



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 106/11

di iniziativa del Consigliere V. PITARO recante:

""Norme a tutela del lavoro e per la regolamentazione delle procedure, per favorire il graduale processo di reinternalizzazione dei servizi già in somministrazione o in outsourcing/esternalizzati nelle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e negli Enti del SSR, per la stabilizzazione dei lavoratori in essi operanti e per la valorizzazione delle esperienze lavorative e delle politiche di assunzione""

relatore: S. ESPOSITO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	15/06/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	15/06/2021
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

## Testo del Provvedimento

Proposta di legge n.106/XI pag. 4

*"Norme a tutela del lavoro e per la regolamentazione delle procedure, per favorire il graduale processo di reinternalizzazione dei servizi già in somministrazione o in outsourcing/esternalizzati nelle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e negli Enti del SSR, per la stabilizzazione dei lavoratori in essi operanti e per la valorizzazione delle esperienze lavorative e delle politiche di assunzione"*

## Normativa nazionale

Legge n. 26 del 28 marzo 2019 pag. 13

*"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni."*

Legge n. 56 del 28 febbraio 1987 (art.16) pag. 34

*"Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro"*

D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 (art. 11, comma 1, lettera d) e art.19) pag. 35

*"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".*

D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 pag. 37

*"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 pag. 158

*"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*

D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 pag. 206

*"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*

## Normativa regionale

Legge regionale 19 aprile 1985, n.18 pag. 224

*"Ordinamento della formazione professionale in Calabria"*

## Normativa citata

Deliberazione Giunta regionale n. 872 del 29 dicembre 2010 pag. 244

*"Approvazione nuovo regolamento per l'Accreditamento degli Organismi che erogano attività di formazione ed orientamento nella Regione Calabria."*

## Giurisprudenza Costituzionale

Sentenza Corte Costituzionale n.20-2020 pag. 292

## Giurisprudenza di legittimità

Sentenza Consiglio di Stato n.1571 del 12 marzo 2018

pag. 297

**Documentazione citata**

Circolare ANPAL n. 1/2019

pag. 303

*“Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del d.l. n. 4/2019”  
(convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019).*



*Consiglio regionale della Calabria*

Al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria

On. Giovanni Arruzzolo

Al Settore Segreteria Assemblea

Consiglio Regionale della Calabria

Oggetto: proposta di legge regionale 11<sup>^</sup> Legislatura

Consigliere regionale (proponente)

Vito Bitaro  






## REGIONE CALABRIA

### Consiglio Regionale

### *Proposta di Legge Regionale*

**Oggetto: Norme a tutela del lavoro e per la regolamentazione delle procedure, per favorire il graduale processo di reinternalizzazione dei servizi già in somministrazione o in outsourcing/esternalizzati nelle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e negli Enti del SSR, per la stabilizzazione dei lavoratori in essi operanti e per la valorizzazione delle esperienze lavorative e delle politiche di assunzione.**

---

#### Relazione introduttiva:

Il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato e, comunque, la limitazione all'acquisizione di personale, imposto dal rispetto dei vincoli previsti dal piano di rientro dei disavanzi sanitari, ha costretto le Aziende sanitarie ad esternalizzare attività che, di norma, devono essere effettuate a gestione diretta.

E' Volontà della Regione Calabria, nell'ottica del miglioramento dei servizi e, per una migliore ottimizzazione delle risorse, sia esse finanziarie che umane, dare avvio ad apposite procedure per l'attuazione di un piano organico per la reinternalizzazione dei servizi in somministrazione o in outsourcing/esternalizzati e mettere definitivamente fine agli appalti impropri.

Si richiama, la *Sentenza Consiglio di Stato n. 1571 del 12 marzo 2018*, che ha dichiarato impropriamente appaltati i servizi la cui natura delle prestazioni richieste si identifica non già in servizi, bensì in numero di ore di lavoro annue, ed il personale dell'appaltatore, oltre che essere integrato con il personale interno dell'Azienda o Ente del SSR, per le prestazioni della propria attività, utilizza mezzi ed attrezzature dell'azienda committente.

Il percorso da intraprendere, deve tenere conto:

- Dell'esperienze lavorative maturate e della professionalità acquisita dai lavoratori che, alla data di approvazione della presente proposta di legge, sono in attività con contratto di lavoro flessibile o esternalizzato nei servizi da reinternalizzare, nell'Azienda Sanitaria o Ente del SSR, che indice la selezione, alle dipendenze di ditte, Agenzie, cooperative ecc. appaltatrici degli stessi, (Sentenza Corte Costituzionale n. 20/2020 del 05.11.2019);
- Della frequenza di percorsi formativi, in Aula e on the job, attinenti alle qualifiche riconducibili a quelle messe a selezione, ed ai servizi da reinternalizzare, effettuati nell'Azienda o Ente del SSR che indice la selezione, conclusosi con rilascio di attestato di frequenza a seguito di superamento di esame finale, ai sensi della Legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, dall'Ente di formazione accreditato per l'erogazione di percorsi formativi ai sensi del DGR n. 872 del 29 dicembre 2010.

La finalità della presente proposta assume carattere peculiare, di effettiva eccezionalità, in quanto discende dalle seguenti necessità:

- a) favorire il processo di reinternalizzazione dei servizi già in somministrazione o in outsourcing/esternalizzati, individuati con direttiva regionale, per la cui reinternalizzazione non necessitano investimenti in macchinari ed attrezzature, ma il costo da sostenere, nel rispetto del tetto di spesa del personale, è il solo costo del lavoro, senza che lo stesso determini incremento di costi, ma altresì, determini una riduzione stabile del costo per beni e servizi, ed un risparmio di bilancio che copre ampiamente i maggiori costi prodotti dall'attuale proposta;
- b) individuare la procedura percorribile per il superamento delle difficoltà di ordine tecnico-giuridico derivanti dalla vigente normativa nazionale e regionale sia in materia di limiti alle assunzioni che in materia di procedure, criteri e modalità per realizzare concretamente il passaggio alle dipendenze delle Aziende Sanitarie del personale alle dipendenze delle società appaltatrici dei servizi già individuati con la direttiva regionale;



Il percorso sopra illustrato, può essere così sintetizzato:

1. La Regione Calabria nei limiti della propria autonomia prevista dall'art. 117 della Costituzione e senza alcun onere finanziario aggiuntivo, in coerenza con gli indirizzi fissati per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario, di cui al Piano di rientro, nel quadro della più complessiva riorganizzazione e razionalizzazione del sistema sanitario, promuove il superamento dell'esternalizzazione dei servizi che si sono determinati negli anni di sostanziale blocco delle assunzioni, reinternalizzando i servizi già individuati dalla direttiva regionale, la cui reinternalizzazione, non necessita di investimenti in attrezzature e macchinari, ed il cui contratto di appalto prevede la somministrazione di lavoro, o l'acquisto di manodopera, ed il personale dell'appaltatore, nello svolgimento delle attività, è integrato con il personale interno dell'aziende sanitarie o Enti del SSR.
2. La programmazione della reinternalizzazione non comporta la necessità di stanziare ulteriori risorse aggiuntive in quanto adottata non soltanto nel rispetto del tetto di spesa già sostenuta dalle Aziende per le esternalizzazioni, ma prevedendo anche un risparmio che compensa i maggiori oneri previsti per la stabilizzazione dei lavoratori.
3. La presente proposta di legge, si muove nella più stretta osservanza della disciplina statale che regola le modalità di accesso all'impiego presso gli enti soggetti al patto di stabilità interno e al piano di rientro dei disavanzi sanitari, nel pieno rispetto dell'art.97, terzo comma della costituzione e dei principi posti dall'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001, in materia di reclutamento di personale, in particolare il principio dell'accesso tramite procedure selettive ed ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e pari opportunità delle procedure di reclutamento.

## **TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 (Oggetto)**

La Regione, nel quadro della più complessiva riorganizzazione e razionalizzazione del sistema sanitario, si pone l'obiettivo di pianificare il superamento dell'esternalizzazione dei servizi, che si sono determinati negli anni di sostanziale blocco delle assunzioni, reinternalizzando i servizi già individuati dalla direttiva regionale, la cui reinternalizzazione, non necessita di investimenti in attrezzature e macchinari, ed il cui contratto di appalto prevede l'acquisto di ore di lavoro annue, ed il personale dell'appaltatore, nello svolgimento delle attività, è integrato con il personale interno dell'aziende sanitarie - *(Sentenza Consiglio di Stato n. 1571 del 12 marzo 2018)*.

### **Articolo 2 ( Finalità ed ambito di applicazione - Definizioni )**

La presente proposta diretta alle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR, ha la finalità di regolamentare le procedure per l'attuazione di un piano organico per la reinternalizzazione dei servizi in somministrazione lavoro o in outsourcing/esternalizzati, il cui contratto di appalto prevede la sola fornitura di manodopera.

Per non disperdere il patrimonio di professionalità acquisito, nonché l'esperienza maturata nel corso degli anni dai lavoratori dei servizi esternalizzati, la Regione Calabria, intende attuare una serie di provvedimenti atti a favorire non soltanto il graduale processo di reinternalizzazione dei servizi già in somministrazione lavoro o in outsourcing/esternalizzati, ma anche la stabilizzazione dei medesimi lavoratori, che sono in servizio alla data di approvazione della presente proposta di legge, con contratto di lavoro sia tempo indeterminato che, determinato, a tempo pieno o part-time non inferiore al 50%. A tal fine, è necessario che siano riconosciute e valorizzate le esperienze lavorative maturate all'interno dell'Azienda Sanitaria alle dipendenze di ditte, cooperative, Agenzie per il lavoro ecc. appaltatrici dei medesimi servizi. *(Sentenza Corte Costituzionale n. 20/2020 del 05.11.2019)*.

Ai fini e agli effetti delle disposizioni previste nella presente proposta, per lavoratori dipendenti esternalizzati, si intendono i dipendenti di ditte, cooperative Agenzie per il lavoro ecc, appaltatrici dei servizi da reinternalizzare, che hanno contratti pubblici di servizi, sia di importo superiore che inferiore alla soglia comunitaria, gestiscono o hanno gestito servizi, a prescindere dalla formula adottata dalle stesse per l'individuazione della società, cooperativa o Agenzie per il lavoro, affidataria dei servizi di sola fornitura di manodopera (acquisto ore di lavoro) da individuare con apposita direttiva Commissariale. I lavoratori cui si fa riferimento, devono essere integrati con il personale interno e nei piani operativi mensili aziendali.



Il processo di reinternalizzazione e di stabilizzazione da avviare, rientra nel principio della ottimizzazione delle risorse finanziarie ed umane, avviene nell'ambito del costo sostenuto del personale e nel rispetto dei vincoli finanziari a disposizione e, pertanto, non si pone in contrasto con l'obiettivo del Piano di rientro, o con gli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria regionale, poiché riguarda i servizi già in somministrazione lavoro o in outsourcing/esternalizzati, per la cui reinternalizzazione non necessitano investimenti in macchinari ed attrezzature, poiché il costo da sostenere è il solo costo del lavoro, senza che lo stesso determini incremento di costi, ma altresì, determini una riduzione stabile del costo per beni e servizi, ed un risparmio di bilancio che copre ampiamente i maggiori costi prodotti dalla presente proposta.

### **Articolo 3**

#### **( Ricognizione dei servizi esternalizzati di sola fornitura di manodopera )**

Per l'attuazione della presente proposta, le Aziende Sanitarie ed Enti del SSR, provvedono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di Legge, ad effettuare una organica ricognizione dei servizi esternalizzati di sola fornitura di manodopera esistenti e, sulla base dei risultati di tale attività, il Commissario ad Acta per il rientro dai disavanzi sanitari, emana apposita direttiva nella quale sono elencate le attività ed i servizi da reinternalizzare, che non potranno più in futuro essere esternalizzati.

Le Aziende Sanitarie ed Enti del SSR, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di Legge, devono attuare un piano di azione contenente l'insieme delle misure e delle iniziative da adottare già a decorrere dall'anno 2021, indirizzati a favorire il ricorso agli istituti propri del lavoro subordinato per il reperimento e l'impiego delle professionalità di supporto, necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali aventi carattere di continuità e stabilità, con il conseguente contenimento del ricorso all'esternalizzazione di servizi (contratti di appalto di servizi, convenzioni con soggetti terzi ecc) impropriamente appaltati.

### **Articolo 4**

#### **( Ricognizione dell'organico delle Aziende Sanitarie e degli Enti del SSR )**

Ogni singola Azienda Sanitaria o Ente del SSR, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di Legge, dovrà effettuare un'esatta ricognizione dell'organico di fatto esistente al fine di verificare la dotazione organica, comprensiva delle unità lavorative con contratti esterni, che risultano essere integrati con il personale interno, in servizio alla data di approvazione della presente proposta di legge. All'esito di detta procedura devono disporre l'esatta individuazione dei dipendenti occorrenti per l'espletamento delle attività oggetto di reinternalizzazione, anche in incremento alle dotazioni organiche esistenti.

A seguito della ricognizione, ogni singola Azienda Sanitaria o Ente del SSR ridetermina, con atto deliberativo, il proprio fabbisogno organico, su base annuale e triennale, in relazione al numero dei dipendenti occorrenti per l'espletamento delle attività da reinternalizzare comprensivo delle unità di lavoratori con contratti esterni in attività nei servizi oggetto di reinternalizzazione, al fine di stabilire una diretta correlazione tra dotazione e reale fabbisogno organico.

La quantificazione del fabbisogno del numero dei posti da mettere a selezione, deve essere effettuata, sulla base delle ore annue appaltate, risultanti da contratti di appalto in essere alla data di approvazione della presente proposta di legge, comparate al rapporto di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali) o part-time (18 ore settimanali), per come di seguito specificato:

- *totale ore annue appaltate/52 settimane/36 h settimanali = numero posti a tempo pieno;*
- *totale ore annue appaltate/52 settimane/18 h settimanali = numero posti a part-time 50%;*
- *pari al numero dei lavoratori impegnati in appalti di servizi in somministrazione distinti per tipologia di contratto di lavoro tempo pieno o part-time;*

### **Articolo 5**

#### **( Modalità e tempi di esecuzione per la reinternalizzazione dei servizi )**

La reinternalizzazione dei servizi individuati dall'apposita direttiva, fatta salva la potestà del Commissario ad Acta per il rientro dai disavanzi sanitari di graduare diversamente la data di esecuzione dei provvedimenti aziendali attuativi in relazione alla programmazione finanziaria regionale, ha luogo allo scadere degli appalti, convenzioni o affidamenti.

Le Aziende Sanitarie e gli Enti del SSR possono ricorrere alla rescissione anticipata dei contratti di appalto, individuati con apposita Direttiva, senza aggravio di oneri finanziari aggiuntivi, nei seguenti casi:



- a) Rescissione anticipata bonaria del contratto di appalto senza che ciò comporti maggiori costi per l'Azienda o Ente del SSR;
- b) Rescissione del contratto di appalto, per mancato rispetto delle clausole contrattuali o per inadempienze riguardanti i diritti dei lavoratori;
- c) Rescissione del contratto di appalto, anche in presenza di pagamento di penali, in capo all'Azienda Sanitaria o Ente del SSR, purché i maggiori costi da sostenere sono compensati dai risparmi provenienti dalla reinternalizzazione.

In presenza di imminente scadenza del contratto di appalto, in attesa di espletamento delle procedure per la reinternalizzazione, le Aziende e gli Enti del SSR. possono procedere alla proroga tecnica, per il tempo strettamente necessario al completamento del processo di internalizzazione e stabilizzazione.

La reinternalizzazione si riferisce ai processi produttivi che attengono alla missione fondamentale delle Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale, quali servizi di supporto alle attività istituzionali indispensabili per il funzionamento delle stesse, affidati all'esterno mediante appalti di somministrazione o in outsourcing/esternalizzati.

## **TITOLO II° (NORME PER IL SUPERAMENTO DELL'ESTERNALIZZAZIONI E PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE)**

### **Articolo 6**

#### **( Procedure per la stabilizzazione dei lavoratori con contratti esterni e flessibili e la copertura delle carenze di organico)**

La Regione Calabria nei limiti della propria autonomia prevista dall'art. 117 della Costituzione e senza alcun onere finanziario aggiuntivo, in coerenza con gli indirizzi fissati per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario di cui al Piano di rientro, promuove la reinternalizzazione a gestione diretta delle Aziende Sanitarie e degli Enti del S.S.R. dei servizi, ricompresi nella direttiva, la cui reinternalizzazione, non necessita di investimenti in attrezzature e macchinari, erogati con contratti di appalto in favore di imprese private.

La programmazione per la reinternalizzazione dei servizi, è adottata dal Commissario ad Acta per il rientro dai disavanzi sanitari, nel rispetto del tetto di spesa già sostenuta dalle Aziende Sanitarie e degli Enti del S.S.R. per l'esternalizzazione, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente cui si è prevista la stabilizzazione, nel rispetto dei vincoli previsti dai piani operativi annuali.

Ogni Azienda Sanitarie o Ente del S.S.R., fornisce entro i termini che saranno stabiliti dal Commissario ad Acta per il rientro dai disavanzi sanitari, un conto economico del costo previsto per il personale da stabilizzare in forza alla data di approvazione della presente proposta di legge, ed analogo quadro economico con riferimento al costo dei servizi esternalizzati divisi per tipologia.

Il Commissario ad Acta per il rientro dai disavanzi sanitari, acquisiti da parte dell'Aziende Sanitarie e dagli Enti de SSR, i dati relativi alla qualificazione dei servizi oggetto della reinternalizzazione, alla consistenza qualitativa del personale impiegato che si ritiene di dover assumere per garantire la continuità dei servizi, al conto economico del costo previsto per il personale, al conto economico del costo dei servizi da reinternalizzare, provvede:

- a) Alla verifica della coerenza dell'oggetto degli appalti con le tipologie individuate nella Direttiva;
- b) Alla programmazione dei singoli interventi aziendali di reinternalizzazione tenendo conto del costo stimato dai medesimi, delle risorse finanziarie disponibili e delle scadenze contrattuali;
- c) Alla verifica dell'esistenza di una adeguata dotazione organica nell'ambito delle singole Aziende Sanitarie ed Enti del SSR;
- d) Ad autorizzare la rideterminazione del fabbisogno di personale nella misura necessaria a garantire la continuità dei servizi.
- e) All'autorizzazione della copertura dei posti che si dovessero rendere vacanti, nelle qualifiche richieste nell'avviso di selezione, per cessazioni dovute a pensionamenti anticipati nonchè per cessazioni non previsti nei precedenti DCA di autorizzazione dei piani assunzionali.



Il Commissario ad Acta per il rientro dai disavanzi sanitari, con apposito Decreto (DCA) autorizza le Aziende Sanitarie e gli Enti del S.S.R., ad avviare entro 30 giorni dall'emissione del Decreto (DCA), procedure selettive riguardanti i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, da espletarsi ai sensi dell'art. 16 della Legge 56/87, cui potranno partecipare coloro che, oltre a possedere i requisiti generali per essere ammessi al pubblico impiego (DPR 09.05.1994 n. 487, D. Lgs 165/2001), siano iscritti nell'elenco anagrafico del centro per l'impiego in data antecedente la richiesta dell'ente, in base al combinato disposto dell'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015 e delle innovazioni introdotte dall'articolo 4, comma 15-quater della Legge n. 26 del 28 marzo 2019 (di conversione del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019), alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare ANPAL n. 1 del 23 luglio 2019.

Sono ammessi a partecipare alla selezione, le persone occupate, sia quelle che conservano l'iscrizione nell'elenco degli immediatamente disponibili, sia quelli che l'hanno persa in virtù del contratto di lavoro in essere, nei servizi da reinternalizzare, con la seguente precisazione: le persone non iscritte nell'elenco degli immediatamente disponibili, potranno candidarsi con anzianità del giorno.

Vista la finalità che si intende perseguire, che assume carattere peculiare, di effettiva eccezionalità, al fine di non disperdere la professionalità acquisita, gli avvisi di selezione, da espletarsi ai sensi dell'art. 16 della Legge 56/87, dovranno prevedere:

- a) Quale requisito specifico di ammissione il possesso di **tre** anni di esperienza professionale, anche non continuativi, in Aziende Sanitarie o Enti del SSR, acquisita nella qualifica effettivamente svolta o riconducibile a quella messa a selezione, con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, flessibile/esternalizzato, con contratto di lavoro non inferiore a 18 h settimanali, da autocertificare, ai sensi dall'art. 76 del D. P. R. n° 445/2000, al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'avviso di selezione. L'esperienza maturata, sarà accertata con i dati disponibili risultanti nella scheda anagrafica/professionale presso il Centro per l'impiego. Qualora, a seguito di accertamento, l'esperienza acquisita nella qualifica, autocertificata, risulti difforme rispetto alla figura di cui al codice Istat nella scheda anagrafica/professionale presso il Centro per l'impiego, ai fini della convalida, la stessa verrà accertata attraverso l'Azienda o Ente del SSR., nella quale è stata prestata l'attività lavorativa, nella qualifica e mansione realmente svolta;
- b) La riserva del 50% dei posti messi a selezione a favore di personale che ha prestato **tre** anni di servizio nell'Azienda Sanitaria o Ente del SSR che indice la selezione, nella qualifica riconducibile a quella richiesta nell'avviso, con rapporto di lavoro flessibile/esternalizzato. Il suddetto personale è ammesso alla riserva, purché in presenza di contratto alla data di approvazione della presente proposta di legge, nei servizi oggetto di reinternalizzazione. Il servizio prestato, deve essere dichiarato ai sensi D. P. R. n° 445/2000 all'atto della presentazione della domanda di partecipazione. L'esperienza maturata sarà accertata attraverso la scheda anagrafica/professionale presso il Centro per l'impiego.
- c) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 1, lettera d) del D.Lgs 150/2015, che attribuisce alle regioni e provincie autonome le funzioni e i compiti in materia di avviamento a selezione nei casi previsti dall'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, concernente l'assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni di personale da adibire a < qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità >, si riconosce, in via esclusiva, l'assegnazione del punteggio aggiuntivo, per come previsto al capitolo 12 punto 8 lettera b.1) del Decreto Dirigenziale n° 1094 del 28.02.2018, e smi, emanato dalla Regione Calabria –Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, il quale prevede che, su richiesta da parte dell'Ente Pubblico che indice la selezione, *“per la formulazione della graduatoria, sia nel caso delle selezioni a tempo determinato che in quelle a tempo indeterminato, ai lavoratori che hanno svolto presso la medesima Amm.ne, attività lavorative, subordinate e parasubordinate, con la stessa qualifica, sarà assegnato un ulteriore punto per ogni mese maturato, fino ad un massimo di 30 punti, anche all'esperienze lavorative maturate nei servizi da reinternalizzare, all'interno dell'Azienda Sanitaria o Ente del SSR che indice la selezione, con rapporto di lavoro flessibile/esternalizzato alle dipendenze di ditte, cooperative, Agenzie per il lavoro ecc. appaltatrici dei medesimi servizi. L'esperienza maturata sarà accertata attraverso la scheda anagrafica/professionale presso il Centro per l'impiego. (Sentenza Corte Costituzionale n. 20/2020 del 14/02/2020).*
- d) Al fine di valorizzare i percorsi formativi, si riconosce in via esclusiva, un punteggio aggiuntivo integrativo, per la frequenza di percorsi formativi, in Aula e on the job, attinenti alle qualifiche riconducibili a quelle messe a selezione, ed ai servizi da reinternalizzare, effettuati nell'Azienda o Ente del SSR che indice la selezione, conclusosi con rilascio di attestato di frequenza a seguito di superamento di esame finale, ai sensi della Legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, dall'Ente di formazione accreditato per l'erogazione di percorsi formativi ai sensi del DGR n. 872 del 29 dicembre 2010. Il punteggio aggiuntivo suppletivo, viene riconosciuto, se il percorso



formativo è ritenuto propedeutico all'inserimento lavorativo nei servizi oggetto di reinternalizzazione, Il punteggio aggiuntivo integrativo fino ad un massimo di 12 punti, è quantificato calcolando preliminarmente la media ottenuta sommando i punteggi dei candidati classificati al primo e all'ultimo posto. Sulla media ottenuta, viene calcolato il 15%, al fine di ottenere il punteggio aggiuntivo integrativo da attribuire.

- e) Lo scorrimento delle graduatorie, nei tempi di vigenza del periodo di validità, sarà utilizzata per la copertura dei posti che si renderanno vacanti, nelle qualifiche richieste nell'avviso di selezione, a seguito di cessazioni per pensionamento anticipato nonché per cessazioni non previsti nei precedenti DCA di autorizzazione dei piani assunzionali. Le procedure per la stabilizzazione dei lavoratori con contratti esterni o flessibili e, la copertura delle carenze di organico, vengono effettuati nella più stretta osservanza della disciplina statale che regola le modalità di accesso all'impiego presso gli enti soggetti al patto di stabilità interno e al Piano di rientro dei disavanzi sanitari e, nel pieno rispetto dell'art. 97, terzo comma, della Costituzione il quale prevede:
- che, salvo i casi stabiliti dalla legge, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, ed il reclutamento avviene mediante selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti, condizioni necessarie per assicurare che l'amministrazione pubblica risponda ai principi della democrazia, dell'efficienza e dell'imparzialità enunciati dall'art. 97 della Costituzione;
  - Che in diretta attuazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione, il concorso pubblico consente ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza.

### **Articolo 7 (Copertura finanziaria)**

Al fine di perseguire la finalità della reinternalizzazione dei servizi e la stabilizzazione dei lavoratori in essi operanti, le aziende ed Enti del SSR destinano le risorse economiche che all'atto delle stabilizzazioni risultano già impegnate a copertura dei costi dei servizi esternalizzati, di cui alla direttiva Regionale.

Il contingente annuo di personale viene individuato tenendo conto del conseguente proporzionale trasferimento in ciascun bilancio aziendale dei costi, dalla posta beni e servizi a quella del personale, che dovrà essere previsto per l'attuazione di tale processo;

Le reinternalizzazioni per effetto dell'autofinanziamento avranno decorrenza dal primo luglio, per i contratti che scadono nel primo semestre dello stesso anno, e dal primo gennaio dell'anno successivo, per i contratti che scadono nel secondo semestre dell'anno precedente.

La programmazione della reinternalizzazione non comporta la necessità di stanziare ulteriori risorse aggiuntive in quanto adottata, non soltanto nel rispetto del tetto di spesa già sostenuta dalle Aziende per le esternalizzazioni, ma prevedendo anche un risparmio che compensa i maggiori oneri previsti per la stabilizzazione dei lavoratori.

### **Articolo 8 (Norme attuative)**

Al fine di avviare il processo di superamento delle forme di esternalizzazione dei servizi interessati dalla direttiva Commissariale e la relativa stabilizzazione del personale in essi operanti, tutte le Aziende ed Enti del S.S.R. sono interessate al progressivo superamento dell'esternalizzazione dei medesimi servizi.

Per non creare disservizi, le aziende ed Enti del SSR, nel semestre antecedente la scadenza del contratto di appalto, dovranno procedere all'attivazione delle procedure selettive riguardanti i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, da espletare ai sensi dell'art. 16 della Legge 56/87.

Per l'attuazione delle procedure, tutte le Aziende Sanitarie ed Enti del SSR. devono uniformarsi alla richiesta di indicazione dell'avviso di selezione, da indirizzare al Direttore Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria.

ON. VITO PITARO



### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Titolo proposta di legge: “Norme a tutela del lavoro e per la regolamentazione delle procedure, per favorire il graduale processo di reinternalizzazione dei servizi già in somministrazione o in outsourcing/esternalizzati nelle Aziende del Servizio Sanitario regionale e negli Enti del SSR, per la stabilizzazione dei lavoratori in essi operanti e per la valorizzazione delle esperienze lavorative e delle politiche di assunzione.”**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ Annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio Regionale.			
Art. 2	Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio Regionale			
Art. 3	Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio Regionale			
Art. 4	Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio Regionale			
Art. 5	Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio Regionale			
Art. 6	Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio Regionale			
Art. 7	Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio Regionale			
Art. 8	Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio Regionale			



## Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

### Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio regionale di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
//	//	//	//	//
<b>Totale</b>	//	//	//	//



**L. 28 marzo 2019, n. 26 (1).****Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.**

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 marzo 2019, n. 75.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

---

**Art. 1.****In vigore dal 30 marzo 2019**

1. Il *decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4* , recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

---

## Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al *decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4* (2)

**In vigore dal 30 marzo 2019**

All' *articolo 1* , *comma 2* , è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui al citato *articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* , convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall' *allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159* , di età inferiore al predetto requisito anagrafico».

All' *articolo 2* :

al comma 1, lettera a), dopo le parole: «il componente richiedente il beneficio deve essere» è inserita la seguente: «cumulativamente»;

al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «suo familiare» sono inserite le seguenti: «, come individuato dall' *articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30* ,»;

al comma 1, lettera b):

al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell' *articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013* »;

al numero 2), dopo le parole: «un valore del patrimonio immobiliare,» sono inserite le seguenti: «in Italia e all'estero,»;

al numero 3), le parole: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite»;

al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all' *articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall' *articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e dall' *articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394*.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo *status* di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013* »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa»;

al comma 4, le parole da: «per ogni ulteriore componente minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE»;

al comma 5, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale»;

al comma 5, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione»;

al comma 8, primo periodo, le parole: «; di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15».

All' *articolo 3* :

al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; fatto salvo quanto previsto al terzo periodo»;

al comma 7, le parole: «per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenni, a decorrere dai termini di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni singolo componente maggiorenni del nucleo familiare, con la decorrenza prevista dall'articolo 5»;

al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1»;

al comma 9, al primo periodo, le parole: «per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1» e, al terzo periodo, dopo le parole: «A titolo di incentivo» sono inserite le seguenti: «non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4»;

al comma 11, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione»;

al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3»;

al comma 15, le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc».

*All' articolo 4 :*

al comma 2, al primo periodo, le parole: «o di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «, ferma restando per il componente con disabilità interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla *legge 12 marzo 1999, n. 68* »;

al comma 3, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i lavoratori di cui al comma 15-quater e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* » e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche all'esito del primo periodo di applicazione del Rdc»;

al comma 4, le parole: «disponibilità al lavoro di persona tramite l'apposita piattaforma digitale» sono sostituite dalle seguenti: «disponibilità al lavoro tramite l'apposita piattaforma digitale» e le parole: «anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego,» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con le modalità di cui all' *articolo 19*, comma 1, e all' *articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150* ,»;

il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

a) assenza di occupazione da non più di due anni;

b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;

c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell' *articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150* ;

d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell' *articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147* .

5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, sono altresì resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.

5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo, rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti dei nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui al comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi del comma 4 affinché siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente.

5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni di cui al comma 5 siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 3 i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al presente comma»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis non abbiano già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità di cui al comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego. In tale sede sono individuati eventuali componenti del nucleo familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura»;

al comma 7, al primo periodo, le parole: «I beneficiari di cui ai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter», le parole: «leggi regionali» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimenti regionali» e le parole: «che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato di cui all' *articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015* , integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all' *articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015* . Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 8, lettera b)» e, al terzo periodo, le parole: «sentito l'ANPAL,» sono sostituite dalle seguenti: «sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)»;

al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro»;

al comma 8, lettera b):

al numero 1), dopo le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1,» sono inserite le seguenti: «anche per il tramite di portali regionali, se presenti,» e dopo le parole: «quale supporto nella ricerca» è inserita la seguente: «attiva»;

al numero 2), le parole: «svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le» sono sostituite dalle seguenti: «svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori»;

al numero 3), le parole: «ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l'auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle attività individuate nel Patto per il lavoro»;

al comma 9:

alla lettera a), le parole: «in cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite temporale massimo di cento»; la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario»; dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. All' *articolo 25, comma 1, lettera d)*, del decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione"»;

al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono individuati e resi noti, per il tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della povertà»;

al comma 12, primo periodo, le parole: «e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro,» sono sostituite dalle seguenti: «e i beneficiari sono ad essi resi noti per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6 per la definizione e la sottoscrizione del Patto per il lavoro»;

al comma 15:

al primo periodo, le parole: «In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite» sono sostituite dalle seguenti: «In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite» e le parole: «non superiore al numero di otto ore settimanali» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti»;

al terzo periodo, le parole: «I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e» sono sostituite dalle seguenti: «Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni»;

dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

«15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al *decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 20 luglio 2015.

15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15-quater. Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell' *articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*.

15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* ».

All' *articolo 5* :

al comma 1:

dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla *legge 30 marzo 2001, n. 152*, e valutate come al numero 8 della *tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dall' *articolo 13, comma 9, della citata legge n. 152 del 2001* .»;

al quarto periodo, le parole: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali,»;



al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,»;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di favorire la conoscibilità della nuova misura, l'INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore e di sue componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).»;

al comma 3:

al secondo periodo, le parole: «sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati»;

al terzo periodo, le parole: «le informazioni rilevanti ai fini della concessione» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni necessarie ai fini della concessione»;

dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati.»;

al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

al comma 6:

al sesto periodo, le parole: «Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia,» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA),»;

il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. La Pensione di cittadinanza può essere erogata con modalità diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. Le modalità di attuazione del presente comma sono individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 7».

All' articolo 6 :

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell'ambito del Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati»;

al comma 2, capoverso d-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le regioni dotate di un proprio sistema informativo, accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, concordano con le piattaforme di cui al comma 1 le modalità di colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire l'interoperabilità dei sistemi, anche attraverso la cooperazione applicativa»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «l'INPS mette a disposizione delle piattaforme di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS mette a disposizione del Sistema informativo di cui al comma 1, secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al medesimo comma 1,» e le parole: «e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e altre utili alla profilazione occupazionale» sono sostituite dalle seguenti: «e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria all'attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e alla profilazione occupazionale»;

al secondo periodo, le parole: «Le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l'impiego e con i comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «Mediante le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese disponibili, rispettivamente, ai centri per l'impiego e ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale,»;

al comma 4:

all'alinea, al primo periodo, le parole da: «dai centri per l'impiego,» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all' *articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015*, i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al comma 1» e, al secondo periodo, le parole: «alle piattaforme» sono sostituite dalle seguenti: «mediante le piattaforme»; alla lettera c), le parole da: «di dar luogo» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «di dar luogo alle sanzioni di cui all'articolo 7, entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare, per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini dell'irrogazione delle suddette sanzioni»; la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) ogni altra informazione, individuata con il decreto di cui al comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14»; al comma 5:

all'alinea, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al comma 1»;

alla lettera b), le parole: «condivisione tra i comuni e i centri per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione da parte dei comuni ai centri per l'impiego»;

alla lettera d), le parole: «condivisione delle informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «messa a disposizione delle informazioni»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni con la Guardia di finanza per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonché per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, da svolgere nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del *decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68*. Per le suddette finalità ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Sistema informativo di cui al comma 1, ivi compreso il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all' *articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147* »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Allo scopo di potenziare le attività di controllo e di monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione organica del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza è incrementata di cento unità.

6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2019, l'assunzione straordinaria di cento unità di personale del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro 4.604.146 per l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro 5.346.462 per l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2021.

6-quater. All' *articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199*, le parole: ", a decorrere dal 1° gennaio 2017," sono soppresse e le parole: "23.602 unità" sono sostituite dalle seguenti: "23.702 unità".

6-quinquies. All' *articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*, le parole: "28.602 unità" sono sostituite dalle seguenti: "28.702 unità»;

al comma 7:

al primo periodo, dopo le parole: «dall'ANPAL, dai centri per l'impiego,» sono inserite le seguenti: «dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,»;

al secondo periodo, le parole: «Con riferimento alle attività dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, gli eventuali oneri sono a valere sul» sono sostituite dalle seguenti: «Alle attività dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell' *articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147* »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Al regolamento di cui al *decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164*, come modificato dall' *articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175*, e dall' *articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' *articolo 7*, il comma 2-ter è abrogato;

b) all' *articolo 10*, comma 3, le parole: "la mancanza di almeno uno dei requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "la mancanza del requisito" e le parole: "e comma 2-ter" sono soppresse.

8-ter. Il comma 3 dell' *articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175*, è abrogato»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni sui centri di assistenza fiscale».

All' *articolo 7* :

al comma 3, le parole: «per quello previsto dall' *articolo 640-bis del codice penale* » sono sostituite dalle seguenti: «per quelli previsti dagli *articoli 270-bis , 280 , 289-bis , 416-bis , 416-ter , 422 e 640-bis del codice penale*, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto *articolo 416-bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo»;

al comma 5:

alla lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 4, commi 4 e 6» sono inserite le seguenti: «, anche a seguito del primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi competenti per il contrasto della povertà»;

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all' *articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 novembre 1996, n. 608* , ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9»;

al comma 10:

al primo periodo, le parole: «è effettuato dall'INPS» sono sostituite dalle seguenti: «sono effettuati dall'INPS»;

al secondo periodo, le parole da: «sono riversate» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1»;

al comma 12, dopo le parole: «I centri per l'impiego e i comuni» sono inserite le seguenti: «, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza,» e le parole: «entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare»;

al comma 13, dopo le parole: «la mancata comunicazione» sono inserite le seguenti: «dell'accertamento»;

al comma 14, le parole: «i centri per l'impiego,» sono soppresse;

al comma 15, dopo le parole: «I comuni sono responsabili» sono inserite le seguenti: «, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4,»;

dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

«15-bis. All' *articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 aprile 2002, n. 73* , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al *decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4* ".

15-ter. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli *articoli 6 , comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149* , dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati individuate nell'allegato A al presente decreto, integrabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

15-quater. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del lavoro irregolare nei confronti dei percettori del Rdc che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all' *articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66* , è incrementato di 65 unità in soprannumero rispetto all'organico a decorrere dal 1° ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo *articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "505 unità" sono sostituite dalle seguenti: "570 unità";

b) alla lettera c), il numero: "1" è sostituito dal seguente: "2";

c) alla lettera d), il numero: "169" è sostituito dal seguente: "201";

d) alla lettera e), il numero: "157" è sostituito dal seguente: "176";

e) alla lettera f), il numero: "171" è sostituito dal seguente: "184".

15-quinquies. Al fine di ripianare i livelli di forza organica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 32 unità del ruolo ispettori e in 33 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° ottobre 2019.

15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-quinquies, pari a euro 342.004 per l'anno 2019, a euro 2.380.588 per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a euro 3.012.884 per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a euro 3.093.316 per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' *articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232* , come da ultimo rifinanziato ai sensi dell' *articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145* .

15-septies. All' *articolo 1, comma 445, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145* , le parole: "300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "283 unità per l'anno 2019, a 257 unità per l'anno 2020 e a 311 unità per l'anno 2021", le parole: "è integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui



a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "è integrato di euro 728.750 per l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e di euro 2.037.500 annui a decorrere dall'anno 2021" e le parole: "Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739 per l'anno 2019, a euro 21.614.700 per l'anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021"».

Dopo l' *articolo 7* sono inseriti i seguenti:

«Art. 7 -bis (*Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità*). - 1. All' *articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241* , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

" a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all' *articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164* , non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602* , le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all' *articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164* , il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell' *articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472* . La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all' *articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* , e in caso di controllo ai sensi degli *articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto* , nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli *articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633* . La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l' *articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602* . In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall' *articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472* ";

b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate.

2. All' *articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175* , il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente".

Art. 7 -ter (*Sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale*).

-1. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell' *articolo 296 del codice di procedura penale* o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 13.

2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all' *articolo 656 del codice di procedura penale* al quale il condannato si è volontariamente sottratto.

3. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio di cui all'articolo 1.

4. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.

5. La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1 può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.



6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli intervenuti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla *legge 3 agosto 2004, n. 206* ».

All' *articolo 8* :

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «Al datore di lavoro» è inserita la seguente: «privato», le parole: «piattaforma digitale dedicata al Rdc nell'ambito del SIUPL» sono sostituite dalle seguenti: «piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL», dopo le parole: «pieno e indeterminato» sono inserite le seguenti: «, anche mediante contratto di apprendistato,» e le parole da: «e quello già goduto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità»;

al quarto periodo, dopo le parole: «licenziamento del beneficiario di Rdc» sono inserite le seguenti: «effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «leggi regionali» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimenti regionali»; dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Patto di formazione può essere altresì stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all' *articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388* , attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* .»;

al secondo periodo, le parole da: «per un periodo pari alla differenza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità»;

al quinto periodo, le parole: «e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del Rdc» sono sostituite dalle seguenti: «e per un periodo non inferiore a 6 mensilità»;

al sesto periodo, dopo le parole: «licenziamento del beneficiario del Rdc» sono inserite le seguenti: «effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione»;

l'ultimo periodo è soppresso;

al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall' *articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68* , fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di Reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge».

All' *articolo 9* :

al comma 4, le parole: «il SIUPL fornisce immediata comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro fornisce immediata comunicazione»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di consentire all'Istituto nazionale di statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni e delle previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni altra che si renda necessaria, anche a supporto delle attività di monitoraggio previste dal presente decreto, al *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322* , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' *articolo 6* , comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

" b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale o raccolti per finalità statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalità statistiche, anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente";

b) all' *articolo 6* , il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 è effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge";

c) all' *articolo 6-bis* , dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui all' *articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016* , effettuati per fini statistiche di interesse pubblico rilevante ai sensi dell' *articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* , in conformità all' *articolo 108 del medesimo codice* , nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceità e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalità, le categorie dei soggetti interessati, le finalità perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei dati personali di cui all' *articolo 10 del citato regolamento (UE) 2016/679* effettuati per fini statistiche di interesse pubblico rilevante ai sensi del citato *articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003* trova applicazione l' *articolo 2-octies del medesimo codice* ".».

Dopo l' *articolo 9* è inserito il seguente:

«Art. 9 -bis (Disposizioni in materia di istituti di patronato). - 1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, alla *legge 30 marzo 2001, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all' *articolo 2*, comma 1, lettera b), le parole: "almeno otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri";

b) all' *articolo 16*, comma 2, lettera c-bis), le parole: "inferiore all'1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore allo 0,75 per cento";

c) all' *articolo 16*, comma 2, lettera c-ter), le parole: "almeno otto Stati stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri"».

All' *articolo 10* :

al comma 1, le parole: «pubblicato sul sito internet istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione del Rdc. La valutazione è operata secondo un progetto di ricerca, redatto in conformità all' *articolo 3 delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica*, di cui alla *delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 515/2018 del 19 dicembre 2018*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2019, approvato nell'ambito di un Comitato scientifico, appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo rappresentante e composto, oltre che da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, può essere individuato un campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non più del 5 per cento dei nuclei beneficiari, all'interno del quale possono essere selezionati gruppi di controllo tramite procedura di selezione casuale, per i quali prevedere deroghe agli obblighi di cui all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Al campione di beneficiari identificati ai fini della valutazione del Rdc possono essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto è approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I dati raccolti mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizza le informazioni di cui al comma 1. Sono altresì messe a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dell'INPS, dell'ANPAL e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ulteriori informazioni, riguardanti la condizione economica e sociale, le esperienze educative, formative e lavorative, nonché le prestazioni economiche e sociali, individuate con il decreto di cui al secondo periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc, i dati individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, raccolti ai fini della valutazione, potranno essere altresì messi a disposizione di università ed enti di ricerca, ai soli scopi di ricerca e di valutazione, previa presentazione di un documentato progetto di ricerca autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal fine istituisce, nell'ambito della direzione generale competente, un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) è responsabile, sentita l'ANPAL, del monitoraggio e della predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonché della valutazione di cui al comma 1-bis;

b) favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la qualità degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo, ferme restando le competenze dell'ANPAL in materia di coordinamento dei centri per l'impiego;

c) predisporre protocolli formativi e operativi;

d) identifica gli ambiti territoriali lavorativi e sociali che presentano particolari criticità nell'attuazione del Rdc, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei dati, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell'ambito territoriale e d'intesa con la regione, sostiene interventi di tutoraggio»;

al comma 2, le parole: «di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo» e dopo le parole: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi dell'INAPP,»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Coordinamento, monitoraggio e valutazione del Rdc».

All' *articolo 11* :

al comma 2:

alla lettera a), dopo il numero 7) è inserito il seguente:

«7-bis) al comma 9, le parole: "su proposta del Comitato per la lotta alla povertà, e" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui al presente comma individuano altresì specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalità di rilevazione e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, nonché procedure di presa in carico della vittima di atti violenti"»;

alla lettera b):

al numero 4) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli indigenti, le eventuali disponibilità del Fondo di cui all' *articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla

*legge 7 agosto 2012, n. 134*, possono essere utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui all' *articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183* »;

dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

«4-bis) al comma 12, le parole: "su proposta del Comitato per la lotta alla povertà e" sono soppresse»; alla lettera c):

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) al comma 2, le parole: "una quota del Fondo Povertà è attribuita" sono sostituite dalle seguenti: "le risorse del Fondo Povertà sono attribuite"»;

al numero 2), le parole: «in un atto di programmazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «in un atto di programmazione regionale, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali,»;

alla lettera d):

il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) al comma 2, quarto periodo, le parole: "Con provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali"»;

il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2"»;

dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-bis) al comma 3, le parole: "con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "con il medesimo decreto di cui al comma 2"»;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) all'articolo 21, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc è costituita, nell'ambito della Rete, una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e b), dai responsabili per le politiche del lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS. La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in sede tecnica, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto della povertà. Ai componenti della cabina di regia non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"»;

alla lettera e):

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) al comma 4, secondo periodo, le parole: "I dati" sono sostituite dalle seguenti: "Ad eccezione della piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati"»;

al numero 2), le parole: «del *decreto legislativo n. 147 del 2017* » sono soppresse.

Dopo l' *articolo 11* è inserito il seguente:

«Art. 11 -bis (Modifiche all' *articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388* ). - 1. Al comma 1 dell' *articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388* , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "formazione professionale continua" sono inserite le seguenti: "e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati";

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all' *articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4* "».

All' *articolo 12* :

al comma 1, le parole: «, ai sensi dell'articolo 13, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «e delle misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13» e le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» sono sostituite dalle seguenti: «5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' *articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno*



2003, n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici *standard* di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all' *articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle risorse già a tal fine destinate dall' *articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonché alle risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano è autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono altresì previste azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano, sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attività presso le sedi territoriali delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, è autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi, nonché la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di destinazione ad attività connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di consentire alle medesime regioni e province autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall' *articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell' *articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all' *articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, risorse da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle relative funzioni.

3-ter. All' *articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "le regioni sono autorizzate" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell' *articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, sono autorizzati";

b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: "Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all' *articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, ovvero ai limiti previsti dai *commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall' *articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 febbraio 2019, n. 12*. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all' *articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*".

3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell' *articolo 1, comma 795, della legge*

27 dicembre 2017, n. 205 , attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all' *articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2015, n. 125* . Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio non opera il limite previsto dall' *articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75* »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' *articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145* , come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a)»;

al comma 5, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»;

al comma 6, le parole: «della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa» sono sostituite dalle seguenti: «della dotazione organica dell'INPS, a decorrere dall'anno 2019 è autorizzata la spesa»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei contributi assicurativi, della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con disabilità da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui all' *articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232* , assunzioni di personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le modalità previste dall' *articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145* »;

al comma 8:

alla lettera a), le parole: «al comma 255, le parole "Fondo per il reddito di cittadinanza"» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 255 e 258, le parole: "Fondo per il reddito di cittadinanza", ovunque ricorrono,»; alla lettera b):

al numero 1), le parole: «fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020»;

al numero 2), le parole: «. Per il funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «, anche infrastrutturale. Per il funzionamento»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai *commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205* , si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante apposito capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni e alle province autonome delle risorse di cui all' *articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145* , si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8-ter. In deroga all' *articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145* , la disposizione di cui all' *articolo 1, comma 361, della medesima legge n. 145 del 2018* si applica alle procedure concorsuali per le assunzioni di personale da destinare ai centri per l'impiego bandite a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la possibilità di procedere alle assunzioni del personale da destinare ai centri per l'impiego utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate»;

al comma 9, al primo periodo, le parole: «alla concessione» sono sostituite dalle seguenti: «all'atto della concessione», al secondo periodo, le parole: «nel programma» sono sostituite dalle seguenti: «del Rdc», al terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 1,» sono inserite le seguenti: «accertato secondo le modalità previste dall' *articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196* ,» e, al quarto periodo, le parole: «di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo»;

al comma 10, le parole da: «, il raggiungimento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1»;

al comma 11, primo periodo, la parola: «Qualora» è sostituita dalle seguenti: «In deroga a quanto previsto dall' *articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145* , qualora»;

il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto previsto

dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all' *articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell' *articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147*, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusiones relative all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con *decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018*».

All' *articolo 13* :

al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le richieste presentate ai comuni entro i termini di cui al primo periodo, ai fini del riconoscimento del beneficio, devono pervenire all'INPS entro i successivi sessanta giorni» e, al secondo periodo, le parole: «fatta salva» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi»; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefici riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio.

1-ter. All' *articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, le parole: "di un terzo delle risorse" sono sostituite dalle seguenti: "della metà delle risorse";

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Rdc nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, a decorrere dall'anno 2020, misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

All' *articolo 14* :

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della pensione quota 100 sul sistema scolastico e di garantire lo svolgimento dell'attività didattica, nel primo dei concorsi di cui all' *articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*, bandito successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo. Tra i titoli valutabili è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale è attribuito un punteggio fino al 50 per cento del punteggio attribuibile ai titoli»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all' *articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal *comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge*, è autorizzato anche in deroga all' *articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso unico di cui all' *articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell' *articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorità di svolgimento e con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*, per quanto concerne in particolare:

a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;

b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, prevedendo:

1) la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;

2) la possibilità di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;

3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;

4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;



5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;

6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;

7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;

c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla *legge 12 marzo 1999, n. 68*, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell' *articolo 8 della medesima legge* e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

10-quater. Quando si procede all'assunzione di profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell' *articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, la stessa amministrazione può indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali già autorizzate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all' *articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*.

10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma 10-bis, in deroga a quanto previsto dall' *articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, il Ministero della giustizia è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unità di II e III Area, avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.

10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10-sexies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all' *articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, è ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019.

10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici preposti alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all' *articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato anche in deroga all' *articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti nelle forme del concorso unico di cui all' *articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell' *articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorità di svolgimento, con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*, per quanto concerne in particolare:

a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;

b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:

1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;

2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;

3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;

4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;

5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;

6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;

7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore a un terzo del punteggio complessivo attribuibile;

c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla *legge 12 marzo 1999, n. 68*, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell' *articolo 8 della medesima legge* e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

10-decies. Per le medesime finalità di cui al comma 10-octies, in deroga a quanto previsto dall' *articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551 unità, di cui 91 unità tramite scorrimento delle graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a 500 posti di area III-posizione economica F1 e 460 unità attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già espletate presso il medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.

10-undecies. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede all'attuazione dei commi 10-octies e 10-novies a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli effetti, in termini di indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all' *articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, è ridotto di euro 898.005 per l'anno 2019».

Dopo l' *articolo 14* sono inseriti i seguenti:

«Art. 14 -bis (*Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali*). - 1. All' *articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, quinto periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: "al triennio precedente" sono sostituite dalle seguenti: "al quinquennio precedente";

b) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:

"5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turn-over*.

5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".

2. In considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 del presente decreto e della necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione delle professionalità occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni di personale che intervengono in corso d'anno, purché in linea con la programmazione regionale e nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza e dell' *articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*.

3. Le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 14 -ter (*Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego*). - 1. All' *articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, dopo le parole: "a concorso" sono aggiunte le seguenti: "nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall' *articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68*, le assunzioni obbligatorie di cui agli *articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999*, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all' *articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407*, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso".

2. All' *articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, dopo la parola: "scolastico" sono inserite le seguenti: "ed educativo, anche degli enti locali"».

Dopo l' *articolo 18* è inserito il seguente:

«Art. 18 -bis (*Sospensione dei trattamenti previdenziali*). - 1. Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all' *articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92*, nonché per ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena, è sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria. La medesima sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza ai sensi degli *articoli 295 e 296 del codice di procedura penale*.

2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall' *articolo 295 del codice di procedura penale* ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all' *articolo 656 del codice di procedura penale* al quale il condannato si è volontariamente sottratto, anche per le dichiarazioni pronunciate o per gli ordini di carcerazione emessi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dal pubblico ministero, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'ente gestore dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo ai soggetti di cui al comma 1.

4. La sospensione della prestazione previdenziale può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, previo accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino



dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia autentica del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.

5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla *legge 3 agosto 2004, n. 206* ».

All' *articolo 20* :

al comma 1, primo periodo, le parole: «tra la data del primo e quella» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'anno del primo e quello» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, parificandoli a periodi di lavoro»; al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «Il versamento dell'onere» sono inserite le seguenti: «per il riscatto di cui al comma 1» e le parole: «massimo 60» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di 120» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti»;

al comma 6, capoverso 5-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «E' consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' *articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307* , è incrementato di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' *articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307* ;

b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5».

All' *articolo 21* , comma 1, le parole: «legge 18 agosto 1995» sono sostituite dalle seguenti: «legge 8 agosto 1995».

All' *articolo 22* , comma 6, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «tra le competenze del Fondo» sono inserite le seguenti: «di solidarietà».

All' *articolo 23* :

al comma 1, dopo le parole: «i lavoratori» sono inserite le seguenti: «dipendenti delle amministrazioni pubbliche»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell' *articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214* , possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, nella misura massima di cui al comma 5 del presente articolo, dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennità di fine servizio, comunque denominata, trattiene il relativo importo da tale indennità, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione *pro solvendo*, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato che i lavoratori di cui al primo periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono l'indennità di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «45.000 euro».

All' articolo 25 :

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: "a-bis) il vice presidente; a-ter) il consiglio di amministrazione;"»;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della *legge 24 gennaio 1978, n. 14*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate"»;

alla lettera d), capoverso 5, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il consiglio è composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da tre membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, e al *decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39* »;

alla lettera f), capoverso 11, le parole: «della medesima spesa» sono sostituite dalle seguenti: «della spesa» e le parole: «dei rispettivi enti previdenziali» sono sostituite dalle seguenti: «dei rispettivi Istituti»;

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del nuovo Presidente» sono inserite le seguenti: «, del vice presidente», dopo le parole: «possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente» sono inserite le seguenti: «, del vice presidente» e le parole: «come individuati nelle disposizioni del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «come individuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definiti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti spettanti ai predetti soggetti».

Dopo l' articolo 25 sono inseriti i seguenti:

«Art. 25 -bis (Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni). - 1. All' articolo 9, comma 5, della *legge 7 giugno 2000, n. 150*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti".

Art. 25 -ter (Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici). - 1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l'obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All' articolo 26 :

al comma 1, capoverso 47, le parole: «come modificato dal comma 48 del presente articolo,» sono soppresse;

al comma 2, le parole: «Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sistema aeroportuale».

Nel capo II, dopo l' articolo 26 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 26 -bis (Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria). - 1. All' articolo 22-bis del *decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018, 2019 e 2020" e le parole: "entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020";

b) al comma 3, le parole: "All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, a 180 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del *decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, mediante utilizzo delle risorse indicate all' articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del *decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150*, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3.

Art. 26 -ter (Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa). - 1. All' articolo 22-bis del *decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In presenza di piani pluriennali di riorganizzazione già oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi del comma 1, che coinvolgono imprese operanti in più regioni con un organico

superiore a 500 unità lavorative con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficoltà di implementazione delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la necessità di successive verifiche per accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, può autorizzare acconti per sei mensilità di integrazione salariale straordinaria, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi. Le mensilità di integrazione salariale straordinaria, erogate dall'INPS, sono computate nell'ambito delle mensilità autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l' *articolo 1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2002, n. 172*.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell' *articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, previa acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le parti sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione o dalla provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si fa fronte nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell' *articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148*.

Art. 26 -*quater* (Modifica all' *articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148*). - 1. All' *articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148*, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

"6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente".

2. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui al comma 6-ter dell' *articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015*, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre da tale data.

Art. 26 -*quinquies* (Trattamento pensionistico del personale dell'ENAV). - 1. Tutti i lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all' *articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248*, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 dell' *articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157*, conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico di sessanta anni, con la decorrenza di cui all' *articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247*, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

2. Al comma 2 dell' *articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157*, le parole: "e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all' *articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248*" sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000 euro per l'anno 2020, in 509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro per l'anno 2022, in 994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno 2024, in 2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in 6.643.000 euro per l'anno 2027 e in 9.549.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' *articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

Art. 26 -*sexies* (Misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center). - 1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all' *articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, si provvede, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2019, al finanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall' *articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148*, mediante utilizzo delle risorse indicate all' *articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150*, anche se confluite in piani gestionali diversi da quello di cui all'alinea del medesimo comma 3.

Art. 26 -*septies* (Organizzazione dell'ANPAL). -1. Al fine di consentire un riassetto ordinamentale e regolamentare dell'ANPAL e dell'ANPAL Servizi Spa utile a un più efficace monitoraggio e coordinamento dei centri per l'impiego:

a) all' *articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150*, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni";

b) all' *articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni"».

All' *articolo 27* :

al comma 4, le parole: «comma 569, lettera b), e articolo 1, comma 1098, di cui alla legge» sono sostituite dalle seguenti: «commi 569, lettera b), e 1098, della legge»;

al comma 6, lettera a), le parole: «da venti a cinquanta mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 20.000 a 50.000 euro».

All' *articolo 28* :

al comma 2:



all'alinea, le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lettera *b*), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 4-bis, lettera *b*), 5, 6, 7, 8, lettera *b*), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» e la parola: «23,» è soppressa; alla lettera *a*), le parole: «6.527,9 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «6.515,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.639,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.880,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»; al comma 3, le parole: «la rendicontazione dei relativi oneri anche a carattere prospettico» sono soppresse e la parola: «relativi» è sostituita dalle seguenti: «, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi»; al comma 4, le parole: «Ai sensi di quanto previsto all' articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , nel caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso»; al comma 6, le parole: «ai sensi dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis e 6-ter, 7, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, 12 e 14, commi 10-sexies, 10-septies, 10 -decies e 10-undecies».

E' aggiunto, in fine, il seguente allegato:

«Allegato A

(articolo 7, comma 15-ter)

Dati anagrafici aziende/datori di lavoro

Dati contenuti nel "Fascicolo elettronico aziendale"

Retribuzioni imponibili annuali, ai fini contributivi, per azienda e per categorie di aziende

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione separata"

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione autonoma artigiani"

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione commercianti"

Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione agricoltura"

Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi di CIG (cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di mobilità, di contratti di solidarietà

Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMENS

Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi di CIG (cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di mobilità, di contratti di solidarietà, di prestazioni previdenziali per malattia, maternità e assegni familiari, di prestazioni di sostegno al reddito».

(2) Allegato così corretto da *Comunicato 5 aprile 2019*, pubblicato in G.U. 5 aprile 2019, n. 81.

## Lavori preparatori

*Senato della Repubblica* (atto n. 1018):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, GIUSEPPE CONTE e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, LUIGI DI MAIO (Governo Conte-I) il 28 gennaio 2019.

Assegnato alla 11<sup>a</sup> commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 28 gennaio 2019 con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubblica istruzione), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 10<sup>a</sup> (Industria), 12<sup>a</sup> (Sanità), 14<sup>a</sup> (Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 11<sup>a</sup> commissione, in sede referente, il 30 gennaio 2019; il 12, 13, 16, 19, 20 e 21 febbraio 2019.

Esaminato in aula il 5, 25 e 26 febbraio 2019; approvato il 27 febbraio 2019.

*Camera dei deputati* (atto n. 1637):

Assegnato alle commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali) in sede referente il 1° marzo 2019, con il parere del Comitato per la legislazione, delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), V (Bilancio) VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XIV (Politiche Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite XI e XII, in sede referente, il 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15 e 19 marzo 2019.

Esaminato in aula il 18, 19 e 20 marzo 2019, approvato, con modificazioni, il 21 marzo 2019.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1018-B):

Assegnato alla 11<sup>a</sup> commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 21 marzo 2019 con pareri delle commissioni I<sup>a</sup> (Affari costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubblica istruzione), 12<sup>a</sup> (Sanità), 14<sup>a</sup> (Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 11<sup>a</sup> commissione, in sede referente, il 22, 25 e 26 marzo 2019.

Esaminato in aula il 26 marzo 2019, approvato il 27 marzo 2019.

---

**L. 28/02/1987, n. 56****Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.****Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 marzo 1987, n. 51, S.O.****16. Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici (30).**

1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti (31).

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato (32).

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si espliciti nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si espliciti nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

9. ... (33).

---

(30) Per la sospensione delle procedure di avviamento a selezione di cui al presente articolo, vedi l'art. 40, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

(31) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 21 marzo 1988, n. 86.

(32) Comma così sostituito dall'art. 30, L. 23 luglio 1991, n. 223.

(33) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 21 marzo 1988, n. 86.



**D.Lgs. 14/09/2015, n. 150**

**Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.**

**Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015, n. 221, S.O.**

---

**Art. 11. Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle Province Autonome**

**In vigore dal 24 settembre 2015**

1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma, nel rispetto del presente decreto nonché dei seguenti principi:

a) attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro alle regioni e alle province autonome, che garantiscono l'esistenza e funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;

b) individuazione, da parte delle strutture regionali, di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della regione o provincia autonoma, ai sensi degli articoli 21 e 22;

c) disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza;

d) attribuzione alle regioni e province autonome delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 18, nonché dei seguenti compiti:

1. servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla [legge n. 68 del 1999](#);

2. avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della [legge 28 febbraio 1987, n. 56](#);

e) possibilità di attribuire all'ANPAL, sulla base della convenzione, una o più funzioni di cui alla lettera d).

2. Alle regioni e province autonome restano inoltre assegnate le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, e in particolare:

a) identificazione della strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto;

b) accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

3. Nel definire l'offerta formativa, le regioni e province autonome riservano una congrua quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego.

4. In via transitoria le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro, siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12.

---

**Art. 19. Stato di disoccupazione****In vigore dal 8 ottobre 2016**

1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. <sup>(32)</sup>
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo *1, comma 2, lettera c)*, del *decreto legislativo n. 181 del 2000*, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo.
3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".
5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali.
6. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.
7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.

---

(32) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, lett. i)*, *D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185*, a decorrere dall'8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016*.



**D.Lgs. 30/03/2001, n. 165****Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.****Pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.**EpigrafePremessaTitolo I  
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Finalità ed ambito di applicazione(Art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 80 del 1998).

Articolo 2 Fonti (Art. 2, commi da 1 a 3 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del D.Lgs n. 80 del 1998).

Articolo 3 Personale in regime di diritto pubblico(Art. 2, commi 4 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del D.Lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs n. 80 del 1998).

Articolo 4 Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità(Art. 3 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs n. 470 del 1993, poi dall'art. 3 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 387 del 1998).

Articolo 5 Potere di organizzazione(Art. 4 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del D.Lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998).

Articolo 6 Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale(Art. 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del D.Lgs n. 387 del 1998).

Articolo 6-bis Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni

Articolo 6-ter Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale

Articolo 7 Gestione delle risorse umane (Art. 7 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs n. 387 del 1998).

Articolo 7-bis Formazione del personale

Articolo 8 Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli(Art. 9 del D.Lgs n. 29 del 1993).

Articolo 9 Partecipazione sindacale(Art. 10 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs n. 80 del 1998).

Titolo II  
ORGANIZZAZIONE  
Capo I  
Relazioni con il pubblico

Articolo 10 Trasparenza delle amministrazioni pubbliche(Art. 11 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 43, comma 9 del D.Lgs n. 80 del 1998).

Articolo 11 Ufficio relazioni con il pubblico(Art. 12, commi da 1 a 5-ter del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 7 del D.Lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 3 del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 273 del 1995).

Articolo 12 Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro(Art. 12-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs n. 80 del 1998)

Capo II  
Dirigenza  
Sezione I  
Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni

Articolo 13 Amministrazioni destinatarie(Art. 13 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del D.Lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 8 del D.Lgs n. 80 del 1998)

Articolo 14 Indirizzo politico-amministrativo (Art. 14 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs n. 80 del 1998)

Articolo 15 Dirigenti(Art. 15 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10 del D.Lgs n. 80 del 1998; Art. 27 del D.Lgs n. 29 del 1993, commi 1 e 3, come sostituiti dall'art. 7 del D.Lgs n. 470 del 1993)

Articolo 16 Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali(Art. 16 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del D.Lgs n. 387 del 1998)

Articolo 17 Funzioni dei dirigenti(Art. 17 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 10 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12 del D.Lgs n. 80 del 1998)

Articolo 17-bis Vicedirigenza

Articolo 18 Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti(Art. 18 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs n. 470 del 1993)

Articolo 19 Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs n. 387 del 1998)

Articolo 20 Verifica dei risultati(Art. 20 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs n. 470 del 1993 e successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs n. 80 del 1998, poi dall'art. 6 del D.Lgs n. 387 del 1998 e, infine, dagli artt. 5, comma 5 e 10, comma 2 del D.Lgs n. 286 del 1999)

Articolo 21 Responsabilità dirigenziale (Art. 21, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del D.Lgs n. 387 del 1998)

Articolo 22 Comitato dei garanti (Art. 21, comma 3 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs n. 80 del 1998)

Articolo 23 Ruolo dei dirigenti

Articolo 23-bis Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato

Articolo 24 Trattamento economico ( Art. 24 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16 del D.Lgs n. 80 del 1998 e

successivamente modificato prima dall'art. 9 del D.Lgs n. 387 del 1998 e poi dall'art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998)

Articolo 25 Dirigenti delle istituzioni scolastiche (Art. 25-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs n. 59 del 1998; Art. 25-ter del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs n. 59 del 1998)

Articolo 26 Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale (Art. 26, commi 1, 2-quinquies e 3 del D.Lgs n. 29 del 1993, modificati prima dall'art. 14 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 45, comma 15 del D.Lgs n. 80 del 1998)

Articolo 27 Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali (Art. 27-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs n. 80 del 1998)

## Sezione II

Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione

Articolo 28 Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia

Articolo 28-bis Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia

Articolo 29 Reclutamento dei dirigenti scolastici

## Capo III

Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

Articolo 29-bis Mobilità intercompartimentale

Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (Art. 33 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999)

Articolo 31 Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività (Art. 34 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs n. 80 del 1998)

Articolo 32 Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati

Articolo 33 Eccedenze di personale e mobilità collettiva (Art. 35 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del D.Lgs n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del D.Lgs n. 387 del 1998)

Articolo 34 Gestione del personale in disponibilità (Art. 35-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs n. 80 del 1998)

Articolo 34-bis Disposizioni in materia di mobilità del personale

Articolo 35 Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del D.Lgs n. 267 del 2000)

Articolo 35-bis Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

Articolo 36 Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile

Articolo 37 Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici (Art. 36-ter del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs n. 387 del 1998)

Articolo 38 Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea (Art. 37 D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del D.Lgs n. 80 del 1998)

Articolo 39 Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette (Art. 42 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 22, comma 1 del D.Lgs n. 387 del 1998)

Articolo 39-bis Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità

Articolo 39-ter Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità

Articolo 39-quater Monitoraggio sull'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68

### Titolo III CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE

Articolo 40 Contratti collettivi nazionali e integrativi (Art. 45 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs n. 80 del 1998)

Articolo 40-bis Controlli in materia di contrattazione integrativa

Articolo 41 Poteri di indirizzo nei confronti dell' ARAN (Art. 46 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato prima dall'art. 44, comma 3 del D.Lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 55 del D.Lgs n. 300 del 1999; Art. 44, comma 8 del D.Lgs n. 80 del 1998)

Articolo 42 Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro (Art. 47 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs n. 396 del 1997)

Articolo 43 Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva (Art. 47-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs n. 396 del 1997, modificato dall'art. 44, comma 4 del D.Lgs n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7 del D.Lgs n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 22, comma 4 del D.Lgs n. 387 del 1998)

Articolo 44 Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro (Art. 48 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 16 del D.Lgs n. 470 del 1993)

Articolo 45 Trattamento economico (Art. 49 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1993)

Articolo 46 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Art. 50, commi da 1 a 12 e 16 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del D.Lgs n. 396 del 1997)

Articolo 47 Procedimento di contrattazione collettiva (Art. 51 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del D.Lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4 del D.Lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs n. 387 del 1998; Art. 44, comma 6 del D.Lgs n. 80 del 1998)

Articolo 47-bis Tutela retributiva per i dipendenti pubblici



Articolo 48 Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica( Art. 52 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 19 del D.Lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, commi da 2 a 4 del D.Lgs n. 387 del 1998)

Articolo 49 Interpretazione autentica dei contratti collettivi(Art. 53 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 24 del D.Lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs n. 80 del 1998)

Articolo 50 Aspettative e permessi sindacali(Art. 54, commi da 1 a 3 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificati prima dall'art. 20 del d.lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 2 del decreto legge n. 254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 365 del 1996, e, infine, dall'art. 44, comma 5, del D.Lgs n. 80 del 1998)

Articolo 50-bis Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero

#### TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO

Articolo 51 Disciplina del rapporto di lavoro(Art. 55 del D.Lgs n. 29 del 1993)

Articolo 52 Disciplina delle mansioni(Art. 56 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del D.Lgs n. 387 del 1998)

Articolo 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del D.Lgs n. 387 del 1998)

Articolo 54 Codice di comportamento

Articolo 54-bis Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

Articolo 55 Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative

Articolo 55-bis Forme e termini del procedimento disciplinare

Articolo 55-ter Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale

Articolo 55-quater Licenziamento disciplinare

Articolo 55-quinquies False attestazioni o certificazioni

Articolo 55-sexies Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare

Articolo 55-septies Controlli sulle assenze

Articolo 55-octies Permanente inidoneità psicofisica

Articolo 55-novies Identificazione del personale a contatto con il pubblico

Articolo 56 Impugnazione delle sanzioni disciplinari(Art. 59-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 28 del D.Lgs n. 80 del 1998)

Articolo 57 Pari opportunità (Art. 61 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del D.Lgs n. 546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 8 del D.Lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 17 del D.Lgs n. 387 del 1998)

#### Titolo V CONTROLLO DELLA SPESA

Articolo 58 Finalità (Art. 63 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 30 del D.Lgs n. 546 del 1993)

Articolo 59 Rilevazione dei costi (Art. 64 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 31 del D.Lgs n. 546 del 1993)

Articolo 60 Controllo del costo del lavoro (Art. 65 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1993)

Articolo 60-bis Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza

Articolo 60-ter Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza

Articolo 60-quater Personale del Nucleo della Concretezza

Articolo 60-quinquies Applicazione alle istituzioni scolastiche ed educative

Articolo 61 Interventi correttivi del costo del personale (Art. 66 del d.lgs. n. 29 del 1993)

Articolo 62 Commissario del Governo (Art. 67 del D.Lgs n. 29 del 1993)

#### Titolo VI GIURISDIZIONE

Articolo 63 Controversie relative ai rapporti di lavoro (Art. 68 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 33 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 29 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 18 del D.Lgs n. 387 del 1998)

Articolo 63-bis Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro

Articolo 64 Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi (Art. 68-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 30 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 19, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 387 del 1998)

Articolo 65 Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali (Art. 69 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 34 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 31 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato prima dall'art. 19, commi da 3 a 6 del D.Lgs n. 387 del 1998 e poi dall'art. 45, comma 22 della legge n. 448 del 1998)

Articolo 66 Collegio di conciliazione (Art. 69-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 32 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 19, comma 7 del D.Lgs n. 387 del 1998)

#### Titolo VII DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI Capo I Disposizioni diverse

Articolo 67 Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato (Art. 70 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 35 del D.Lgs n. 546 del 1993)

Articolo 68 Aspettativa per mandato parlamentare (Art. 71, commi da 1 a 3 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993).

## Capo II Norme transitorie e finali

Articolo 69 Norme transitorie (Art. 25, comma 4 del D.Lgs n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del D.Lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del D.Lgs n. 396 del 1997; art. 72, commi 1 e 4 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 36 del D.Lgs n. 546 del 1993; art. 73, comma 2 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 37 del D.Lgs n. 546 del 1993; art. 28, comma 2 del D.Lgs n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25 del D.Lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del D.Lgs n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del D.Lgs n. 387 del 1998)

Articolo 70 Norme finali (Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificati dall'art. 21 del D.Lgs n. 470 del 1993, successivamente sostituiti dall'art. 37 del D.Lgs n. 546 del 1993 e modificati dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4 del D.Lgs n. 80 del 1998 e dall'art. 20 del D.Lgs n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del D.Lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del D.Lgs n. 387 del 1998, dall'art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13, della legge n. 388 del 2000).

Articolo 71 Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi

Articolo 72 Abrogazioni di norme (Art. 74 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 38 del D.Lgs n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 2 del D.Lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 21 del D.Lgs n. 387 del 1998; art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, commi da 1 a 3 del D.Lgs n. 387 del 1998; art. 28, comma 2 del D.Lgs n. 80 del 1998).

Articolo 73 Norma di rinvio

Allegato A

Allegato B

Allegato C

**D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(2)</sup>.

**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

---

<sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

<sup>(2)</sup> Per la disciplina del giuramento di fedeltà dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati, vedi il D.P.R. 19 aprile 2001, n. 253 ed il D.M. 2 agosto 2005.

<sup>(3)</sup> L'art. 22, comma 4, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha disposto che, nel presente provvedimento, le parole «Ministero della ricerca scientifica» siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

<sup>(4)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.

Vista la [legge 23 ottobre 1992, n. 421](#), ed in particolare l'[articolo 2](#);

Vista la [legge 15 marzo 1997, n. 59](#);

Visto il [decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'[articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 7 febbraio 2001;

Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), espresso in data 8 febbraio 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2001;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle sedute del 21 e 30 marzo 2001;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo

---

## Titolo I

### PRINCIPI GENERALI

**Articolo 1 Finalità ed ambito di applicazione**([Art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come modificato dall'[art. 1 del D.Lgs n. 80 del 1998](#)) <sup>(8)</sup>

**In vigore dal 27 febbraio 2011**

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'[articolo 97, comma primo, della Costituzione](#), al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. <sup>(9)</sup>

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#). Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. <sup>(5) (6) (9)</sup>

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'[articolo 117 della Costituzione](#). Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'[articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421](#), e successive modificazioni, e dall'[articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a



statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

(5) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2002, n. 145](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 2-  
quaterdecies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2011, n. 10](#).

(6) Per il trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici, di cui al presente comma, vedi l'[art. 33, comma 2, D.L. 4  
luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#).

(7) Lettera così sostituita dall'[art. 21, comma 1, lett. a\), L. 4 novembre 2010, n. 183](#).

(8) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(9) Per l'effettuazione di assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni di cui al presente comma, vedi l'[art. 1, comma 103, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#). Vedi, anche, l'[art. 1-ter, comma 3, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2017, n. 172](#).

## **Articolo 2 Fonti ([Art. 2, commi da 1 a 3 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituiti prima dall'[art. 2 del D.Lgs n. 546 del 1993](#) e poi dall'[art. 2 del D.Lgs n. 80 del 1998](#))**

<sup>(14)</sup>

### **In vigore dal 22 giugno 2017**

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;

b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'[articolo 5](#), comma 2;

c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.

1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. <sup>(10)</sup>

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili. <sup>(11) (15)</sup>

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'[articolo 45](#), comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'[articolo 40](#) e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di

spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva <sup>(16)</sup>  
, <sup>(12)</sup>

3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli [articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.](#) <sup>(13)</sup>

---

<sup>(10)</sup> Comma inserito dall'[art. 176, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#), a decorrere dal 1° gennaio 2004. Peraltro, il citato [art. 176, D.Lgs. n. 196/2003](#) è stato abrogato dall'[art. 27, comma 1, lett. c\), n. 3\), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101](#).

<sup>(11)</sup> Comma modificato dall'[art. 1, comma 1, L. 4 marzo 2009, n. 15](#). Per l'applicabilità della predetta disposizione, vedi il comma 2 del medesimo [art. 1, L. n. 15/2009](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 33, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#) e dall'[art. 1, comma 1, lett. da a\) a d\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

<sup>(12)</sup> Comma così modificato dall'[art. 33, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(13)</sup> Comma aggiunto dall'[art. 33, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(14)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

<sup>(15)</sup> In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi gli [artt. 11, comma 2, e 13, comma 3, D.L. 9 giugno 2021, n. 80](#).

<sup>(16)</sup> Per gli indirizzi di applicazione delle presenti disposizioni, vedi la [Direttiva 1° marzo 2002](#).

### **Articolo 3 Personale in regime di diritto pubblico**[\(Art. 2, commi 4 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del D.Lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs n. 80 del 1998\)](#) <sup>(19)</sup> <sup>(20)</sup> <sup>(23)</sup>

**In vigore dal 22 giugno 2017**

1. In deroga all'[art. 2](#), commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'[articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691](#), e dalle [leggi 4 giugno 1985, n. 281](#), e successive modificazioni ed integrazioni, e [10 ottobre 1990, n. 287](#). <sup>(21)</sup>

1-bis. In deroga all'[articolo 2](#), commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362](#), e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali. <sup>(17)</sup>

1-ter. In deroga all'[articolo 2](#), commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento. <sup>(18)</sup>

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'[articolo 33 della Costituzione](#) ed agli [articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168](#), e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'[articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421](#). <sup>(22)</sup>

---

<sup>(17)</sup> Comma inserito dall'[art. 1, comma 1, L. 30 settembre 2004, n. 252](#).

<sup>(18)</sup> Comma inserito dall'[art. 2, comma 2, D.P.R. 27 luglio 2005, n. 154](#).

<sup>(19)</sup> Per il differimento della maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio per un periodo di dodici mesi, con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui al presente articolo, vedi l'[art. 69, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#).

<sup>(20)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

<sup>(21)</sup> Per la disciplina del giuramento di fedeltà dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati, vedi il [D.P.R. 19 aprile 2001, n. 253](#).

[\(22\)](#) Comma così modificato dall'[art. 22, comma 16, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

[\(23\)](#) Vedi, anche, l'[art. 2-septies, D.L. 26 aprile 2005, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 giugno 2005, n. 109](#).

**Articolo 4 Indirizzò politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità**([Art. 3 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituito prima dall'[art. 2 del D.Lgs n. 470 del 1993](#), poi dall'[art. 3 del D.Lgs n. 80 del 1998](#) e successivamente modificato dall'[art. 1 del D.Lgs n. 387 del 1998](#)) <sup>(25)</sup>, <sup>(26)</sup>

**In vigore dal 1 gennaio 2008**

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzò politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzò interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
- g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzò e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente. <sup>(24)</sup>

[\(24\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 632, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

[\(25\)](#) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

[\(26\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'[art. 1, comma 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 luglio 2008, n. 123](#).

**Articolo 5 Potere di organizzazione**([Art. 4 del D.Lgs. n. 29 del 1993](#), come sostituito prima dall'[art. 3 del D.Lgs. n. 546 del 1993](#), successivamente modificato dall'[art. 9 del D.Lgs. n. 396 del 1997](#), e nuovamente sostituito dall'[art. 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998](#)) <sup>(29)</sup>

**In vigore dal 22 giugno 2017**

1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'[articolo 2](#), comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'[articolo 2](#), comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e

l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'[articolo 9](#).<sup>(27)</sup>

3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'[articolo 2](#), comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.<sup>(28)</sup>

<sup>(27)</sup> Comma sostituito dall'[art. 34, comma 1, lett. a\)](#), [D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 2, comma 17, D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#) e dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), b\) e c\)](#), [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

<sup>(28)</sup> Comma aggiunto dall'[art. 34, comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(29)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

**Articolo 6 Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale**[\(Art. 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del D.Lgs n. 387 del 1998\)](#)<sup>(32) (38) (39)</sup>

**In vigore dal 22 giugno 2017**

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.<sup>(30) (37)</sup>

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.<sup>(33) (37)</sup>

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'[articolo 2](#), comma 10-bis, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.<sup>(33) (37)</sup>

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.<sup>(33) (37)</sup>

[4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che



individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. <sup>(31) (34)</sup> ]

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale. <sup>(35) (37)</sup>

6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore. <sup>(36)</sup>

<sup>(30)</sup> Comma modificato dall'art. 11, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 e dall'art. 2, comma 18, lett. a) e b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

<sup>(31)</sup> Comma inserito dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

<sup>(32)</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

<sup>(33)</sup> Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

<sup>(34)</sup> Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

<sup>(35)</sup> Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; per l'applicabilità del divieto previsto dal presente comma, vedi l'art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017.

<sup>(36)</sup> Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

<sup>(37)</sup> In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 1, comma 328, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

<sup>(38)</sup> In deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui al presente articolo, vedi l'art. 1, comma 5-ter, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

<sup>(39)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

## **Articolo 6-bis Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni** <sup>(40) (43)</sup> **In vigore dal 22 giugno 2017**

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale. <sup>(41)</sup>

2. Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale. <sup>(42)</sup>

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'[articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#).

[\(40\)](#) Articolo inserito dall'[art. 22, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

[\(41\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 2, lett. a\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

[\(42\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 2, lett. b\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

[\(43\)](#) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

## **Articolo 6-ter Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale** [\(44\)](#) [\(45\)](#)

[\(46\)](#) [\(47\)](#)

### **In vigore dal 22 giugno 2017**

1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. [\(48\)](#)

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo [8, comma 6](#), della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#). Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3.

[\(44\)](#) Articolo inserito dall'[art. 4, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

[\(45\)](#) In deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui al presente articolo, vedi l'[art. 1, comma 5-ter, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#).

[\(46\)](#) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

[\(47\)](#) Vedi, anche, l'[art. 22, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

[\(48\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 8 maggio 2018](#).

**Articolo 7 Gestione delle risorse umane (Art. 7 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs n. 387 del 1998) <sup>(50) (59) (60)</sup>**

**In vigore dal 22 giugno 2017**

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. <sup>(54)</sup>

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni. <sup>(56) (58)</sup>

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; <sup>(55)</sup>

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.



Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'[articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2004, n. 191](#), è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. <sup>(49)</sup> <sup>(53)</sup>

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. <sup>(51)</sup>

6-ter. I regolamenti di cui all'[articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), si adeguano ai principi di cui al comma 6. <sup>(51)</sup>

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#) e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'[articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144](#). <sup>(52)</sup>

6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14 del [decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218](#). <sup>(57)</sup>

---

<sup>(49)</sup> Il presente comma era stato sostituito dall'[art. 13, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4](#); tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 9 marzo 2006, n. 80](#)). In seguito, il presente comma è stato sostituito dall'[art. 32, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#), modificato dall'[art. 3, comma 76, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008 e sostituito dall'[art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#). Infine, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 22, comma 2, lett. a\) e b\), L. 18 giugno 2009, n. 69](#), dall'[art. 17, comma 27, D.L. 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 agosto 2009, n. 102](#), dall'[art. 4, comma 2, D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#) e, successivamente, dall'[art. 5, comma 1, lett. b\), nn. da 1\) a 4\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

<sup>(50)</sup> Il presente articolo era stato modificato dall'[art. 13, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4](#), che aveva aggiunto i commi 6-bis e 6-ter, successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 9 marzo 2006, n. 80](#)).

<sup>(51)</sup> Comma inserito dall'[art. 32, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#).

<sup>(52)</sup> Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 77, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008, e, successivamente, così modificato dall'[art. 5, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

<sup>(53)</sup> A norma dell'[art. 35, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 febbraio 2009, n. 14](#), le disposizioni di cui al presente comma, limitatamente agli enti di ricerca, non si applicano fino al 30 giugno 2009. Vedi, anche, l'[art. 1, comma 2, della predetta L. 14/2009](#), che ha dettato disposizioni relative agli atti e ai provvedimenti adottati, nonché agli effetti prodottisi e ai rapporti giuridici sorti sulla base del citato [art. 35, D.L. 207/2008](#), nel testo precedente le modifiche apportate dalla citata legge di conversione.

<sup>(54)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 21, comma 1, lett. b\), L. 4 novembre 2010, n. 183](#).

<sup>(55)</sup> Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 147, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013.

<sup>(56)</sup> Comma inserito dall'[art. 5, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#); per l'applicabilità del divieto previsto dal presente comma, vedi l'[art. 22, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

<sup>(57)</sup> Comma aggiunto dall'[art. 5, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

<sup>(58)</sup> In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'[art. 1, comma 410, L. 11 dicembre 2016, n. 232](#), come modificato dall'[art. 22, comma 10, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#), l'[art. 1, comma 433, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'[art. 1, comma 284, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), l'[art. 2, comma 1-bis, lett. b\), D.L. 9 gennaio 2020, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 5 marzo 2020, n. 12](#), e, successivamente, l'[art. 4, comma 7, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

<sup>(59)</sup> In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'[art. 1, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682](#), l'[art. 1, comma 11, D.L. 4 novembre 2009, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 dicembre 2009, n. 197](#), gli [artt. 2-bis, commi 1, lett. a\)](#), e [5, e 10, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), l'[art. 1, comma 14, D.L. 10 maggio 2020, n. 30](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 luglio 2020, n. 72](#), l'[art. 1, commi 7 e 7-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#), e, successivamente, l'[art. 33, commi 1 e 3, D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#).

<sup>(60)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

---

**Articolo 7-bis Formazione del personale** <sup>(61)</sup> <sup>(62)</sup> <sup>(63)</sup> <sup>(64)</sup>  
**In vigore dal 9 luglio 2013**

[1. Le amministrazioni di cui all'[articolo 1](#), comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.

2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. ]

---

<sup>(61)</sup> Articolo inserito dall'[art. 4, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3](#).

<sup>(62)</sup> Articolo abrogato dall'[art. 18, comma 1, lett. a\), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70](#).

<sup>(63)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

<sup>(64)</sup> Vedi, anche, la [Direttiva 6 agosto 2004](#) e l'[art. 13, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#).

**Articolo 8 Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli** ([Art. 9 del D.Lgs n. 29 del 1993](#)) <sup>(65)</sup>**In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio.

2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui all'[articolo 70](#), comma 4, è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.

---

<sup>(65)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

**Articolo 9 Partecipazione sindacale** ([Art. 10 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs n. 80 del 1998](#)) <sup>(66)</sup> <sup>(67)</sup>**In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 5](#), comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione.

---

<sup>(66)</sup> Articolo così sostituito dall'[art. 36, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

(67) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

## Titolo II

### ORGANIZZAZIONE

#### Capo I

##### Relazioni con il pubblico

**Articolo 10 Trasparenza delle amministrazioni pubbliche**(Art. 11 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 43, comma 9 del D.Lgs n. 80 del 1998) <sup>(68)</sup>  
**In vigore dal 24 maggio 2001**

1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui all'articolo 11, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni.

---

(68) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

**Articolo 11 Ufficio relazioni con il pubblico**(Art. 12, commi da 1 a 5-ter del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 7 del D.Lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 3 del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 273 del 1995) <sup>(69)</sup>  
**In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
  - a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
  - c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.



6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

---

*(69)* In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

## **Articolo 12 Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro** ([Art. 12-bis del D.Lgs n. 29 del 1993](#), aggiunto dall'[art. 7 del D.Lgs n. 80 del 1998](#)) <sup>(70)</sup>

**In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.

---

*(70)* In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

Capo II

Dirigenza

Sezione I

Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni

## **Articolo 13 Amministrazioni destinatarie** ([Art. 13 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituito prima dall'[art. 3 del D.Lgs n. 470 del 1993](#) e poi dall'[art. 8 del D.Lgs n. 80 del 1998](#)) <sup>(71)</sup>

**In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

---

*(71)* In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

## **Articolo 14 Indirizzo politico-amministrativo** ([Art. 14 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituito prima dall'[art. 8 del D.Lgs n. 546 del 1993](#) e poi dall'[art. 9 del D.Lgs n. 80 del 1998](#)) <sup>(76)</sup>

**In vigore dal 22 giugno 2017**

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'[articolo 4](#), comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio <sup>(72)</sup>, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'[articolo 16](#):

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'[articolo 4, comma 1, lettera c\), del presente decreto](#), ivi comprese quelle di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279](#), e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo [decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279](#), tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#) <sup>(72) (78)</sup>. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'[articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#). Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, in attuazione dell'[articolo 12, comma 1, lettera n\) della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del [regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100](#), e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. <sup>(73) (75) (74)</sup>

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'[articolo 2, comma 3, lett. p\) della legge 23 agosto 1988, n. 400](#). Resta altresì salvo quanto previsto dall'[articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'[articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](#). Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.

(72) L'[art. 1, comma 8, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4](#), aveva prorogato di sessanta giorni il presente termine, limitatamente alla definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio. Successivamente tale proroga non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 9 marzo 2006, n. 80](#)).

(73) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 24-bis, D.L. 18 maggio 2006, n. 181](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2006, n. 233](#). Per l'abrogazione della predetta disposizione, vedi l'[art. 1, commi 376 e 377, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#).

(74) Per la riduzione dello stanziamento per il personale degli uffici, di cui al presente comma, vedi l'[art. 1, comma 243, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#).

(75) A norma dell'[art. 22, comma 4, lett. b\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#), nel presente provvedimento le parole "del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite, ovunque ricorrenti, dalle parole «dell'economia e delle finanze».

(76) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(77) Per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione:

- del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, vedi il [D.P.R. 22 settembre 2000, n. 451](#);
- del Ministro della sanità, vedi il [D.P.R. 6 marzo 2001, n. 216](#) e il [D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208](#);
- del Ministro dei trasporti e della navigazione, vedi il [D.P.R. 24 aprile 2001, n. 225](#);
- del Ministro degli affari esteri, vedi il [D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233](#);
- del Ministro della difesa, vedi il [D.P.R. 14 maggio 2001, n. 241](#) e il [D.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162](#);
- del Ministro dei lavori pubblici, vedi il [D.P.R. 6 marzo 2001, n. 243](#);
- del Ministro dell'ambiente, vedi il [D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245](#);
- del Ministro delle comunicazioni, vedi il [D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258](#);
- del Ministro del commercio con l'estero, vedi il [D.P.R. 3 maggio 2001, n. 291](#);
- del Ministro del lavoro, vedi il [D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297](#);
- del Ministro delle politiche agricole e forestali, vedi il [D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303](#);
- del Ministro per i beni e le attività culturali, vedi il [D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307](#);
- del Ministro della giustizia, vedi il [D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315](#);
- del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vedi il [D.P.R. 24 aprile 2001, n. 320](#);
- del Ministero dell'interno, vedi il [D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398](#) e il [D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98](#);
- del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vedi il [D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128](#), il [D.P.R. 13 febbraio 2007, n. 57](#) e il [D.P.R. 14 gennaio 2009, n. 16](#);
- del Ministro dell'economia e delle finanze, vedi il [D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227](#);
- del vice Ministro delle attività produttive vedi il [D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316](#);
- del Ministro dello sviluppo economico, vedi il [D.P.R. 20 settembre 2007, n. 187](#) e il [D.P.R. 28 novembre 2008, n. 198](#);
- del Ministro della salute, vedi il [D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138](#).

(78) Per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, vedi il [D.P.R. 6 marzo 2001, n. 230](#).

**Articolo 15 Dirigenti** ([Art. 15 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituito dall'[art. 4 del D.Lgs n. 470 del 1993](#) e successivamente modificato dall'[art. 10 del D.Lgs n. 80 del 1998](#); [Art. 27 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), commi 1 e 3, come sostituiti dall'[art. 7 del D.Lgs n. 470 del 1993](#)) <sup>(81)</sup>

**In vigore dal 15 agosto 2012**

1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'[articolo 23](#). Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 6](#). <sup>(79) (82)</sup>

2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'[articolo 33 della Costituzione](#), le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.

4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.

5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei Conti, del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dell'Avvocato generale dello



Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti. <sup>(80)</sup>

<sup>(79)</sup> Comma così modificato dall'[art. 3, comma 8, lett. a\), L. 15 luglio 2002, n. 145](#).

<sup>(80)</sup> Comma così modificato dall'[art. 9, comma 7-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#).

<sup>(81)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

<sup>(82)</sup> La [Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11](#) (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 23 del [D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29](#) nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, ora sostituiti dagli artt. 15, comma 1, e 23 del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), sollevata in riferimento agli [artt. 97, 98 e 3 della Costituzione](#).

**Articolo 16 Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali**[\(Art. 16 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del D.Lgs n. 387 del 1998\)](#) <sup>(87) (88)</sup>

**In vigore dal 7 luglio 2012**

1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'[articolo 4](#) esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;  
a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'[articolo 6](#), comma 4; <sup>(83)</sup>

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'[articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni; <sup>(85)</sup>

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'[articolo 21](#);

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'[articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103](#);

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;

l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; <sup>(84)</sup>

l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; <sup>(86)</sup>

l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva <sup>(86) (89)</sup>.

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.

[\(83\)](#) Lettera inserita dall'[art. 38, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

[\(84\)](#) Lettera aggiunta dall'[art. 38, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

[\(85\)](#) Lettera inserita dall'[art. 8, comma 10, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#); vedi, anche, il [comma 15-bis del medesimo art. 8, D.L. 78/2010](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 122/2010](#).

[\(86\)](#) Lettera aggiunta dall'[art. 1, comma 24, D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#).

[\(87\)](#) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

[\(88\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente articolo, vedi l'[art. 1, comma 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 luglio 2008, n. 123](#).

[\(89\)](#) Vedi, anche, le linee guida adottate con [Deliberazione 26 marzo 2019, n. 215](#).

**Articolo 17 Funzioni dei dirigenti**[\(Art. 17 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 10 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12 del D.Lgs n. 80 del 1998\)](#) <sup>(94)</sup>

**In vigore dal 15 novembre 2009**

1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'[articolo 4](#) esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'[articolo 6](#), comma 4; <sup>(91)</sup>

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'[articolo 16](#), comma 1, lettera l-bis; <sup>(92)</sup>

e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti. <sup>(93)</sup>

1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso [l'articolo 2103 del codice civile](#). <sup>(90)</sup>

(90) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, L. 15 luglio 2002, n. 145](#).

(91) Lettera inserita dall'[art. 39, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

(92) Lettera così modificata dall'[art. 39, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

(93) Lettera aggiunta dall'[art. 39, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

(94) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi [l'art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

## **Articolo 17-bis Vicedirigenza** <sup>(95) (96) (97)</sup>

### **In vigore dal 7 luglio 2012**

[1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17. <sup>(98)</sup>

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27. ]

---

(95) Articolo abrogato dall'[art. 5, comma 13, D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#).

(96) Articolo inserito dall'[art. 7, comma 3, L. 15 luglio 2002, n. 145](#); tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima [L. 145/2002](#).

(97) L'[art. 8, comma 1 L. 4 marzo 2009, n. 15](#), ha interpretato il presente articolo nel senso che: «la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge.»

(98) Comma modificato dall'[art. 14-octies, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 agosto 2005, n. 168](#).

## **Articolo 18 Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti**([Art. 18 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituito dall'[art. 5 del D.Lgs n. 470 del 1993](#)) <sup>(100)</sup>

### **In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Sulla base delle indicazioni di cui all'[articolo 59](#) del presente decreto, i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.

2. II Dipartimento della funzione pubblica può chiedere all'Istituto nazionale di statistica - ISTAT l'elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - AIPA <sup>(99)</sup>, l'elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e "standards".

---

(99) La denominazione «Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione» è da intendersi sostituita da quella di «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» ai sensi di quanto disposto dall'[art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#).

(100) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi [l'art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n.](#)



126.

**Articolo 19 Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs n. 387 del 1998) <sup>(125)</sup>**

<sup>(129)</sup>

**In vigore dal 19 agosto 2014**

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. <sup>(101)</sup>

1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta. <sup>(115) (118)</sup>

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. <sup>(117)</sup>

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. <sup>(102)</sup>

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. <sup>(103)</sup>

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6. <sup>(104) (122)</sup>

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'[articolo 7](#). <sup>(105)</sup>

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'[articolo 4](#), comma 1, lettera c).

5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. <sup>(119) (124) (126) (128) (130)</sup>

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'[articolo 7](#). <sup>(106)</sup>

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'[articolo 23](#) e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509](#). <sup>(107) (108) (121) (123) (127)</sup>

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque. <sup>(116)</sup>

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'[articolo 1](#), comma 2. <sup>(116)</sup>

6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593](#), il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata

esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. <sup>(120) (131)</sup>

[7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2. <sup>(109)</sup> ]

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. <sup>(110) (114)</sup>

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. <sup>(111)</sup>

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'[articolo 3](#), comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'[articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246](#). <sup>(112)</sup>

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. <sup>(113)</sup>

<sup>(101)</sup> Comma sostituito dall'[art. 3, comma 1, lett. a\)](#), [L. 15 luglio 2002, n. 145](#). Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 40, comma 1, lett. a\)](#), [D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(102)</sup> Comma sostituito dall'[art. 3, comma 1, lett. b\)](#), [L. 15 luglio 2002, n. 145](#) e modificato dall'[art. 14-sexies, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 agosto 2005, n. 168](#); tale ultima disposizione non si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell'[art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145](#). Infine il presente comma è stato così modificato dall'[art. 40, comma 1, lett. c\), nn. 1\) e 2\)](#), [D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 32, D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il medesimo [art. 1, comma 32, D.L. 138/2011](#).

<sup>(103)</sup> Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. c\)](#), [L. 15 luglio 2002, n. 145](#) e, successivamente, dall'[art. 40, comma 1, lett. d\)](#), [D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(104)</sup> Comma sostituito dall'[art. 3, comma 1, lett. d\)](#), [L. 15 luglio 2002, n. 145](#) e, successivamente, modificato dall'[art. 3, comma 147, L. 24 dicembre 2003, n. 350](#), a decorrere dal 1° gennaio 2004.

<sup>(105)</sup> Comma inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. e\)](#), [L. 15 luglio 2002, n. 145](#).

<sup>(106)</sup> Comma inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. f\)](#), [L. 15 luglio 2002, n. 145](#).

<sup>(107)</sup> Comma sostituito dall'[art. 3, comma 1, lett. g\)](#), [L. 15 luglio 2002, n. 145](#) e modificato dall'[art. 14-sexies, comma 3, D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 agosto 2005, n. 168](#). Successivamente il presente comma era stato modificato dall'[art. 15, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4](#), tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 9 marzo 2006, n. 80](#)). Infine il presente comma è stato così modificato dall'[art. 40, comma 1, lett. e\), nn. 1\) e 2\)](#), [D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 8-quater, D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#).

<sup>(108)</sup> L'[art. 4, comma 1, D.L. 29 novembre 2004, n. 280](#), ha interpretato il presente comma nel senso che gli incarichi di funzione dirigenziale ivi previsti possono essere conferiti anche a dirigenti e a funzionari dell'area funzionale C laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle che conferiscono gli incarichi. Successivamente il predetto [D.L. 280/2004](#) non è stato convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 29 gennaio 2005, n. 23).

<sup>(109)</sup> Comma abrogato dall'[art. 3, comma 1, lett. h\)](#), [L. 15 luglio 2002, n. 145](#).

<sup>(110)</sup> Comma sostituito dall'[art. 3, comma 1, lett. i\)](#), [L. 15 luglio 2002, n. 145](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 2, comma 159, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2006, n. 286](#) e dall'[art. 40, comma 1, lett. g\)](#), [D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).



- (111) Comma così sostituito dall'[art. 3, comma 1, lett. l\), L. 15 luglio 2002, n. 145](#).
- (112) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. m\), L. 15 luglio 2002, n. 145](#).
- (113) Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 1, lett. n\), L. 15 luglio 2002, n. 145](#).
- (114) A norma dell'[art. 2, comma 160, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2006, n. 286](#), le disposizioni del presente comma, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
- (115) Comma inserito dall'[art. 40, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).
- (116) Comma inserito dall'[art. 40, comma 1, lett. f\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).
- (117) Comma inserito dall'[art. 40, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 9, comma 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).
- (118) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'[art. 2, comma 20-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#).
- (119) Comma inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. f\), L. 15 luglio 2002, n. 145](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 2, comma 8-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#).
- (120) Comma inserito dall'[art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141](#) e sostituito dall'[art. 4-ter, comma 13, D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#). Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 11, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).
- (121) Per l'aumento della percentuale stabilita al primo periodo del presente comma, per il triennio 2019-2021, vedi l'[art. 1, comma 352, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#) e, successivamente, per il triennio 2020-2022, vedi l'[art. 1, comma 158, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).
- (122) In deroga ai limiti percentuali previsti dal presente comma, vedi l'[art. 22, comma 4, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#).
- (123) In deroga al presente comma vedi l'[art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343](#), l'[art. 7, comma 5-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), l'[art. 14, comma 2-bis, D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2014, n. 106](#), l'[art. 19, comma 2-bis, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 aprile 2017, n. 45](#), l'[art. 22, comma 4, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#), e, successivamente, l'[art. 1, comma 15, D.L. 9 giugno 2021, n. 80](#).
- (124) Per l'elevazione dei limiti percentuali previsti dal presente comma vedi l'[art. 29, comma 3, L. 28 dicembre 2015, n. 221](#), l'[art. 3, comma 9-ter, D.L. 9 gennaio 2020, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 5 marzo 2020, n. 12](#), e, successivamente, l'[art. 7, comma 13, D.L. 1 marzo 2021, n. 22](#), convertito, con modificazioni dalla [L. 22 aprile 2021, n. 55](#).
- (125) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).
- (126) Sull'applicabilità dei limiti percentuali previsti dal presente comma vedi l'[art. 7, comma 13, D.L. 1° marzo 2021, n. 22](#).
- (127) Vedi, anche, l'[art. 1, comma 10-bis, D.L. 18 maggio 2006, n. 181](#), l'[art. 41, comma 16-quaterdecies, D.L. 30 dicembre 2008, n. 202](#), l'[art. 1, comma 359, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), l'[art. 2, comma 20, D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), l'[art. 1, comma 94, L. 13 luglio 2015, n. 107](#), l'[art. 1, comma 6, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#), e, successivamente, l'[art. 7, comma 13, D.L. 1 marzo 2021, n. 22](#), convertito, con modificazioni dalla [L. 22 aprile 2021, n. 55](#).
- (128) In deroga ai limiti percentuali previsti dal presente comma vedi l'[art. 1, comma 15, D.L. 9 giugno 2021, n. 80](#).
- (129) La [Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11](#) (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. [19](#), [21](#) e [24, comma 2](#), del [D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29](#) nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. [19](#), [21](#) e [24, comma 2](#), del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#) sollevata in riferimento agli artt. [97](#), [98](#) e [3](#) della Costituzione.
- (130) Vedi, anche, l'[art. 1, comma 94, L. 13 luglio 2015, n. 107](#).
- (131) Vedi, anche, l'[art. 1, comma 6, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#).

**Articolo 20 Verifica dei risultati**([Art. 20 del D.Lgs. n. 29 del 1993](#), come sostituito dall'[art. 6 del D.Lgs. n. 470 del 1993](#) e successivamente modificato prima dall'[art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998](#), poi dall'[art. 6 del D.Lgs. n. 387 del 1998](#) e, infine, dagli [artt. 5, comma 5 e 10, comma 2 del D.Lgs. n. 286 del 1999](#)) <sup>(132)</sup>  
**In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'[articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.

[\(132\)](#) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

**Articolo 21 Responsabilità dirigenziale ([Art. 21, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituiti prima dall'[art. 12 del D.Lgs n. 546 del 1993](#) e poi dall'[art. 14 del D.Lgs n. 80 del 1998](#) e successivamente modificati dall'[art. 7 del D.Lgs n. 387 del 1998](#))** <sup>(137) (138)</sup>

**In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della [legge 4 marzo 2009, n. 15](#), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'[articolo 23](#) ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. <sup>(133)</sup>

1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della [legge 4 marzo 2009, n. 15](#), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento. <sup>(136)</sup>

[2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi. <sup>(134)</sup> ]

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. <sup>(135)</sup>

[\(133\)](#) Comma sostituito dall'[art. 3, comma 2, lett. a\), L. 15 luglio 2002, n. 145](#). Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 41, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

[\(134\)](#) Comma abrogato dall'[art. 3, comma 2, lett. b\), L. 15 luglio 2002, n. 145](#).

[\(135\)](#) Comma così modificato dall'[art. 73, comma 3, D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217](#).

[\(136\)](#) Comma inserito dall'[art. 41, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

[\(137\)](#) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(138) La [Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11](#) (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. [19](#), [21](#) e [24, comma 2](#), del [D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29](#) nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. [19](#), [21](#) e [24, comma 2](#), del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#) sollevata in riferimento agli [artt. 97, 98 e 3 della Costituzione](#).

**Articolo 22 Comitato dei garanti ([Art. 21, comma 3 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituito dall'[art. 14 del D.Lgs n. 80 del 1998](#)) <sup>(139)</sup> <sup>(140)</sup> <sup>(141)</sup>**  
**In vigore dal 15 novembre 2009**

1. I provvedimenti di cui all'[articolo 21](#), commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.

2. Il Comitato dei garanti è composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della [legge 4 marzo 2009, n. 15](#), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.

3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

---

(139) Articolo modificato dall'[art. 3, comma 3, L. 15 luglio 2002, n. 145](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 42, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

(140) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(141) Per la costituzione del comitato di cui al presente articolo, vedi il [D.P.C.M. 10 giugno 2005](#) e il [D.P.C.M. 17 febbraio 2015](#).

**Articolo 23 Ruolo dei dirigenti <sup>(142)</sup> <sup>(145)</sup> <sup>(146)</sup>**  
**In vigore dal 15 agosto 2012**

1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'[articolo 28](#). I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'[articolo 19](#), comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'[articolo 21](#) per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale. <sup>(143)</sup>

2. E' assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'[articolo 30](#) del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio



dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato. <sup>(144)</sup>

<sup>(142)</sup> Articolo così sostituito dall'[art. 3, comma 4, L. 15 luglio 2002, n. 145](#).

<sup>(143)</sup> Comma così modificato dall'[art. 14-sexies, comma 4, D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 agosto 2005, n. 168](#), dall'[art. 43, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#); per la disciplina transitoria, vedi l'[art. 43, comma 2, del medesimo D.Lgs. 150/2009](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 15-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#).

In precedenza, il presente comma era stato modificato dall'[art. 4, comma 2, D.L. 29 novembre 2004, n. 280](#), successivamente, non convertito in legge ([Comunicato 29 gennaio 2005](#), pubblicato nella G.U. 29 gennaio 2005, n. 23).

<sup>(144)</sup> Comma così modificato dall'[art. 3-bis, comma 1, D.L. 28 maggio 2004, n. 136](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 luglio 2004, n. 186](#).

<sup>(145)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

<sup>(146)</sup> La [Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11](#) (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 23 del [D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29](#) nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, ora sostituiti dagli artt. 15, comma 1, e 23 del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), sollevata in riferimento agli [artt. 97, 98 e 3 della Costituzione](#).

## **Articolo 23-bis Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato** <sup>(147) (155)</sup> **In vigore dal 7 luglio 2019**

1. In deroga all'[articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#), i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia, e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della [legge 7 febbraio 1979, n. 29](#), presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. <sup>(149) (150)</sup>

2. I dirigenti di cui all'[articolo 19](#), comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative. <sup>(151)</sup>

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni, è rinnovabile per una sola volta e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. <sup>(153)</sup>

5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso

in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'[articolo 2359 del codice civile](#);

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due anni, non può essere destinatario di incarichi né essere impiegato nello svolgimento di attività che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5. <sup>(154)</sup>

7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'[articolo 1](#), comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime. <sup>(148)</sup>

8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. <sup>(156)</sup>

[10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono individuati i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo. <sup>(152)</sup> ]

<sup>(147)</sup> Articolo inserito dall'[art. 7, comma 1, L. 15 luglio 2002, n. 145](#).

<sup>(148)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 5, comma 1, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7](#), convertito, dalla [L. 31 marzo 2005, n. 43](#).

<sup>(149)</sup> L'[art. 1, comma 578, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), ha interpretato autenticamente il presente comma nel senso che ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonché ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, è riconosciuta l'anzianità di servizio.

<sup>(150)</sup> Comma così modificato dall'[art. 44, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#) e, successivamente, dall'[art. 4, comma 1, lett. a\), L. 19 giugno 2019, n. 56](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 6, comma 5, della medesima L. n. 56/2019](#).

<sup>(151)</sup> Comma così modificato dall'[art. 44, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(152)</sup> Comma abrogato dall'[art. 2, comma 9-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#).

<sup>(153)</sup> Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. b\), L. 19 giugno 2019, n. 56](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 6, comma 5, della medesima L. n. 56/2019](#).

<sup>(154)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 1, lett. c\), L. 19 giugno 2019, n. 56](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 6, comma 5, della medesima L. n. 56/2019](#).

<sup>(155)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

<sup>(156)</sup> In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'[art. 2, comma 36, L. 23 dicembre 2009, n. 191](#).

**Articolo 24 Trattamento economico ( [Art. 24 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come [sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs n. 546 del 1993](#) e poi dall'[art. 16 del D.Lgs n. 80 del 1998](#) e successivamente modificato prima dall'[art. 9 del D.Lgs n. 387 del 1998](#) e poi dall'[art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998](#)) <sup>(164) (168)</sup>**

**In vigore dal 22 giugno 2017**

1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle

funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'[articolo 4](#), con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. <sup>(160) (162)</sup>

1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività. <sup>(161)</sup>

1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <sup>(161)</sup>

1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della [legge 4 marzo 2009, n. 15](#), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo. <sup>(161)</sup>

2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'[articolo 19](#), commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione. <sup>(159) (165) (166)</sup>

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza. <sup>(163) (167)</sup>

4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'[articolo 3](#), comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell'[articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216](#) nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.

5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'[articolo 3](#), indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993 e secondo i criteri indicati nell'[articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334](#).

6. I fondi per la perequazione di cui all'[articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334](#), destinati al personale di cui all'[articolo 3](#), comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziare per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali.



L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'[articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997](#), è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.

7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all'[articolo 23](#) o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti <sup>(157)</sup>.

8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.

[9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantità di risorse disponibili. <sup>(158)</sup> ]

<sup>(157)</sup> Comma così modificato dall'[art. 1-ter, comma 1, lett. a\), D.L. 28 maggio 2004, n. 136](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 luglio 2004, n. 186](#).

<sup>(158)</sup> Comma abrogato dall'[art. 1-ter, comma 1, lett. b\), D.L. 28 maggio 2004, n. 136](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 luglio 2004, n. 186](#).

<sup>(159)</sup> Comma così modificato dall'[art. 34, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#).

<sup>(160)</sup> Comma così modificato dall'[art. 45, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(161)</sup> Comma inserito dall'[art. 45, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(162)</sup> A norma dell'[art. 22, comma 4, lett. b\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#), nel presente provvedimento le parole "del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite, ovunque ricorrenti, dalle parole «dell'economia e delle finanze».

<sup>(163)</sup> Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'[art. 3, comma 14](#), e l'[art. 6, comma 5, L. 19 giugno 2019, n. 56](#).

<sup>(164)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

<sup>(165)</sup> La [Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11](#) (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. [19](#), [21](#) e [24, comma 2](#), del [D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29](#) nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. [19](#), [21](#) e [24, comma 2](#), del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#) sollevata in riferimento agli [artt. 97, 98 e 3 della Costituzione](#).

<sup>(166)</sup> Vedi, anche, la Direttiva 26 luglio 2006, n. 4/06 e l'[art. 1, comma 577, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

<sup>(167)</sup> Vedi, anche, l'[art. 16, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448](#) e l'[art. 1, comma 22-bis, D.L. 18 maggio 2006, n. 181](#).

<sup>(168)</sup> In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli [articoli 1 e 8, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682](#) e l'[art. 50, comma 7, lett. b\), D.L. 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 dicembre 2016, n. 229](#).

## **Articolo 25 Dirigenti delle istituzioni scolastiche**([Art. 25-bis del D.Lgs n. 29 del 1993](#), aggiunto dall'[art. 1 del D.Lgs n. 59 del 1998](#); [Art. 25-ter del D.Lgs n. 29 del 1993](#), aggiunto dall'[art. 1 del D.Lgs n. 59 del 1998](#)) <sup>(170)</sup>

### **In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'[articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#) e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'[articolo 21](#), in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al

dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

[\(169\)](#)

6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'[articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#) e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.

9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.

10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.

11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'[articolo 29](#). In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.

---

[\(169\)](#) L'[art. 14, comma 22, D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#), ha interpretato il presente comma nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'[articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994](#). Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico.

(170) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

**Articolo 26 Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale**[\(Art. 26, commi 1, 2-quinquies e 3 del D.Lgs n. 29 del 1993, modificati prima dall'art. 14 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 45, comma 15 del D.Lgs n. 80 del 1998\)](#) <sup>(171)</sup>

**In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.

2. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. E' assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.

3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.

(171) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

**Articolo 27 Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali**[\(Art. 27-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs n. 80 del 1998\)](#) <sup>(172)</sup>

**In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'[articolo 4](#) e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

(172) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

Sezione II

Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione

**Articolo 28 Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia** <sup>(178) (173) (182) (186)</sup>



**In vigore dal 10 giugno 2021**

1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. <sup>(179) (187)</sup>

1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. <sup>(183)</sup>

1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata, da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia e del numero degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. A tal fine, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri. <sup>(183)</sup>

[2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. <sup>(174) (180)</sup> ]

[3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse. <sup>(184) (180)</sup> ]

[4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. <sup>(175) (180)</sup> ]

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#) <sup>(185)</sup>, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e al corso-concorso; <sup>(181)</sup>

b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287](#). Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

[7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'[articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno. <sup>(176) (180)</sup> ]

[7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'[articolo 19](#), commi 5-bis e 6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'[articolo 23](#), comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. <sup>(177) (180)</sup> ]

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

---

<sup>(173)</sup> Articolo sostituito dall'[art. 3, comma 5, L. 15 luglio 2002, n. 145](#).

(174) Comma modificato dall'[art. 14, comma 1, L. 29 luglio 2003, n. 229](#). Successivamente, il presente comma era stato modificato dall'[art. 25, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4](#), tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 9 marzo 2006, n. 80](#)). Infine il presente comma è stato così modificato dall'[art. 46, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

(175) Comma così modificato dall'[art. 34, comma 25, lett. a\), legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), a decorrere dal 1° gennaio 2003.

(176) Comma così sostituito dall'[art. 34, comma 25, lett. b\), legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), a decorrere dal 1° gennaio 2003.

(177) Comma inserito dall'[art. 3-bis, comma 2, D.L. 28 maggio 2004, n. 136](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 luglio 2004, n. 186](#).

(178) Rubrica così sostituita dall'[art. 46, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

(179) Comma così modificato dall'[art. 18, comma 1, lett. b\), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70](#).

(180) Comma abrogato dall'[art. 18, comma 1, lett. c\), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70](#).

(181) Lettera così modificata dall'[art. 18, comma 1, lett. d\), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70](#).

(182) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(183) Comma inserito dall'[art. 3, comma 3, D.L. 9 giugno 2021, n. 80](#).

(184) Il regolamento previsto dal presente comma è stato emanato con [D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295](#).

(185) Per il regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, vedi il [D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272](#).

(186) Il regolamento recante le modalità per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale di cui al presente articolo è stato adottato con [D.P.C.M. 11 febbraio 2004, n. 118](#). Vedi, anche, il [D.P.C.M. 18 maggio 2005](#), il [D.P.C.M. 19 novembre 2010](#), il [D.P.C.M. 10 aprile 2012](#), il [D.M. 6 dicembre 2017](#) e il [D.M. 31 marzo 2020](#).

(187) Vedi, anche, l'[art. 7, commi da 1 a 4, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70](#).

## **Articolo 28-bis Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia** <sup>(188) (189) (190)</sup> **In vigore dal 10 giugno 2021**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione. <sup>(192)</sup>

2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalità, alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla metà di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si può provvedere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.

3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente all'organico dell'Unione europea in virtù di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.

3-bis. Al fine di assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui al comma 3 definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e



standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri. <sup>(191)</sup>

4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione è completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.

5. La frequenza del periodo di formazione è obbligatoria ed è a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal vincitore tra quelli indicati dall'amministrazione.

6. Con regolamento emanato ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalità di compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'[articolo 32](#). <sup>(193)</sup>

7. Al termine del periodo di formazione è prevista, da parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di professionalità acquisito che equivale al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione in ruolo di cui all'[articolo 70](#), comma 13.

8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

<sup>(188)</sup> Articolo inserito dall'[art. 47, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(189)</sup> Per la sospensione delle modalità di reclutamento, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 2, comma 15, D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 135](#).

<sup>(190)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

<sup>(191)</sup> Comma inserito dall'[art. 3, comma 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80](#).

<sup>(192)</sup> Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con [D.P.C.M. 26 ottobre 2010](#).

<sup>(193)</sup> Per il regolamento relativo alle modalità di compimento del periodo di formazione all'estero per neo dirigenti di prima fascia, vedi il [D.P.R. 21 giugno 2011, n. 134](#).

## **Articolo 29 Reclutamento dei dirigenti scolastici** <sup>(194)</sup> <sup>(196)</sup> **In vigore dal 31 ottobre 2019**

1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale, bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'[articolo 39](#), comma 3-bis, della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni. Al concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo. <sup>(195)</sup> <sup>(197)</sup>

(194) Articolo così sostituito dall'[art. 17, comma 1, D.L. 12 settembre 2013, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 novembre 2013, n. 128](#).

(195) Comma sostituito dall'[art. 1, comma 217, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, successivamente, così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. da a\) a f\), D.L. 29 ottobre 2019, n. 126](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 20 dicembre 2019, n. 159](#).

(196) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(197) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 3 agosto 2017, n. 138](#).

### Capo III

#### Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

#### **Articolo 29-bis Mobilità intercompartimentale** <sup>(198) (199) (200)</sup>

##### **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997](#), sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.

(198) Articolo inserito dall'[art. 48, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

(199) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(200) Per i termini di adozione del decreto, di cui al presente comma, vedi l'[art. 4, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 26 giugno 2015](#).

#### **Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse** ([Art. 33 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituito prima dall'[art. 13 del D.Lgs n. 470 del 1993](#) e poi dall'[art. 18 del D.Lgs n. 80 del 1998](#) e successivamente modificato dall'[art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999](#)) <sup>(218) (220) (223)</sup>

##### **In vigore dal 10 giugno 2021**

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti

vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. [\(202\)](#) [\(214\)](#) [\(217\)](#) [\(219\)](#)

1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. [\(209\)](#)

1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale. [\(211\)](#)

2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma [dell'articolo 2103 del codice civile](#). Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo [33, comma 3](#), della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede. [\(203\)](#) [\(222\)](#)

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. [\(208\)](#)

2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. [\(213\)](#)

2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocatione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla [legge 7 aprile 2014, n. 56](#). Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. [\(208\)](#) [\(210\)](#) [\(221\)](#)

2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo [3, comma 97](#), della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo [1, comma 14](#), del [decreto-legge del 3 ottobre](#)



2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo. <sup>(208)</sup>

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria. <sup>(206) (212) (216)</sup>

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. <sup>(201)</sup>

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311". <sup>(201)</sup>

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione. <sup>(204)</sup>

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto. <sup>(205) (207) (215)</sup>

---

<sup>(201)</sup> Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1-quater, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

<sup>(202)</sup> Comma modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), L. 28 novembre 2005, n. 246 e sostituito dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Successivamente il presente comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha sostituito gli originari commi 1, 1-bis e 2, con i commi 1, 1-bis, 2, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 3, comma 7, lett. a) e b), D.L. 9 giugno 2021, n. 80.

<sup>(203)</sup> Comma modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b), L. 28 novembre 2005, n. 246 e, successivamente, così sostituito dall'art. 4, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha sostituito gli originari commi 1, 1-bis e 2, con gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

<sup>(204)</sup> Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. c), L. 28 novembre 2005, n. 246.

<sup>(205)</sup> Comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, L. 4 novembre 2010, n. 183.

<sup>(206)</sup> Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1-quater, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 19, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

<sup>(207)</sup> Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 1, comma 362, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

<sup>(208)</sup> Comma inserito dall'art. 4, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha sostituito gli originari commi 1, 1-bis e 2, con gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

(209) Comma inserito dall'[art. 49, comma 2, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 4, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#), che ha sostituito gli originari commi 1, 1-bis e 2, con gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

(210) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi l'[art. 1, comma 699, lett. c\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#) e, successivamente, l'[art. 11, comma 1, lett. f-ter\), D.L. 16 maggio 2016, n. 67](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 luglio 2016, n. 131](#).

(211) Comma inserito dall'[art. 14, comma 6, L. 7 agosto 2015, n. 124](#).

(212) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'[art. 11, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218](#).

(213) Comma inserito dall'[art. 4, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#), che ha sostituito gli originari commi 1, 1-bis e 2, con gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 3, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

(214) Sull'applicabilità delle disposizioni del secondo periodo del presente comma vedi l'[art. 22, comma 5-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 giugno 2017, n. 96](#).

(215) In deroga al limite temporale di cui al presente comma, vedi l'[art. 113-bis, comma 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#), l'[art. 1, comma 413, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), l'[art. 1, comma 3, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 febbraio 2014, n. 15](#), e, successivamente, l'[art. 15, comma 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2014, n. 106](#).

(216) In deroga alle procedure di mobilità di cui al presente comma, vedi l'[art. 9-duodecies, comma 2, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#), l'[art. 1, comma 258, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), come modificato dall'[art. 12, comma 3-ter, lett. b\), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 marzo 2019, n. 26](#), l'[art. 36, comma 2, D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15](#), l'[art. 31, comma 3, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#), e, successivamente, l'[art. 1, comma 435, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#).

(217) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'[art. 29, comma 3, L. 28 dicembre 2015, n. 221](#) e, successivamente, l'[art. 1, comma 445, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

(218) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'[art. 15-ter, comma 3, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2017, n. 172](#), l'[art. 1, commi 567, 572 e 576, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), gli [artt. 15, comma 3, e 15-bis, comma 1, D.L. 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 16 novembre 2018, n. 130](#), l'[art. 1, commi 355 e 374, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), gli [artt. 3, comma 4, e 6, comma 5, L. 19 giugno 2019, n. 56](#) e, successivamente, l'[art. 1, comma 1004, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#).

(219) Sulle modalità di pubblicazione dei bandi di mobilità di cui al presente comma, vedi l'[art. 1, comma 10-octies, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#).

(220) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(221) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 20 dicembre 2014](#).

(222) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 14 settembre 2015](#).

(223) Per il reclutamento anche in deroga alle disposizioni del presente articolo del personale dell'Amministrazione giudiziaria per l'anno 2019 vedi l'[art. 14, comma 10-bis, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 marzo 2019, n. 26](#); per il reclutamento anche in deroga alle disposizioni del presente articolo del personale del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2019 vedi l'[art. 14, comma 10-octies, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 marzo 2019, n. 26](#).

### **Articolo 31 Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività (Art. 34 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs n. 80 del 1998) <sup>(224)</sup> In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'[articolo 2112 del codice civile](#) e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'[articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428](#).

(224) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

### **Articolo 32 Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati <sup>(227) (225) (226) (227)</sup>**

**In vigore dal 19 gennaio 2013**

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:

a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;

b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce;

c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri, d'intesa tra loro:

a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche;

b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea;

c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione.

3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.

4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica.

---

(225) Articolo così sostituito dall'[art. 21, comma 2, L. 24 dicembre 2012, n. 234](#).

(226) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(227) Vedi, anche, il [D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 184](#).

**Articolo 33 Eccedenze di personale e mobilità collettiva** ([Art. 35 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituito prima dall'[art. 14 del D.Lgs n. 470 del 1993](#) e dall'[art. 16 del D.Lgs n. 546 del 1993](#) e poi dall'[art. 20 del D.Lgs n. 80 del 1998](#) e successivamente modificato dall'[art. 12 del D.Lgs n. 387 del 1998](#)) <sup>(228) (230)</sup>

**In vigore dal 1 gennaio 2012**

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'[articolo 6](#), comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.



3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'[articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), nonché del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'[articolo 30](#).

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. <sup>(229)</sup>

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'[articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 maggio 1988, n. 153](#). <sup>(229) (231)</sup>

<sup>(228)</sup> Articolo modificato dall'[art. 50, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 16, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'[art. 16, commi 2 e 3, della medesima L. 183/2011](#).

<sup>(229)</sup> Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'[art. 1, comma 428, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#).

<sup>(230)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

<sup>(231)</sup> Vedi, anche, l'[art. 2, comma 12, D.L. 6 luglio 2012, n. 95](#).

### **Articolo 34 Gestione del personale in disponibilità**[\(Art. 35-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs n. 80 del 1998\)](#) <sup>(236)</sup>

#### **In vigore dal 7 luglio 2019**

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro. <sup>(232)</sup>

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al [decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#), e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al [decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#) e successive modificazioni ed integrazioni, alle

quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal [decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#), nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.

3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. <sup>(233)</sup>

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'[articolo 33](#), comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia dallo stesso indicata. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga [all'articolo 2103 del codice civile](#), nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo. <sup>(234)</sup>

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'[articolo 33](#) o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo [39](#) della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all'[articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e all'[articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente. <sup>(235)</sup>

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.

(232) Comma così sostituito dall'[art. 5, comma 1-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 marzo 2005, n. 43](#).

(233) Comma inserito dall'[art. 5, comma 1, lett. a\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

(234) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 1, lett. b\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#), e, successivamente, dall'[art. 3, comma 9, lett. a\), n. 1\), L. 19 giugno 2019, n. 56](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 6, comma 5, della medesima L. n. 56/2019](#).

(235) Comma sostituito dall'[art. 5, comma 1, lett. c\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#), e, successivamente, così modificato dall'[art. 3, comma 9, lett. a\), n. 2\), L. 19 giugno 2019, n. 56](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 6, comma 5, della medesima L. n. 56/2019](#).

(236) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

## **Articolo 34-bis Disposizioni in materia di mobilità del personale** <sup>(237)</sup> <sup>(241)</sup> <sup>(242)</sup>

### **In vigore dal 7 luglio 2019**

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilità. <sup>(238)</sup>

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2. <sup>(239)</sup>

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'[articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni

5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'[articolo 34](#), comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'[articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 luglio 1995, n. 273](#). <sup>(240)</sup>

(237) Articolo inserito dall'[art. 7, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3](#).

(238) Comma sostituito dall'[art. 5, comma 1-sexies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 marzo 2005, n. 43](#), e, successivamente, così modificato dall'[art. 3, comma 9, lett. b\), n. 1\), L. 19 giugno 2019, n. 56](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 6, comma 5, della medesima L. n. 56/2019](#).

(239) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 1-septies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 marzo 2005, n. 43](#), e, successivamente, dall'[art. 3, comma 9, lett. b\), n. 2\), L. 19 giugno 2019, n. 56](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 6, comma 5, della medesima L. n. 56/2019](#).

(240) Comma aggiunto dall'[art. 5, comma 1-octies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 marzo 2005, n. 43](#).

(241) In deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'[art. 1, comma 247, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#) e, successivamente, l'[art. 1, comma 328, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

(242) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

**Articolo 35 Reclutamento del personale ([Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituiti prima dall'[art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993](#) e poi dall'[art. 22 del D.Lgs n. 80 del 1998](#), successivamente modificati dall'[art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180](#) convertito con modificazioni dalla [legge n. 269 del 1999](#); [Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993](#), aggiunto dall'[art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998](#) e successivamente modificato dall'[art. 274, comma 1, lett. aa\) del D.Lgs n. 267 del 2000](#))** <sup>(257)</sup> <sup>(262)</sup> <sup>(264)</sup>

**In vigore dal 10 giugno 2021**

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla [legge 13 agosto 1980, n. 466](#), e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; <sup>(266)</sup>

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

[e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo [400, comma 15](#), del [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#) e dal [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59](#); <sup>(254)</sup> <sup>(255)</sup>]

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca. In tali casi, le



procedure individuano tra le aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'[articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#), afferenti al titolo di dottore di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento <sup>(249)</sup>.

3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando <sup>(250)</sup>, <sup>(247)</sup>.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. <sup>(247)</sup>

[3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono disciplinati i criteri di valutazione del titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso. <sup>(261)</sup> <sup>(263)</sup> ]

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. <sup>(243)</sup> <sup>(259)</sup> <sup>(265)</sup>

4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'[articolo 36](#). <sup>(245)</sup> <sup>(260)</sup>

5. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 4](#), comma 3-quinquies, del [decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#), per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la

Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA.  
<sup>(251)</sup>

5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'[articolo 4](#), comma 3-septies del [decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito con modificazioni nella [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#) <sup>(253)</sup>, <sup>(252)</sup>

5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del [decreto legislativo n. 281 del 1997](#), linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute. <sup>(252)</sup> <sup>(267)</sup>

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni <sup>(248)</sup>. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. <sup>(244)</sup> <sup>(258)</sup>

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. <sup>(246)</sup> <sup>(256)</sup>

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'[articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53](#), e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.

---

<sup>(243)</sup> Comma modificato dall'[art. 1, comma 104, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'[art. 4, comma 16, D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#) e dall'[art. 3, comma 10, lett. a\) e b\), D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#). Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'[art. 12, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 12, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 218/2016](#). Infine, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 6, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

<sup>(244)</sup> Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 230, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006.

<sup>(245)</sup> Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 marzo 2006, n. 80](#).

<sup>(246)</sup> Comma inserito dall'[art. 3, comma 87, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, così modificato dall'[art. 51, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#) e dall'[art. 1, comma 149, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020.

<sup>(247)</sup> Comma inserito dall'[art. 1, comma 401, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013.

<sup>(248)</sup> Per la durata temporale dell'obbligo di permanenza del personale della I area del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, vedi l'[art. 15, comma 2-ter, D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2014, n. 106](#).

<sup>(249)</sup> Lettera aggiunta dall'[art. 6, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#), modificata dall'[art. 3-ter, comma 2, lett. a\), D.L. 9 gennaio 2020, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 5 marzo 2020, n. 12](#), e, successivamente, così sostituita dall'[art. 3, comma 8, lett. a\), D.L. 9 giugno 2021, n. 80](#).

<sup>(250)</sup> Lettera così modificata dall'[art. 6, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

<sup>(251)</sup> Comma sostituito dall'[art. 6, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 18, comma 1-quater, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#). Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'[art. 18, comma 1-quinquies, del medesimo D.L. n. 162/2019](#).

<sup>(252)</sup> Comma inserito dall'[art. 6, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

[\(253\)](#) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 31 ottobre 2013, n. 125».

[\(254\)](#) Lettera aggiunta dall'[art. 6, comma 1, lett. a\)](#), [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

[\(255\)](#) Lettera abrogata dall'[art. 1, comma 364, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 1, comma 366, della medesima Legge n. 145/2018](#).

[\(256\)](#) Per l'estensione della validità delle graduatorie di cui al presente comma, vedi l'[art. 1, commi 362, 362-bis e 362-ter, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), come modificato dall'[art. 6-bis, comma 1, lett. a\) e b\)](#), [D.L. 3 settembre 2019, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 novembre 2019, n. 128](#).

[\(257\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'[art. 1, comma 2, O.P.C.M. 19 giugno 2008, n. 3685](#).

[\(258\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'[art. 11, comma 2, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218](#).

[\(259\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l'[art. 15-bis, comma 1, D.L. 28 settembre 2018, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 16 novembre 2018, n. 130](#), l'[art. 14, commi 10-ter e 10-novies, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 marzo 2019, n. 26](#), l'[art. 36, comma 2, D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15](#) e, successivamente, l'[art. 31, comma 3, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

[\(260\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'[art. 14, commi 10-ter e 10-novies, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 marzo 2019, n. 26](#).

[\(261\)](#) Comma inserito dall'[art. 3-ter, comma 2, lett. b\)](#), [D.L. 9 gennaio 2020, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 5 marzo 2020, n. 12](#).

[\(262\)](#) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

[\(263\)](#) Comma abrogato dall'[art. 3, comma 8, lett. b\)](#), [D.L. 9 giugno 2021, n. 80](#).

[\(264\)](#) Per i criteri di scelta delle sedi di concorso nell'ambito del decentramento delle prove concorsuali, vedi la [Dir.Min. 26 febbraio 2002](#).

[\(265\)](#) Per l'autorizzazione a bandire procedure di reclutamento, vedi il [D.P.R. 17 aprile 2002](#), il [D.P.R. 21 ottobre 2002](#), il [D.P.R. 12 maggio 2003](#), il [D.P.R. 1° giugno 2004](#), il [D.P.R. 3 luglio 2004](#), il [D.P.C.M. 26 luglio 2005](#), il [D.P.C.M. 4 agosto 2005](#), il [D.P.C.M. 16 gennaio 2007](#), il [D.P.C.M. 11 marzo 2008](#), il [D.P.C.M. 5 giugno 2009](#), il [D.P.C.M. 26 ottobre 2009](#), il [D.P.C.M. 30 novembre 2010](#), il [D.P.C.M. 21 aprile 2011](#), il [D.P.C.M. 28 ottobre 2011](#), l'[art. 1, D.P.C.M. 23 settembre 2013](#), il [D.P.C.M. 20 giugno 2014](#), l'[art. 1, D.P.C.M. 4 dicembre 2015](#), il [D.P.C.M. 15 dicembre 2015](#), il [D.P.C.M. 24 dicembre 2015](#), il [D.P.C.M. 31 dicembre 2015](#), il [D.P.C.M. 3 febbraio 2016](#), il [D.P.C.M. 11 giugno 2019](#), il [D.P.C.M. 20 giugno 2019](#), il [D.P.C.M. 20 agosto 2019](#), il [D.P.C.M. 5 dicembre 2019](#) e il [D.P.C.M. 31 marzo 2020](#). Vedi, anche, la Direttiva 3 novembre 2005, n. 3/05 e l'[art. 4, commi 3 e da 3-quinquies a 3-septies, D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#).

[\(266\)](#) Vedi, anche, la [Direttiva 23 maggio 2007](#).

[\(267\)](#) Per le linee guida previste dal presente comma vedi la [Direttiva 24 aprile 2018, n. 3/2018](#).

## **Articolo 35-bis Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici** <sup>(268) (269) (270)</sup> **In vigore dal 28 novembre 2012**

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

---

[\(268\)](#) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 46, L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

[\(269\)](#) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).



(270) Vedi, anche, la Deliberazione 17 aprile 2019, n. 447.

## **Articolo 36 Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile**

(277) (271) (282) (283) (286)

### **In vigore dal 22 giugno 2017**

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato. (272) (284)

2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN. (278)

3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. (273)

4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. (274)

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. (285)

[5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. (275) (279) ]



[5-ter. Le disposizioni previste dal [decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#) si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. [\(276\)](#) [\(279\)](#) [\(285\)](#) ]

5-quater. I contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato. [\(280\)](#) [\(285\)](#)

5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli [articoli 1](#), comma 1, e [19](#), comma 4, del [decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218](#), rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto. [\(281\)](#)

---

[\(271\)](#) Articolo modificato dall'[art. 4, comma 2, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 marzo 2006, n. 80](#) e sostituito dall'[art. 3, comma 79, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 49, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#).

[\(272\)](#) Comma così modificato dall'[art. 17, comma 26, lett. a\), D.L. 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 agosto 2009, n. 102](#), dall'[art. 4, comma 1, lett. a\) e a-bis\), D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#), e, successivamente, dall'[art. 9, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

[\(273\)](#) Comma sostituito dall'[art. 17, comma 26, lett. b\), D.L. 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 agosto 2009, n. 102](#), e modificato dall'[art. 4, comma 1, lett. c\), D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#). Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 9, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

[\(274\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 17, comma 26, lett. c\), D.L. 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 agosto 2009, n. 102](#).

[\(275\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 17, comma 26, lett. d\), D.L. 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 agosto 2009, n. 102](#).

[\(276\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 1, lett. b\), D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#).

[\(277\)](#) Rubrica così sostituita dall'[art. 9, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

[\(278\)](#) Comma inserito dall'[art. 9, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

[\(279\)](#) Comma abrogato dall'[art. 9, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

[\(280\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 1, lett. b\), D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#), e, successivamente, così modificato dall'[art. 9, comma 1, lett. f\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

[\(281\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 9, comma 1, lett. g\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

[\(282\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'[art. 1, comma 11, D.L. 4 novembre 2009, n. 152](#), l'[art. 1, comma 446, lett. h\), L. 30 dicembre 2018, n. 145](#) e, successivamente, gli [artt. 11, comma 1](#), e [13, comma 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80](#).

[\(283\)](#) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

[\(284\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'[art. 1, comma 940, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#).

[\(285\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre - 27 dicembre 2018, n. 248](#) (Gazz. Uff. 2 gennaio 2019, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, sollevate in riferimento, nel complesso, agli [artt. 3, 4, 24, 35, primo comma, 97, quarto comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione](#), in relazione alla clausola 4, punto 4, e alla clausola 5, punti 1 e 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla [direttiva 1999/70/CE](#) del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEP sul lavoro a tempo determinato, e all'art. 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea.

[\(286\)](#) Vedi, anche, i [commi 345 e 346 dell'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), l'[art. 1, comma 2, O.P.C.M. 19 giugno 2008, n. 3685](#) e l'[art. 4, comma 4-bis, D.L. 21 maggio 2013, n. 54](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 luglio 2013, n. 85](#).

**Articolo 37 Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici**([Art. 36-ter del D.Lgs n. 29 del 1993](#), aggiunto dall'[art. 13 del D.Lgs n. 387 del 1998](#)) <sup>(288)</sup>

**In vigore dal 22 giugno 2017**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1](#), comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere. <sup>(287)</sup>
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'[articolo 28](#) definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica.

---

<sup>(287)</sup> Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

<sup>(288)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

**Articolo 38 Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea**([Art. 37 D.Lgs n. 29 del 1993](#), come modificato dall'[art. 24 del D.Lgs n. 80 del 1998](#)) <sup>(294) (293)</sup>

**In vigore dal 15 settembre 2020**

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. <sup>(290)</sup>
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'[articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico. <sup>(289)</sup>
- 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. <sup>(291) (292)</sup>
- 3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo [1](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752](#), in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano. <sup>(291)</sup>

---

<sup>(289)</sup> Comma sostituito dall'[art. 8, comma 3, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 aprile 2012, n. 35](#), e, successivamente, così modificato dall'[art. 19, comma 6-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

<sup>(290)</sup> Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. a\), L. 6 agosto 2013, n. 97](#).

[\(291\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 7, comma 1, lett. b\), L. 6 agosto 2013, n. 97](#).

[\(292\)](#) La dizione «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo», contenuta nel presente comma è stata sostituita dalla dizione «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» ai sensi di quanto disposto dall'[art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12](#).

[\(293\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'[art. 13, comma 1-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

[\(294\)](#) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

**Articolo 39 Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette**[\(Art. 42 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D.Lgs n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 22, comma 1 del D.Lgs n. 387 del 1998\)](#) <sup>(295) (297) (298)</sup>

**In vigore dal 7 luglio 2019**

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'[articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli [articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999](#) e dall'[articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407](#), sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'[articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#) con le decorrenze previste dall'[articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303](#). <sup>(296)</sup>

[\(295\)](#) Rubrica così sostituita dall'[art. 3, comma 9, lett. c\), n. 2\), L. 19 giugno 2019, n. 56](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 6, comma 5, della medesima L. n. 56/2019](#).

[\(296\)](#) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 9, lett. c\), n. 1\), L. 19 giugno 2019, n. 56](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 6, comma 5, della medesima L. n. 56/2019](#).

[\(297\)](#) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

[\(298\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il [Provvedimento 16 novembre 2006, n. 992/CU](#). Vedi, anche, la [Direttiva 24 giugno 2019, n. 1/2019](#).

**Articolo 39-bis Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità** <sup>(299) (301)</sup>

**In vigore dal 15 agosto 2018**

1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, di seguito Consulta.

2. La Consulta è composta da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, un rappresentante del Dipartimento per le pari opportunità, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), un rappresentante dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo [8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità indicati dall'osservatorio nazionale di cui all'articolo [3 della legge 3 marzo 2009, n. 18](#). Ai componenti della Consulta non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente. <sup>(300)</sup>

3. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#);
- b) effettua il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 39-quater;
- c) propone alle amministrazioni pubbliche iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacità e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni;
- d) prevede interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'[articolo 3](#), comma 3-bis, del [decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216](#);
- e) verifica lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilità da parte delle amministrazioni, con particolare riferimento alle forme di agevolazione previste dalla legge e alla complessiva disciplina delle quote di riserva.

[\(299\)](#) Articolo inserito dall'[art. 10, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

[\(300\)](#) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 4, lett. I-bis\), D.L. 12 luglio 2018, n. 86](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2018, n. 97](#).

[\(301\)](#) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

### **Articolo 39-ter Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità**

[\(302\)](#) [\(303\)](#)

#### **In vigore dal 22 giugno 2017**

1. Al fine di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità, le amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nominano un responsabile dei processi di inserimento.

2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge le seguenti funzioni:

- a) cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo dei disabili, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato;
- b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli di cui all'[articolo 3](#), comma 3-bis, del [decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216](#);
- c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione.

[\(302\)](#) Articolo inserito dall'[art. 10, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

[\(303\)](#) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

### **Articolo 39-quater Monitoraggio sull'applicazione della [legge 12 marzo 1999, n. 68](#)**

[\(304\)](#) [\(305\)](#)

#### **In vigore dal 22 giugno 2017**

1. Al fine di verificare la corretta e uniforme applicazione della [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), le amministrazioni pubbliche, tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, inviano il prospetto informativo di cui all'articolo [9, comma 6](#), della [legge n. 68 del 1999](#), al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l'impiego territorialmente competente.



2. Entro i successivi sessanta giorni le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono, in via telematica, al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva. In tale comunicazione sono indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, riservati ai soggetti di cui all'articolo 8 della [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), o, in alternativa, le convenzioni di cui all'articolo 11 della citata legge. Tali informazioni sono trasmesse anche al fine di consentire una opportuna verifica della disciplina delle quote di riserva, in rapporto anche a quanto previsto per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere. Le informazioni sono altresì trasmesse alla Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, ai fini di cui all'articolo 39-bis, comma 3, lettera e).

3. Le informazioni di cui al presente articolo sono raccolte nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 8 del [decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 99](#).

4. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo o di mancato rispetto dei tempi concordati, i centri per l'impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico, dando comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

(304) Articolo inserito dall'[art. 10, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

(305) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

### Titolo III

#### CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE

**Articolo 40 Contratti collettivi nazionali e integrativi**([Art. 45 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituito prima dall'[art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993](#) e poi dall'[art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997](#) e successivamente modificato dall'[art. 43, comma 1 del D.Lgs n. 80 del 1998](#)) <sup>(307)</sup> <sup>(318)</sup> <sup>(319)</sup>

**In vigore dal 22 giugno 2017**

1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo [2, comma 1, lettera c\)](#), della [legge 23 ottobre 1992, n. 421](#). <sup>(311)</sup>

2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli [articoli 41](#), comma 5, e [47](#), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita area o sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità. <sup>(306)</sup>

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica. <sup>(308)</sup>

3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'[articolo 7](#), comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli

strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'[articolo 45](#), comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. <sup>(312)</sup>

3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. È istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. <sup>(313)</sup>

[3-quater. La Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della [legge 4 marzo 2009, n. 15](#), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione. <sup>(317)</sup> <sup>(314)</sup> ]

3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'[articolo 41](#), le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'[articolo 45](#), comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della [legge 4 marzo 2009, n. 15](#), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli [articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile](#). In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di

non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo [4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16](#), dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della [legge 4 marzo 2009, n. 15](#), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. <sup>(315) (310)</sup>

3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'[articolo 40-bis](#), comma 1. <sup>(309)</sup>

4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore. <sup>(316)</sup>

4-ter. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. <sup>(316)</sup>

---

<sup>(306)</sup> Comma modificato dall'[art. 7, comma 4, L. 15 luglio 2002, n. 145](#), dall'[art. 14, comma 2, L. 29 luglio 2003, n. 229](#), dall'[art. 1, comma 125, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005 e sostituito dall'[art. 54, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#), che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 11, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

<sup>(307)</sup> Il presente articolo era stato modificato dall'[art. 10, comma 2, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4](#), che aveva inserito il comma 2-bis; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 9 marzo 2006, n. 80](#)).

<sup>(308)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 54, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#), che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies.

<sup>(309)</sup> Comma inserito dall'[art. 54, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#), che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies.

<sup>(310)</sup> Sull'applicabilità delle disposizioni del quinto periodo del presente comma, vedi l'[art. 4, comma 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 maggio 2014, n. 68](#).

<sup>(311)</sup> Comma sostituito dall'[art. 54, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#), che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 11, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

<sup>(312)</sup> Comma inserito dall'[art. 54, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#), che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 11,](#)

comma 1, lett. c), nn. da 1) a 3), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

(313) Comma inserito dall'art. 54, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

(314) Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

(315) Comma inserito dall'art. 54, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. f), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

(316) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. g), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

(317) Comma inserito dall'art. 54, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 3 con gli attuali commi da 1 a 3-sexies.

(318) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

(319) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli artt. 11, comma 2, e 13, comma 3, D.L. 9 giugno 2021, n. 80.

## **Articolo 40-bis Controlli in materia di contrattazione integrativa** <sup>(320) (322)</sup> **In vigore dal 20 aprile 2013**

1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.

[4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli



effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa. <sup>(321)</sup> ]

5. Ai fini dell'[articolo 46](#), comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'[articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#), di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.

7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'[articolo 60](#), comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

---

<sup>(320)</sup> Articolo inserito dall'[art. 17, comma 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002, modificato dall'[art. 14, comma 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 55, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(321)</sup> Comma abrogato dall'[art. 53, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33](#).

<sup>(322)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

**Articolo 41 Poteri di indirizzo nei confronti dell' ARAN([Art. 46 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituito dall'[art. 3 del D.Lgs n. 396 del 1997](#) e successivamente modificato prima dall'[art. 44, comma 3 del D.Lgs n. 80 del 1998](#) e poi dall'[art. 55 del D.Lgs n. 300 del 1999](#); [Art. 44, comma 8 del D.Lgs n. 80 del 1998](#)) <sup>(323)</sup> <sup>(326)</sup>**

**In vigore dal 1 gennaio 2016**

1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'[articolo 47](#), si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.

2. E' costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. E' costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che esercita le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali. <sup>(324)</sup>

3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificità delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della

ricerca, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori delle università italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

4. Rappresentanti designati dai Comitati di settore possono assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati di settore possono stipulare con l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di cui all'[articolo 40](#), comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti o che si applicano a un comparto per il quale operano più comitati di settore le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di settore. <sup>(325)</sup>

---

<sup>(323)</sup> Articolo modificato dall'[art. 3, comma 3, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 56, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(324)</sup> Comma così modificato dall'[art. 1, comma 468, lett. a\) e b\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016.

<sup>(325)</sup> Comma così modificato dall'[art. 1, comma 468, lett. c\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016.

<sup>(326)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

## **Articolo 42 Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro ([Art. 47 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituito dall'[art. 6 del D.Lgs n. 396 del 1997](#)) <sup>(329)</sup>** **In vigore dal 27 aprile 2012**

1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della [legge 20 maggio 1970, n. 300](#), e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera b\) della legge 23 ottobre 1992, n. 421](#), osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.

2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'[articolo 43](#), siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'[articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300](#), e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli [articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970](#), e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.

3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.

3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'[articolo 43](#). <sup>(327)</sup>

4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN <sup>(328)</sup> e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'[articolo 43](#), sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni,

prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'[articolo 43](#), siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori. <sup>(330) (331)</sup>

5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.

6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della [legge 20 maggio 1970, n. 300](#), e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.

7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'[articolo 9](#) o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.

8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'[articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300](#), e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.

10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'[articolo 40](#), comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.

11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'[articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58](#), e dal [decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430](#).

---

<sup>(327)</sup> Comma inserito dall'[art. 1, comma 1, L. 22 marzo 2012, n. 38](#).

<sup>(328)</sup> A norma di quanto disposto dall'[art. 237, comma 1, D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217](#), come sostituito dall'[art. 4, comma 1, D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127](#), i riferimenti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), contenuti nel presente articolo, si intendono effettuati al Dipartimento della funzione pubblica.

<sup>(329)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n.](#)

126.

(330) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'[art. 65, comma 3, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#) e, successivamente, l'[art. 31-quinquies, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).

(331) Sul contenuto degli accordi di cui al presente comma vedi, anche, l'[art. 31-quinquies, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).

**Articolo 43 Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva**[\(Art. 47-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs n. 396 del 1997, modificato dall'art. 44, comma 4 del D.Lgs n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7 del D.Lgs n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 22, comma 4 del D.Lgs n. 387 del 1998\)](#) <sup>(333)</sup>  
**In vigore dal 15 novembre 2009**

1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.

3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.

4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.

5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'[articolo 40](#), commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 42](#), comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale. <sup>(332)</sup>

6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'[articolo 50](#), comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.

7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.

8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.



9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.

10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.

11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.

12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla [legge 31 dicembre 1996, n. 675](#), e successive disposizioni correttive ed integrative.

13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.

---

(332) Comma così modificato dall'[art. 64, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

(333) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

#### **Articolo 44 Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro (Art. 48 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 16 del D.Lgs n. 470 del 1993) <sup>(334)</sup>**

**In vigore dal 24 maggio 2001**

1. In attuazione dell'[articolo 2, comma 1, lettera a\), della legge 23 ottobre 1992, n. 421](#), la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1](#), comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati.

---

(334) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

#### **Articolo 45 Trattamento economico (Art. 49 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1993) <sup>(338) (339)</sup>**

**In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'[articolo 40](#), commi 3-ter e 3-quater, e all'[articolo 47-bis](#), comma 1, è definito dai contratti collettivi. <sup>(335)</sup>

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'[articolo 2](#), comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:

- a) alla performance individuale;
- b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
- c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. <sup>(336)</sup>

3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. <sup>(337)</sup>

4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.

5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18](#), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.

<sup>(335)</sup> Comma così modificato dall'[art. 57, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(336)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 57, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(337)</sup> Comma inserito dall'[art. 57, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(338)</sup> In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'[art. 1, comma 143, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#) e, successivamente, gli [artt. 11, comma 2, e 13, comma 3, D.L. 9 giugno 2021, n. 80](#).

<sup>(339)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

**Articolo 46 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni( [Art. 50, commi da 1 a 12 e 16 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come [sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs n. 470 del 1993](#) e poi dall'[art. 2 del D.Lgs n. 396 del 1997](#)) <sup>(348)</sup>**

**In vigore dal 22 giugno 2017**

1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli [articoli 41](#) e [47](#), ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della [legge 12 giugno 1990, n. 146](#), e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'[articolo 2](#) della legge citata.

2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.

3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predisponde a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e sanità e alle commissioni

parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN si avvale, altresì, della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico. <sup>(340)</sup>

4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l'effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonché le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa. <sup>(340)</sup>

5. Sono organi dell'ARAN:

- a) il Presidente;
- b) il Collegio di indirizzo e controllo. <sup>(340)</sup>

6. Il Presidente dell'ARAN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta l'agenzia ed è scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti le incompatibilità di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo; se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. <sup>(340)</sup>

7. Il collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta. <sup>(340)</sup>

7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo né ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza delle predette cause di incompatibilità costituisce presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia. <sup>(341)</sup>

8. Per la sua attività, l'ARAN si avvale:

- a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale è definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata ed è riferita a ciascun triennio contrattuale; <sup>(342) (349) (350)</sup>
- b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.

9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:

- a) per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell'esercizio di riferimento. L'assegnazione è effettuata annualmente sulla base della quota definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale di bilancio, con imputazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze; <sup>(343)</sup>

b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città <sup>(347)</sup>.

10. L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la Conferenza unificata, da esercitarsi entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti. <sup>(344)</sup>

11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è definito in base ai regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto privato. <sup>(345)</sup>

12. L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di cui al comma 10. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. L'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti. <sup>(346)</sup>

13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.

<sup>(340)</sup> Comma così sostituito dall'art. 58, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

<sup>(341)</sup> Comma inserito dall'art. 58, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

<sup>(342)</sup> Lettera così modificata dall'art. 58, comma 1, lett. c), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

<sup>(343)</sup> Lettera così sostituita dall'art. 58, comma 1, lett. d), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

<sup>(344)</sup> Comma così modificato dall'art. 58, comma 1, lett. e), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

<sup>(345)</sup> Comma così modificato dall'art. 58, comma 1, lett. f), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

<sup>(346)</sup> Comma così modificato dall'art. 58, comma 1, lett. g) nn. 1) e 2), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

<sup>(347)</sup> A norma dell'art. 22, comma 4, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nel presente provvedimento le parole «del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono state sostituite, ovunque ricorrenti, dalle parole «dell'economia e delle finanze».

<sup>(348)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

<sup>(349)</sup> Per l'individuazione dei contributi a favore dell'ARAN, vedi il D.M. 9 aprile 2001, il D.M. 11 aprile 2001, il D.M. 23 aprile 2001, il D.M. 13 dicembre 2001, il D.M. 12 novembre 2002, il D.M. 21 novembre 2003, il D.M. 6 dicembre 2004, il D.M. 3 febbraio 2006, il D.M. 11 ottobre 2006, il D.M. 17 ottobre 2007, il D.M. 11 novembre 2008, il D.M. 28 ottobre 2009, il D.M. 3 dicembre 2010, il D.M. 11 novembre 2011, il D.M. 19 ottobre 2012, il D.M. 21 ottobre 2013, il D.M. 26 novembre 2014, il D.M. 5 novembre 2015, il D.M. 27 ottobre 2016, il D.M. 13 novembre 2017, il D.M. 23 novembre 2018, il D.M. 28 novembre 2019 e il D.M. 13 novembre 2020.

<sup>(350)</sup> Per le modalità di riscossione dei contributi a favore dell'ARAN, vedi il D.M. 9 luglio 2012, il D.M. 25 luglio 2012, il D.M. 7 agosto 2012 (I), il D.M. 7 agosto 2012 (II), il D.M. 7 agosto 2012 (III), il D.M. 7 agosto 2012 (IV), il D.M. 7 agosto 2012 (V), il D.M. 7 agosto 2012 (VI), il D.M. 7 agosto 2012 (VII), il D.M. 7 agosto 2012 (VIII) e il D.M. 27 novembre 2013.



**Articolo 47 Procedimento di contrattazione collettiva** (Art. 51 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del D.Lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4 del D.Lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs n. 387 del 1998; Art. 44, comma 6 del D.Lgs n. 80 del 1998) <sup>(351)</sup> <sup>(352)</sup>

**In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.
3. Sono altresì inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.
4. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.
7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.
9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato.

[\(351\)](#) Articolo modificato dall'[art. 17, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'[art. 1, comma 548, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'[art. 67, comma 7, lett. a\), b\) e c\), D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 59, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

[\(352\)](#) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

### **Articolo 47-bis Tutela retributiva per i dipendenti pubblici** [\(353\)](#) [\(354\)](#) **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. [\(355\)](#)

---

[\(353\)](#) Articolo inserito dall'[art. 59, comma 2, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

[\(354\)](#) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

[\(355\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l'[art. 1, comma 1, lett. d\), D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122](#).

### **Articolo 48 Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica** ([Art. 52 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 19 del D.Lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, commi da 2 a 4 del D.Lgs n. 387 del 1998](#))

[\(360\)](#)

#### **In vigore dal 22 giugno 2017**

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'[articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468](#) e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'[articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'[articolo 40](#), comma 3-bis. [\(356\)](#) [\(359\)](#)

2. Per le amministrazioni di cui all'[articolo 41](#), comma 2, nonché per le università italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'[articolo 70](#), comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'[articolo 40](#), comma 3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie. [\(357\)](#)

3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto

ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura. <sup>(359)</sup>

5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.

[6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno, ai sensi del d.lgs 30 luglio 1999, n. 286. <sup>(358)</sup> ]

7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.

---

<sup>(356)</sup> Comma così modificato dall'[art. 60, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(357)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 60, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(358)</sup> Comma abrogato dall'[art. 60, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(359)</sup> A norma dell'[art. 22, comma 4, lett. b\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#), nel presente provvedimento le parole «del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono state sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole «dell'economia e delle finanze».

<sup>(360)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

**Articolo 49 Interpretazione autentica dei contratti collettivi ([Art. 53 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituito dall'[art. 24 del D.Lgs n. 546 del 1993](#) e successivamente modificato dall'[art. 43, comma 1 del D.Lgs n. 80 del 1998](#)) <sup>(361)</sup> <sup>(362)</sup>  
In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.

2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all'[articolo 47](#), sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

---

<sup>(361)</sup> Articolo così sostituito dall'[art. 61, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(362)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

126.

**Articolo 50 Aspettative e permessi sindacali**(Art. 54, commi da 1 a 3 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificati prima dall'art. 20 del d.lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 2 del decreto legge n. 254 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 365 del 1996, e, infine, dall'art. 44, comma 5, del D.Lgs n. 80 del 1998) <sup>(363)</sup>

**In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43.

2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1° agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.

4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

---

<sup>(363)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

**Articolo 50-bis Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero** <sup>(364) (365)</sup>

**In vigore dal 27 aprile 2012**

1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 42, comma 3-bis, le disposizioni di cui all'articolo 50 si applicano anche al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale.

---

<sup>(364)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, L. 22 marzo 2012, n. 38.

<sup>(365)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

#### Titolo IV

#### RAPPORTO DI LAVORO

**Articolo 51 Disciplina del rapporto di lavoro**(Art. 55 del D.Lgs n. 29 del 1993) <sup>(366)</sup>

**In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.



2. La [legge 20 maggio 1970, n. 300](#), e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.

[\(366\)](#) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

**Articolo 52 Disciplina delle mansioni** ([Art. 56 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituito dall'[art. 25 del D.Lgs n. 80 del 1998](#) e successivamente modificato dall'[art. 15 del D.Lgs n. 387 del 1998](#)) <sup>(371)</sup>

**In vigore dal 10 giugno 2021**

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'[articolo 35](#), comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. <sup>(367)</sup>

1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua, una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle capacità culturali e professionali, della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente. <sup>(368)</sup>

[1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. <sup>(369)</sup> <sup>(370)</sup> ]

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai

commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.

(367) Comma così sostituito dall'[art. 62, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#), che ha sostituito l'originario comma 1, con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter.

(368) Comma inserito dall'[art. 62, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#), che ha sostituito il comma 1 con i commi 1, 1-bis e 1-ter. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'[art. 3-ter, comma 2, lett. c\), D.L. 9 gennaio 2020, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 5 marzo 2020, n. 12](#). Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 3, comma 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80](#).

(369) Comma inserito dall'[art. 62, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#), che ha sostituito il comma 1 con i commi 1, 1-bis e 1-ter.

(370) Comma abrogato dall'[art. 18, comma 1, lett. e\), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70](#).

(371) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

**Articolo 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi** ([Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del D.Lgs n. 387 del 1998](#)) <sup>(388)</sup> <sup>(390)</sup>

**In vigore dal 15 settembre 2020**

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli [articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#), salva la deroga prevista dall'[articolo 23-bis](#) del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'[articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117](#) e dall'[articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#). Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli [articoli 267, comma 1, 273, 274, 508](#) nonché [676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), all'[articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498](#), all'[articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. <sup>(372)</sup>

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. <sup>(377)</sup>

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. <sup>(391)</sup>

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1](#), comma 2. <sup>(378)</sup>

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa

o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. <sup>(379)</sup>

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1](#), comma 2, compresi quelli di cui all'[articolo 3](#), con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti: <sup>(386)</sup>

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica <sup>(373)</sup>.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. <sup>(380) (389)</sup>

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. <sup>(381)</sup>

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'[articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 1997, n. 140](#), e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. <sup>(380)</sup>

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico;

può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. <sup>(382)</sup>

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. <sup>(383)</sup>

13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. <sup>(384)</sup>

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'[articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo [decreto legislativo n. 33 del 2013](#), relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. <sup>(374)</sup>

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. <sup>(387)</sup>

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi. <sup>(375)</sup>

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'[articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. <sup>(376)</sup>

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1](#), comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività



lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. <sup>(385)</sup> <sup>(392)</sup>

<sup>(372)</sup> Comma corretto da [Comunicato 16 ottobre 2001](#), pubblicato nella G.U. 16 ottobre 2001, n. 241 e, successivamente, così modificato dall'[art. 3, comma 8, lett. b\)](#), [L. 15 luglio 2002, n. 145](#).

<sup>(373)</sup> Lettera aggiunta dall'[art. 7-novies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 marzo 2005, n. 43](#), e, successivamente, così modificata dall'[art. 2, comma 13-quinquies, lett. b\)](#), [D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#).

<sup>(374)</sup> Comma modificato dall'[art. 34, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#), dall'[art. 61, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#) e dall'[art. 1, comma 42, lett. h\) ed i\)](#), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 8, comma 1, lett. c\)](#), [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 22, comma 12, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

<sup>(375)</sup> Comma modificato dall'[art. 34, comma 3, D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#).

<sup>(376)</sup> Comma aggiunto dall'[art. 47, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 52, comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(377)</sup> Comma inserito dall'[art. 52, comma 1, lett. a\)](#), [D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(378)</sup> Comma inserito dall'[art. 1, comma 42, lett. a\)](#), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

<sup>(379)</sup> Comma così modificato dall'[art. 1, comma 42, lett. b\)](#), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

<sup>(380)</sup> Comma così modificato dall'[art. 1, comma 42, lett. c\)](#), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

<sup>(381)</sup> Comma inserito dall'[art. 1, comma 42, lett. d\)](#), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

<sup>(382)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 42, lett. e\)](#), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

<sup>(383)</sup> Comma così modificato dall'[art. 1, comma 42, lett. f\)](#), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#) e, successivamente, dall'[art. 8, comma 1, lett. a\)](#), [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 22, comma 12, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

<sup>(384)</sup> Comma così modificato dall'[art. 1, comma 42, lett. g\)](#), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#) e, successivamente, dall'[art. 8, comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#); per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 22, comma 12, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

<sup>(385)</sup> Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 42, lett. l\)](#), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 1, comma 43, della medesima L. 190/2012](#).

<sup>(386)</sup> Alinea così modificato dall'[art. 2, comma 13-quinquies, lett. a\)](#), [D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#), e, successivamente, dall'[art. 15, comma 2-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

<sup>(387)</sup> La [Corte costituzionale, con sentenza 29 aprile - 5 giugno 2015, n. 98](#) (Gazz. Uff. 10 giugno 2015, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9».

<sup>(388)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

<sup>(389)</sup> La [Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio - 17 marzo 2015, n. 41](#) (Gazz. Uff. 25 marzo 2015, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 7, sollevata in riferimento agli [artt. 36, primo comma, 41, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione](#). La stessa Corte, con successiva ordinanza 29 aprile - 26 maggio 2015, n. 90 (Gazz. Uff. 3 giugno 2015, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 7, sollevata in riferimento agli [artt. 1, 2, 3, 4, 23, 24, 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione](#), dal Tribunale ordinario di Bergamo e, in riferimento all'art. 36, primo comma, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia.

<sup>(390)</sup> In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli [articoli 1 e 8, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682](#).

<sup>(391)</sup> Vedi, anche, l'[art. 52, comma 67, L. 28 dicembre 2001, n. 448](#).

<sup>(392)</sup> Vedi, anche, l'[art. 21, comma 1, D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39](#).

## Articolo 54 Codice di comportamento <sup>(393)</sup> <sup>(394)</sup> <sup>(396)</sup>

**In vigore dal 28 novembre 2012**

1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. <sup>(395)</sup>
2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.
3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'[articolo 55-quater](#), comma 1.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno. <sup>(395)</sup>
5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.

---

<sup>(393)</sup> Articolo così sostituito dall'[art. 1, comma 44, L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

<sup>(394)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

<sup>(395)</sup> Vedi, anche, l'[art. 1, comma 45, L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

<sup>(396)</sup> Per il codice di comportamento previsto dal presente articolo vedi il [D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62](#).

**Articolo 54-bis Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti** <sup>(397)</sup> <sup>(398)</sup> <sup>(399)</sup>**In vigore dal 29 dicembre 2017**

1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'[articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#), ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli

altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'[articolo 2359 del codice civile](#). La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'[articolo 329 del codice di procedura penale](#). Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli [articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione. <sup>(400)</sup>

7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'[articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23](#).

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

---

(397) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 51, L. 6 novembre 2012, n. 190](#) e modificato dall'[art. 31, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#). Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L. 30 novembre 2017, n. 179](#).

(398) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(399) Vedi, anche, la [Determinazione 28 aprile 2015, n. 6](#).

(400) Sul procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma, vedi la [Deliberazione 30 ottobre 2018, n. 1033](#) e la [Deliberazione 1° luglio 2020, n. 690/2020](#).

## **Articolo 55 Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative** <sup>(401)</sup> <sup>(403)</sup> **In vigore dal 22 giugno 2017**

1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli [articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile](#), e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'[articolo 2](#), comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1](#), comma 2. La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione. <sup>(402)</sup>

2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica [l'articolo 2106 del codice civile](#). Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.

4. Fermo quanto previsto nell'[articolo 21](#), per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'[articolo 19](#), comma 3.

---

<sup>(401)</sup> Articolo così sostituito dall'[art. 68, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(402)</sup> Comma così modificato dall'[art. 12, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

<sup>(403)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

## **Articolo 55-bis Forme e termini del procedimento disciplinare** <sup>(404)</sup> <sup>(415)</sup> **In vigore dal 22 giugno 2017**

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. <sup>(405)</sup>

2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità. <sup>(406)</sup>

3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. <sup>(407)</sup>



4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo. <sup>(408)</sup>

5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'[articolo 47](#), comma 3, secondo periodo, del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore. <sup>(409)</sup>

6. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini. <sup>(410)</sup>

7. Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'Ufficio disciplinare precedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni. <sup>(411)</sup>

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest'ultima. In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente. <sup>(412)</sup>

9. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. <sup>(413)</sup>

9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare. <sup>(414)</sup>

9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento. <sup>(414)</sup>

9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari. <sup>(414)</sup>

---

<sup>(404)</sup> Articolo inserito dall'[art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(405)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 13, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

<sup>(406)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 13, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

<sup>(407)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 13, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

<sup>(408)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 13, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

<sup>(409)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 13, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

<sup>(410)</sup> Comma così modificato dall'[art. 13, comma 1, lett. f\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

<sup>(411)</sup> Comma così modificato dall'[art. 13, comma 1, lett. g\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

<sup>(412)</sup> Comma così modificato dall'[art. 13, comma 1, lett. h\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

<sup>(413)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 13, comma 1, lett. i\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

<sup>(414)</sup> Comma aggiunto dall'[art. 13, comma 1, lett. j\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

<sup>(415)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

## **Articolo 55-ter Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale <sup>(416)</sup> <sup>(421)</sup>** **In vigore dal 22 giugno 2017**

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente. <sup>(417)</sup>

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. <sup>(418)</sup>

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. <sup>(419)</sup>

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale. <sup>(420)</sup>

---

<sup>(416)</sup> Articolo inserito dall'[art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(417)</sup> Comma così modificato dall'[art. 14, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

<sup>(418)</sup> Comma così modificato dall'[art. 14, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

<sup>(419)</sup> Comma così modificato dall'[art. 14, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

<sup>(420)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 14, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

<sup>(421)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

## **Articolo 55-quater Licenziamento disciplinare** <sup>(422)</sup> <sup>(431)</sup> **In vigore dal 5 agosto 2017**

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; <sup>(432)</sup>

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;

f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3; <sup>(425)</sup>

f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3; <sup>(425)</sup>

f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; <sup>(425)</sup>

f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 5-bis, del [decreto legislativo n. 150 del 2009](#) <sup>(425)</sup>.

1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. <sup>(423)</sup>

[2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'[articolo 54](#). <sup>(426)</sup> ]

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies. <sup>(427)</sup>

3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile. <sup>(424)</sup>

3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa



sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4. <sup>(424)</sup>

3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. <sup>(428) (430)</sup>

3-quinques. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati. <sup>(424)</sup>

3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma 4. <sup>(429)</sup>

<sup>(422)</sup> Articolo inserito dall'art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

<sup>(423)</sup> Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 116/2016.

<sup>(424)</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 116/2016.

<sup>(425)</sup> Lettera aggiunta dall'art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017.

<sup>(426)</sup> Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017.

<sup>(427)</sup> Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017.

<sup>(428)</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118, a decorrere dal 5 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2017; per l'applicabilità del citato art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, vedi l'art. 3, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 116/2016.

<sup>(429)</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118, a decorrere dal 5 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2017; per l'applicabilità del citato art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, vedi l'art. 3, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 116/2016.

<sup>(430)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 9 gennaio-10 aprile 2020, n. 61 (Gazz. Uff. 15 aprile 2020, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del presente comma, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116.

<sup>(431)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

<sup>(432)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 26 maggio - 23 giugno 2020, n. 123 (Gazz. Uff. 24 giugno 2020, n. 26 1ª serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55-quater, comma 1, lettera a), inserito dall'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 24, primo comma, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30.

## Articolo 55-quinques False attestazioni o certificazioni <sup>(433) (436) (437)</sup>

**In vigore dal 22 giugno 2017**

1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater. <sup>(434)</sup>

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza. <sup>(435)</sup>

---

<sup>(433)</sup> Articolo inserito dall'[art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(434)</sup> Comma così modificato dall'[art. 16, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

<sup>(435)</sup> Comma aggiunto dall'[art. 16, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

<sup>(436)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

<sup>(437)</sup> La [Corte costituzionale, con ordinanza 4 luglio - 4 ottobre 2018, n. 184](#) (Gazz. Uff. 10 ottobre 2018, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55-quinquies, sollevate in riferimento agli [artt. 3 e 27 della Costituzione](#).

**Articolo 55-sexies Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare** <sup>(438)</sup> <sup>(441)</sup>**In vigore dal 22 giugno 2017**

1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare. <sup>(439)</sup>

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'[articolo 33](#), comma 8, e all'[articolo 34](#), commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.

3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. <sup>(440)</sup>

4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

<sup>(438)</sup> Articolo inserito dall'[art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(439)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 17, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

<sup>(440)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 17, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

<sup>(441)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

## **Articolo 55-septies Controlli sulle assenze** <sup>(442)</sup> <sup>(450)</sup> <sup>(452)</sup>

### **In vigore dal 22 giugno 2017**

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate. <sup>(448)</sup>

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'[articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), introdotto dall'[articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e dal predetto Istituto è immediatamente resa disponibile, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il codice nosologico. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo. <sup>(445)</sup>

2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'[articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#), per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle

assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie. <sup>(449) (453)</sup>

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento. <sup>(446)</sup>

5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. <sup>(443)</sup>

5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps. <sup>(444) (451) (453)</sup>

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. <sup>(447)</sup>

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli [articoli 21](#) e 55-sexies, comma 3.

---

<sup>(442)</sup> Articolo inserito dall'[art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(443)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 16, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#). Per l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il comma 10, del medesimo [art. 16, D.L. n. 98/2011](#).

<sup>(444)</sup> Comma inserito dall'[art. 16, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#). Per l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il comma 10, del medesimo [art. 16, D.L. n. 98/2011](#). Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 18, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

<sup>(445)</sup> Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#), e, successivamente, dall'[art. 18, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

<sup>(446)</sup> Comma così modificato dall'[art. 13, comma 3-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

<sup>(447)</sup> Comma inserito dall'[art. 16, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#), e, successivamente, così modificato dall'[art. 4, comma 16-bis, lett. a\), b\), e c\), D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#). Per l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il comma 10, del medesimo [art. 16, D.L. n. 98/2011](#).



(448) Comma così modificato dall'[art. 18, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

(449) Comma inserito dall'[art. 18, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#); per l'applicabilità del primo periodo del presente comma, vedi l'[art. 22, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

(450) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(451) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 17 ottobre 2017, n. 206](#).

(452) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo, vedi l'[art. 25, comma 1, L. 4 novembre 2010, n. 183](#) e l'[art. 7, commi 1 e 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#).

(453) Vedi, anche, l'[art. 22, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

## **Articolo 55-octies Permanente inidoneità psicofisica** <sup>(454)</sup> <sup>(455)</sup> <sup>(456)</sup> **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'[articolo 2](#), comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, lettera b\), della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:

a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;

b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;

c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;

d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.

---

(454) Articolo inserito dall'[art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

(455) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(456) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il [D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171](#).

## **Articolo 55-novies Identificazione del personale a contatto con il pubblico** <sup>(457)</sup> <sup>(458)</sup> <sup>(459)</sup> **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. <sup>(460)</sup>

---

(457) Articolo inserito dall'[art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

(458) Per la decorrenza dell'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, di cui al presente articolo, vedi l'[art. 73, comma 2, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

(459) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(460) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con [D.P.C.M. 28 luglio 2010](#).

## **Articolo 56 Impugnazione delle sanzioni disciplinari**([Art. 59-bis del D.Lgs n. 29 del 1993](#), aggiunto dall'[art. 28 del D.Lgs n. 80 del 1998](#)) <sup>(461)</sup> <sup>(462)</sup>

**In vigore dal 15 novembre 2009**

[1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66, con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo [7, commi sesto e settimo](#), della [legge 20 maggio 1970, n. 300](#). ]

(461) Articolo abrogato dall'[art. 72, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

(462) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

## **Articolo 57 Pari opportunità** ([Art. 61 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituito dall'[art. 29 del D.Lgs n. 546 del 1993](#), successivamente modificato prima dall'[art. 43, comma 8 del D.Lgs n. 80 del 1998](#) e poi dall'[art. 17 del D.Lgs n. 387 del 1998](#)) <sup>(468)</sup>

**In vigore dal 26 dicembre 2012**

01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. <sup>(463)</sup> <sup>(469)</sup> <sup>(471)</sup>

02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione. <sup>(463)</sup> <sup>(471)</sup>

03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. <sup>(463)</sup> <sup>(471)</sup>

04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. <sup>(463)</sup> <sup>(470)</sup> <sup>(471)</sup>

05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi. <sup>(463)</sup> <sup>(471)</sup>

1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all' [articolo 35](#), comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità

superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5; <sup>(466)</sup>

b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;

d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio. <sup>(464)</sup>

1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il consigliere di parità precedente propone, entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi dell'[articolo 37, comma 4, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#), e successive modificazioni; si applica il comma 5 del citato [articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006](#), e successive modificazioni. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi. <sup>(467)</sup>

2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. <sup>(465)</sup>

<sup>(463)</sup> Comma premesso dall'[art. 21, comma 1, lett. c\), L. 4 novembre 2010, n. 183](#).

<sup>(464)</sup> Lettera così sostituita dall'[art. 21, comma 1, lett. d\), L. 4 novembre 2010, n. 183](#).

<sup>(465)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 21, comma 1, lett. e\), L. 4 novembre 2010, n. 183](#).

<sup>(466)</sup> Lettera così modificata dall'[art. 5, comma 1, lett. a\), L. 23 novembre 2012, n. 215](#).

<sup>(467)</sup> Comma inserito dall'[art. 5, comma 1, lett. b\), L. 23 novembre 2012, n. 215](#).

<sup>(468)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

<sup>(469)</sup> Per la proroga del Comitato previsto dal presente comma vedi l'[art. 1, comma 2, D.L. 28 giugno 2012, n. 89](#).

<sup>(470)</sup> In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la [Dir. Stato 4 marzo 2011](#).

<sup>(471)</sup> Per il riordino del Comitato previsto dal presente comma e il trasferimento delle relative funzioni vedi gli [artt. 1 e 2, D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44](#).

## Titolo V

### CONTROLLO DELLA SPESA

**Articolo 58 Finalità** ([Art. 63 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituito dall'[art. 30 del D.Lgs n. 546 del 1993](#)) <sup>(477)</sup>

**In vigore dal 22 giugno 2017**

1. Al fine di realizzare il più efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede all'acquisizione delle informazioni relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo. <sup>(473)</sup>

[2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione <sup>(472)</sup> di cui al [decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39](#), e successive

modificazioni ed integrazioni, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. <sup>(474)</sup>  
]

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura il processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati. <sup>(475)</sup> <sup>(476)</sup>

<sup>(472)</sup> La denominazione «Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione» è da intendersi sostituita da quella di «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» ai sensi di quanto disposto dall'[art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#).

<sup>(473)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 19, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

<sup>(474)</sup> Comma abrogato dall'[art. 19, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

<sup>(475)</sup> Comma così modificato dall'[art. 19, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

<sup>(476)</sup> A norma dell'[art. 22, comma 4, lett. b\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#), nel presente provvedimento le parole «del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono state sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole «dell'economia e delle finanze».

<sup>(477)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

**Articolo 59 Rilevazione dei costi** **([Art. 64 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituito dall'[art. 31 del D.Lgs n. 546 del 1993](#))** <sup>(478)</sup> <sup>(479)</sup>  
**In vigore dal 22 giugno 2017**

[1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.

2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previa intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.

3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento. ]

<sup>(478)</sup> Articolo abrogato dall'[art. 25, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

<sup>(479)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

**Articolo 60 Controllo del costo del lavoro** **([Art. 65 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituito dall'[art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1993](#))** <sup>(486)</sup> <sup>(487)</sup>  
**In vigore dal 22 giugno 2017**

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce le modalità di acquisizione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza presso le amministrazioni pubbliche, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri



previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione, limitatamente al personale dipendente dei ministeri, a preventivo e a consuntivo, mediante allegati al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato elabora, altresì, il conto annuale che evidenzia anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali. <sup>(483)</sup> <sup>(484)</sup>

2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo le modalità di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEN), per via telematica. <sup>(481)</sup>

3. Gli enti pubblici economici, le aziende e gli enti che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4 e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica. <sup>(482)</sup> <sup>(488)</sup>

4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche su espressa richiesta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93. <sup>(485)</sup> <sup>(484)</sup>

6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalità l'Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per

l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'[articolo 53](#). L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'[articolo 1](#), comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'[articolo 55](#), per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate. <sup>(480)</sup>

<sup>(480)</sup> Comma modificato dall'[art. 14-septies, comma 1, lett. a\), b\) e c\)](#), [D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 agosto 2005, n. 168](#), dall'[art. 10-bis, comma 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 dicembre 2005, n. 248](#), sostituito dall'[art. 71, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 22, comma 5, lett. f\)](#), [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

<sup>(481)</sup> Comma così modificato dall'[art. 34-quater, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#), dall'[art. 2, comma 11-bis, lett. a\) e b\)](#), [D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#), e, successivamente, dall'[art. 22, comma 5, lett. c\)](#), [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

<sup>(482)</sup> Comma sostituito dall'[art. 2, comma 11, D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014, e, successivamente, così modificato dall'[art. 22, comma 5, lett. d\)](#), [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

<sup>(483)</sup> Comma così modificato dall'[art. 22, comma 5, lett. a\) e b\)](#), [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

<sup>(484)</sup> A norma dell'[art. 22, comma 4, lett. b\)](#), [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#), nel presente provvedimento le parole «del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono state sostituite, ovunque ricorrenti, dalle parole «dell'economia e delle finanze».

<sup>(485)</sup> Comma così modificato dall'[art. 22, comma 5, lett. e\)](#), [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

<sup>(486)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

<sup>(487)</sup> Vedi, anche, l'[art. 2, comma 10, D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#).

<sup>(488)</sup> Vedi, anche, l'[art. 17, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

## **Articolo 60-bis Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza** <sup>(489) (491)</sup>

### **In vigore dal 1 marzo 2020**

1. Ferme le competenze dell'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, e dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui all'[articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2006, n. 233](#), è istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato "Nucleo della Concretezza".

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, è approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Piano contiene:

a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento;

b) le tipologie di azioni dirette a incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei;

<sup>(490)</sup>

c) l'indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.

3. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure indicate nel Piano di cui al comma 2. A tal fine, in collaborazione con l'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali misure correttive. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali realizzano le misure correttive entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati nel Piano di cui al comma 2.

4. Di ogni sopralluogo e visita è redatto processo verbale, sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonché le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale contiene anche l'indicazione delle eventuali misure correttive e, per le amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, del termine entro il quale le stesse devono essere attuate. L'amministrazione, nei tre giorni successivi, può formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti.

5. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi anche al prefetto territorialmente competente.

6. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla comunicazione al Nucleo della Concretezza dell'avvenuta attuazione delle misure correttive entro quindici giorni dall'attuazione medesima, fermo restando, per le pubbliche amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, il rispetto del termine assegnato dal Nucleo medesimo.

7. L'inosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3, per l'attuazione delle misure correttive rileva ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare e determina l'iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l'evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette tale relazione alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari.

---

[\(489\)](#) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, L. 19 giugno 2019, n. 56](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 6, comma 5, della medesima L. n. 56/2019](#).

[\(490\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 18, comma 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#).

[\(491\)](#) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

## **Articolo 60-ter Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza** [\(492\)](#) [\(493\)](#) **In vigore dal 7 luglio 2019**

1. Il prefetto può segnalare al Nucleo della Concretezza di cui all'articolo 60-bis, comma 1, eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. In tal caso può partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente.

---

[\(492\)](#) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, L. 19 giugno 2019, n. 56](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 6, comma 5, della medesima L. n. 56/2019](#).

[\(493\)](#) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

## **Articolo 60-quater Personale del Nucleo della Concretezza** <sup>(494)</sup> <sup>(495)</sup> **In vigore dal 7 luglio 2019**

1. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 60-bis e 60-ter, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di cinquantatré unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, reclutate come segue:

a)

ventitré unità, ivi comprese quelle di livello dirigenziale in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l'[articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#), e l'[articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#). Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'[articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303](#);

b) trenta unità, di cui venti da inquadrare nel livello iniziale della categoria A e dieci da inquadrare nel livello iniziale della categoria B, reclutate a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, espletato ai sensi dell'articolo 35, comma 5.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 4.153.160 annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

[\(494\)](#) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, L. 19 giugno 2019, n. 56](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 6, comma 5, della medesima L. n. 56/2019](#).

[\(495\)](#) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

## **Articolo 60-quinquies Applicazione alle istituzioni scolastiche ed educative** <sup>(496)</sup> <sup>(497)</sup> **In vigore dal 7 luglio 2019**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60-quater, le disposizioni degli articoli 60-bis e 60-ter si applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.

---

[\(496\)](#) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, L. 19 giugno 2019, n. 56](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'[art. 6, comma 5, della medesima L. n. 56/2019](#).

[\(497\)](#) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

## **Articolo 61 Interventi correttivi del costo del personale** ([Art. 66 del d.lgs. n. 29 del 1993](#)) <sup>(501)</sup> **In vigore dal 22 giugno 2017**

1. Fermo restando il disposto dell'[articolo 17](#), comma 12-bis, della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si verificino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro dell'economia e delle finanze, informato



dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. <sup>(499)</sup> <sup>(500)</sup>

1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile. <sup>(498)</sup>

2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorità giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale. <sup>(500)</sup>

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della spesa autorizzata. <sup>(500)</sup>

<sup>(498)</sup> Comma inserito dall'art. 1, comma 133, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

<sup>(499)</sup> Comma così modificato dall'art. 22, comma 6, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

<sup>(500)</sup> A norma dell'art. 22, comma 4, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nel presente provvedimento le parole «del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono state sostituite, ovunque ricorrenti, dalle parole «dell'economia e delle finanze».

<sup>(501)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

## **Articolo 62 Commissario del Governo**(Art. 67 del D.Lgs n. 29 del 1993) <sup>(502)</sup> **In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Il Commissario del Governo, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli è responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 60, comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario del Governo.

<sup>(502)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

## Titolo VI

### GIURISDIZIONE

## **Articolo 63 Controversie relative ai rapporti di lavoro**( Art. 68 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 33 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 29 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 18 del D.Lgs n. 387 del 1998) <sup>(505)</sup>

**In vigore dal 22 giugno 2017**

1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1](#), comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo. <sup>(506)</sup>

2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. <sup>(503)</sup>

2-bis. Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato. <sup>(504)</sup>

3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'[articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300](#), e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'[articolo 40](#) e seguenti del presente decreto. <sup>(507)</sup>

4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'[articolo 3](#), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi. <sup>(508)</sup>

5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'[articolo 64](#), comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'[articolo 40](#).

<sup>(503)</sup> Comma così modificato dall'[art. 21, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

<sup>(504)</sup> Comma inserito dall'[art. 21, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).

<sup>(505)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

<sup>(506)</sup> La [Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 marzo 2007, n. 108](#) (Gazz. Uff. 28 marzo 2007, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, sollevata in riferimento agli [artt. 76, 77, 103 e 113 della Costituzione](#).

<sup>(507)</sup> La [Corte costituzionale, con ordinanza 9 - 24 aprile 2003, n. 143](#) (Gazz. Uff. 30 aprile 2003, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 3, sollevata in riferimento agli [articoli 3, 24 e 25 della Costituzione](#).

<sup>(508)</sup> La [Corte costituzionale, con ordinanza 13-27 luglio 2004, n. 279](#) (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 come sostituito dall'art. 29 del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80](#), e poi trasfuso nell'art. 63, comma 4, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) sollevata in riferimento all'[art. 3 della Costituzione](#).

## **Articolo 63-bis Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro**

<sup>(509)</sup> <sup>(510)</sup>

**In vigore dal 1 gennaio 2005**

1. L'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli [1](#), comma 2, e [70](#), comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinarie e retributive, l'intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

[\(509\)](#) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 134, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[\(510\)](#) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

**Articolo 64 Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi** ([Art. 68-bis del D.Lgs n. 29 del 1993](#), aggiunto dall'[art. 30 del D.Lgs n. 80 del 1998](#) e successivamente modificato dall'[art. 19, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 387 del 1998](#)) <sup>(511)</sup>

**In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all'[articolo 63](#), è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'ARAN ai sensi dell'[articolo 40](#) e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN. <sup>(512)</sup>

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'[articolo 49](#). Il testo dell'accordo è trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del giudice precedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa. <sup>(512) (513)</sup>

3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo. <sup>(512)</sup>

4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'[articolo 383 del codice di procedura civile](#), rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della causa può essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.

5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre il termine previsto dall'[articolo 419 del codice di procedura civile](#) e sono legittimate, a seguito dell'intervento alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie è dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.

6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo.

7. Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale è già intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3.

8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai sensi del comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma dell'[articolo 96 del codice di procedura civile](#), anche in assenza di istanza di parte.

(511) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

(512) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 233 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1, 2 e 3, sollevata in riferimento agli [artt. 3, 24, 39, 76, 101, 102 e 111 della Costituzione](#). La stessa Corte, con successiva sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 199 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 64, commi 1 e 2, sollevate in riferimento agli [articoli 101, 102, 111, 24 e 39 della Costituzione](#); ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 64, commi 1, 2, 3, sollevate in riferimento agli [articoli 3, 24, 76, 111 della Costituzione](#).

(513) La [Corte costituzionale, con ordinanza 3-22 luglio 2003, n. 268](#) (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 64, comma 2, e 49 sollevata in riferimento agli [articoli 24 e 39 della Costituzione](#).

**Articolo 65 Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali**([Art. 69 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituito prima dall'[art. 34 del D.Lgs n. 546 del 1993](#) e poi dall'[art. 31 del D.Lgs n. 80 del 1998](#) e successivamente modificato prima dall'[art. 19, commi da 3 a 6 del D.Lgs n. 387 del 1998](#) e poi dall'[art. 45, comma 22 della legge n. 448 del 1998](#)) <sup>(514)</sup> <sup>(515)</sup>

**In vigore dal 24 novembre 2010**

[1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui [all'articolo 410 del codice di procedura civile](#) si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.

2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.

3. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale è stata proposta prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applica l'articolo 412-bis, commi secondo e quinto, del codice di procedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. La parte contro la quale è stata proposta la domanda in violazione [dell'articolo 410 del codice di procedura civile](#), con l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, può modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui [all'articolo 308 del codice di procedura civile](#).

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, mediante mobilità volontaria interministeriale, a dotare le Commissioni di conciliazione territoriali degli organici indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato. ]

(514) Articolo abrogato dall'[art. 31, comma 9, L. 4 novembre 2010, n. 183](#).

(515) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).



**Articolo 66 Collegio di conciliazione**([Art.69-bis del D.Lgs n. 29 del 1993](#), aggiunto dall'[art. 32 del D.Lgs n. 80 del 1998](#) e successivamente modificato dall'[art. 19, comma 7 del D.Lgs n. 387 del 1998](#)) <sup>(516)</sup> <sup>(517)</sup>

**In vigore dal 24 novembre 2010**

[1. Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 65 si svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore della Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione.

2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è consegnata alla Direzione presso la quale è istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all' amministrazione di appartenenza.

3. La richiesta deve precisare:

- a) l' amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;
- b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;
- c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;
- d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso la Direzione osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il Presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.

5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.

6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.

8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa. ]

---

[\(516\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 31, comma 9, L. 4 novembre 2010, n. 183](#).

[\(517\)](#) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

## Capo I

## Disposizioni diverse

**Articolo 67 Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato( [Art. 70 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituito dall'[art. 35 del D.Lgs n. 546 del 1993](#)) <sup>(519)</sup>  
In vigore dal 22 giugno 2017**

1. Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'[articolo 48](#), commi da 1 a 3, ed agli [articoli da 58](#) a [60](#) è realizzato attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato. <sup>(518)</sup>

2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali sull'efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione. <sup>(518)</sup>

3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge, comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalità di cui all'[articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni ed integrazioni. <sup>(518)</sup>

---

<sup>(518)</sup> A norma dell'[art. 22, comma 4, lett. b\), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#), nel presente provvedimento le parole «del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono state sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole «dell'economia e delle finanze».

<sup>(519)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

**Articolo 68 Aspettativa per mandato parlamentare([Art. 71, commi da 1 a 3 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993](#)) <sup>(520)</sup> <sup>(521)</sup>  
In vigore dal 24 maggio 2001**

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti: di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.

4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3

---

<sup>(520)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

<sup>(521)</sup> Vedi, anche, l'[art. 3, comma 1, D.L. 21 maggio 2013, n. 54](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 luglio 2013, n. 85](#).

## Capo II

## Norme transitorie e finali

**Articolo 69 Norme transitorie**([Art. 25, comma 4 del D.Lgs n. 29 del 1993](#);[art. 50, comma 14 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituito prima dall'[art. 17 del D.Lgs n. 470 del 1993](#) e poi dall'[art. 2 del D.Lgs n. 396 del 1997](#); [art. 72, commi 1 e 4 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituiti dall'[art. 36 del D.Lgs n. 546 del 1993](#); [art. 73, comma 2 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituito dall'[art. 37 del D.Lgs n. 546 del 1993](#); [art. 28, comma 2 del D.Lgs n. 80 del 1998](#); [art. 45, commi 5, 9, 17 e 25 del D.Lgs n. 80 del 1998](#), come modificati dall'[art. 22, comma 6 del D.Lgs n. 387 del 1998](#); [art. 24, comma 3 del D.Lgs n. 387 del 1998](#)) <sup>(522)</sup>

**In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Salvo che per le materie di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera c\), della legge 23 ottobre 1992, n. 421](#), gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla [legge 29 marzo 1983, n. 93](#), e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'[articolo 2](#), comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.

2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'[articolo 2](#), comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.

3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli [art. 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748](#), e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'[articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88](#), i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche *ad personam*. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito tramite il relativo contratto collettivo. <sup>(524)</sup>

4. La disposizione di cui all'[art. 56](#), comma 1, si applica, per ciascun ambito di riferimento a far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.

5. Le disposizioni di cui all'[art. 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724](#), continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.

6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'[art. 2](#), comma 3, del presente decreto, non si applica l'[art. 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#).

7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'[art. 63](#) del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. <sup>(523)</sup>

8. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui all'[art. 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#).

9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all'[art. 28](#), comma 2, lettera b, del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione.

10. Sino all'applicazione dell'[art. 46](#), comma 12, l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal [decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144](#), come modificato dall'[articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#).

11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini od albi professionali. Il personale di cui all'[art. 6 comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni ed integrazioni, può iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.

[\(522\)](#) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

[\(523\)](#) La [Corte costituzionale: con ordinanza 5-6 luglio 2004, n. 214](#) (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, sollevata in riferimento agli [artt. 76, 3 e 24 della Costituzione](#); ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, sollevata in riferimento agli [artt. 76, 77 e 3 della Costituzione](#), dalla Corte di appello di Catanzaro, e del combinato disposto degli artt. 69, comma 7, e 72, comma 1, lettera bb), del medesimo decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli [artt. 76 e 111 della Costituzione](#); con ordinanza 23-26 maggio 2005, n. 213 (Gazz. Uff. 1º giugno 2005, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, sollevate in riferimento agli [articoli 3, 24, 113, 76 e 77 della Costituzione](#); con ordinanza 28 settembre-7 ottobre 2005, n. 382 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, sollevata in riferimento agli [articoli 3, 24, 113 e 76 della Costituzione](#) e dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, sollevata in riferimento agli [articoli 3, 24 e 113 della Costituzione](#); con ordinanza 3-11 maggio 2006, n. 197 (Gazz. Uff. 17 maggio 2006, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, sollevata in riferimento agli [articoli 3, 24 e 36 della Costituzione](#); con sentenza 5 dicembre 2017 - 18 gennaio 2018, n. 6 (Gazz. Uff. 24 gennaio 2018, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, sollevata in riferimento [all'art. 117, primo comma, della Costituzione](#).

[\(524\)](#) Vedi, anche, l'[art. 5, L. 15 luglio 2002, n. 145](#).

**Articolo 70 Norme finali**[\(Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificati dall'art. 21 del D.Lgs n. 470 del 1993, successivamente sostituiti dall'art. 37 del D.Lgs n. 546 del 1993 e modificati dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4 del D.Lgs n. 80 del 1998 e dall'art. 20 del D.Lgs n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del D.Lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del D.Lgs n. 387 del 1998, dall'art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13, della legge n. 388 del 2000\)](#) <sup>(526)</sup>

**In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla [legge 7 marzo 1986, n. 65](#) - esclusi gli [articoli 10](#) e [13](#) - sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa [legge 7 marzo 1986, n. 65](#) il trattamento economico e normativo è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto, nonché, per i segretari comunali e provinciali, dall'[art. 11, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465](#).

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

4. Le aziende e gli enti di cui alla [legge 26 dicembre 1936, n. 2174](#), e successive modificazioni ed integrazioni, alla [legge 13 luglio 1984, n. 312](#), alla [legge 30 maggio 1988, n. 186](#), alla [legge 11 luglio 1988, n. 266](#), alla [legge 31 gennaio 1992, n. 138](#), alla [legge 30 dicembre 1986, n. 936](#), al [decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250](#), al [decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39](#), adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti



collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'[articolo 2](#), comma 2, all'[articolo 8](#), comma 2 ed all'[articolo 60](#), comma 3. <sup>(525) (527) (529) (530)</sup>

5. Le disposizioni di cui all'[articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 novembre 1992, n. 438](#), vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al [decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319](#).

6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'[articolo 4](#), comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data, contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.

8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all'[articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#) e del [decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35](#). Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'[art. 3](#), comma 1, del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'[articolo 9](#) del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'[art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e successive modificazioni ed integrazioni <sup>(528)</sup>.

10. I limiti di cui all'[articolo 19](#), comma 6, del presente decreto non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.

11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli [articoli 30](#) e seguenti del presente decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. <sup>(531)</sup>

12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'[art. 46](#), commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'[art. 41](#), comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall'[articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283](#), in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.

13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal [decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487](#), e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli [articoli 35](#) e [36](#), salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

---

<sup>(525)</sup> Comma così modificato dall'[art. 47, comma 5, L. 28 dicembre 2001, n. 448](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'[art. 5, comma 1-bis, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 marzo 2005, n. 43](#) e, successivamente, dall'[art. 66, comma 3, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).

<sup>(526)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

<sup>(527)</sup> Per l'effettuazione di assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni di cui al presente comma, vedi l'[art. 1, comma 103, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#).

<sup>(528)</sup> Per la disciplina degli istituti di partecipazione sindacale del personale della carriera prefettizia, vedi il [D.P.R. 20 settembre 2002, n. 247](#).

(529) Per la rideterminazione delle dotazioni organiche degli enti, di cui al presente comma, vedi l'[art. 1, comma 93, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#), a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(530) Vedi, anche, l'[art. 1, comma 189, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#), gli [artt. 72, comma 1, e 74, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#) e l'[art. 3, commi 1, 3 e 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 114](#).

(531) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'[art. 232, comma 1, D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217](#), come sostituito dall'[art. 4, comma 1, D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127](#).

## **Articolo 71 Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi** <sup>(532)</sup>

**In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Ai sensi dell'[art. 69](#), comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli [allegati A\) e B\)](#) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'[articolo 69](#), con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'[allegato C\)](#), con le decorrenze ivi previste.

3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai sensi dell'[articolo 69](#), comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti quadro.

---

(532) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

## **Articolo 72 Abrogazioni di norme**([Art. 74 del D.Lgs n. 29 del 1993](#), come sostituito dall'[art. 38 del D.Lgs n. 546 del 1993](#) e modificato prima dall'[art. 43, comma 2 del D.Lgs n. 80 del 1998](#) e poi dall'[art. 21 del D.Lgs n. 387 del 1998](#); [art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs n. 80 del 1998](#), come modificati dall'[art. 22, commi da 1 a 3 del D.Lgs n. 387 del 1998](#); [art. 28, comma 2 del D.Lgs n. 80 del 1998](#)) <sup>(533)</sup>

**In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:

- a) [articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#);
- b) capo I, titolo I, del [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748](#), e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da [4](#) a [12](#), nonché [15](#), [19](#), [21](#), [24](#) e [25](#), che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'[art. 15](#), comma 1, secondo periodo del presente decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo [D.P.R. n. 748 del 1972](#) incompatibili con quelle del presente decreto;
- c) [articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n. 533](#);
- d) [articoli 4](#), commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e [6 della legge 11 luglio 1980, n. 312](#);
- e) [articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 1981, n. 432](#);
- f) articoli [da 2 a 15, da 17 a 21, 22](#) a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997; [23](#), [26](#), comma quarto, [27](#), comma primo, n. 5, [28](#) e [30, comma terzo della legge 29 marzo 1983, n. 93](#);
- g) [legge 10 luglio 1984, n. 301](#), ad esclusione delle disposizioni che riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;
- h) [articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72](#);

- i) [articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266](#), come integrato dall'[articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494](#);
- j) [decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551](#);
- k) [articolo 4](#), commi 3 e 4, e [articolo 5 della legge 7 luglio 1988, n. 254](#);
- l) [articolo 17, comma 1, lettera e\), della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);
- m) [articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168](#);
- n) [articoli 4](#), comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; e [10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#);
- o) [articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1992, n. 359](#), limitatamente al personale disciplinato dalla [legge 4 giugno 1985, n. 281](#);
- p) [articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 novembre 1992, n. 438](#), limitatamente al personale disciplinato dalla [legge 4 giugno 1985, n. 281](#) e dalla [legge 10 ottobre 1990, n. 287](#);
- q) [articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533](#);
- r) [articolo 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534](#);
- s) [articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 marzo 1993, n. 67](#);
- t) [decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#);
- u) [articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52 della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#);
- v) [articolo 3, comma 1, lettera e\), della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#);
- w) [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 716](#);
- x) [articolo 2, lettere b\), d\) ed e\) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692](#), a decorrere dalla data di attuazione delle disposizioni di cui all'[articolo 19](#) del presente decreto;
- y) [articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724](#);
- z) [decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112](#);
- aa) [decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396](#);
- bb) [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80](#) ad eccezione degli [articoli da 33 a 42 e 45](#), comma 18;
- cc) [decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387](#) ad eccezione degli [articoli 19](#), commi da 8 a 18 e [23](#).<sup>(534)</sup>

2. Agli adempimenti e alle procedure già previsti dall'[art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni e integrazioni, continuano ad essere tenute le amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, sono abrogate tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

4. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all'[art. 2](#), comma 2, non si applicano gli [articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#), e le disposizioni ad essi collegate.

5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di riferimento, cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'[art. 55](#) del presente decreto.

6. Contestualmente alla definizione della normativa contenente la disciplina di cui all'[art. 50](#), sono abrogate le disposizioni che regolano la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

<sup>(533)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

<sup>(534)</sup> La [Corte costituzionale, con ordinanza 5-6 luglio 2004, n. 214](#) (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'[art. 69, comma 7](#), sollevata in riferimento agli [artt. 76, 3 e 24 della Costituzione](#); ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, sollevata in riferimento agli [artt. 76, 77 e 3 della Costituzione](#), dalla Corte di appello di Catanzaro, e del combinato disposto degli artt. 69, comma 7, e 72, comma 1, lettera bb), del medesimo decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli [artt. 76 e 111 della Costituzione](#). La stessa Corte con successiva ordinanza 21 settembre - 20 ottobre 2016, n. 227 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2016, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, lettera b), sollevate con riferimento agli [artt. 101, 111 e 117, primo comma, della Costituzione](#), quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con [legge 4 agosto 1955, n. 848](#).

### **Articolo 73 Norma di rinvio** <sup>(535)</sup>

#### **In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del [D.Lgs n. 29 del 1993](#) ovvero del [D.Lgs n. 396 del 1997](#), del [D.Lgs n. 80 del 1998](#) e [d. lgs. n. 387 del 1998](#), e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportate da ciascun articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

<sup>(535)</sup> In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

#### Allegato A <sup>(536)</sup>

#### **In vigore dal 24 maggio 2001**

([Articolo 71](#), comma 1)

Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo n. 29 del 1993](#) e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'[art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421](#), che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale ai sensi dell'[art. 69](#), comma 1, secondo periodo del presente decreto.

#### I. Ministeri

1. Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL 1994-1997):

- a) [articoli da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68](#), commi da 1 a 8, [70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 134, 146, commi 1, lettera d\) e parte successiva, e 2, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#);
- b) [articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686](#);
- c) [art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312](#);
- d) [art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93](#);
- e) [art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455](#);
- f) [art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853](#), convertito con [legge 17 febbraio 1985, n. 17](#);
- g) [articolo 4, da 11 a 14, 18, 20 e 21, comma 1, lett. b\), decreto Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13](#);
- h) [art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986](#);
- i) [art. 19, comma 8, legge 1° dicembre 1986, n. 870](#);
- j) [art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936](#);



- k) articoli 13, 15, 16, 18, 19, 32 e 50, decreto Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
- l) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436;
- m) articoli da 5 a 7, decreto Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
- n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;
- o) articoli 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
- p) legge 22 giugno 1988, n. 221;
- q) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
- r) art. 3, comma 1, lett. i), punto 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349;
- s) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
- t) articoli 7, 8, commi da 12 a 14; 10,14, decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
- u) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;
- v) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con legge 1° giugno 1991, n. 169;
- w) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;
- x) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge 2 febbraio 1993, n. 23;
- y) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Dal 13 gennaio 1996 (art. 10, CCNL integrativo del 12 gennaio 1996):

- a) articoli 9, commi 7 e 8; da 10 a 12, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

3. Dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL integrativo del 22 ottobre 1997):

- a) articoli 10, 67, 69, 70 e 124, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- b) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
- c) articoli 29 e 31, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
- d) articoli da 14 a 16, decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;
- e) articoli 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;
- f) art. 1, legge 15 gennaio 1991, n. 14.

4. Dal 27 febbraio 1998 (art. 7 CCNL integrativo del 26 febbraio 1998, relativo al personale dell'amministrazione civile dell'interno):

- a) articoli 9, 10 e 11, fatto salvo il disposto della legge del 27 ottobre 1977, n. 801; 13, 17, 18, limitatamente al personale della carriera di ragioneria; da 20 a 27 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

II. Enti pubblici non economici

1. Dal 7 luglio 1995 (art. 50 CCNL 1994-1997):

- a) articoli 8, comma 1; 9, commi 1 e 2 salvo quanto previsto dall'art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e comma 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per infermità; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70;

- b) [articoli 7 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;](#)
- c) [articoli 6, 17 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;](#)
- d) [articoli 2 e 5, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346;](#)
- e) [articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;](#)
- f) [articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, 18, 20 e 21, lett. b\), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;](#)
- g) [articoli 5, commi da 1 a 7; 7, da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;](#)
- h) [art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;](#)
- i) [articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;](#)
- j) [articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;](#)
- k) [articoli 5 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43;](#)
- l) [art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.](#)

2. Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-97 per il personale con qualifica dirigenziale - sezione II):

- a) [articoli 9 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;](#)
- b) [articoli 8, comma 1; 9, comma 1; commi 1, 2 e 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per infermità; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70;](#)
- c) [articoli 17 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;](#)
- d) [articoli 6, 17, 21, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;](#)
- e) [articoli 2 e 7, con le decorrenze di cui all'art. 66 ultimo periodo del contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale con qualifica dirigenziale, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346;](#)
- f) [articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;](#)
- g) [articoli da 11 a 14 e da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;](#)
- h) [articoli 4, 5, commi da 1 a 7; 7, 9, con le decorrenze di cui all'art. 66, ultimo periodo del contratto collettivo nazionale del lavoro, per il personale con qualifica dirigenziale; da 10 a 16 e 24 decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;](#)
- i) [articoli 7 e 10, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;](#)
- j) [articoli 2, 4 e 15, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;](#)
- k) [articoli 1, da 3 a 5, 12 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43;](#)
- l) [art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;](#)
- m) [art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537.](#)

### III. Regioni ed autonomie locali

1. Dal 7 luglio 1995 (art. 47 CCNL 1994-1997):

- a) [articoli da 12 a 17, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;](#)
- b) [articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;](#)

- c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810;
- d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
- e) articoli 7, 8, da 17 a 19, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
- f) articoli 4, 11 e da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
- g) articoli 2, 4, lett. a), comma 1 e lett. b), commi 6 e 7; 11, commi da 1 a 11; 14, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lett. a) e b); 56 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;
- h) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
- i) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554, disapplicato fino al 13 maggio 1996;
- j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
- k) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;
- l) articoli 3 e 4, 5, con effetto dal 1° gennaio 1996; 6, con effetto dal 1° gennaio 1996; 16, da 30 a 32, da 43 a 47, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;
- m) art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142;
- n) articolo 3, commi 23 e da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Dal 14 maggio 1996 (art. 10 del CCNL integrativo del 13 maggio 1996):

- a) art. 124, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- b) art. 25, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
- c) art. 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333.

#### IV. Sanità

1. Dal 2 settembre 1995 (art. 56 CCNL 1994-1997):

- a) articoli da 12 a 17; da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, 129 e 130, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- b) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
- c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, limitatamente ai primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili nel primo triennio di vita del bambino;
- d) articoli 9, comma 4; 14, 27, comma 1, limitatamente alla parola "doveri"; 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, da 39 a 42, 47, 51, 52, da 54 a 58, 60, 61 e 63, ultimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
- e) articoli 18, commi 3 e 4, 19 e 20, decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982;
- f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
- g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
- h) articoli 4, 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
- i) articoli da 2 a 4, 11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 55, 57 e 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
- j) art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
- k) decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;
- l) articolo 7, comma 6, ultimi due periodi, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
- m) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

n) [articoli 1](#), comma 1; [2](#), comma 1; [da 3 a 6](#), [decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117](#);

o) [articoli 1](#), [da 3 a 7](#); [23](#), commi 1, 4 e 5; [34](#), [da 41 a 43](#), [46](#), comma 1, relativamente all'indennità di bilinguismo e comma 2, ultimo periodo; [49](#), comma 1, primo periodo e comma 2, per la parte riferita al medesimo periodo del comma 1 nonché commi da 3 a 7; [da 50 a 52](#) e [da 57 a 67](#), con effetto dal 1° gennaio 1996, fatto salvo quanto disposto dall'art. 47, comma 8 del contratto collettivo nazionale del lavoro per il quale la disapplicazione dell'[art. 57](#), lett. b) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica decorre dal 1° gennaio 1997; [68](#), [commi da 4 a 7](#), [decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384](#);

p) [art. 3](#), [commi 23 e da 37 a 41](#), [legge 24 dicembre 1993, n. 537](#).

2. Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2, e art. 18, comma 1 CCNL del 22 maggio 1997):

a) [art. 87](#), [del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270](#).

#### V. Istituzioni ed enti di ricerca

1. Dall'8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL 1994-1997):

a) [articoli 9](#), [10](#), [da 12 a 17](#), [36](#), [37](#), [39](#), [40](#), [41](#), [68](#), commi da 1 a 7, e 8 ad esclusione della parte relativa all'equo indennizzo; [70](#), [71](#), [da 78 a 87](#), [da 91 a 99](#), [124](#), [126](#), [127](#), [129](#), [130](#), [131](#), [134](#), [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#);

b) [articoli 14](#), [18](#), [da 30 a 34](#) e [61](#), [decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686](#);

c) [articoli 8](#), comma 1, [9](#), commi 1 e 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza, puerperio e infermità; [11](#), [12](#), [23](#), [36](#), [39](#), [legge 20 marzo 1975, n. 70](#);

d) [articoli 7](#), [18](#), [52](#), [53](#) e [65](#), [decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411](#);

e) [articoli 11](#), commi 3 e 4; [21](#), [decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509](#);

f) [articoli 22](#) e [25](#), [legge 29 marzo 1983, n. 93](#);

g) [articoli 4,7](#), [8](#), [11](#), [18](#), [20](#), [commi 1](#), [2](#), [4](#); [21](#), lett. b), [decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13](#);

h) [articoli da 3 a 6](#), [da 9 a 11](#), [29](#) e [36](#), [decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568](#);

i) [articoli 2](#) e [4](#), [decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395](#);

j) [art. 7](#), [commi da 2 a 6](#), [legge 29 dicembre 1988, n. 554](#);

k) [articoli 1](#), comma 1; [2](#), comma 1; [da 3 a 6](#), [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117](#);

l) [art. 1](#), [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 1989, n. 127](#);

m) [articoli 11](#), [15](#), [16](#), [17](#), comma 15; [21](#), con esclusione del comma 5; [23](#), fatti salvi gli effetti delle assunzioni già avvenute alla data di stipulazione del contratto collettivo nazionale del lavoro; [34](#), [37](#), [38](#), comma 3, [39](#), [decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171](#);

n) [articolo 3](#), [commi da 37 a 41](#), [legge 24 dicembre 1993, n. 537](#).

#### VI. Scuola

1. Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL 1994-97):

a) art. [39](#), [regio decreto 30 aprile 1924, n. 965](#);

b) [articolo 350](#), [regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297](#);

c) [art. 2](#), [comma 1](#), [decreto legislativo n. 576 del 1948](#);



- d) articoli 12, da 13 a 17, solo con riferimento al personale ATA, da 14 a 17, 37, 39, 40, comma 1; 68, comma 7; 70, 71, solo con riferimento al personale ATA; da 78 a 87, da 91 a 99, da 100 a 123 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- e) articoli da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
- f) art. 28, legge 15 novembre 1973, n. 734;
- g) articoli 60, commi da 1 a 10; 88, commi 1 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
- h) art. 50, legge 11 luglio 1980, n. 312;
- i) art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270;
- j) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
- k) art. 7, comma 15, legge 22 dicembre 1984, n. 887;
- l) decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;
- m) articoli 4, da 18 a 20, 21, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
- n) articoli 2, comma 7; 5, con esclusione del comma 2; 7, 9, 11, 12, commi 1, 5, 6 e 8; da 13 a 21, 23 e 30 decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209;
- o) art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 1987;
- p) articoli 4, 11 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
- q) articoli 2, 3, commi da 1 a 5, 8 e 9; 4, commi 1, 2 e 12; da 6 a 13, 14, commi da 1 a 6, 7, primo periodo, da 8 a 11, 14, 18, 19 e 21; 15, 16, 18, 20, da 23 a 26, 28 e 29 decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399;
- r) articoli 1, commi 1 e 3; da 2 a 6, decreto del Presidente del Consiglio 17 marzo 1989, n. 117;
- s) articoli 3, commi 37, 38, 39, 40, 41; 4, comma 20, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Dal 2 maggio 1996 (art. 9 dell'accordo successivo, con riguardo al personale in servizio presso le istituzioni educative):

- a) articoli da 92 a 102, regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;
- b) art. 14, comma 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399.

## VII. Università

1. Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL 1994-1997):

- a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, da 129 a 131 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- b) articoli 14, 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
- c) articolo 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
- d) art. 5, legge 25 ottobre 1977, n. 808;
- e) articoli 15 e 170, legge 11 luglio 1980, n. 312;
- f) art. 26, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- g) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
- h) articoli 4, 7, 8, da 11 a 14, da 18 a 20 e 21, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

- i) articoli 2, 23, commi da 1 a 3; 24, comma 3, legge 29 gennaio 1986, n. 23;
- j) articoli da 2 a 7;8, con la decorrenza prevista nello stesso art. 56 del contratto collettivo nazionale di lavoro, 9, 12, 13, 20, comma 5; 23, comma 2; da 24 a 28, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567;
- k) articoli 2, 4, 15 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
- l) art. 7, commi da 2 a 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;
- m) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 1989, n. 117;
- n) articolo 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;
- o) articoli 5, 7, 10, 13, commi 1 e 2; 14, 16, 18, commi 2 e 3; 27, commi 3 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319;
- p) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

#### VIII. Aziende autonome

##### 1. Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL 1994-1997):

- a) articoli 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, comma 1, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- b) articoli 18, da 30 a 34 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
- c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249;
- d) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312;
- e) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;
- f) articoli 4, 11, 18, 20 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
- g) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986;
- h) articolo 53, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
- i) articoli da 2 a 5, 11, da 14 a 16, 27, 37 e 105, lett. d), decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;
- j) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
- k) articoli 4 e 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
- l) art. 32, commi da 1 a 5, legge 5 dicembre 1988, n. 521;
- m) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
- n) articoli 5, 15 e 21, decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;
- o) articoli 3, commi 23, 37, 38, 39, 40, 4, comma 20, legge del 24 dicembre 1993, n. 537.

#### IX. Enea

##### 1. Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL 1994-1997):

- a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 33, da 35 a 39, 41, 42, comma 1, da 44 a 55, 57, 59, 60, da 63 a 79 del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991;
- c) Parte generale, allegati, appendici e codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.

(536). In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

## Allegato B <sup>(537)</sup>

### In vigore dal 24 maggio 2001

(Articolo 71, comma 1)

Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo del presente decreto.

#### I. Ministeri

1. Dal 10 gennaio 1997 (art. 45 CCNL 1994-1997):

- a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
- c) art. 20, da 47 a 50, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
- d) decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;
- e) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
- f) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con legge 20 novembre 1982, n. 869;
- g) legge 17 aprile 1984, n. 79;
- h) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455;
- i) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 17;
- j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
- k) art. 19, comma 8, legge 1° dicembre 1986, n. 870;
- l) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936;
- m) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436;
- n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;
- o) legge 22 giugno 1988, n. 221;
- p) art. 3, comma 1, lett. i), parte 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349;
- q) articoli 2 e 3, legge 29 dicembre 1989, n. 412;
- r) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245;
- s) art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con legge 1° giugno 1991, n. 169;
- t) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209;
- u) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito con legge 2 febbraio 1993, n. 23;
- v) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Dal 30 settembre 1997 (art. 15 CCNL integrativo 30 settembre 1997):

a) [art. 18, comma 2-bis, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.](#)

II. Enti pubblici non economici

1. Dal 12 ottobre 1996 (art. 50 CCNL 1994-1997):

a) [articoli 9, 10, 37, 66, 68](#), commi da 1 a 7; [70](#) e [71, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#);

b) [art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748](#);

c) [articoli 9](#), comma 2; [23, legge 20 marzo 1975, n. 70](#);

d) [art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79](#);

e) [articoli 2, 3, commi 1 e 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2](#), convertito, con modificazioni, con [legge 8 marzo 1985, n. 72](#);

f) [articoli 5, 6, 12](#), commi 1 e 2; [14, 15](#) e [16, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551](#);

g) [art. 13, comma 4, legge 9 marzo 1989, n. 88](#);

h) [art. 5, comma 3, decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344](#), convertito con [legge 23 gennaio 1991, n. 21](#);

i) [art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537](#).

III. Regioni ed autonomie locali

1. Dall'11 aprile 1996 (art. 48 CCNL 1994-1997):

a) [articoli 12, 37, 68](#), commi da 1 a 7; [70](#) e [71, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#);

b) [articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686](#);

c) [art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810](#);

d) [art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93](#);

e) [art. 7, da 17 a 19, 25, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347](#);

f) [articoli 11, da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13](#);

g) [articoli 2, 15, da 25 a 29, 34](#), comma 1, lett. d); [da 40 a 42, 56, 61](#) e [69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268](#);

h) [articoli 4, 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395](#);

i) [art. 51, commi 9 e 10, legge 8 giugno 1990, n. 142](#), salvo che per i limitati casi di cui all'art. 46;

j) [articoli 3, 4, 16, da 30 a 32, da 37 a 40, 43, 44, 46, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333](#);

k) [articoli 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537](#).

IV Sanità

1. Per il personale con qualifica dirigenziale medica e veterinaria, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6, 72, comma 7 e 75 CCNL 1994-1997):

a) [articoli 12, da 37 a 41, 67, 68](#), commi da 1 a 7; [da 69 a 71, da 78 a 123](#), con l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del contratto collettivo nazionale del lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio, [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#);



- b) [articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;](#)
- c) [art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204,](#) limitatamente ai primi 30 giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno;
- d) [articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 35, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56, comma a, punti 1\) e 2\); 57, 60, 61, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;](#)
- e) [articoli 18 e 20, decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982;](#)
- f) [art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;](#)
- g) [decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno del 1983, n. 348;](#)
- h) [articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;](#)
- i) [art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;](#)
- j) [articoli 28, 29, 38, 53, 54, da 73 a 78, 80, da 82 a 90, 92, comma 8; 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;](#)
- k) [art. 4, decreto del presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;](#)
- l) [articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1990, n. 333;](#)
- m) [articoli 7; da 73 a 76; 79; 86; 102; 104; 108; 109, 110, commi 1, 5 e 6; da 111 a 114, 116, 118, 119, 123, fatto salvo quanto previsto dall'art. 65, comma 9, del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 per il quale la disapplicazione della lettera b\) del sesto comma decorre dal 1° gennaio 1997; da 124 a 132; 134, commi da 4 a 6, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;](#)
- n) [art. 18, commi 1, lettera f\) e 2-bis, eccetto l'ultimo periodo del secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;](#)
- o) [art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.](#)

2. Dal 6 agosto 1997 (art. 1, comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997):

- a) [art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;](#)
- b) [art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207,](#) limitatamente alla durata dell'incarico;
- c) [art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.](#)

3. Per il personale con qualifica dirigenziale sanitaria professionale, tecnica, amministrativa, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6, e 72 CCNL 1994-1997):

- a) [articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, con l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del contratto collettivo nazionale del lavoro vengono portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;](#)
- b) [articoli da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;](#)
- c) [art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204,](#) limitatamente ai primi 30 giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno;
- d) [articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56, comma 1, punto 1\) e 2\); 57, 60 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;](#)
- e) [articoli 18 e 20, decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982;](#)
- f) [art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;](#)
- g) [decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;](#)
- h) [articoli da 18 a 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;](#)
- i) [art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;](#)

j) articoli da 2 a 4, 16, 18, 26, 28, 29, 38 e 112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;

k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

l) articoli 38 e 43, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;

m) articoli da 3 a 7, 9, 10 nei limiti definiti dall'art. 72 del contratto collettivo nazionale del lavoro; 16, 34, 41, da 44 a 47, 53, da 57 a 67 nei limiti definiti dall'art. 72 del contratto collettivo nazionale del lavoro; 68, commi 4, 5 e 9; 76, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;

n) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;

o) art. 18, commi 1, punto f), e 2-bis, eccetto l'ultimo periodo del secondo capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

4. Dal 6 agosto 1997 (art. 1, comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997):

a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

b) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554;

c) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207, limitatamente alla durata dell'incarico;

d) articoli 1 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127;

e) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

V. Istituzioni ed enti di ricerca

1. Dal 6 marzo 1998 (art. 80 CCNL 1994-1997):

a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 7 e comma 8, con esclusione del riferimento all'equo indennizzo; 70, 71, da 78 a 122, 124, 126, 127, da 129 a 131, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) articoli 14 e 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

c) articoli 8, comma 1, relativamente all'obbligo di residenza; 9, commi 1 e 3; 11, 12, 23 e 39, legge 20 marzo 1975, n. 70;

d) articoli 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;

e) articoli, 11, commi 3 e 4; 17, decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

f) articoli 22 e 25, legge 29 marzo 1983, n. 93;

g) articoli 7,8, 18, 20, commi 1, 2 e 4; 21, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

h) articoli 1, da 3 a 6, 9, 10, 36, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;

i) articoli 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;

l) articoli 1, 11, 17, commi 1 e da 5 a 13, con la decorrenza prevista dall'art. 80 del contratto collettivo nazionale del lavoro; 18, commi 1, 2 e 5, con la decorrenza prevista dall'art. 80 del contratto collettivo nazionale del lavoro e 6; 19, commi 1 e 2; 34, 38, comma 3; 39, decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171;

m) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

VI. Università

1. Dal 6 febbraio 1997 (art. 50 CCNL 1994-1997):

- a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 66, 68, commi da 1 a 7; 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 122, 124, 126, 127, 129 e 131, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- b) articoli 18, 30, da 31 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
- c) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
- d) articoli 15, da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
- e) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79;
- f) art. 4, legge 10 luglio 1984, n. 301;
- g) articoli 2, 3, comma 2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito con legge 8 marzo 1985, n. 72;
- h) art. 21, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
- i) art. 1, decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 37;
- j) art. 3, commi da 37 a 42, legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- k) art. 13, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439.

#### VII. Aziende autonome

##### 1. Dall'11 novembre 1997 (art. 53 CCNL 1994-1997):

- a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; da 69 a 71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 200, con le decorrenze previste dall'art. 53, lett. h), del contratto collettivo nazionale del lavoro, decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
- b) articoli 18, da 30 a 34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
- c) legge 3 luglio 1970, n. 483, per la parte relativa al personale con qualifica dirigenziale;
- d) articoli 20, da 47 a 50, decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 748;
- e) decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1977, n. 422;
- f) articoli da 133 a 135, legge 11 luglio 1980, n. 312;
- g) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con legge 20 novembre 1982, n. 869;
- h) art. 11, comma 3, legge 13 maggio 1983, n. 197;
- i) legge 17 aprile 1984, n. 79;
- j) articoli da 12 a 14, decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
- k) decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito con legge 11 luglio 1986, n. 341;
- l) art. 13, decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 402;
- m) art. 6, decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito con legge 4 novembre 1987, n. 460;
- n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;
- o) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357;
- p) art. 3, commi da 37 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537.

#### VIII. Enea

##### 1. Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL 4 agosto 1997):

- a) art. 3, commi da 39 a 41, legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 16, 16-bis, 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 39, 41, 42, da 44 a 55, 57, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 75, da 77 a 79 del previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991;

c) Parte generale, gli allegati, e le appendici ed i Codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988-30 dicembre 1991.

---

(537) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

#### Allegato C <sup>(538)</sup>

### In vigore dal 24 maggio 2001

([Articolo 71](#), comma 2)

Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo n. 29 del 1993](#) e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della [legge 23 ottobre 1992, n. 421](#), che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali per il quadriennio 1998-2001 per il personale delle Regioni ed autonomie locali (ai sensi dell'[art. 69](#), comma 1, terzo periodo del presente decreto).

#### I. Personale non dirigenziale

1. Dal 1° aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-2001):

a) [articoli 10, 27](#), e allegato A, [decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347](#);

b) allegato A, [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665](#);

c) [articoli 10, 21](#), escluso comma 4, [da 57 a 59, 62](#), comma 1; [69](#), comma 1; [71](#) e [73](#), [decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987 n. 268](#);

d) [articoli 22](#), comma 1, [33](#), escluso comma 5; [da 34 a 36](#), [decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333](#) e tabelle 1, 2 e 3 allegate;

e) [articolo 16, comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 253](#), dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del contratto collettivo nazionale del lavoro.

---

(538) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l'[art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).



**D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (1).**  
**Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A) (2)**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

(2) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel *D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443* e nel *D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444*. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» e «R».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' *articolo 87, comma quinto, della Costituzione* ;

Visto l' *articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50* , come modificato dall' *articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340* ;

Visto il punto 4) dell'allegato 3, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;

Visto il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* , espresso nella riunione del 14 settembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

CAPO I

Definizioni e ambito di applicazione

**Articolo 1 (R) Definizioni (3) (5)**

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;

b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; (6)

c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;

d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;

e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età;

f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;

g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f);

h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;

i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa;

m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato;

n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; (7)

o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell' *articolo 43* ;

p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli *articoli 43 e 71* ;

q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati; (8)

r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;

s) SEGNAZIONE DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso;

[t] CERTIFICATI ELETTRONICI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l'identità dei titolari stessi; (4) (9) ]

[u] CERTIFICATORE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime; (4) (10) ]

[v] CERTIFICATORE QUALIFICATO il certificatore che rilascia al pubblico certificati elettronici conformi ai requisiti indicati nel presente testo unico e nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2; (4) ]

[z] CERTIFICATORE ACCREDITATO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il certificatore accreditato in Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/93/CE, nonché ai sensi del presente testo unico; (4) ]

[aa] CERTIFICATI QUALIFICATI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva n. 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva; (4) (11) ]

[bb] CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione; (4) (12) ]

[cc] FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica; (4) (13) ]

[dd] FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati; (4) ]

[ee] FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; (4) (14) ]

[ff] TITOLARE la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo per la creazione della firma elettronica; (4) ]

[gg] DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche private, utilizzati dal titolare per creare la firma elettronica (4) ]

[hh] DISPOSITIVO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA il programma informatico adeguatamente configurato (software) o l'apparato strumentale (hardware) usati per la creazione della firma elettronica; (4) ]

[ii] DISPOSITIVO SICURO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 10 del 2002, nonché del presente testo unico; (4) ]

[II] DATI PER LA VERIFICA DELLA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica; (4) ]

[mm) DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA FIRMA il programma informatico (software) adeguatamente configurato o l'apparato strumentale (hardware) usati per effettuare la verifica della firma elettronica; (4) ]

[nn) ACCREDITAMENTO FACOLTATIVO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il riconoscimento del possesso, da parte del certificatore che la richieda, dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza; (4) ]

[oo) PRODOTTI DI FIRMA ELETTRONICA i programmi informatici (software), gli apparati strumentali (hardware) e i componenti di tali sistemi informatici, destinati ad essere utilizzati per la creazione e la verifica di firme elettroniche o da un certificatore per altri servizi di firma elettronica. (4) ]

(3) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(4) Lettera abrogata dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(5) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1 lettera a): (articolo 22, comma 2, L. n. 241/1990 e art. 7, comma 6, D.P.R. n. 403/1998);

comma 1 lettera b): (articolo 1, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 513/1997)

comma 1 lettere c), d): (-);

comma 1 lettera e): (articolo 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. n. 437/1999);

comma 1 lettere f), g), h): (-);

comma 1 lettera i): (articolo 20, secondo comma, L. n. 15/1968);

comma 1 lettera l): (articolo 15, primo comma, L. n. 15/1968);

comma 1 lettera m): (-);

comma 1 lettera n): (articolo 1, comma 1 lett. b), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1 lettere o), p): (-);

comma 1 lettera q), primo periodo: (articolo 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 1 lettera q), secondo periodo: (articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 1 lettera r): (articolo 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 1 lettera s): (articolo 1, D.P.R. n. 428/1998).

(6) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 1, lett. p), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* .

(7) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 1, lett. r) e s), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* .

(8) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 1, lett. u), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* .

(9) Vedi, ora, la *lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* .

(10) Vedi, ora, la *lettera g) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* .

(11) Vedi, ora, la *lettera f) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* .

(12) Vedi, ora, la *lettera d) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* .

(13) Vedi, ora, la *lettera q) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* .

(14) Vedi, ora, le *lettere r) ed s) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* .

## Articolo 2 (L) Oggetto (16)

1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati. (15)

(15) Comma così modificato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006 e, successivamente, dall' *art. 30-bis, comma 1, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(16) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 1, L. n. 15/1968 e articolo 2 comma 1, primo periodo, L. n. 340/2000).

## Articolo 3 (R) Soggetti (18)

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli *articoli 46 e 47* limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. (R) (17)

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli *articoli 46 e 47* nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

---

(17) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 4-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*; per l'efficacia di tale disposizione, vedi l' *art. 17, comma 4-quater, del medesimo D.L. n. 5/2012*.

(18) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 5, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2: (articolo 5, comma 2, D.P.R. n. 403/1998)

comma 3: (-);

comma 4: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 394/1999).

#### **Articolo 4 (R) Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione (19)**

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. (R)

2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. (R)

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. (R)

---

(19) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 4, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2: (-);

comma 3: (-).

#### **Articolo 5 (L) Rappresentanza legale (22)**

1. Se l'interessato è soggetto alla responsabilità genitoriale (20), a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la responsabilità genitoriale (21), dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.

---

(20) Le parole «potestà genitoriale» sono state sostituite dalle parole «responsabilità genitoriale» ai sensi di quanto disposto dall' *art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154*.

(21) La parola «potestà» riferita alla potestà genitoriale, è stata sostituita dalle parole «responsabilità genitoriale» ai sensi di quanto disposto dall' *art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154*.

(22) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 8, L. n. 15 del 1968).



CAPO II  
Documentazione amministrativa

SEZIONE I  
Documenti amministrativi e atti pubblici

**Articolo 6 (L-R) Riproduzione e conservazione di documenti (23) (24)**

[ 1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. (L)

2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. (L) (25)

3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell'autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. ]

---

(23) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(24) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 25, L. n. 15 del 1968 e art. 15, D.P.R. n. 513 del 1997);

comma 2: (articolo 2, comma 15, primo periodo, L. n. 537 del 1993)

comma 3: (-);

comma 4: (-).

(25) Le regole tecniche per la riproduzione e la conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali sono state approvate con Delib. 13 dicembre 2001, n. 42/2001 e sostituite con Del. 19 febbraio 2004, n. 11/2004.

**Articolo 7 (L) Redazione e stesura di atti pubblici (26)**

1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.

2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.

---

(26) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 12, primo comma, L. n. 15/1968)

comma 2: (articolo 13 primo e secondo comma, L. n. 15/1968).

SEZIONE II  
Documento informatico

**Articolo 8 (R) Documento informatico (27) (29)**

[ 1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico.

2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale (28) (30).
3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui all'articolo 22, lettera e).
4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali. ]

(27) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 20 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(28) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(29) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 3, comma 1 e 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 3, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);

comma 4: (articolo 3, comma 4, D.P.R. n. 513/1997).

(30) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.P.C.M. 13 gennaio 2004* .

### **Articolo 9 (R) Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni (31) (33)**

[ 1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e, per il materiale classificato d'intesa con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, rispettivamente competenti. (32) ]

(31) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, gli *artt. 22 e 57 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(32) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(33) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 18, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 18, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 22, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 4: (articolo 18, comma 3, D.P.R. n. 513/1997).

### **Articolo 10 (L) Forma ed efficacia del documento informatico (35) (34)**

[ 1. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate.

2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. Esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.

3. Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per

la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.

4. Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non può essere negata rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di prova unicamente a causa del fatto che è sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto la firma non è basata su di un certificato qualificato oppure non è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato o, infine, perché la firma non è stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma sicura.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Comunità europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

6. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. (36) ]

(34) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 21 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(35) Articolo così sostituito dall' *art. 6, comma 1, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10* .

(36) Per le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali, vedi il *D.M. 23 gennaio 2004* .

### **Articolo 11 (R) Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica (37) (39)**

[ 1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma elettronica qualificata secondo le disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. (38)

2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali. ]

(37) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(38) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(39) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 11, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 11, comma 2, D.P.R. n. 513/1997).

### **Articolo 12 (R) Pagamenti informatici (41) (40) (42)**

[ 1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo regole fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia. ]

(40) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 38 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(41) Articolo così sostituito dall' *art. 5, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(42) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 14, D.P.R. n. 513/1997).

### **Articolo 13 (R) Libri e scritture (43) (44)**

[ 1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2. ]

---

(43) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 39 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(44) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 15, D.P.R. n. 513/1997).

### SEZIONE III Trasmissione di documenti

#### **Articolo 14 (R) Trasmissione del documento informatico (45) (47)**

[ 1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. (46)

2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.

3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge. ]

---

(45) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, gli *artt. 45 e 48 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(46) Comma così sostituito dall' *art. 3, comma 1, D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68* .

(47) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 12, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 12, comma 3, D.P.R. n. 513/1997).

#### **Articolo 15 (L) Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile (48)**

1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.

---

(48) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 19, L. n. 15/1968).

#### **Articolo 15-bis Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi (49)**

1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.

---

(49) Articolo inserito dall' *art. 174, comma 12, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196* , a decorrere dal 1° gennaio 2004. Peraltro, il citato *art. 174, D.Lgs. n. 196/2003* è stato abrogato dall' *art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101* .



**Articolo 16 (R) Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi (51)**

1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli *articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675*, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

[ 2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. (50) ]

[ 3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentiti il Ministero della sanità e il Garante per la protezione dei dati personali, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei principi contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali. (50) ]

---

(50) Comma abrogato dall' *art. 183, comma 3, lett. d), D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(51) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 8, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2: (articolo 8, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);

comma 3: (articolo 8, comma 2, D.P.R. n. 403/1998).

**Articolo 17 (R) Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica (52) (53)**

[ 1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario. ]

---

(52) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 49 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

(53) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 13, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 13, comma 2, D.P.R. n. 513/1997).

## SEZIONE IV

## Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni

**Articolo 18 (L-R) Copie autentiche (54)**

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)

2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta

di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell' *articolo 20* . (L)

3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)

---

(54) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 14, primo comma e articolo 7, primo comma, L. n. 15/1968);

comma 2: (articolo 14, secondo comma, L. n. 15/1968);

comma 3: (articolo 3, comma 4, D.P.R. n. 403/1998).

### **Articolo 19 (R) Modalità alternative all'autenticazione di copie (55)**

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all' *articolo 47* può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

---

(55) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 403/1998).

### **Articolo 19-bis (L) Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva (56)**

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all' *articolo 19* , che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.

---

(56) Articolo inserito dall' *art. 15, comma 1, lett. a), L. 16 gennaio 2003, n. 3* .

### **Articolo 20 (R) Copie di atti e documenti informatici (57) (59)**

[ 1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico.

2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata. (58)

3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.

4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richiama ad ogni effetto di legge.

5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate nell'articolo 8, comma 2. ]

(57) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 23 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(58) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(59) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);

comma 4: (articolo 6, comma 4, D.P.R. n. 513/1997);

comma 5: (articolo 6, comma 5, D.P.R. n. 513/1997).

### **Articolo 21 (R) Autenticazione delle sottoscrizioni (60)**

1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all' *art. 38* , comma 2 e comma 3. (R)

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)

(60) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (-); comma 2: (-).

## SEZIONE V Firme elettroniche (61)

### **Articolo 22 (R) Definizioni (62) (68)**

[ 1. Ai fini del presente Testo unico si intende:

a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;

b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, utilizzate nell'ambito dei sistemi di validazione di documenti informatici; (63)

c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico; (63)

d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche; (63)

e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente;

f) [per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;] (65)

g) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;

h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;

i) [per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati;] (66)

- l) per revoca del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore annulla la validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi; (64)
- m) per sospensione del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore sospende la validità del certificato per un determinato periodo di tempo; (64)
- n) per validità del certificato elettronico, l'efficacia e l'opponibilità al titolare dei dati in esso contenuti; (64)
- o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi. (67)

(61) Rubrica così sostituita dall' *art. 7, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* . Precedentemente la rubrica era la seguente: «Firma digitale».

(62) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 1, comma 1, lett. h), i) e z) del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(63) Lettera così sostituita dall' *art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(64) Lettera così sostituita dall' *art. 8, comma 1, lett. d), D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(65) Lettera abrogata dall' *art. 8, comma 1, lett. b), D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(66) Lettera abrogata dall' *art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(67) Lettera abrogata dall' *art. 8, comma 1, lett. e), D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(68) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1, lettera a): (articolo 1, comma 1 lett. c), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera b): (articolo 1, comma 1 lett. d), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera c): (articolo 1, comma 1 lett. e), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera d): (articolo 1, comma 1 lett. f), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera e): (articolo 1, comma 1 lett. g), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera f): (articolo 1, comma 1 lett. h), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera g): (articolo 1, comma 1 lett. i), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera h): (articolo 1, comma 1 lett. l), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera i): (articolo 1, comma 1 lett. m), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera l): (articolo 1, comma 1 lett. n), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera m): (articolo 1, comma 1 lett. o), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera n): (articolo 1, comma 1 lett. p), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera o): (articolo 1, comma 1 lett. q), D.P.R. n. 513/1997).

### **Articolo 23 (R) Firma digitale (70) (69) (71)**

[ 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

2. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica sia stata oggetto dell'emissione di un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma elettronica basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

4. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.

5. Attraverso il certificato elettronico si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, la validità del certificato elettronico stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore. ]

(69) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 24 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(70) Articolo così sostituito dall' *art. 9, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

(71) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 10, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 10, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);

comma 4: (articolo 10, comma 4, D.P.R. n. 513/1997);

comma 5: (articolo 10, comma 5, D.P.R. n. 513/1997);



comma 6: (articolo 10, comma 6, D.P.R. n. 513/1997);

comma 7: (articolo 10, comma 7, D.P.R. n. 513/1997).

#### **Articolo 24 (R) Firma digitale autenticata (72) (73)**

[ 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo comma, n. 1 della legge 6 febbraio 1913, n. 89.

3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3.

5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi della pubblica amministrazione si considera apposta in presenza del dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento informatico presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni.

6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma del presente testo unico. ]

---

(72) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 25 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(73) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 16, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 16, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 16, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);

comma 4: (articolo 16, comma 4, D.P.R. n. 513/1997);

comma 5: (articolo 16, comma 5, D.P.R. n. 513/1997);

comma 6: (articolo 16, comma 6, D.P.R. n. 513/1997).

#### **Articolo 25 (R) Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni (74) (75)**

[ 1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme del presente testo unico.

2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti. ]

---

(74) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(75) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 19, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 19, comma 2, D.P.R. n. 513/1997).

#### **Articolo 26 (R) (Certificatori) (77) (76) (78)**

[ 1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.

3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente decreto e le relative norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE. ]

(76) Articolo abrogato dall' art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' art. 26 del predetto D.Lgs. 82/2005 .

(77) Articolo così sostituito dall' art. 10, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 .

(78) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 7, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 7, comma 3, D.P.R. n. 513/1997).

### **Articolo 27 (R) (Certificatori qualificati) (80) (79) (81)**

[ 1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.

2. I certificatori di cui al comma 1 devono inoltre:

a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;

b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate, e che sia in grado di rispettare le norme del presente testo unico e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;

c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate;

d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi, nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.

3. I certificatori di cui al comma 1 devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al Dipartimento dell'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.

4. Il Dipartimento procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. ]

(79) Articolo abrogato dall' art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' art. 27 del predetto D.Lgs. 82/2005 .

(80) Articolo così sostituito dall' art. 11, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 .

(81) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 8, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 8, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 8, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);

comma 4: (articolo 8, comma 4, D.P.R. n. 513/1997).

### **Articolo 27-bis (R) (Certificati qualificati) (83) (82)**

[ 1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato;

b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;

c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore e lo Stato nel quale è stabilito;

d) nome, cognome e codice fiscale del titolare del certificato o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale;

e) dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;

f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato; g) firma elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato il certificato.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare un pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.

3. Il certificato qualificato può inoltre contenere, su domanda del titolare o del terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto:

a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;

b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 3;

c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.

]

(82) Articolo abrogato dall' art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' art. 28 del predetto D.Lgs. 82/2005 .

(83) Articolo inserito dall' art. 12, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 .

### **Articolo 28 (R) (Accreditamento) (85) (84) (87)**

[ 1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, possono chiedere di essere accreditati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, che a tali fini può avvalersi delle strutture pubbliche di cui all'articolo 29.

2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27 ed allegare alla domanda il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole di tecniche.

3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:

a) avere natura giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti il collegio sindacale, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 citato del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o che questo non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal Dipartimento stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione. (86)

7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni. ]

(84) Articolo abrogato dall' art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' art. 29 del predetto D.Lgs. 82/2005 .

(85) Articolo così sostituito dall' art. 13, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 .

(86) Vedi, anche, l'art. 16, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.

(87) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 9, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 9, comma 2, D.P.R. n. 513/1997).

### **Articolo 28-bis (L) (Responsabilità del certificatore) (89) (88)**

[ 1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:

a) sull'esattezza delle informazioni in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;

b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato;

c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi.

2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano ragionevole affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata registrazione della revoca o sospensione del certificato, salvo che provi d'aver agito senza colpa.

3. Il certificatore può indicare, in un certificato qualificato, i limiti d'uso di detto certificato ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi. Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite. ]

(88) Articolo abrogato dall' art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' art. 30 del predetto D.Lgs. 82/2005 .

(89) Articolo inserito dall' art. 7, comma 1, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 .

### **Articolo 29 (R) (Vigilanza sull'attività di certificazione) (91) (90) (92)**

[ 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività di certificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, anche attraverso le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede al controllo periodico dei certificatori accreditati. ]

(90) Articolo abrogato dall' art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' art. 31 del predetto D.Lgs. 82/2005 .

(91) Articolo così sostituito dall' art. 14, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 .

(92) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 17, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 17, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 17, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);

comma 4: (articolo 17, comma 4, D.P.R. n. 513/1997).

### **Articolo 29-bis (R) (Obblighi del titolare e del certificatore) (94) (93)**

[ 1. Il titolare ed il certificatore sono tenuti ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.

2. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 27, certificati qualificati è tenuto inoltre a:

a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi e nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della sussistenza degli stessi;

d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;

e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;



f) adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

g) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;

h) procedere alla pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;

i) garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro dei servizi di elencazione, nonché garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo;

l) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;

m) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato per dieci anni in particolare al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;

n) non copiare, né conservare le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;

o) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;

p) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.

3. Il certificatore che rilascia certificati al pubblico raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dalla disciplina in materia di dati personali. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espreso consenso della persona cui si riferiscono. ]

---

(93) Articolo abrogato dall' art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' art. 32 del predetto D.Lgs. 82/2005 .

(94) Articolo inserito dall' art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 .

### **Articolo 29-ter (R) (Uso di pseudonimi) (96) (95)**

[ 1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso. ]

---

(95) Articolo abrogato dall' art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' art. 33 del predetto D.Lgs. 82/2005 .

(96) Articolo inserito dall' art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 .

### **Articolo 29-quater (R) (Efficacia dei certificati qualificati) (98) (97)**

[ 1. La firma elettronica, basata su un certificato qualificato scaduto, revocato o sospeso non costituisce valida sottoscrizione. ]

---

(97) Articolo abrogato dall' art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' art. 21, comma 3 del predetto D.Lgs. 82/2005 .

(98) Articolo inserito dall' art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 .

### **Articolo 29-quinquies (R) (Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati) (100) (99)**

[ 1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 28; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;

b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.

2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.

3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2. ]

(99) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 34 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(100) Articolo inserito dall' *art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

### **Articolo 29-sexies (R) (Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma) (102) (101)**

[ 1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:

a) sia riservata;

b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;

c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.

2. I dispositivi sicuri di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei dati elettronici a cui la firma si riferisce. I dati devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma.

3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica, purché l'attivazione della procedura sia chiaramente riconducibile alla volontà del titolare.

4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. ]

(101) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 35, commi da 1 a 4 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(102) Articolo inserito dall' *art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

### **Articolo 29-septies (R) (Revoca e sospensione dei certificati qualificati) (104) (103)**

[ 1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:

a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore;

b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;

c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente decreto;

d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni. .

2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.

3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2. ]

(103) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 36 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(104) Articolo inserito dall' *art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

### **Articolo 29-octies (R) (Cessazione dell'attività) (106) (105)**

[ 1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, informando senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo non impone la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.

3. Il certificatore di cui al comma 1 deve indicare altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

4. Il Dipartimento rende nota la data di cessazione dell'attività del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 28, comma 6. ]

(105) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 37 del predetto D.Lgs. 82/2005* .

(106) Articolo inserito dall' *art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137* .

## SEZIONE VI

### Legalizzazione di firme e di fotografie

### **Articolo 30 (L) Modalità per la legalizzazione di firme (107)**

1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

(107) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 15, secondo comma, L. n. 15/1968).

### **Articolo 31 (L) Atti non soggetti a legalizzazione (108)**

1. Salvo quanto previsto negli *articoli 32 e 33* , non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

(108) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 18, primo e secondo comma, L. n. 15/1968).

**Articolo 32 (L) Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute (109)**

1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.

---

(109) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:  
comma 1: (articolo 16, L. n. 15/1968).

**Articolo 33 (L) Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero (110)**

1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.

2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l' *articolo 31* .

3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

---

(110) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:  
comma 1: (articolo 17, primo comma, L. n. 15/1968);  
comma 2: (articolo 17, secondo comma, L. n. 15/1968);  
comma 3: (articolo 17, terzo comma, L. n. 15/1968);  
comma 4: (articolo 17, quarto comma, L. n. 15/1968);  
comma 5: (articolo 17, quinto comma, L. n. 15/1968).

**Articolo 34 (L) Legalizzazione di fotografie (111)**

1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.

2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.

---

(111) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:  
comma 1: (articolo 2, comma 7, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 55, comma 3, L. n. 342/2000).



## SEZIONE VII

## Documenti di riconoscimento e di identità

**Articolo 35 (L-R) Documenti di identità e di riconoscimento (112)**

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)

2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R)

3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)

(112) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (-);

comma 2: (articolo 292, R.D. n. 635/1940);

comma 3: (articolo 2, comma 9, L. n. 127/1997).

**Articolo 36 (L) Carta d'identità e documenti elettronici (122) (123)**

[ 1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica, del documento d'identità elettronico e della carta nazionale dei servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. (118) (113) ]

[ 2. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere:

- a) i dati identificativi della persona;
- b) il codice fiscale. (114)

] [ 3. La carta d'identità e il documento elettronico possono contenere:

- a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
- b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
- c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
- d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
- e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica. (119) (115)

] [ 4. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. (120) (116) ]

[ 5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi. (120) (116) ]

[ 6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità. (114) ]

7. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al *decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007*, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono

essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza. (121) (117)

- (113) Comma abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 66 del predetto D.Lgs. 82/2005* .
- (114) Comma abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 66 del predetto D.Lgs. 82/2005* .
- (115) Comma abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 66 del predetto D.Lgs. 82/2005* .
- (116) Comma abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 66 del predetto D.Lgs. 82/2005* .
- (117) Per la validità dei documenti di identità rinnovati o rilasciati, vedi l' *art. 7, commi 1 e 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* .
- (118) Comma così sostituito dall' *art. 8, comma 1, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10* .
- (119) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 2, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10* .
- (120) Comma così sostituito dall' *art. 8, comma 3, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10* .
- (121) Comma così sostituito dall' *art. 24, comma 3, D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .
- (122) A norma dell' *art. 2, comma 7, D.L. 9 settembre 2002, n. 195* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 ottobre 2002, n. 222* , all'atto di consegna della carta d'identità elettronica, di cui al presente articolo, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dell' *art. 5, commi 2-bis e 4-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286* . Vedi, anche, l' *art. 7-*vicies ter*, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 marzo 2005, n. 43* .
- (123) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:
- comma 1: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);
- comma 2: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);
- comma 3: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);
- comma 4: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);
- comma 5: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);
- comma 6: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);
- comma 7: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998).

## SEZIONE VIII

### Regime fiscale

#### **Articolo 37 (L) Esenzioni fiscali (124)**

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli *articoli 46 e 47* sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.

- (124) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:
- comma 1: (articolo 21, primo comma, L. n. 15/1968);
- comma 2: (articolo 23, primo comma, L. n. 15/1968).

## CAPO III

### Semplificazione della documentazione amministrativa

#### SEZIONE I

##### Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione

#### **Articolo 38 (L-R) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze (129)**

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L) (128)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall' *articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* . (L) (125)

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all' *articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59* . (L) (126) (128)

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo. (127)

---

(125) Comma sostituito dall' *art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10* e, successivamente, dall' *art. 65, comma 4, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* , a decorrere dal 1° gennaio 2006. Infine il presente comma è stato così modificato dall' *art. 47, comma 2, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235* .

(126) Comma così modificato dall' *art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235* .

(127) Comma aggiunto dall' *art. 47, comma 2, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235* .

(128) Per la validità delle istanze e dichiarazioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 65, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82* .

(129) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 3, comma 11, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 10, L. n. 191/1998);

comma 2: (-);

comma 3: (articolo 3, comma 11, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 10, L. n. 191/1998).

### **Articolo 39 (L) Domande per la partecipazione a concorsi pubblici (130)**

1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.

---

(130) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 3, comma 5, L. n. 127/1997).

## SEZIONE II Certificati

### **Articolo 40 (L) Certificati (131) (134)**

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli *articoli 46 e 47* . (132) (133)

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". (132) (133)

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

(131) Rubrica così sostituita dall' *art. 15, comma 1, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183* , a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(132) Comma premesso dall' *art. 15, comma 1, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183* , a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per il differimento del predetto termine di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma ed i relativi limiti, vedi l' *art. 29, comma 9, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14* .

(133) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l' *art. 6, comma 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44* .

(134) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 11, L. n. 15/1968).

### **Articolo 41 (L) Validità dei certificati (136)**

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

[ 2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76. (135) ]

(135) Comma abrogato dall' *art. 15, comma 1, lett. b), L. 12 novembre 2011, n. 183* , a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(136) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 2, comma 3, L. n. 127/1997, come modificato dall'articolo 2, comma 2 della L. n. 191/1998);

comma 2: (articolo 2, comma 4, L. n. 127/1997).

### **Articolo 42 (R) Certificati di abilitazione (137)**

1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività, ancorché definiti "certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".

(137) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 12, D.P.R. n. 403/1998).

## SEZIONE III

### Acquisizione diretta di documenti

### **Articolo 43 (L-R) Accertamenti d'ufficio (142)**

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli *articoli 46 e 47* , nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (L) (138)

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal *decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135* , la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata



all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. (140)

3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica. (L) (139)

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R) (141)

(138) Comma così sostituito dall' *art. 15, comma 1, lett. c), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per il differimento del predetto termine di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma ed i relativi limiti, vedi l' *art. 29, comma 9, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(139) Comma così sostituito dall' *art. 14, comma 1-ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(140) Comma così modificato dall' *art. 39, comma 5, lett. a), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' *art. 39, comma 6, del medesimo D.L. n. 77/2021*.

(141) Vedi, anche, il *comma 1 dell'art. 45, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*.

(142) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (-);

comma 2: (articolo 3, comma 1, L. n. 340/2000);

comma 3: (-);

comma 4: (-);

comma 5: (articolo 7, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);

comma 6: (articolo 7, comma 3, D.P.R. n. 403/1998).

### **Articolo 43-bis Certificazione e documentazione d'impresa (143)**

1. Lo sportello unico per le attività produttive:

a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.

3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).

4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(143) Articolo inserito dall' *art. 6, comma 2, lett. f-quinquies*), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* .

#### **Articolo 44 (R) Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile (144)**

1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.

---

(144) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 9, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2: (articolo 9, comma 2, D.P.R. n. 403/1998).

#### **Articolo 44-bis (L) Acquisizione d'ufficio di informazioni (145)**

1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'*articolo 71* , dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

---

(145) Articolo aggiunto dall' *art. 15, comma 1, lett. d*), *L. 12 novembre 2011, n. 183* , a decorrere dal 1° gennaio 2012.

### SEZIONE IV Esibizione di documento

#### **Articolo 45 (L-R) Documentazione mediante esibizione (146)**

1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. (L)

2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. (R)

3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. (R)

---

(146) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 3, comma 1, L. n. 127/1997);

comma 2: (articolo 7, comma 4, D.P.R. n. 403/1998);

comma 3: (-).

## SEZIONE V

## Norme in materia di dichiarazioni sostitutive

**Articolo 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (150)**

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (148)
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231* ; (149)
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento (147) e di non aver presentato domanda di concordato. (R)

(147) A norma del combinato disposto degli *artt. 349* , comma 1, e *389* , comma 1, *D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14* , come sostituito dall' *art. 5* , comma 1, *D.L. 8 aprile 2020, n. 23* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40* , a decorrere dal 1° settembre 2021, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

(148) Lettera così modificata dall' *art. 49* , comma 1, *lett. a)* , *D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313* , a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(149) Lettera inserita dall' *art. 49* , comma 1, *lett. b)* , *D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313* , a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(150) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 2, primo comma, L. n. 15/1968 e articolo 1, comma 1, D.P.R. n. 403/1998).

**Articolo 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (151)**

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all' *articolo 38* . (R)

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell' *articolo 46* sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

---

(151) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 4, primo comma, L. n. 15/1968);

comma 2: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);

comma 3: (articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 4: (-).

#### **Articolo 48 (R) Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive (152)**

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall' *articolo 76* , per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all' *articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675* .

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

---

(152) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2: (articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);

comma 3: (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 403/1998).

#### **Articolo 49 (R) Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione (153)**

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

---

(153) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2: (articolo 10, comma 2, D.P.R. n. 403/1998).



## CAPO IV

## Sistema di gestione informatica dei documenti

## SEZIONE I

## Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti

**Articolo 50 (R) Attuazione dei sistemi (154)**

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo unico.

2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente testo unico.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell' *articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59* e dei relativi regolamenti di attuazione.

4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.

---

(154) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 21, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 21, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 21, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 5: (articolo 2, comma 3, D.P.R. n. 428/1998).

**Articolo 51 (R) Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni (155) (156)**

[ 1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente testo unico e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici. ]

---

(155) Articolo abrogato dall' *art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(156) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 20, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 20, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 20, comma 3, D.P.R. n. 513/1997).

**Articolo 52 (R) Il sistema di gestione informatica dei documenti (157)**

1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata "sistema" deve:

- a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;
- b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
- c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
- d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
- e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato.

---

(157) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 3, D.P.R. n. 428/1998).

**Articolo 53 (R) Registrazione di protocollo (158)**

1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:

- a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
- b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
- c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
- d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
- e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
- f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.

2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.

3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.

5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.

---

(158) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 4, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 4, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 4, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 4, comma 4, D.P.R. n. 428/1998);

comma 5: (articolo 4, comma 5, D.P.R. n. 428/1998).

**Articolo 54 (R) Informazioni annullate o modificate (159)**

1. Le informazioni non modificabili di cui all' *articolo 53* lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.

2. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.

---

(159) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 5, comma 1 e comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 5, comma 1, D.P.R. n. 428/1998).

**Articolo 55 (R) Segnatura di protocollo (160)**

1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono:

a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all' *articolo 57* ;

b) la data di protocollo;

c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa individuata ai sensi dell' *articolo 50* , comma 4.

2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.

3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato o il codice dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di classificazione del documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo.

4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione del documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento ricevuto.

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4.

---

(160) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 6, comma 4, D.P.R. n. 428/1998);

comma 5: (articolo 6, comma 5, D.P.R. n. 428/1998).

**Articolo 56 (R) Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti (161)**

1. Le operazioni di registrazione indicate all' *articolo 53* e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all' *articolo 55* nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

---

(161) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 7, D.P.R. n. 428/1998).

### **Articolo 57 (R) Numero di protocollo (162)**

1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.

---

(162) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 2: (articolo 8, D.P.R. n. 428/1998).

## SEZIONE SECONDA

### Accesso ai documenti e alle informazioni del sistema

### **Articolo 58 (R) Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema (163)**

1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'Amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui all' *articolo 61* .

2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.

3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di controllo.

---

(163) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 9, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 9, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 9, comma 3, D.P.R. n. 428/1998).

### **Articolo 59 (R) Accesso esterno (164)**

1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.

2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.

3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma



2 determinano, altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.

4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione anche per via telematica attraverso gli uffici relazioni col pubblico.

---

(164) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 10, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 10, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 10, comma 4, D.P.R. n. 428/1998).

### **Articolo 60 (R) Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni (165)**

1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell' *articolo 50* , adottano le modalità di interconnessione stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni:

a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario;

b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.

3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.

---

(165) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 11, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 11, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 11, comma 4, D.P.R. n. 428/1998).

## SEZIONE TERZA

### Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti

### **Articolo 61 (R) Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi (166)**

1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell' *articolo 50* . Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.

2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente.

3. Il servizio svolge i seguenti compiti:

a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;

- b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico;
- c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all' *articolo 53* ;
- d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile;
- e) conserva le copie di cui agli *articoli 62 e 63* , in luoghi sicuri differenti;
- f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli *articoli 59 e 60* e le attività di gestione degli archivi di cui agli *articoli 67 , 68 e 69* ;
- g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all' *articolo 54* ;
- h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati.

---

(166) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 12, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 12, comma 3, D.P.R. n. 428/1998).

### **Articolo 62 (R) Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema (167)**

1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.

2. E' consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi.

3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.

4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.

---

(167) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 13, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 13, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 13, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 13, comma 4, D.P.R. n. 428/1998).

### **Articolo 63 (R) Registro di emergenza (168)**

1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema. (R)

2. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)

3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. (R)

4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. (R)

5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. (R)

---

(168) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 14, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 14, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 14, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 14, comma 4, D.P.R. n. 428/1998);

comma 5: (articolo 14, comma 5, D.P.R. n. 428/1998).

#### SEZIONE QUARTA Sistema di gestione dei flussi documentali

##### **Articolo 64 (R) Sistema di gestione dei flussi documentali (169)**

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge.

3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti.

4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo.

---

(169) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 15, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 15, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 15, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 15, comma 4, D.P.R. n. 428/1998).

##### **Articolo 65 (R) Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali (170)**

1. Oltre a possedere i requisiti indicati all' *articolo 52* , il sistema per la gestione dei flussi documentali deve:

a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;

b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento;

c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;

d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.

---

(170) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 16, D.P.R. n. 428/1998).

---

### **Articolo 66 (R) Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali (171)**

1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

---

(171) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 17, D.P.R. n. 428/1998).

## SEZIONE QUINTA Disposizioni sugli archivi

---

### **Articolo 67 (R) Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito (172)**

1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione. (R)

2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente. (R)

3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito. (R)

---

(172) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 18, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 18, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (-).

---

### **Articolo 68 (R) Disposizioni per la conservazione degli archivi (173)**

1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.

3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

---



(173) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 19, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 19, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 19, comma 3, D.P.R. n. 428/1998).

### **Articolo 69 (R) Archivi storici (174)**

1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.

(174) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 20, D.P.R. n. 428/1998).

## SEZIONE SESTA Attuazione ed aggiornamento dei sistemi

### **Articolo 70 (R) Aggiornamenti del sistema (175)**

1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.

(175) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 22, D.P.R. n. 428/1998).

## CAPO V Controlli

### **Articolo 71 (L-R) Modalità dei controlli (178)**

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli *articoli 46 e 47*, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L). (176)

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all' *articolo 43* consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli *articoli 46 e 47* presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all' *articolo 2*, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R) (177)

(176) Comma così sostituito dall' *art. 264, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 19 maggio 2020, n. 34* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77* .

(177) Comma così modificato dall' *art. 30-bis, comma 1, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .

(178) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 11, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2: (articolo 11, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);

comma 3: (-);

comma 4: (articolo 2, comma 1, secondo periodo, L. n. 340/2000).

## **Articolo 72 (L) Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli (179)**

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. (180)

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

(179) Articolo così sostituito dall' *art. 15, comma 1, lett. e), L. 12 novembre 2011, n. 183* , a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(180) Comma così modificato dall' *art. 39, comma 5, lett. b), D.L. 31 maggio 2021, n. 77* .

## CAPO VI Sanzioni

### **Articolo 73 (L) Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione (181)**

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

(181) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 24, L. n. 15/1968).

### **Articolo 74 (L-R) Violazione dei doveri d'ufficio (184)**

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:

a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà; (L) (182)

b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R)

c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita; (R)

c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02. (L) (183)

(182) Lettera così sostituita dall' *art. 15, comma 1, lett. f), n. 1), L. 12 novembre 2011, n. 183* , a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(183) Lettera aggiunta dall' *art. 15, comma 1, lett. f), n. 2), L. 12 novembre 2011, n. 183* , a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(184) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 3, comma 4, L. n. 127/1997);

comma 2, lettera a): (articolo 3, comma 3, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2, lettera b): (articolo 7, comma 5, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2, lettera c): (-).

### **Articolo 75 (L-R) Decadenza dai benefici (186) (187)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all' *articolo 71* emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L). (185)

(185) Comma aggiunto dall' *art. 264, comma 2, lett. a), n. 2), D.L. 19 maggio 2020, n. 34* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77* .

(186) La stessa Corte costituzionale, con successiva sentenza 3 - 24 luglio 2019, n. 199 (Gazz. Uff. 31 luglio 2019, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(187) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 11, comma 3, D.P.R. n. 403/1998).

### **Articolo 76 (L) Norme penali (190)**

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. (189)

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli *articoli 46* e *47* e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell' *articolo 4* , comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile. (188)

(188) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 1, L. 12 aprile 2019, n. 31* , a decorrere dal 19 maggio 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 1, della medesima legge n. 31/2019* , come modificato dall' *art. 8, comma 5, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8* , e dall' *art. 31-ter, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176* ; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 7, comma 2, della citata legge n. 31/2019* .

(189) Comma così modificato dall' *art. 264, comma 2, lett. a), n. 3), D.L. 19 maggio 2020, n. 34* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77* .

(190) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 26, primo comma, L. n. 15/1968);  
 comma 2: (articolo 26, secondo comma, L. n. 15/1968);  
 comma 3: (articolo 26, secondo comma, L. n. 15/1968);  
 comma 4: (articolo 26, terzo comma, L. n. 15/1968).

## CAPO VII

### Disposizioni finali

#### **Articolo 77 (L-R) Norme abrogate (191)**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la *legge 4 gennaio 1968, n. 15* ; l' *articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993, n. 537* ; l' *articolo 2* commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l' *articolo 3* commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall' *articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191* , della *legge 15 maggio 1997, n. 127* ; l' *articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998, n. 191* ; gli *articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340* ; l' *articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n. 342* . (L)

2. Sono altresì abrogati: il *D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513* ; il *D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403* ; il *D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428* ; i commi 2 e 3 dell' *articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223* . (R)

---

(191) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (-);  
 comma 2: (-).

#### **Articolo 77-bis. (L) Applicazione di norme (192) (193)**

1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall' *articolo 78* .

---

(192) Articolo inserito dall' *art. 15, comma 1, lett. b), legge 16 gennaio 2003, n. 3* .

(193) Vedi, anche, la *Circ. 28 marzo 2003, n. 10/2003*.

#### **Articolo 78 (L-R) Norme che rimangono in vigore (194)**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore:

a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali di cui al *D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322* , al *D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542* , al *D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100* , al decreto direttoriale 31 luglio 1998, al decreto direttoriale 29 marzo 2000, al *D.M. 31 maggio 1999, n. 164* , e le disposizioni di cui al *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109* concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

b) il *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642* in materia di imposta di bollo;

c) gli *articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241* ;

d) l' *articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993, n. 537* ;

e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla *legge 31 dicembre 1996, n. 675* e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle *leggi 31 dicembre 1996, n. 676* e *6 ottobre 1998, n. 344* ;

f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico;

g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di cui al capo II del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.



2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli *articoli 43*, comma 4, *59* e *60*, le particolari disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell'ordine, ai sensi dell'*articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

(194) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:  
comma 1: (-).

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

**In vigore dal 7 marzo 2001**

ARTICOLATO DEL TESTO UNICO	RIFERIMENTO PREVIGENTE
<i>Articolo 1</i> (Definizioni)	
comma 1 lettera a)	<i>articolo 22, comma 2 L. 241/90 e art. 7, comma 6 D.P.R. 403/98</i>
comma 1 lettera b)	<i>articolo 1, comma 1, lett. a) D.P.R. 513/97</i>
comma 1 lettere c), d)	-----
comma 1 lettera e)	<i>articolo 1, comma 1, lett. b) D.P.C.M. n. 437/99</i>
comma 1 lettere f), g), h)	-----
comma 1 lettera i)	<i>articolo 20, secondo comma L. 15/68</i>
comma 1 lettera l)	<i>articolo 15, primo comma L. 15/68</i>
comma 1 lettera m)	-----
comma 1 lettera n)	<i>articolo 1, comma 1 lett. b) D.P.R. 513/97</i>
comma 1 lettere o), p)	-----
comma 1 lettera q), primo periodo	<i>articolo 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 1 lettera q), secondo periodo	<i>articolo 2, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 1 lettera r)	<i>articolo 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 1 lettera s)	<i>articolo 1 D.P.R. 428/98</i>
<i>Articolo 2</i> (Oggetto)	
comma 1	<i>articolo 1 L. 15/68 e articolo 2 comma 1, primo periodo L. 340/2000</i>
<i>Articolo 3</i> (Soggetti)	
comma 1	<i>articolo 5, comma 1 D.P.R. 403/98</i>
comma 2	<i>articolo 5, comma 2 D.P.R. 403/98</i>
comma 3	-----
comma 4	<i>articolo 2, comma 2 D.P.R. 394/99</i>
<i>Articolo 4</i> (Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione)	
comma 1	<i>articolo 4 D.P.R. 403/98</i>
comma 2	-----
comma 3	-----
<i>Articolo 5</i> (Rappresentanza legale)	
comma 1	<i>articolo 8 L. 15/68</i>
<i>Articolo 6</i> (Riproduzione e conservazione di documenti)	
comma 1	<i>articolo 25 L. 15/68 e art. 15 D.P.R. 513/1997</i>
comma 2	<i>articolo 2, comma 15, primo periodo L. 537/1993</i>

comma 3	-----
comma 4	-----
<b>Articolo 7</b> (Redazione e stesura di atti pubblici)	
comma 1	<i>articolo 12, primo comma L. 15/68</i>
comma 2	<i>articolo 13 primo e secondo comma L. 15/68</i>
<b>Articolo 8</b> (Documento informatico)	
comma 1	<i>articolo 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 3, comma 1 e 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 3, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
comma 4	<i>articolo 3, comma 4 D.P.R. 513/97</i>
<b>Articolo 9</b> (Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	<i>articolo 18, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 18, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 22, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 4	<i>articolo 18, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
<b>Articolo 10</b> (Forma ed efficacia del documento informatico)	
comma 1	<i>articolo 4, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 4, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 5, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 4	<i>articolo 5, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
<b>Articolo 11</b> (Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica)	
comma 1	<i>articolo 11, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 11, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
<b>Articolo 12</b> (Pagamenti informatici)	
comma 1	<i>articolo 14 D.P.R. 513/97</i>
<b>Articolo 13</b> (Libri e scritture)	
comma 1	<i>articolo 15 D.P.R. 513/97</i>
<b>Articolo 14</b> (Trasmissione del documento informatico)	
comma 1	<i>articolo 12, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 12, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 12, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
<b>Articolo 15</b> (Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile)	
comma 1	<i>articolo 19 L. 15/68</i>
<b>Articolo 16</b> (Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi)	
comma 1	<i>articolo 8, comma 1 D.P.R. 403/98</i>
comma 2	<i>articolo 8, comma 2 D.P.R. 403/98</i>
comma 3	<i>articolo 8, comma 2 D.P.R. 403/98</i>
<b>Articolo 17</b> (Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica)	
comma 1	<i>articolo 13, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 13, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
<b>Articolo 18</b> (Copie autentiche)	
comma 1	<i>articolo 14, primo comma e articolo 7, primo comma L. 15/68</i>
comma 2	<i>articolo 14, secondo comma L. 15/68</i>
comma 3	<i>articolo 3, comma 4 D.P.R. 403/98</i>
<b>Articolo 19</b> (Modalità alternative all'autenticazione di copie)	
comma 1	<i>articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98</i>

<i>Articolo 20</i> (Copie di atti e documenti informatici)	
comma 1	<i>articolo 6, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 6, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 6, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
comma 4	<i>articolo 6, comma 4 D.P.R. 513/97</i>
comma 5	<i>articolo 6, comma 5 D.P.R. 513/97</i>
<i>Articolo 21</i> (Autenticazione delle sottoscrizioni)	
comma 1	-----
comma 2	-----
<i>Articolo 22</i> (Definizioni)	
comma 1, lettera a)	<i>articolo 1, comma 1 lett. c) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera b)	<i>articolo 1, comma 1 lett. d) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera c)	<i>articolo 1, comma 1 lett. e) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera d)	<i>articolo 1, comma 1 lett. f) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera e)	<i>articolo 1, comma 1 lett. g) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera f)	<i>articolo 1, comma 1 lett. h) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera g)	<i>articolo 1, comma 1 lett. i) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera h)	<i>articolo 1, comma 1 lett. l) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera i)	<i>articolo 1, comma 1 lett. m) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera l)	<i>articolo 1, comma 1 lett. n) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera m)	<i>articolo 1, comma 1 lett. o) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera n)	<i>articolo 1, comma 1 lett. p) D.P.R. 513/97</i>
comma 1, lettera o)	<i>articolo 1, comma 1 lett. q) D.P.R. 513/97</i>
<i>Articolo 23</i> (Firma digitale)	
comma 1	<i>articolo 10, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 10, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 10, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
comma 4	<i>articolo 10, comma 4 D.P.R. 513/97</i>
comma 5	<i>articolo 10, comma 5 D.P.R. 513/97</i>
comma 6	<i>articolo 10, comma 6 D.P.R. 513/97</i>
comma 7	<i>articolo 10, comma 7 D.P.R. 513/97</i>
<i>Articolo 24</i> (Firma digitale autenticata)	
comma 1	<i>articolo 16, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 16, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 16, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
comma 4	<i>articolo 16, comma 4 D.P.R. 513/97</i>
comma 5	<i>articolo 16, comma 5 D.P.R. 513/97</i>
comma 6	<i>articolo 16, comma 6 D.P.R. 513/97</i>
<i>Articolo 25</i> (Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	<i>articolo 19, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 19, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
<i>Articolo 26</i> (Deposito della chiave privata)	
comma 1	<i>articolo 7, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 7, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 7, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
<i>Articolo 27</i> (Certificazione delle chiavi)	
comma 1	<i>articolo 8, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 8, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 8, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
comma 4	<i>articolo 8, comma 4 D.P.R. 513/97</i>
<i>Articolo 28</i> (Obblighi dell'utente e del certificatore)	

comma 1	<i>articolo 9, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 9, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
<b>Articolo 29</b> (Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione)	
comma 1	<i>articolo 17, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 17, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 17, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
comma 4	<i>articolo 17, comma 4 D.P.R. 513/97</i>
<b>Articolo 30</b> (Modalità per la legalizzazione di firme)	
comma 1	<i>articolo 15, secondo comma L. 15/68</i>
<b>Articolo 31</b> (Atti non soggetti a legalizzazione)	
comma 1	<i>articolo 18, primo e secondo comma L. 15/68</i>
<b>Articolo 32</b> (Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute)	
comma 1	<i>articolo 16 L. 15/68</i>
<b>Articolo 33</b> (Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero)	
comma 1	<i>articolo 17, primo comma L. 15/68</i>
comma 2	<i>articolo 17, secondo comma L. 15/68</i>
comma 3	<i>articolo 17, terzo comma L. 15/68</i>
comma 4	<i>articolo 17, quarto comma L. 15/68</i>
comma 5	<i>articolo 17, quinto comma L. 15/68</i>
<b>Articolo 34</b> (Legalizzazione di fotografie)	
comma 1	<i>articolo 2, comma 7 L. 127/97 come modificato dall' articolo 55 comma 3 della L. 342/2000</i>
<b>Articolo 35</b> (Documenti di identità e di riconoscimento)	
comma 1	- - - -
comma 2	<i>articolo 292 R.D. n. 635/40</i>
comma 3	<i>articolo 2, comma 9 L. 127/97</i>
<b>Articolo 36</b> (Carta d'identità e documenti elettronici)	
comma 1	<i>articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall' articolo 2, comma 4 L. 191/98</i>
comma 2	<i>articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall' articolo 2, comma 4 L. 191/98</i>
comma 3	<i>articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall' articolo 2, comma 4 L. 191/98</i>
comma 4	<i>articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall' articolo 2, comma 4 L. 191/98</i>
comma 5	<i>articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall' articolo 2, comma 4 L. 191/98</i>
comma 6	<i>articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall' articolo 2, comma 4 L. 191/98</i>
comma 7	<i>articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall' articolo 2, comma 4 L. 191/98</i>
<b>Articolo 37</b> (Esenzioni fiscali)	
comma 1	<i>articolo 21, primo comma L. 15/68</i>
comma 2	<i>articolo 23, primo comma L. 15/68</i>



<i>Articolo 38</i> (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze)	
comma 1	<i>art. 3, comma 11 della L. 127/97 come modificato dall' art. 2 comma 10 della L. 191/98</i>
comma 2	-----
comma 3	<i>art. 3 comma 11 della L. 127/97 come modificato dall' art. 2 comma 10 della L. 191/98</i>
<i>Articolo 39</i> (Domande per la partecipazione a concorsi pubblici)	
comma 1	<i>articolo 3, comma 5 L. 127/97</i>
<i>Articolo 40</i> (Certificazioni contestuali)	
comma 1	<i>articolo 11 L. 15/68</i>
<i>Articolo 41</i> (Validità dei certificati)	
comma 1	<i>articolo 2, comma 3 L. 127/97 , come modificato dall' art. 2, comma 2 della L. 191/98</i>
comma 2	<i>articolo 2, comma 4 L. 127/97</i>
<i>Articolo 42</i> (Certificati di abilitazione)	
comma 1	<i>articolo 12 D.P.R. 403/98</i>
<i>Articolo 43</i> (Accertamenti d'ufficio)	
comma 1	-----
comma 2	<i>articolo 3, comma 1 L. 340/2000</i>
comma 3	-----
comma 4	-----
comma 5	<i>articolo 7, comma 2 D.P.R. 403/98</i>
comma 6	<i>articolo 7, comma 3 D.P.R. 403/98</i>
<i>Articolo 44</i> (Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile)	
comma 1	<i>articolo 9, comma 1 D.P.R. 403/98</i>
comma 2	<i>articolo 9, comma 2 D.P.R. 403/98</i>
<i>Articolo 45</i> (Documentazione mediante esibizione)	
comma 1	<i>articolo 3, comma 1 L. 127/97</i>
comma 2	<i>articolo 7, comma 4 D.P.R. 403/98</i>
comma 3	-----
<i>Articolo 46</i> (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)	
comma 1	<i>articolo 2, primo comma L. 15/68 e articolo 1, comma 1 D.P.R. 403/98</i>
<i>Articolo 47</i> (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)	
comma 1	<i>articolo 4, primo comma L. 15/68</i>
comma 2	<i>articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98</i>
comma 3	<i>articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98</i>
comma 4	-----
<i>Articolo 48</i> (Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive)	
comma 1	<i>articolo 6, comma 1 D.P.R. 403/98</i>
comma 2	<i>articolo 6, comma 2 D.P.R. 403/98</i>
comma 3	<i>articolo 6, comma 3 D.P.R. 403/98</i>
<i>Articolo 49</i> (Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione)	
comma 1	<i>articolo 10, comma 1 D.P.R. 403/98</i>
comma 2	<i>articolo 10, comma 2 D.P.R. 403/98</i>
<i>Articolo 50</i> (Attuazione dei sistemi)	
comma 1	<i>articolo 21, comma 1 D.P.R. 428/98</i>

comma 2	<i>articolo 21, comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 3	<i>articolo 21, comma 3 D.P.R. 428/98</i>
comma 4	<i>articolo 2, comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 5	<i>articolo 2, comma 3 D.P.R. 428/98</i>
<b>Art. 51</b> (Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	<i>articolo 20, comma 1 D.P.R. 513/97</i>
comma 2	<i>articolo 20, comma 2 D.P.R. 513/97</i>
comma 3	<i>articolo 20, comma 3 D.P.R. 513/97</i>
<b>Articolo 52</b> (Sistema di gestione informatica dei documenti)	
comma 1	<i>articolo 3, D.P.R. 428/98</i>
<b>Articolo 53</b> (Registrazione di protocollo)	
comma 1	<i>articolo 4, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 2	<i>articolo 4, comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 3	<i>articolo 4, comma 3 D.P.R. 428/98</i>
comma 4	<i>articolo 4, comma 4 D.P.R. 428/98</i>
comma 5	<i>articolo 4, comma 5 D.P.R. 428/98</i>
<b>Articolo 54</b> (Informazioni annullate o modificate)	
comma 1	<i>articolo 5, comma 1 e comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 2	<i>articolo 5, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
<b>Articolo 55</b> (Segnatura di protocollo)	
comma 1	<i>articolo 6, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 2	<i>articolo 6, comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 3	<i>articolo 6, comma 3 D.P.R. 428/98</i>
comma 4	<i>articolo 6, comma 4 D.P.R. 428/98</i>
comma 5	<i>articolo 6, comma 5 D.P.R. 428/98</i>
<b>Articolo 56</b> (Informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti)	
comma 1	<i>articolo 7 D.P.R. 428/98</i>
<b>Articolo 57</b> (Numero di protocollo)	
comma 2	<i>articolo 8 D.P.R. 428/98</i>
<b>Articolo 58</b> (Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema)	
comma 1	<i>articolo 9, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 2	<i>articolo 9, comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 3	<i>articolo 9, comma 3 D.P.R. 428/98</i>
<b>Articolo 59</b> (Accesso esterno)	
comma 1	<i>articolo 10, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 2	<i>articolo 10, comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 3	<i>articolo 10, comma 3 D.P.R. 428/98</i>
comma 4	<i>articolo 10, comma 4 D.P.R. 428/98</i>
<b>Articolo 60</b> (Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	<i>articolo 11, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 2	<i>articolo 11, comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 3	<i>articolo 11, comma 4 D.P.R. 428/98</i>
<b>Articolo 61</b> (Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi)	
comma 1	<i>articolo 12, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 2	<i>articolo 12, comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 3	<i>articolo 12, comma 3 D.P.R. 428/98</i>
<b>Articolo 62</b> (Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema)	

comma 1	<i>articolo 13, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 2	<i>articolo 13, comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 3	<i>articolo 13, comma 3 D.P.R. 428/98</i>
comma 4	<i>articolo 13, comma 4 D.P.R. 428/98</i>
<b>Articolo 63</b> (Registro di emergenza)	
comma 1	<i>articolo 14, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 2	<i>articolo 14, comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 3	<i>articolo 14, comma 3 D.P.R. 428/98</i>
comma 4	<i>articolo 14, comma 4 D.P.R. 428/98</i>
comma 5	<i>articolo 14, comma 5 D.P.R. 428/98</i>
<b>Articolo 64</b> (Sistema di gestione dei flussi documentali)	
comma 1	<i>articolo 15 comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 2	<i>articolo 15 comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 3	<i>articolo 15 comma 3 D.P.R. 428/98</i>
comma 4	<i>articolo 15 comma 4 D.P.R. 428/98</i>
<b>Articolo 65</b> (Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali)	
comma 1	<i>articolo 16 D.P.R. 428/98</i>
<b>Articolo 66</b> (Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali)	
comma 1	<i>articolo 17 D.P.R. 428/98</i>
<b>Articolo 67</b> (Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito)	
comma 1	<i>articolo 18, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 2	<i>articolo 18, comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 3	- - - -
<b>Articolo 68</b> (Disposizioni per la conservazione degli archivi)	
comma 1	<i>articolo 19, comma 1 D.P.R. 428/98</i>
comma 2	<i>articolo 19, comma 2 D.P.R. 428/98</i>
comma 3	<i>articolo 19, comma 3 D.P.R. 428/98</i>
<b>Articolo 69</b> (Archivi storici)	
comma 1	<i>articolo 20, D.P.R. 428/98</i>
<b>Articolo 70</b> (Aggiornamenti del sistema)	
comma 1	<i>articolo 22, D.P.R. 428/98</i>
<b>Articolo 71</b> (Modalità dei controlli)	
comma 1	<i>articolo 11, comma 1 D.P.R. 403/98</i>
comma 2	<i>articolo 11, comma 2 D.P.R. 403/98</i>
comma 3	- - - -
comma 4	<i>articolo 2, comma 1, secondo periodo L. 340/2000</i>
<b>Articolo 72</b> (Responsabilità dei controlli)	
comma 1	- - - -
comma 2	- - - -
<b>Articolo 73</b> (Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione)	
comma 1	<i>articolo 24 L. 15/68</i>
<b>Articolo 74</b> (Violazione dei doveri d'ufficio)	
comma 1	<i>articolo 3, comma 4 L. 127/97</i>
comma 2, lettera a)	<i>articolo 3, comma 3 D.P.R. 403/98</i>
comma 2, lettera b)	<i>articolo 7, comma 5 D.P.R. 403/98</i>
comma 2, lettera c)	- - - -
<b>Articolo 75</b> (Decadenza dai benefici)	
comma 1	<i>articolo 11, comma 3 D.P.R. 403/98</i>

<i>Articolo 76</i> (Norme penali)	
comma 1	<i>articolo 26, primo comma L. 15/68</i>
comma 2	<i>articolo 26, secondo comma L. 15/68</i>
comma 3	<i>articolo 26, secondo comma L. 15/68</i>
comma 4	<i>articolo 26, terzo comma L. 15/68</i>
<i>Articolo 77</i> (Norme abrogate)	
comma 1	-----
comma 2	-----
<i>Articolo 78</i> (Norme che rimangono in vigore)	
comma 1	-----



**D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (1)****Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (2).**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1994, n. 185, S.O.

(2) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 2, L. 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana il seguente regolamento:

## Capo I

Modalità di accesso - Requisiti generali - Bando di concorso - Svolgimento delle prove concorsuali  
- Composizione della commissione esaminatrice - Adempimenti della commissione esaminatrice

**1. Modalità di accesso (3).**

1. L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene:

a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;

c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466 (4).

2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.

3. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è reclutato il personale a tempo parziale, di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 .

(3) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

(4) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).

## 2. Requisiti generali (5).

1. Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età (6). Il limite di età di 40 anni (7) è elevato:

a) di un anno per gli aspiranti coniugati;

b) di un anno per ogni figlio vivente (8);

c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale appartenente a tali categorie, il limite massimo non può superare i 55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo di età è di 50 anni;

d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Si prescinde dal limite di età per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorità o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di polizia. Si prescinde parimenti dal limite di età per i dipendenti collocati a riposo ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (9);

3) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente (10).

2. Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti.

3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (11).

4. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

5. Il requisito della condotta e delle qualità morali stabilito per l'ammissione ai concorsi nella magistratura viene richiesto per le assunzioni comprese quelle obbligatorie delle categorie protette, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, in conformità all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. Per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea.

7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

7- bis. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo (12).

---

(5) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

(6) La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è più soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate dai regolamenti delle singole amministrazioni dovute alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione in base a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(7) La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è più soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate dai regolamenti delle singole amministrazioni dovute alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione in base a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(8) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).

(9) La lettera d) così sostituisce le originarie lettere d) ed e) per effetto dell'art. 2, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).

(10) Per l'abrogazione delle disposizioni concernenti l'obbligo del certificato di cui al presente numero vedi il n. 3) della lettera d) del comma 1 dell'art. 42, D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

(11) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).

(12) Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).

### **3. Bando di concorso (13).**

1. I concorsi unici sono indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e tutti gli altri con provvedimento del competente organo amministrativo dell'amministrazione o ente interessato, che ne informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (14).

2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve, altresì, contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'amministrazione interessata dispongono in ogni momento, con provvedimento motivato, la esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti (15).

4. Nel caso di concorso unico, i candidati, nella domanda di ammissione, indicano, in ordine di preferenza, le amministrazioni e le sedi in cui, se vincitori, intendono essere assegnati. Essi possono dichiarare di concorrere solo per posti di alcune amministrazioni.

5. I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

---

(13) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

(14) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).

(15) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).

### **4. Presentazione delle domande di ammissione (16).**

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per i concorsi unici e all'amministrazione competente negli altri casi, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

1- *bis*. Per gli enti locali territoriali la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 può essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande (17).

2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

4. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. [La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di esclusione, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] (18).

6. [Per i candidati dipendenti da pubbliche amministrazioni è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i militari, quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio] (19).

---

(16) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

(17) Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).

(18) Comma abrogato dall'art. 3, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(19) Comma abrogato dall'art. 3, L. 15 maggio 1997, n. 127.

## 5. Categorie riservatarie e preferenze (20) (21).

1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso (22);

3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale (23).

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra (24);

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra (25);

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato (26);

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma (27);

20- bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato (28).

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età (29).

(20) Vedi, anche, il comma 14 dell'art. 73, D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

(21) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.



- (22) Numero così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
- (23) Numero così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
- (24) Numero così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
- (25) Numero così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
- (26) Numero così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
- (27) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 30 giugno 1995, n. 151.
- (28) Numero aggiunto dall'art. 50, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 36/2021, come sostituito dall'art. 30, comma 7, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.
- (29) L'art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, ha disposto che, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, sia preferito il candidato più giovane di età.

## 6. Svolgimento delle prove (30).

1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami (31).
2. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

---

(30) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

(31) Comma così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).

## 7. Concorso per esame (32).

1. I concorsi per esami consistono:

a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente;

b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

2. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso ai profili professionali della settima qualifica o categoria superiore consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profili professionali delle qualifiche o categorie di livelli inferiori al settimo, il bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in appositi tests bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

2- bis. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione (33).

3. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.

(32) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

(33) Comma aggiunto dall'art. 7, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).

### **8. Concorso per titoli ed esami (34).**

1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati (35).

2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.

(34) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

(35) Comma così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).

### **9. Commissioni esaminatrici (36).**

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (37).

2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono così composte:

a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale (38);

b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;

c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria (39).

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500 (40) (41).

4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per

motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), del presente articolo possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali (42).

7. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria.

8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede.

---

(36) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

(37) Comma così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).

(38) Lettera così sostituita dall'art. 9, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).

(39) Comma così modificato dall'art. 9, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).

(40) Comma così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).

(41) Per l'applicabilità del limite relativo all'integrazione del numero di componenti di cui al presente comma, vedi l'art. 13, comma 3-*bis*, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46.

(42) Comma così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).

## **10. Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice (43).**

1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolve per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.

---

(43) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

## **11. Adempimenti della commissione (44).**

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

2. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in una sede, ed una sola traccia quando gli esami hanno luogo in più sedi. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica.

---

(44) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

## **12. Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali (45).**

1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte (46).
2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali (47).
3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste.

---

(45) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

(46) Comma così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).

(47) Comma così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).

## **13. Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte (48).**

1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza (49).
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

---

(48) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

(49) Comma così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).

## **14. Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte (50).**

1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.
3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.



4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.
5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.
6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.
7. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato per il tramite del capo dell'ufficio periferico al presidente della commissione dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte.

---

(50) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

### **15. Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie (51).**

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (52).
4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o dall'autorità competente nel caso in cui il concorso sia bandito da altre pubbliche amministrazioni ed è immediatamente efficace.
5. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata.
6. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
- 6- bis. Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente (53).
7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola (54).

---

(51) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

(52) Comma così modificato dall'art. 12, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).

(53) Comma aggiunto dall'art. 12, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).

(54) Vedi, anche, l'art. 20, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

### **16. Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina (55).**

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per i concorsi unici, o all'amministrazione interessata, nel caso di concorso espletato dalla medesima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, già indicati nella domanda, dai quali risulta, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale

documentazione non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.

2. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

---

(55) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

### **17. Assunzioni in servizio (56).**

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo assicurata convenzionale, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova nel profilo professionale di qualifica o categoria per il quale risultano vincitori. La durata del periodo di prova è differenziata in ragione della complessità delle prestazioni professionali richieste e sarà definita in sede di contrattazione collettiva. I provvedimenti di nomina in prova sono immediatamente esecutivi.

2. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei candidati vincitori assunti ed eventuali modifiche nell'arco dei diciotto mesi di validità della graduatoria di cui all'articolo 15, comma 7.

3. I vincitori dei concorsi, salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio nei casi previsti dalla legge, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni e, in tale periodo, non possono essere nemmeno comandati o distaccati presso sedi con dotazioni organiche complete. In ogni caso non può essere attivato alcun comando o distacco nel caso in cui la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella dotazione organica della qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza non lo consenta espressamente.

4. Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio (57).

---

(56) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

(57) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale degli Enti pubblici non economici, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

### **18. Compensi (58).**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, per tutti i tipi di concorso, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza.

2. La misura dei compensi indicati nel comma 1 può essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT.

---

(58) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

### **18-bis. Norme di indirizzo per gli enti locali (59).**

1. Quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, dall'articolo 6, commi 1 e 3, dall'articolo 7, comma 1, lettera b), e dagli articoli 10, 11, 13, 14, 16 e 17 costituisce per gli enti locali territoriali norma di indirizzo (60).

(60) Aggiunto dall'art. 13, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).

(59) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

## Capo II Concorsi unici

### 19. Concorsi unici (61).

1. Le amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni, delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e loro consorzi, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni ed enti di ricerca e di sperimentazione, reclutano il personale di cui necessitano, mediante ricorso alle graduatorie di vincitori di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica, le amministrazioni pubbliche possono essere autorizzate a svolgere direttamente i concorsi.

---

(61) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

### 20. Concorsi circoscrizionali e sedi di esami (62).

1. Per gli uffici aventi sede in determinate regioni, compartimenti o province, sono banditi, per i posti ivi disponibili, concorsi circoscrizionali per l'accesso ai profili professionali di qualifica o categoria, fatta salva la facoltà di parteciparvi per tutti i cittadini.

2. Le prove di esami dei concorsi si possono svolgere in sedi decentrate, qualora il numero dei concorrenti lo renda necessario (63).

---

(62) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

(63) Vedi, anche, la Dir. Min. 26 febbraio 2002.

### 21. Adempimenti per il concorso unico (64).

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, procede a selezionare un numero di vincitori pari alle esigenze programmate, per un biennio.

2. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base di comunicazioni delle amministrazioni relative alle necessità di personale per il biennio successivo, fissa il contingente di posti da coprire mediante i vincitori del concorso.

3. Entro il successivo mese di maggio la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, indice il concorso da svolgere durante l'anno.

4. Le amministrazioni di cui all'art. 19, comma 1, possono utilizzare il contingente di un concorso solo dopo l'esaurimento della graduatoria del concorso precedente.

5. Ove il numero dei candidati al concorso sia superiore al triplo del numero costituente il contingente, si procede alla pre-selezione dei concorrenti mediante il ricorso a prove psico-attitudinali o anche congiunte a valutazione del titolo di studio in modo da ridurre il numero dei partecipanti al triplo dei posti messi a concorso.

6. Il reclutamento del personale per determinati profili professionali, individuati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può avvenire, con l'ausilio di strumenti automatizzati, mediante selezione volta ad accertare la professionalità richiesta, con riguardo alle mansioni del profilo professionale per il quale è espletato il concorso.

---

(64) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

**22. Richiesta delle amministrazioni e relative assegnazioni (65).**

1. Le amministrazioni avanzano richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le unità di personale relative ai posti da coprire distinti per sede di destinazione e profilo professionale.
2. Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio, assegna il personale richiesto.
3. Tale decreto costituisce autorizzazione ad assumere qualora le disposizioni legislative in materia la richiedano.

---

(65) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

**Capo III**

Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego  
ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56

**23. Campo di applicazione (66).**

1. Le amministrazioni pubbliche effettuano le assunzioni per le categorie, le qualifiche ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni tra gli iscritti, nelle liste di collocamento formate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.
2. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962.
3. I lavoratori possono iscriversi in una sola lista di collocamento, anche di sede diversa da quella di residenza.
4. La presente disciplina non si applica per le assunzioni del personale militare e militarizzato delle Forze armate, dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Gli avviamenti sono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, oppure, nel caso di enti la cui attività si espliciti nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate, e per gli enti la cui attività si espliciti nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione.

---

(66) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

**24. Iscrizione nelle liste (67).**

1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano una graduatoria relativa a categorie, qualifiche e profili generici e diverse graduatorie per categorie, qualifiche e profili che richiedono specifiche professionalità, nelle quali l'inserimento, a differenza della prima, è operato sulla base del possesso di qualifica riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi, anche nell'impiego privato. Le graduatorie sono formate sulla base degli elementi di cui alla tabella allegata al presente decreto, valutati uniformemente in tutto il territorio nazionale secondo i coefficienti ivi indicati.
2. Hanno titolo a partecipare alle selezioni per l'assunzione:
  - a) presso le amministrazioni e gli enti a carattere infraregionale o uffici periferici anche di amministrazioni e di enti a carattere nazionale e pluriregionale, il cui ambito territoriale di competenza è compreso o coincide con quello di una sezione circoscrizionale per l'impiego, i lavoratori inseriti nella graduatoria della selezione stessa;
  - b) presso le amministrazioni e gli enti, o uffici periferici, il cui ambito territoriale è compreso o coincide con quello di più sezioni della stessa provincia o della stessa regione, i lavoratori inseriti nelle graduatorie di tutte le sezioni circoscrizionali per l'impiego rispettivamente interessate;



c) presso le sedi ministeriali delle amministrazioni centrali dello Stato, le sedi delle direzioni generali e centrali delle amministrazioni ad ordinamento autonomo e degli enti a carattere nazionale o ultraregionale e le strutture alle sedi stesse direttamente riferibili, i lavoratori iscritti nella graduatoria di qualsiasi sezione circoscrizionale per l'impiego operante nel territorio nazionale.

3. Il lavoratore aspirante all'avviamento al lavoro deve dichiarare alla sezione di iscrizione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione. È comunque riservato all'amministrazione o ente che procede all'assunzione di provvedere all'accertamento di titoli e requisiti nei modi di legge.

4. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, debbono produrre alle sezioni circoscrizionali per l'impiego apposita certificazione rilasciata dagli organismi militari competenti. La sezione circoscrizionale per l'impiego annota il titolo a fianco dei nomi dei lavoratori interessati nella graduatoria degli iscritti nelle liste di collocamento.

5. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove selettive previste dal presente decreto, di norma unitamente ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento appositamente avviati e convocati. Per la copertura di posti riservati a dipendenti in servizio ed ai destinatari dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, eventualmente dagli stessi non ricoperti, si provvede con lavoratori da assumere con le procedure previste dal presente decreto.

6. Ai fini delle assunzioni con rapporti a tempo parziale e a tempo determinato, i lavoratori interessati debbono espressamente dichiarare la propria disponibilità. La dichiarazione si intende revocata qualora il lavoratore non risponda alla convocazione o rifiuti l'avviamento a selezione, limitatamente al relativo tipo di rapporto. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano, con le medesime modalità per le assunzioni a tempo indeterminato, separate graduatorie dei lavoratori che abbiano dichiarato la disponibilità ai predetti rapporti.

6- bis. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate dalla commissione circoscrizionale per l'impiego (68).

7. I lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato permangono nelle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato.

---

(67) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

(68) Comma aggiunto dall'art. 14, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).

## **25. Procedure per l'avviamento a selezione a livello locale o periferico (69).**

1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di una sola sezione circoscrizionale per l'impiego, inoltrano direttamente alla sezione medesima la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo. La sezione circoscrizionale per l'impiego, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa.

2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quelle di competenza di più sezioni circoscrizionali per l'impiego, inoltrano a ciascuna di dette sezioni richiesta di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. La richiesta deve essere trasmessa anche all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate più circoscrizioni della stessa provincia, ovvero all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate circoscrizioni di province diverse, perché formulino, sulla base dei punteggi comunicati dalle sezioni circoscrizionali interessate, apposita graduatoria unica integrata dai lavoratori individuati dalle sezioni medesime secondo l'ordine delle rispettive graduatorie approvate. La graduatoria unica è resa pubblica mediante affissione all'albo degli uffici e delle sezioni interessate. L'ufficio provinciale o l'ufficio regionale del lavoro, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, sono tenuti ad avviare a selezionare i lavoratori secondo l'ordine della graduatoria unica in numero corrispondente al doppio dei posti da ricoprire. Fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione i lavoratori già avviati a selezione possono essere avviati a nuova selezione presso altre amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta (70).

3. Le amministrazioni e gli enti obbligati ad assumere militari in ferma di leva prolungata e volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratta, debbono indicare nella richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori aventi diritto ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dall'art. 19, legge 24 dicembre 1986, n. 958.

(69) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

(70) Periodo aggiunto dall'art. 15, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).

## **26. Assunzioni nelle sedi centrali (71).**

1. Le selezioni di personale per le sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale sono effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, mediante selezioni uniche per le stesse categorie, qualifiche e profili interessanti più amministrazioni ed enti.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, entro il 1° febbraio di ogni anno, segnalano il contingente di posti da coprire distinti per categoria, qualifica e profilo professionale.

3. I lavoratori iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, interessati a tali assunzioni, presentano domanda secondo le modalità e nei termini previsti dai bandi di offerta di lavoro emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

4. I bandi debbono indicare il numero dei posti offerti, distinti per profilo professionale e per amministrazione, nonché l'aliquota di posti riservati.

5. Le domande degli aspiranti, compilate su modelli predisposti, devono, in ogni caso, essere corredate, a pena di nullità, da apposita certificazione della sezione circoscrizionale per l'impiego d'iscrizione, attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento della medesima e la relativa qualifica, nonché la posizione in graduatoria ed il punteggio attribuito. L'attestazione può essere apposta anche in calce alla domanda.

6. Con riferimento ai profili professionali di cui al bando di offerta di lavoro, si formula apposita graduatoria integrata, ordinata secondo il punteggio attestato dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego. Nella graduatoria sono evidenziati i nomi degli aventi titolo alla riserva.

7. La graduatoria è resa pubblica con le stesse modalità previste per il bando di offerta di lavoro. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i lavoratori possono proporre opposizione avverso la posizione in graduatoria se derivante da errata trascrizione del punteggio. La rettifica è effettuata nei cinque giorni successivi. La collocazione nella graduatoria integrata costituisce ordine di precedenza per la convocazione dei lavoratori per le prove selettive. I lavoratori sono convocati in numero pari al doppio dei posti da ricoprire.

8. In casi di particolare urgenza, qualora non sia possibile provvedere tempestivamente con le procedure di cui sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare amministrazioni ed enti ad attivare direttamente graduatorie integrate con le medesime modalità indicate nel presente articolo.

---

(71) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

## **27. Selezione (72).**

1. Le amministrazioni e gli enti, entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie integrali, debbono convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, rispettivamente secondo l'ordine di avviamento e di graduatoria integrata, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.

2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche delle singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità della regione nel cui ambito ricade l'amministrazione che deve procedere alla selezione, alla stregua degli articoli 14 e 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 .

3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.

4. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento.

5. Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito avviso all'albo dell'amministrazione o dell'ente. A tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino

alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro.

---

(72) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

### **28. Assunzioni in servizio (73).**

1. Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, nel rispetto dell'ordine della graduatoria integrata, assegna i lavoratori utilmente selezionati alle amministrazioni ed enti di cui al bando di offerta, per la rispettiva nomina in prova ed immissione in servizio.

---

(73) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

## Capo IV

Assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro pubblici. Requisiti e modalità (74)

### **29. Campo di applicazione (75).**

1. Le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici, dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono secondo le modalità di cui all'art. 30 del presente regolamento.

---

(74) Titolo così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246 (Gazz. Uff. 30 luglio 1997, n. 176).

(75) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

### **30. Modalità di iscrizione e requisiti (76).**

1. I soggetti appartenenti alle categorie protette presentano domanda di iscrizione all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La domanda deve essere munita della necessaria documentazione, concernente la sussistenza dei requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio ed attestante le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira e deve essere, altresì, corredata, per coloro che hanno menomazioni fisiche, da dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado di mutilazione o di invalidità, non è di pregiudizio alla salute o incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

2. I soggetti appartenenti alle categorie protette al momento dell'iscrizione negli appositi elenchi formati dall'ufficio provinciale del lavoro devono dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente.

3. È comunque riservata all'amministrazione od ente che procede all'assunzione la facoltà di provvedere all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge.

4. Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie dei profili professionali o qualifica o categoria nelle quali è prevista l'assunzione.

5. Gli uffici provinciali del lavoro inseriscono i lavoratori negli elenchi previo accertamento del grado di invalidità.

---

(76) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

### 31. Graduatorie (77).

1. Le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie sono formate dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro (78) secondo i criteri ed i punteggi previsti nella tabella allegata.

2. Le graduatorie hanno validità annuale, sono formate dalle direzioni provinciali del lavoro con riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno e pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo. Fino alla data della pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie dell'anno precedente.

3. I criteri ed i punteggi per la formazione delle graduatorie di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le modifiche hanno effetto sulla formazione delle graduatorie a partire dall'anno successivo a quello dell'adozione del decreto di modifica.

4. La direzione provinciale del lavoro, sentita la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, stabilisce criteri generali che prevedano la cancellazione o eventuali penalizzazioni del punteggio di graduatoria nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, rinunciano all'avviamento a selezione (79).

---

(77) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

(78) L'art. 5, comma 2, D.M. 22 agosto 2000 ha disposto che, per effetto dell'art. 8, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, il «Servizio delle politiche del lavoro» della direzione provinciale del lavoro assume la denominazione di «Servizio delle politiche e dei conflitti di lavoro».

(79) Così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246 (Gazz. Uff. 30 luglio 1997, n. 176).

### 32. Modalità di assunzione (80).

1. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio. Tali richieste devono essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformità alla disciplina attuativa dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile, avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.

3. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche alla direzione provinciale del lavoro entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata.

4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.

5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la direzione provinciale del lavoro, d'intesa con l'amministrazione o ente richiedente, avvia a selezione proporzionalmente i riservatari di altre categorie.

6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalità richiesta, la direzione provinciale del lavoro concorda con l'ente interessato l'avviamento a selezione di lavoratori in possesso di diverse professionalità di livello corrispondente.

7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all'articolo 9, comma 1, (81) del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, deve essere richiesta direttamente dall'amministrazione o ente pubblico interessati, prima di procedere all'assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidità. Copia del certificato sanitario deve essere trasmessa entro trenta giorni alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro (82) a cura dell'ente che ha richiesto l'accertamento (83).

---

(80) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

(81) Si tenga presente che l'art. 9, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, qui richiamato, è stato abrogato dall'art. 22, L. 12 marzo 1999, n. 68.

(82) L'art. 5, comma 2, D.M. 22 agosto 2000 ha disposto che, per effetto dell'art. 8, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, il «Servizio delle politiche del lavoro» della direzione provinciale del lavoro assume la denominazione di «Servizio delle politiche e dei conflitti di lavoro».

(83) Così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246 (Gazz. Uff. 30 luglio 1997, n. 176).



Tabella (84) (85)

**CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE****A) Elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie.**

a) Carico familiare: si intende quello rilevato dallo stato di famiglia e determinato secondo le modalità previste per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

Le persone a carico da considerare sono:

- 1) coniuge convivente e disoccupato iscritto in prima classe;
- 2) figlio minorenni convivente e a carico;
- 3) figlio maggiorenne fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studente e disoccupato iscritto in prima classe, oltre che convivente e a carico, ovvero senza limiti di età se invalido permanentemente inabile al lavoro;
- 4) fratello o sorella minorenni convivente e a carico.

b) Situazione economica e patrimoniale del lavoratore: deve intendersi la condizione reddituale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare dell'iscritto, con esclusione del suo nucleo familiare.

c) Anzianità di iscrizione: viene calcolata con riferimento alla data di iscrizione o reinscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.

d) Grado di invalidità.

**B) Valutazione degli elementi.**

A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a +1000 riferito alla data convenzionale del mese di aprile 1988; su tale punteggio base sono da operare le seguenti variazioni, con l'avvertenza che il punteggio da attribuire per l'anzianità di iscrizione o reinscrizione è quello relativo al mese a cui si fa riferimento, senza considerare le frazioni:

- I) per ogni mese di anzianità pregressa alla suddetta data: punti -1;
- II) per le iscrizioni e le reinscrizioni effettuate successivamente alla data convenzionale del mese di aprile 1988 si dovranno aggiungere al punteggio base per ogni mese: punti +1;
- III) per ogni persona a carico: punti -12;
- IV) per i redditi annui a qualsiasi titolo imputabili personalmente al lavoratore:

fino a L. 1.000.000 punti 0;

da L. 1.000.001 fino a L. 2.000.000 punti + 1;

da L. 2.000.001 fino a L. 3.000.000 punti + 2;

da L. 3.000.001 fino a L. 4.000.000 punti + 3;

da L. 4.000.001 fino a L. 5.000.000 punti + 6;

da L. 5.000.001 fino a L. 6.000.000 punti + 12;

da L. 6.000.001 fino a L. 7.000.000 punti + 18;

da L. 7.000.001 fino a L. 8.000.000 punti + 24;

da L. 8.000.001 fino a L. 9.000.000 punti + 36;

da L. 9.000.001 fino a L. 10.000.000 punti + 48;

per ogni ulteriore fascia di L. 1.000.000, ulteriori + 12.

V) a tutti i lavoratori invalidi iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio sono attribuiti i seguenti punteggi:

Percentuale invalidante	Punteggio	Invalidi di guerra e servizio categorie	Punteggio
91-100%	-28	1 <sup>a</sup> cat.	-28
81-90%	-24	2 <sup>a</sup> cat.	-24,5
71-80%	-20	3 <sup>a</sup> cat.	-21
61-70%	-16	4 <sup>a</sup> cat.	-17,5
51-60%	-11,5	5 <sup>a</sup> cat.	-14
41-50%	-7,5	6 <sup>a</sup> cat.	-10,5
33-40%	-3,5	7 <sup>a</sup> cat.	-7
		8 <sup>a</sup> cat.	-3,5

Il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

Il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori disoccupati; in caso di assunzione di uno dei due coniugi la posizione in graduatoria dell'altro rimasto disoccupato è immediatamente rideterminata non computando il punteggio prima attribuito per il coniuge ed i figli.

Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore; in caso di parità i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente di data di nascita.

---

(84) Così sostituita dalla tabella allegata al D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246 (Gazz. Uff. 30 luglio 1997, n. 176).

(85) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l'art. 251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l'art. 59, comma 10, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

**L.R. 19 aprile 1985, n. 18 (1)**  
**Ordinamento della formazione professionale in Calabria (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 29 aprile 1985, n. 30.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 10 settembre 2003, n. 689.

Capo I  
Ordinamento della formazione professionale

**Art. 1**

*Finalità.*

La Regione Calabria, ispirandosi ai principi della Costituzione, del proprio Statuto e della legge n. 845 del 1975, disciplina le attività di orientamento e formazione professionale nonché di educazione permanente, quali settori di intervento di un sistema formativo unitario.

Le attività di orientamento sono finalizzate a scelte autonome e consapevoli; sia per il primo inserimento nell'attività lavorativa dei giovani; sia per la mobilità dei lavoratori all'interno del mercato del lavoro.

La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, ha per scopo di rendere effettivo l'esercizio del diritto al lavoro e alla sua libera scelta e di favorire la cultura professionale dei lavoratori ed il reinserimento di quanti si trovano in cassa integrazione o disoccupati anche per effetto dei processi di innovazione tecnologica in atto.

La formazione professionale si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e del piano regionale di sviluppo e tende a favorire l'occupazione, la produzione del lavoro, in armonia con il processo scientifico ed economico.

L'esercizio delle attività di formazione è libero nell'ambito della sua funzione di utilità generale e di pubblico interesse.

Le attività di educazione permanente sono rivolte al soddisfacimento dei bisogni di conoscenza e di partecipazione di ogni cittadino alla vita sociale e culturale della regione.

Le attività di orientamento e di formazione Professionale nonché quelle di educazione permanente costituiscono il sistema formativo regionale.

**Art. 2**

*Destinatari.*

Il sistema formativo regionale è destinato a tutti i cittadini italiani che abbiano assolto gli obblighi scolastici o ne siano stati prosciolti e mira ad offrire delle opportunità formative ricorrenti per tutto l'arco della vita.

Alle attività di cui al precedente art. 1 possono essere ammessi anche i cittadini stranieri che soggiornano in Italia per ragioni di lavoro o di formazione, in base ad accordi internazionali, e norme vigenti.

La Regione, ai sensi dell'art. 3 lettera n) legge n. 545 del 1975, favorisce la partecipazione dei soggetti portatori di handicap psicofisici e comportamentali alle attività di formazione professionale, per agevolarne l'integrazione sociale e professionale, riconoscendo come nuovi ed efficaci strumenti l'uso delle nuove tecnologie, l'interactive distance learning o formazione a distanza, che consente di superare gli ostacoli esistenti (3).

A norma dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 901 e impedita qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso, per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso e di contenuti dei corsi stessi.

(3) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, primo alinea, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

**Art. 3**

*Tipologia degli interventi.*

La Regione realizza attività di formazione professionale al fine di assicurare conoscenze scientifico - tecnologiche ed abilità pratico - operative relative:

- ai vari ruoli professionali del lavoro subordinato, del lavoro autonomo, del lavoro associato e di libere attività professionali;

- nei settori produttivi di beni e di servizi pubblici e privati e della agricoltura.

La Regione promuove e coordina le attività di orientamento volte a favorire la scelta degli indirizzi e degli sbocchi professionali valorizzando le capacità creative di ogni soggetto mediante:

- l'organizzazione di servizi che garantiscono la conoscenza delle tendenze in atto nel mercato del lavoro;

- iniziative di documentazione, di studio nonché di sperimentazione di mezzi e sussidi divulgativi.

La Regione organizza attività di educazione permanente allo scopo di favorire un impiego del tempo libero che stimoli l'attiva partecipazione dei cittadini alla vita economica, sociale e culturale.

**Art. 4***Le attività della formazione professionale.*

Le attività di formazione professionale sono rivolte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori e ad ogni altra iniziativa finalizzata a soddisfare particolari esigenze formative rientranti nella presente legge.

In particolare la Regione attua o promuove interventi finalizzati a:

a) qualificare i giovani usciti dalla scuola dell'obbligo o in possesso di un titolo di studio superiore;

b) qualificare, specializzare, aggiornare, perfezionare lavoratori occupati, apprendisti, disoccupati o in cassa integrazione guadagni ad ogni livello tecnico - professionale, di strutture private e pubbliche, nei limiti previsti dall'art. 35 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

A sostegno delle iniziative formative di cui al comma precedente la Regione programma, coordina o attua:

a) studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;

b) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi, sussidi didattici ed audiovisivi;

c) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale e delle tematiche ad essa connesse;

d) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale;

e) integrazione tra formazione tradizionale e formazione a distanza (4).

Per la realizzazione delle attività di cui sopra, la Regione può avvalersi della collaborazione delle Università Statali, di Istituti specializzati e dell'I.S.F.O.L. di cui all'art. 19 legge n. 545 del 1975.

---

(4) Lettera aggiunta dall'art. 15, comma 1, secondo alinea, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

**Capo II****Programmazione degli interventi di formazione professionale****Art. 5***Criteri di programmazione.*

1. La Regione, per le attività di orientamento, di osservazione sul mercato del lavoro e formazione professionale nonché di educazione permanente, fatte salve le attività degli uffici statali eventualmente competenti in materia, adotta il metodo della programmazione come momento attuativo della programmazione socio - economica regionale.

2. La programmazione assume come obiettivo prioritario il raccordo fra domanda formativa e nuove esigenze del mercato del lavoro in rapporto ai piani occupazionali elaborati dall'agenzia dell'impiego prevista dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e inoltre in rapporto ai processi innovativi ed alle nuove professioni da sviluppare nell'ambito regionale.

3. Essa si ispira al principio della flessibilità del sistema formativo e per la sua elaborazione viene assicurata la partecipazione delle autonomie locali e delle forze sociali.

4. La programmazione si articola in programmi pluriennali e annuali (5).



(5) Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 16 febbraio 1990, n. 15.

## Art. 6

### *Programma annuale.*

In coerenza con quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo e sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all'art. 37, la Giunta regionale, sentita la Commissione al piano, la Consulta di cui all'art. 42 e la commissione consiliare competente, entro il mese di gennaio dell'anno precedente il triennio delibera uno schema di progetto di piano annuale contenente:

a) la stima dei fabbisogni di formazione professionale (in relazione all'andamento del mercato del lavoro e alle previsioni di sviluppo socio - economico) e la loro strutturazione in progetti;

b) gli obiettivi da raggiungere globalmente a livello regionale e provinciale per quanto riguarda gli interventi previsti dall'art. 4 comma 2, lettere a) e b).

c) gli obiettivi da perseguire per quanto riguarda gli interventi rivolti a sostenere sotto il profilo contenutistico, tecnico e metodologico didattico, il sistema formativo regionale nonché i corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori di formazione professionale di cui all'articolo 4, comma 3 lettere a), b), c) e d);

d) gli obiettivi da perseguire per quanto attiene gli interventi di orientamento professionale di cui all'art. 36;

e) una ipotesi di riparto di fondi per ambito provinciale in relazione il volume di attività da realizzarsi.

Sulla base dello schema di progetto di piano triennale, le Province, sentiti i Comuni singoli o associati, le Comunità montane, i Consigli distrettuali scolastici e le parti sociali, elaborano una proposta di piano triennale nel quale sono indicati con le relative previsioni di spesa:

a) i fabbisogni formativi e le localizzazioni delle attività da realizzarsi nei Centri di formazione professionale pubblici, esistenti o da istituire e quelli convenzionali o da convenzionare nonché degli interventi pubblici e convenzionati di cui all'art. 10;

b) gli investimenti finalizzati alla istituzione, adeguamento, trasformazione delle sedi e delle attrezzature dei Centri di formazione professionale, con soluzioni come il learning center o learning point entrambi luoghi di apprendimento decentrato (6).

Tale proposta deve essere inoltrata alla Giunta regionale entro il mese di marzo.

La Giunta regionale integra e coordina le proposte provinciali in un programma organico triennale, che tiene conto delle esigenze generali e di interesse regionale.

Tale programma viene trasmesso al Consiglio regionale per la dovuta approvazione entro il mese di aprile.

Ove i Comuni singoli o associati, le Comunità montane, i Consigli distrettuali scolastici e le parti sociali interessate ritengano che le loro istanze siano state disattese dalle Province, possono richiedere ulteriori incontri chiarificatori con la Regione ovvero con l'Assessorato alla formazione professionale o la Commissione consiliare competente per materia.

I soggetti di cui al primo comma dell'art. 10 lettere a e b) che intendono attuare iniziative in materia di formazione professionale dovranno darne preventiva comunicazione alle Province ed alla Regione, ai fini della loro considerazione agli effetti della programmazione provinciale, regionale e del loro coordinamento.

(6) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, terzo alinea, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

## Art. 7

### *Piano annuale.*

Le Province, tenuto conto delle previsioni, dei criteri e delle modalità stabilite dal programma pluriennale, elaborano una proposta di piano annuale in cui vengono specificati:

a) l'impegno di spesa riferibile all'esercizio finanziario, con l'indicazione dei costi delle attività programmate;

b) il settore di intervento e il numero delle unità da qualificare, specializzare, riqualificare o aggiornare nell'anno, in ciascun settore;

- c) il numero, il tipo e la durata dei corsi, la loro articolazione in cicli formativi, la loro localizzazione, il numero degli allievi per ciascun corso, nonché la natura pubblica o convenzionata della gestione;
- d) le unità di personale docente e non docente da impegnare per ogni Centro o sede di attività;
- e) l'istituzione, l'ammodernamento o l'ampliamento dei Centri e delle sedi pubbliche di formazione professionale;
- f) l'ammodernamento o l'ampliamento delle attrezzature dei Centri di formazione professionale pubblici e convenzionati ai nuovi percorsi formativi in formazione a distanza (FAD), mediante una piattaforma tecnologica che consente di sviluppare tutte le attività dell'intervento formativo, dalla distribuzione dei corsi, al monitoraggio dell'attività formativa attraverso i report di fruizione o erogazione dei moduli formativi (7);
- g) le provvidenze e le agevolazioni di cui all'art. 16 articolate per tipologia di intervento;
- h) gli interventi di raccordo con la scuola secondaria superiore.

Tale proposta deve essere presentata alla Giunta regionale entro il 30 marzo di ogni anno.

La Giunta regionale sulla base della proposta annuale provinciale, sentita la Commissione al piano e la Consulta regionale, predispose lo schema di piano annuale, nel quale, oltre gli elementi presenti nei piani annuali provinciali vengono indicati:

- a) le attività previste dall'art. 4 comma 3, lettere a), b) c), d), relative alla formazione professionale;
- b) le attività e gli interventi di orientamento professionale;
- c) le attività e gli interventi relativi all'osservazione sul mercato del lavoro;
- d) i progetti speciali da autorizzare al finanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Tale schema di piano annuale viene trasmesso entro il 30 aprile alla Commissione consiliare competente e viene approvato dal Consiglio regionale entro il termine del 30 maggio.

Le attività formative finalizzate alla riqualificazione dei lavoratori, in relazione a programmi di ristrutturazione o riconversione delle aziende collegati o non a processi di mobilità, attuati ai sensi degli articoli 3 e 22 della legge n. 545 del 1975, i cui programmi sono soggetti alla approvazione dei competenti organi statali, si realizzano mediante la definizione di appositi piani.

Tali piani, predisposti dall'Assessorato competente, a seguito di istruttorie, le cui procedure e modalità sono definite in sede di regolamento attuativo della presente legge, vengono inoltrati agli organi statali, sentita la Commissione al piano, la Consulta di cui all'art. 42 e la componente Commissione consiliare.

---

(7) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, quarto alinea, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

## Art. 8

### *Procedure per l'accesso ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo.*

La Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni di cui al programma triennale regionale e delle disponibilità di bilancio, dirama le direttive per l'accesso ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo in materia di formazione professionale e di quelli integrativi erogati dal Fondo di rotazione o dalla Regione, assicurandone la più ampia diffusione mediante apposito avviso annuale pubblicato nelle forme più idonee.

L'avviso indica le condizioni, le procedure ed i termini per la presentazione dei relativi progetti.

Alla inclusione dei progetti nel piano annuale di formazione professionale ed al conseguente rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti dal presente articolo provvede la Giunta regionale.

Con regolamento saranno dettate le norme di attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle relative ai termini ed alla modalità di inclusione dei progetti nel piano annuale regionale.

## Art. 9

### *Conferenza regionale sulla formazione professionale.*

La Giunta regionale ai fini della programmazione di cui al precedente articolo 6, promuove la conferenza regionale sulla formazione professionale con l'intento di valutare i fatti occupazionali conseguibili ai vari livelli di qualificazione e quale suo momento di dibattito e di riflessione per l'individuazione dei processi innovativi settoriali a breve e medio termine.

Alla conferenza partecipano le Province, le Organizzazioni sindacali e le Associazioni e categorie produttive, le Università della Calabria, i rappresentanti degli enti convenzionati e degli operatori della formazione professionale.

La conferenza elabora un documento che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Capo III  
Attuazione dei programmi e dei piani di formazione professionale

**Art. 10**

*Strutture ed interventi di formazione professionale.*

L'attuazione dei programmi e dei piani di formazione professionale è realizzata:

a) direttamente nelle strutture regionali, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi dei piani;

b) mediante convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

I Centri di formazione professionale sono unità logistiche con carattere di stabilità e continuità, impegnate in attività formative mono e plurisettoriali, dotate in misura adeguata di ambienti, laboratori, servizi, attrezzature e del personale necessario, idonee ad assicurare la progettazione, l'organizzazione e lo sviluppo degli interventi formativi previsti dal programma pluriennale e dal piano annuale.

Gli interventi didattici di cui al secondo comma sono progettati in presenza di fabbisogni specifici, senza carattere ricorrente e realizzati in ambienti idonei.

I requisiti professionali dei direttori dei Centri di formazione professionale saranno determinati con apposita legge regionale.

Per quanto riguarda i direttori dei Centri convenzionali si fa riferimento ai requisiti richiesti dal C.C.N.L. del settore.

**Art. 11**

*Centri ed attività di formazione professionale regionali.*

Le attività di formazione professionale attuate in forma diretta dalla Regione, fanno capo funzionalmente ed organizzativamente all'Assessorato alla formazione professionale, salvo quanto previsto dal successivo articolo 40.

Le attività formative del settore socio - sanitario, nel rispetto delle norme di riserva statale di cui all'art. 6 lettera Q della legge 23 dicembre 1975, n. 533, fanno capo all'Assessorato alla sanità e i relativi piani vengono predisposti dall'Assessorato stesso di concerto con l'Assessorato alla formazione professionale. La gestione di tali attività è realizzata dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere e dalle istituzioni pubbliche e private accreditate (8).

Spetta alla Giunta regionale, sentito il parere della Consulta e viste le proposte delle Province:

- la individuazione delle sedi da destinare a Centri di formazione professionale a gestione regionale, indicando per ciascuna di esse, la finalizzazione di massima per grossi settori d'intervento;
- la istituzione, la riconversione e l'eventuale soppressione dei Centri in coerenza con le indicazioni contenute nel programma pluriennale.

La Regione può, inoltre, realizzare attività formative specifiche e a carattere non ricorrente, anche in sedi occasionali, pubbliche, private o aziendali a condizione che venga assicurata la disponibilità di strutture, capacità organizzative ed attrezzature idonee.

---

(8) Periodo così modificato dall'art. 31, comma 13, L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

**Art. 12**

*Enti e attività di formazione professionale a gestione convenzionata.*

Per l'attuazione degli interventi formativi previsti nel programma pluriennale e nel piano annuale, la Regione può stipulare convenzioni con enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche dei lavoratori

dipendenti, dei lavoratori autonomi e degli imprenditori o di associazioni ed enti con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

Per poter avere accesso al regime di convenzione, gli enti di cui al comma precedente, devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) avere come fine la formazione professionale;
- 2) disporre di strutture, capacità organizzative e attrezzature idonee;
- 3) non perseguire scopi di lucro;
- 4) garantire il controllo sociale delle attività;
- 5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
- 6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;
- 7) accettare il controllo della Regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

Il riconoscimento dei Centri di formazione professionale è adottato con provvedimento della Giunta regionale e qualora nel corso delle attività vengano meno i requisiti richiesti, la Regione, assegnato un congruo termine per i necessari adeguamenti, revoca il riconoscimento.

### **Art. 13**

#### *Criteria e oggetto delle convenzioni.*

La Giunta regionale stipula, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 545 del 1975, le convenzioni con gli enti, imprese e loro consorzi, previsti dall'articolo 12.

Le convenzioni assicurano ai soggetti convenzionati:

- omogeneità di trattamento e parità di condizioni;
- rispetto della proposta formativa;
- responsabilità della gestione, sottoposta alla vigilanza tecnica ed amministrativa della Regione nonché al controllo sul corretto utilizzo dei finanziamenti.

Le convenzioni, predisposte dall'Assessorato competente, stabiliscono:

- 1) la tipologia, la durata dei corsi e il relativo numero di allievi;
- 2) i Centri di formazione professionale e le sedi in cui si svolgono gli interventi;
- 3) il numero delle unità di personale (direttivo, amministrativo, docente, ausiliario) necessario;
- 4) l'obbligo di applicare agli operatori dipendenti dai Centri di formazione professionale degli enti di cui all'articolo 12 il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- 5) l'entità del finanziamento regionale, le modalità di erogazione, rendicontazione e restituzione di eventuali somme non utilizzate;
- 6) l'obbligo di rendere pubblico il bilancio annuale relativo alle attività formative;
- 7) l'obbligo di accettare il controllo della Regione sullo svolgimento delle attività e sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati, anche mediante ispezione;
- 8) l'obbligo di sottostare al controllo sociale delle attività;
- 9) l'obbligo di applicare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella convenzione, la Giunta regionale, previa diffida a regolarizzare entro congruo termine, che verrà definito con apposito regolamento, gli adempimenti dovuti, dichiara la risoluzione della convenzione e dispone la revoca dei finanziamenti nonché la restituzione dei fondi già erogati.

La risoluzione della convenzione deve essere deliberata dalla Giunta regionale allorché l'ente convenzionato smette di produrre la rendicontazione dei finanziamenti regionali ricevuti per due anni consecutivi, ovvero non provveda, entro lo stesso termine, alla restituzione delle eccedenze finanziarie accertate e notificate dal competente Assessorato.

### Capo IV

#### Controllo sociale e diritto degli allievi

### **Art. 14**

#### *Funzione del Comitato di controllo sociale.*

Il controllo sociale della gestione degli interventi di formazione professionale presso ciascun Centro di formazione professionale pubblico o di soggetto convenzionato è assicurato da un apposito Comitato costituito a norma dell'art. 3, ultimo comma lettera e) legge n. 545 del 1975.



Il Comitato di controllo sociale:

- formula proposte per la migliore organizzazione didattica dei Centri di formazione professionale, per le iniziative sperimentali e integrative e per eventuali attività di recupero in favore degli allievi;
- esprime pareri sull'attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi;
- esprime una valutazione sull'organizzazione degli interventi formativi e sui rendiconti finanziari.

### **Art. 15**

#### *Composizione del Comitato di controllo sociale.*

Il Comitato di controllo sociale nominato dall'Assessore regionale alla formazione professionale è composto da:

- 1) il direttore del Centro di formazione professionale;
- 2) n. 2 rappresentanti del personale;
- 3) n. 1 membro designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- 4) n. 1 membro designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;
- 5) n. 1 membro designato dai lavoratori autonomi;
- 6) n. 1 membro designato dal movimento cooperativo;
- 7) n. 1 rappresentante degli allievi;
- 8) n. 1 rappresentante del Comune ove è ubicato il Centro.

Il Comitato di controllo sociale dura in carica due anni ed è validamente costituito anche nel caso in cui manchino una o più designazioni, purché si raggiunga almeno la maggioranza della composizione prevista. Nella sua prima adunanza il Comitato elegge fra i componenti in carica il Presidente.

### **Art. 16**

#### *Provvidenze e diritti degli allievi.*

La partecipazione alle attività di formazione professionale è gratuita.

La Regione contribuisce a rendere effettivo il diritto alla formazione professionale mediante provvidenze e agevolazioni da stabilire con i piani annuali di cui all'articolo 7.

I destinatari degli interventi formativi previsti dalla presente legge sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

Gli allievi hanno diritto alle agevolazioni previste per i lavoratori studenti dall'art. 10 della legge 21 maggio 1970, n. 300, nonché al differimento del servizio militare di leva, ove previsto dalle leggi statali.

### **Art. 17**

#### *Indirizzi di programmazione didattica.*

Gli indirizzi della programmazione didattica, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 della legge n. 845 del 1978, devono contenere la tipologia specifica, la durata, le modalità di organizzazione e di conclusione dei corsi, nonché una proposta metodologica per la progettazione didattica degli stessi, tale da consentire in un ambito interdisciplinare e nel rispetto della molteplicità degli indirizzi educativi, l'unitarietà tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali.

La progettazione didattica del singolo intervento formativo dovrà conformarsi a criteri di polivalenza, nell'ambito della fascia di mansioni interessata ed adattarsi alle diverse situazioni ed esigenze territoriali, tenendo conto dei livelli scolastici di partenza, delle esperienze professionali degli allievi, nonché dei risultati della sperimentazione formativa già applicata.

### **Art. 18**

*Struttura ciclica e modulare degli interventi.*

Le attività di formazione professionale sono articolate in uno o più cicli ed in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore.

I cicli formativi sono definiti dall'insieme di attività teoriche e pratiche finalizzate al conseguimento di un prefissato obiettivo professionale.

A la fine, i cicli potranno essere articolati in periodi di attività didattica ed in periodi di esperienza lavorativa presso imprese produttive e di servizi.

Ciascun ciclo è rivolto a gruppi di utenti definiti per indirizzo professionale e per livello di conoscenza teorico - pratica.

Non è consentita la frequenza continua di più di quattro cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di handicap.

**Art. 19***Collegio docenti.*

All'interno di ciascun Centro, sia pubblico o di soggetto convenzionato, viene istituito il collegio dei docenti, formato dal direttore e dal personale docente di ruolo e non di ruolo.

Spetta al collegio:

a) proporre iniziative che presiedano il funzionamento didattico del Centro al fine di adeguare i programmi di insegnamento a specifiche esigenze locali e favorire il coordinamento interdisciplinare;

b) valutare l'andamento complessivo dell'intervento didattico e della sua efficacia in relazione agli obiettivi programmati, proponendo eventuali misure per il miglioramento dell'attività formativa;

c) collaborare in ordine strutturazione dell'orario di lavoro, alla programmazione e allo svolgimento di attività complementari;

d) proporre l'adozione dei libri di testo e la scelta dei sussidi didattici - audiovisivi;

e) proporre iniziative di sperimentazione didattica e aggiornamento dei docenti.

Nei Centri degli enti convenzionati le proposte verranno sottoposte alla verifica e all'approvazione dell'ente, che, in caso di dissenso, dovrà darne motivazione scritta al collegio.

Il collegio è presieduto dal direttore del Centro e si riunisce ogni qualvolta il direttore ne ravvisa la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta e comunque con una periodicità non inferiore ai 30 giorni.

Per l'assolvimento dei compiti di cui al punto a) il collegio dei docenti può articolarsi in commissioni operative, sulla base dei settori e dei comparti di attività del Centro.

Le riunioni del collegio dei docenti hanno luogo durante l'orario di servizio e in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

**Art. 20***Raccordi con il sistema scolastico.*

La formazione professionale non è alternativa rispetto alla scuola secondaria superiore.

La Regione, al fine di facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni scolastiche, mediante apposite convenzioni, mette a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

Per gli allievi della formazione professionale che abbiano superato l'età dell'obbligo scolastico senza aver conseguito il relativo titolo di studio, la Regione adotta, con il consenso degli interessati, misure idonee a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate dalla competente autorità scolastica, cui spetta il conferimento del titolo.

**Art. 21**

*Raccordi con il sistema produttivo.*

La Regione e gli enti di cui all'articolo 12 stipulano convenzioni con le imprese di tutti i settori produttivi per consentire agli allievi che frequentano iniziative formative professionali, periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione, oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienze di lavoro.

Il tirocinio e le esperienze di cui al comma precedente costituiscono attività formative e pertanto non possono essere utilizzate per scopi di produzione aziendale.

Gli enti di gestione provvedono a coprire gli allievi ed il personale docente contro particolari rischi di infortunio connessi alla suddetta attività.

La Regione può disporre, a favore delle imprese, l'erogazione di contributi per periodi di studio concessi agli apprendisti in aggiunta a quelli previsti a norma di legge e di contratto.

Possono, inoltre, essere istituiti, presso laboratori artigiani, corsi professionali affidati ai titolari delle imprese artigiane che abbiano idonee condizioni didattiche per consentire l'apprendimento del mestiere.

Il regolamento attuativo della presente legge disciplina le tipologie delle attività, i corsi, le procedure e le modalità della formazione professionale previste nel comma precedente.

**Art. 22***Attestati di qualifica.*

Agli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano superato le prove finali è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 545 del 1975.

L'attestato dovrà conformarsi al modulo ufficiale predisposto dalla Giunta regionale, che dovrà essere sottoscritto dall'Assessore regionale alla formazione professionale. Gli allievi che hanno partecipato all'iter formativo attraverso i nuovi sistemi di formazione a distanza (FAD), al termine del corso dovranno sostenere l'esame di qualifica o frequenza e profitto o specializzazione nella sede del centro che ha erogato i contenuti della formazione (9).

Per gli allievi che abbiano partecipato ad attività di formazione professionale senza conseguire l'attestato di qualifica o di specializzazione è rilasciato, a richiesta, un certificato di frequenza a firma del responsabile del Centro o del responsabile dell'ente gestore del corso.

Nel certificato di frequenza deve essere indicato il tipo di iniziativa formativa, la durata, le caratteristiche del corso e la valutazione del profitto.

---

(9) Periodo aggiunto dall'art. 15, comma 1, quinto alinea, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

**Art. 23***Prove intermedie e finali.*

I corsi delle attività ordinarie si concludono con prove pratiche e colloqui finali diretti ad accertare il grado di preparazione professionale.

Il passaggio da una fase all'altra del medesimo ciclo formativo avviene per scrutinio.

La mobilità da un ciclo formativo ad altro di tipo simile, può avvenire direttamente a seguito di colloquio.

Le prove finali si svolgono dinanzi ad una commissione composta:

- a) da un rappresentante della Regione in qualità di Presidente;
- b) da un rappresentante dell'ufficio periferico del Ministero Pubblica Istruzione;
- c) da un esperto designato dal Direttore dell'ufficio regionale del lavoro e massima occupazione;
- d) da un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;
- e) da un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- f) da due docenti del corso.

A ciascun componente della commissione d'esami, ad eccezione dei dipendenti degli enti convenzionali, spetta, per ogni giorno di seduta, un gettone di presenza, pari al 70 per cento del compenso previsto per i componenti degli organi di controllo sugli atti degli Enti locali (10).

L'importo dei gettoni di presenza relativo ai dipendenti regionali deve essere, a cura dell'ente convenzionato, versato a favore della Regione Calabria.

Ai dipendenti regionali sarà riconosciuto il trattamento economico di cui all'art. 31 della legge regionale n. 15 del 1950 e successive modificazioni.

(10) L'indennità dovuta ai componenti dei comitati di controllo già adeguata dall'abrogata L.R. 19 novembre 1982, n. 12, è stata nuovamente determinata dall'art. 1, L.R. 4 agosto 1988, n. 19. Vedi, anche, l'art. 42, L.R. 5 agosto 1992, n. 12 come sostituito dall'art. 10, L.R. 12 dicembre 1994, n. 27.

#### **Art. 24**

##### *Finanziamenti dei Centri regionali.*

Fino all'entrata in vigore della delega alle Province, ai Centri regionali sono assegnati i fondi necessari per lo svolgimento dei corsi previsti dal piano annuale e per le attività correlate, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività formativa, mentre continuano ad essere amministrate direttamente dagli uffici centrali regionali le spese ed il personale di ruolo e a tempo determinato dei Centri regionali, nonché la spesa dei canoni di locazione ed oneri condominiali, contratti di assicurazione, manutenzione straordinaria dei locali. Per tutte le altre spese relative al funzionamento del Centro e allo svolgimento delle attività, è istituito un fondo di economato gestito dal direttore del Centro, sentito il Comitato di controllo sociale.

Le delibere ed i documenti amministrativi del Centro, a conclusione di ciascun ciclo formativo, sono soggette alla revisione degli uffici regionali, che sottopongono alla Giunta regionale, per l'approvazione, il rendiconto annuale.

#### **Art. 25**

##### *Finanziamenti degli enti convenzionati.*

Per lo svolgimento delle attività di formazione professionale i finanziamenti sono erogati dalla Regione con decreto di stanziamento unico per ciascun ente. Il decreto stabilisce per ciascun Centro i finanziamenti in relazione alle seguenti categorie di spese:

1) retribuzione del personale e relativi oneri sociali, in reazione all'organico del personale docente e non docente fissato dalla convenzione;

2) spese di organizzazione e per l'acquisto di materiale didattico;

3) provvidenze per l'attuazione del diritto alla formazione degli allievi;

4) sovvenzioni dirette all'ammodernamento delle attrezzature tecnico - didattiche: il decreto inoltre stabilisce l'ammontare del finanziamento per le eventuali sedi regionali, nella misura e nei casi contemplati dal regolamento di attuazione.

La Regione può anche corrispondere contributi nel quadro dei programmi di aggiornamento, di riconversione e potenziamento dei Centri funzionali alla realizzazione del piano.

#### **Art. 26**

##### *Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione.*

L'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 25 per tutti i tipi di convenzione viene effettuato secondo le seguenti modalità:

- Personale (punto 1 art. 25)

100 per cento all'inizio dell'attività formativa;

- Altre voci (punti 2 1 4 art. 25)

50 per cento dieci giorni prima dell'inizio dell'attività;

40 per cento a metà dell'attività;

10 per cento al termine delle operazioni formative.

In caso di ritardo nell'approvazione del piano di cui all'art. 7, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare i finanziamenti relativi alla retribuzione del personale e relativi oneri sociali, in relazione all'organico del personale fissato dalla convenzione.



La seconda erogazione è subordinata alla presentazione della rendicontazione delle attività svolte nell'anno formativo immediatamente trascorso o precedentemente concluso.  
Spetta all'Assessorato alla formazione professionale definire i criteri e le modalità di rendicontazione sull'impiego dei fondi stanziati.

### **Art. 27**

#### *Assistenza tecnica, vigilanza e controllo.*

Spettano all'Assessorato regionale alla formazione professionale le funzioni inerenti:

- l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento dei Centri e delle sedi di svolgimento dei corsi;
- l'assistenza tecnica ai Centri, per il migliore conseguimento dei fini formativi;

- la vigilanza ed il controllo tecnico-didattico amministrativo-contabile sullo svolgimento delle attività corsuali, tenuto conto per il controllo tecnico didattico delle nuove tecnologie di apprendimento, delle piattaforme e-learning, dei report degli accessi rilasciati dal sistema (11).

Disfunzioni e irregolarità eventualmente riscontrate in sede di controllo vanno notificate a chiusura dell'ispezione mediante una copia del verbale di accertamento.

Avverso tale verbale l'ente gestore, entro dieci giorni, può inoltrare all'Assessorato, per le conseguenti determinazioni, le controdeduzioni alle contestazioni notificate.

Nel caso di constatate gravi irregolarità, la Giunta regionale delibera, a secondo della gravità, la chiusura dei corsi e/o la revoca dei finanziamenti concessi e/o la revoca del riconoscimento di idoneità del Centro.

A sostegno dell'attività di vigilanza, l'Assessorato regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può istituire, per problemi specifici, una commissione di esperti e tecnici anche esterni all'Amministrazione regionale.

---

(11) Alinea così modificato dall'art. 15, comma 1, sesto alinea, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

### **Art. 28**

#### *Beni prodotti.*

I beni prodotti dagli allievi durante le attività di formazione professionale al termine del corso vanno inventariati e devoluti ad enti ed istituzioni pubbliche di assistenza nell'ambito delle rispettive province, previa autorizzazione dell'Assessore alla formazione professionale.

### **Art. 29**

#### *Stato giuridico e trattamento economico del personale.*

Fino a quando non sarà provveduto a norma dell'art. 9 comma 3 della legge 21 dicembre 1975, n. 545, il personale della Regione addetto alla formazione professionale, compreso quello operante nel settore formativo socio - sanitario, resta inquadrato nel ruolo unico regionale, contingente della formazione professionale, a norma dell'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1950, n. 5.

Ferme restando le qualifiche funzionali già conseguite, al personale operante al 31 dicembre 1954 in strutture regionali diverse dall'attività formativa, potrà essere applicata la mobilità interna di cui all'art. 5 della legge regionale 22 novembre 1954, n. 34, nell'ambito dell'intero ruolo unico regionale.

All'atto dell'assegnazione funzionale del personale per l'esercizio delle funzioni delegate, al personale di cui al comma precedente sarà consentito il diritto di opzione circa la eventuale permanenza nel ruolo regionale, al fine di garantire la conservazione di particolari professionalità già acquisite.

Il rapporto di lavoro del personale in servizio presso i Centri di interventi convenzionali, è disciplinato dai soggetti promotori nel rispetto delle norme stabilite dal C.C.N.L. di categoria.

I requisiti per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale sono determinati ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge 21 dicembre 1975, n. 545.

**Art. 30***Orario lavoro.*

L'orario di lavoro per tutti gli operatori della formazione professionale, sia della gestione diretta che indiretta, è determinato dai rispettivi C.C.N.L. di categoria.

**Art. 31***Albi operatori della formazione professionale.*

Sono istituiti presso l'Assessorato regionale alla formazione professionale due albi degli operatori dei Centri di formazione professionale di cui uno dei Centri pubblici e l'altro degli enti convenzionali; tali albi sono finalizzati alla qualificazione del settore, al governo della mobilità e del nuovo reclutamento.

Gli albi sono divisi:

- per provincia;
- per ambiti disciplinari omogenei, per quanto riguarda i docenti;
- per funzioni, per quanto riguarda il personale non docente.

Per il comparto pubblico l'albo si articola in:

- a) personale di ruolo e personale a tempo indeterminato;
- b) personale a tempo determinato e aspirante all'incarico.

Per il comparto convenzionato l'albo si articola in:

- a) personale a tempo indeterminato compreso il personale utilizzato dagli enti di formazione nei progetti speciali finanziati dal Fondo Sociale Europeo e con il concorso finanziario della Regione;
- b) personale a tempo determinato e aspirante all'incarico.

Le modalità, i criteri e le procedure per la tenuta e l'aggiornamento degli albi, nonché l'utilizzazione del personale in essi compreso, saranno stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.

Per quanto riguarda i nuovi aspiranti, i requisiti necessari per la iscrizione agli albi e per la partecipazione ad eventuali corsi abitanti sono quelli richiesti dalla legge n. 845 del 1978.

Il personale compreso nell'albo regionale, sia della gestione pubblica che convenzionata non direttamente utilizzato per attuazione degli interventi formativi, sarà impegnato dalla Regione:

- a) nella partecipazione a corsi di aggiornamento, riqualificazione o riconversione, nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale;
- b) nella realizzazione di attività di orientamento professionale;
- c) nella realizzazione delle attività previste per l'osservatorio regionale e per gli osservatori territoriali sul mercato del lavoro.

L'utilizzazione di detto personale che, comunque, rimarrà nell'ambito del rapporto privato di enti convenzionati presso strutture pubbliche, avverrà secondo una apposita normativa della Regione.

In caso di chiusura dell'ente di appartenenza e di disponibilità presso strutture pubbliche della Regione o degli enti delegati, l'utilizzazione in dette strutture del personale in mobilità, privo di incarico, avverrà mediante accordi tra Regioni o enti delegati, Organizzazioni sindacali, enti convenzionati.

**Art. 32***Commissioni per la gestione degli albi.*

Per la gestione degli albi di cui all'art. 31 la Giunta regionale costituisce due commissioni composte da:

- 1) per la gestione pubblica:
  - a) assessore al ramo o suo delegato;
  - b) tre rappresentanti del personale che opera nel settore pubblico della formazione professionale;
  - c) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  - d) un funzionario regionale con funzioni di segretario;
- 2) per la gestione convenzionata:
  - a) assessore al ramo o suo delegato;
  - b) tre rappresentanti degli enti convenzionati;

- c) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- d) un funzionario regionale con funzioni di segretario.

I rappresentanti di cui ai punti b) e c) durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

Le commissioni esprimono obbligatoriamente pareri e formulano proposte sulle iniziative dirette alla piena utilizzazione e all'aggiornamento del personale e su ogni altra questione relativa all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Le modalità, i criteri, le procedure per la nomina dei componenti di cui alla lettera b) dei precedenti numeri 1 e 2, nonché per l'esercizio delle funzioni assegnate alla commissione, sono stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

### **Art. 33**

#### *Assunzioni - sostituzioni - mobilità del personale.*

L'Assessorato regionale alla formazione professionale, per esigenze derivanti dalla programmazione regionale, potrà utilizzare, previa consultazione con le Organizzazioni sindacali, il personale dei Centri pubblici di formazione professionale in altri Centri, anche al di fuori della provincia.

A detto personale, nei casi contemplati, si applica il trattamento di missione come previsto dalla legislazione regionali.

Per quanto riguarda, invece, la mobilità del personale degli enti convenzionati si fa riferimento al C.C.N.L.

Per far fronte ad eventuali necessarie sostituzioni di personale in servizio, i Centri pubblici e convenzionati devono accertare la disponibilità nell'albo regionale del personale occorrente.

Prima di procedere a nuovi incarichi gli enti convenzionati sono tenuti ad utilizzare i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato eventualmente in mobilità o con orario ridotto, in rapporto alla qualifica professionale richiesta, con l'impegno al rispetto, da parte del lavoratore dipendente, della proposta formativa dell'ente convenzionato, al fine di garantire l'attuazione dell'art. 3 lettera c), art. 4 lettera h) e art. 7 ultimo comma della legge n. 845 del 1978, nel rispetto dei diritti riconosciuti al lavoratore dall'art. 3 lettera g) della legge n. 845 del 1978 e dagli artt. 1 e 8 della legge n. 300 del 1970.

In mancanza di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato eventualmente in mobilità o con orario ridotto, gli enti convenzionati dovranno fare ricorso agli albi regionali del personale.

### **Art. 34**

#### *Prestazioni professionali.*

1. Qualora gli interventi di formazione professionale prevedano l'insegnamento di specifiche materie richiedenti particolare esperienza o specializzazione tecnico - scientifica, la Regione e gli altri soggetti che svolgono corsi di formazione professionale con finanziamenti pubblici, possono ricorrere mediante collaborazioni professionali ad esperti provenienti dal mondo delle imprese, dei servizi, delle libere professioni, degli istituti scientifici, universitari e di ricerca.

2. Le prestazioni degli esperti devono essere previste, nel piano regionale ed all'interno delle convenzioni e verranno regolate unicamente come incarichi di collaborazione professionale, escludendo in ogni caso, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato.

3. La prestazione degli esperti a carattere di intervento integrativo e speciale e i suoi contenuti saranno finalizzati alla qualificazione dell'intervento formativo (12).

---

(12) Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 16 febbraio 1990, n. 15.

### **Art. 35**

#### *Formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale.*

La Regione promuove iniziative al fine di assicurare il costante sviluppo qualitativo della formazione professionale e il continuo adeguamento delle attività formative all'evoluzione culturale, tecnologica e scientifica.

A tal fine la Regione, nell'ambito del programma pluriennale e del piano annuale, predispone organici interventi volti alla formazione, aggiornamento e riqualificazione anche mediante stages aziendali, del personale operante nella formazione professionale, compreso quello impegnato nelle strutture convenzionate. È fatto obbligo al suddetto personale di partecipare alle iniziative promosse e/o gestite dalla Regione, di cui al precedente comma.

### **Art. 36**

#### *Interventi per l'orientamento professionale.*

La Regione disciplina le attività di orientamento quale parte integrante del normale percorso formativo dei giovani e degli adulti, nell'intento di creare le condizioni per il loro autorientamento. A tal fine concorda e realizza d'intesa con le competenti autorità scolastiche regionali e con i Consigli scolastici distrettuali, un'attività unitaria e continua di orientamento scolastico e professionale.

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma, la Regione:

a) attiva interventi di animazione ai problemi dei soggetti coinvolti in processi di transizione dalla scuola al lavoro, da lavoro a lavoro e dalla formazione al lavoro;

b) provvede alla diffusione di informazioni quantitative e qualitative sul mercato del lavoro, rivolte agli organi collegiali della scuola, a genitori, allievi, insegnanti, lavoratori, operatori economici, alle parti sociali ed alle associazioni con finalità formative e sociali;

c) provvede alla raccolta, elaborazione, diffusione degli elementi conoscitivi concernenti: l'ordinamento scolastico regionale e statale; l'ubicazione delle istituzioni scolastiche e delle strutture di formazione professionale sul territorio regionale; la scolarità, le propensioni, scelte e motivazioni scolastiche e professionali dei giovani;

d) elabora sussidi per l'attività orientativa, promuove iniziative di studi e di sperimentazione didattica ed ogni altra iniziativa comunque relativa alla materia del presente articolo;

e) provvede all'interscambio di esperienze culturali e lavorative, ad incontri tra associazioni nazionali, federazioni sindacali all'estero e figli degli emigrati, pubblicizzando le iniziative di cui al presente articolo, previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al primo comma dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Per la realizzazione delle attività di orientamento professionale la Giunta regionale istituisce apposite strutture operative territoriali, sentito il parere della Commissione consiliare competente.

### **Art. 37**

#### *Istituzione dell'Osservatorio sul mercato del lavoro.*

[La Regione, nel rispetto dell'attività degli uffici statali istituzionalmente competenti in materia, promuove e coordina una attività di osservazione permanente sul mercato del lavoro, al fine di conoscere, mediante studi e rilevazioni sistematiche, i termini quantitativi e qualitativi delle componenti strutturali della domanda e dell'offerta del lavoro e le relative dinamiche, necessari per assolvere alle funzioni di programmazione, di interventi di orientamento e di formazione professionale, di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1975, n. 845. Per realizzare gli scopi di cui al comma precedente viene attivato l'ufficio «Osservatorio sul mercato del lavoro» presso l'Assessorato regionale alla formazione professionale] (13).

---

(13) Articolo abrogato dall'art. 30, L.R. 19 febbraio 2001, n. 5.

### **Art. 38**

#### *Funzioni dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.*



[Spetta all'Osservatorio sul mercato del lavoro, sempre con la salvaguardia di analoghe attività da parte di uffici statali:

- la definizione dei criteri metodologici di ricerca e dei programmi operativi di rilevazione;
- l'elaborazione di particolari indagini a carattere integrativo rispetto alle fonti disponibili anche mediante convenzioni con enti ed istituti pubblici e privati le cui previsioni di consulenza, informazione, ricerca ed elaborazione attengano alle finalità del presente articolo;
- la raccolta dei flussi informativi provenienti dagli Osservatori territoriali e da organismi ed enti pubblici privati, curandone l'omogeneizzazione e la collocazione in quadri di riferimento comuni;
- l'organizzazione di incontri, confronti di ipotesi e risultati, con le forze sociali, gli enti economici - territoriali, le Università statali e gli uffici periferici della Stato, strutture di orientamento scolastico e professionale, altri enti o associazioni interessati;
- l'elaborazione di un rapporto annuale sullo stato dell'occupazione per tutti i settori ed attività, nonché sui quantitativi e qualificativi della manodopera e le previsioni occupazionali e la predisposizione di un piano regionale per fabbisogni formativi, basato sulle risultanze delle proprie attività di studio, ricerca, analisi ed elaborazioni.

L'Osservatorio sul mercato del lavoro si avvale della consulenza di un comitato scientifico formato da esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale e scelti tra docenti universitari competenti in materia di mercato del lavoro, scienze matematiche, statistiche, economiche e sociali e/o tra operatori del settore di provata qualificazione tecnica, dai responsabili degli Osservatori territoriali, da rappresentanti dello I.S.F.O.L. Compito precipuo di tale comitato è quello di dare veste operativa alle scelte del servizio, elaborando programmi tecnico - organizzativi, con particolare riferimento ai problemi di metodologie della rivelazione e della elaborazione delle informazioni] (14).

---

(14) Articolo abrogato dall'art. 30, L.R. 19 febbraio 2001, n. 5.

### **Art. 39**

#### *Compiti dell'Osservatorio.*

[L'Osservatorio regionale si articola in Osservatori provinciali, con il compito di raccogliere sistematicamente dati e informazioni sulle dinamiche demografiche, sulla composizione della struttura scolastico - formativa, sulla struttura produttiva e dell'occupazione, sulla composizione della forza lavoro, utilizzando fondi disponibili e collaborando a eventuali ricerche programmate e attivate dal servizio regionale, su specifiche realtà produttive e particolari segmenti di forza lavoro.

Per il reperimento di tali informazioni gli Osservatori territoriali possono avvalersi della collaborazione del Ministero del Lavoro e del Ministero della Pubblica Istruzione, della Camera di Commercio, degli enti previdenziali ed assicurativi, delle organizzazioni imprenditoriali dei lavoratori autonomi, delle associazioni cooperative e delle Organizzazioni sindacali.

Per il reperimento delle informazioni sulle imprese l'Osservatorio territoriale si avvale del disposto dell'art. 4, prima comma, lettera f, della legge 22 luglio 1981, n. 628] (15).

---

(15) Articolo abrogato dall'art. 30, L.R. 19 febbraio 2001, n. 5.

### **Art. 40**

#### *Attività libere di formazione professionale (16).*

La Regione può riconoscere attività di formazione professionale svolte da enti, associazioni e organizzazioni anche non convenzionate.

Tale riconoscimento, da cui non può sorgere alcun diritto a contributi e finanziamenti regionali, è accordata su istanza del soggetto gestore dei corsi.

A tal fine si richiede:

- che i corsi siano compatibili con i piani regionali di formazione professionale;
- che l'ente disponga di strutture logistiche idonee, attrezzature, capacità organizzative;
- che le rette di frequenza siano ritenute congrue;

- che il personale impiegato sia in possesso dei necessari requisiti e venga assunto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti;
- che vengano applicati gli indirizzi e l'articolazione didattica di cui alla presente legge.

Qualora si rilevi il venir meno di una dei requisiti richiesti o di irregolarità attinenti lo svolgimento delle attività, il riconoscimento viene revocato con provvedimento della Giunta regionale.

Gli allievi dei corsi riconosciuti sana ammessi a sostenere le prove finali secondo le norme di cui all'art. 23. Col superamento dei corsi finali gli allievi conseguono un attestato di qualifica professionale o di specializzazione rilasciati dagli enti promotori e vistati dall'Assessore regionale competente con la stessa validità degli attestati di cui all'art. 22.

(16) Vedi, anche, il D. Dirig. reg. 3 febbraio 2020, n. 766 e il D. Dirig. reg. 17 dicembre 2020, n. 13935.

### **Art. 41**

#### *Presenza d'atto di corsi liberi.*

Possono ottenere la presa d'atto da parte della Regione i corsi liberi a carattere professionale svolti da enti, associazioni ed organizzazioni anche non convenzionati che:

- offrono adeguate garanzie di idoneità organizzative e di congruità di mezzi rispetto ai programmi perseguiti;
- si sottopongono al controllo della Regione.

A coloro che frequentano i corsi previsti nel presente articolo viene rilasciato previo superamento di una prova finale, un attestato di frequenza e profitto sul modello approvato dalla Giunta regionale, vistato, su richiesta del soggetto gestore, dall'Assessorato al ramo.

La presa d'atto ha efficacia annuale e può essere revocata quando si rilevi il venir meno dei requisiti richiesti.

### **Art. 42**

#### *Consulta regionale.*

È istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale, con compiti di consultazione, pareri e proposte sulle attività di formazione professionale, orientamento ed osservazione sul mercato del lavoro.

In particolare effettua:

- consulenze nelle funzioni di programmazione e di indirizzo delle attività;
- esprime parere in merito all'attuazione dei piani;
- propone iniziative e provvedimenti relativi alla materia di cui alla presente legge.

La Consulta è composta da:

- 1) l'Assessore regionale alla formazione professionale - presidente;
- 2) un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti;
- 3) due rappresentanti delle associazioni imprenditoriali più rappresentative sul territorio nazionale;
- 4) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi per ciascuno dei settori: agricoltura, commercio, turismo, artigianato, su designazione delle relative associazioni;
- 5) un rappresentante per ciascuno degli enti delegati;
- 6) due rappresentanti degli enti convenzionati;
- 7) un rappresentante della Consulta giovanile;
- 8) un rappresentante della commissione nazionale per l'impiego;
- 9) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro;
- 10) il sovrintendente scolastico regionale o suo delegato;
- 11) n. 7 docenti designati dalle Università della Calabria per i seguenti settori:
  - economia politica;
  - economia e politica industriale;
  - pianificazione territoriale;
  - scienze statistiche;
  - informatica;
  - agraria;
  - energie alternative.

Partecipano ai lavori della commissione gli Assessori regionali (o loro delegati) alla Programmazione, Sanità, Turismo, Agricoltura, Industria, Commercio, Artigianato, Servizi Sociali e Cooperazione.

Per la formulazione dei pareri richiesti ai sensi della presente legge è assegnato un termine perentorio di 30 giorni, trascorso il quale, l'atto si considera valido a tutti gli effetti, anche in assenza del parere.

I compiti di segreteria della Consulta sono affidati ad un funzionamento dell'Assessorato alla formazione professionale.

La Consulta resta in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.

Per lo svolgimento delle sue funzioni la Consulta adotta un regolamento interno e può strutturarsi per gruppi di lavoro.

Ai membri della Consulta viene corrisposto, se spettante, un gettone di presenza equivalente a quello percepito dai membri del Comitato di controllo sugli atti degli Enti locali.

### **Art. 43**

#### *Funzioni delegate.*

Fino all'entrata in vigore della legislazione nazionale di riordino del sistema delle autonomie locali e comunque fino a quando non sarà definito il ruolo dell'ente intermedio, vengono delegate alle Province:

a) le funzioni amministrative per l'attuazione dei piani di formazione professionale che non siano riservate alla Regione;

b) il coordinamento amministrativo e didattico di tutte le attività formative;

c) la nomina dei membri del Comitato di controllo sociale;

d) la nomina delle commissioni per le prove finali e per il conseguimento dell'attestato.

Per la realizzazione delle attività delegate la Regione:

a) assegna funzionalmente ai soggetti destinatari di delega in base all'art. 10 della legge regionale 22 novembre 1984, n. 34:

- il personale regionale impegnato in attività aventi sede nel territorio provinciale;

- il personale regionale impegnato negli uffici di coordinamento provinciale;

b) assegna i fondi necessari relativi:

- alle spese di organizzazione generale e funzionalità logistica delle strutture operative;

- alle spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività didattiche e per i sussidi agli allievi dei Centri di formazione professionale e degli interventi a gestione diretta;

- al finanziamento delle attività di formazione professionale degli enti ed altri soggetti delegati.

La Provincia partecipa alla programmazione regionale delle attività formative secondo le modalità e le procedure stabilite dagli artt. 6 e 7.

Inoltre essa formula proposte alla Giunta regionale in ordine alla mobilità del personale assegnato, nonché alla istituzione, soppressione e riconversione dei Centri regionali.

Rimangono alla Regione le funzioni concernenti:

a) i rapporti con i competenti organi centrali e periferici dello Stato;

b) la presentazione al Ministero del Lavoro dei progetti di formazione per i quali sia previsto il contributo o l'integrazione dei fondi comunitari;

c) la stipula delle convenzioni di cui all'art. 13;

d) la vigilanza ed il controllo sulla realizzazione pubblica e convenzionata dei piani e sulla attività privata di cui agli artt. 40 e 41;

e) le attività previste dall'art. 4, 3° comma, lettere a), b), c) e d),;

f) gli indirizzi di programmazione didattica di cui all'art. 17;

g) le attività di osservazione sul mercato del lavoro e di orientamento professionale.

La Provincia partecipa alla programmazione regionale della formazione professionale, secondo le modalità e le procedure stabilite dall'art. 6, presentando, dopo averle raccordate, le proposte formative espresse in ambito provinciale dagli Enti locali, dalle imprese e dagli enti di formazione.

### **Art. 44**

#### *Inizio e revoca delle deleghe.*

La data di inizio dell'esercizio delle funzioni delegate è stabilita dalla Giunta regionale in corrispondenza dell'anno formativo 1985/1986 e può avvenire anche gradualmente e per singole materie.

Qualora gli enti delegati non esercitino le funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, previa assegnazione di adeguato termine, li surroga negli adempimenti di loro competenza.

**Art. 45***Articolazione del settore della formazione professionale.*

Il settore della formazione professionale è articolato nei seguenti servizi:

- 1) servizio studi e programmazione;
- 2) servizio tecnico;
- 3) servizio assistenza tecnica, vigilanza e controllo;
- 4) servizio affari generali e dell'amministrazione del patrimonio e del personale.

Il servizio studi e programmazione acquisisce le conoscenze ed i dati necessari al funzionamento del sistema formativo regionale, elabora i piani ed i programmi degli interventi formativi, delle iniziative di sperimentazione e di progettazione didattico - metodologico, di orientamento professionale, di aggiornamento degli operatori del settore e di adeguamento delle strutture formative. Stabilisce rapporti permanenti col tessuto delle piccole e medie imprese impegnate nell'attuazione di strategie di sviluppo, nell'introduzione di sistemi robotizzati e di centri operativi automatizzati e sull'introduzione di nuovi prodotti.

Esso si articola nei seguenti uffici:

- 1) ufficio studi, ricerche e documentazione;
- 2) ufficio osservazione mercato del lavoro;
- 3) ufficio programmazione;
- 4) ufficio orientamento professionale;
- 5) ufficio per l'innovazione tecnologica.

Il servizio tecnico svolge le funzioni inerenti all'attuazione dei piani e programmi regionali nel settore della formazione professionale, in collegamento con gli enti delegati, nonché quelli relativi alla rendicontazione dei finanziamenti erogati.

Esso si compone dei seguenti uffici:

- 1) ufficio gestione diretta e convenzionata;
- 2) ufficio fondo sociale europeo;
- 3) ufficio rendicontazione.

Il servizio assistenza tecnica vigilanza e controllo fornisce l'assistenza tecnica, amministrativa e didattica alle iniziative del sistema formativo regionale, svolge la funzione di controllo sulle relative attività anche ai fini della verifica del corretto utilizzo dei finanziamenti erogati ed assolve i compiti di accertamento richiesto da altri servizi, dagli enti delegati e dalle Commissioni consiliari regionali permanenti.

Esso si compone dell'ufficio assistenza tecnica vigilanza e controllo.

Il servizio degli affari generali e dell'amministrazione del patrimonio e del personale svolge compiti di carattere generale non rientranti nella competenza specifica di altri servizi, attende alle funzioni inerenti alla mobilità ed all'amministrazione del personale ed a quelle relative alla gestione di beni patrimoniali e delle risorse finanziarie.

Si compone dei seguenti uffici:

- 1) ufficio degli affari generali;
- 2) ufficio della ragioneria e del patrimonio;
- 3) ufficio del personale della formazione professionale.

I seguenti uffici avranno un'articolazione provinciale:

- 1) ufficio osservazione mercato del lavoro;
- 2) ufficio orientamento professionale;
- 3) ufficio per l'innovazione tecnologica;
- 4) ufficio assistenza tecnica, vigilanza e controllo.

L'organico dei servizi e degli uffici, nonché i requisiti professionali degli addetti, saranno disciplinati con apposita legge regionale.

**Art. 46***Stanziamenti.*

Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale saranno istituiti a decorrere dall'anno finanziario 1985 appositi capitoli cui faranno carico:

- a) spese per la svolgimento delle attività di formazione orientamento professionale ed osservazione territoriale sul mercato del lavoro;



b) spese per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, il riadattamento ed il restauro di immobili per la realizzazione dell'attività di formazione, di orientamento e degli Osservatori territoriali;

c) spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici per nuove strutture di formazione, orientamento e per l'Osservatorio sul mercato del lavoro.

Gli stanziamenti relativi ai capitoli summenzionati, saranno determinati per ciascun anno finanziario con la legge di approvazione del relativo bilancio ed ivi confluiranno anche i flussi finanziari provenienti dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione di cui all'art. 25 della legge 845 del 1978.

## NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 47

#### *Personale precario.*

Tenuto conto del permanere delle esigenze funzionali che hanno determinato nel tempo l'assunzione di personale precario così come individuato, nel numero e nel livello funzionale, dall'unità tabella esplicativa dell'organico regionale addetto alla formazione professionale, nonché della necessità di dare un assetto definitivo ai ruoli del personale regionale della formazione professionale, in via eccezionale, la dotazione organica complessiva del ruolo unico regionale, contingente del personale operante nel sistema formativo a gestione diretta della Regione Calabria, viene aumentato di n. 266 unità.

La tabella b) di cui all'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1980, n. 8 e quella di cui all'art. 6 della legge regionale 22 novembre 1984, n. 35, sono così modificate:

#### **Contingente dell'amministrazione regionale addetto alla formazione professionale (17):**

Livelli funzionali	Personale di cui alla L.R. 16 maggio 1980, n. 8, e alla L.R. 22 novembre 1984, n. 35	Personale di cui agli articoli 47 e 48 della presente legge	Totale
8 Dirigente	12	-	
7 Esperto	40	-	
6 Istruttore	121	77	
5 Collaboratore	520	117	
4 Applicato Oper. Spec.	152	39	
3 Operatore qualif.	27	1	
2 Commesso	77	32	
1 Ausiliario	3		
Totale	952	266	

(17) Tabella così sostituita dall'articolo unico, L.R. 27 agosto 1986, n. 40; vedi anche L.R. 16 marzo 1990, n. 15.

### Art. 48

#### *Immissione nel ruolo unico regionale.*

Nel ruolo unico regionale contingente della formazione professionale, di cui al precedente articolo, sono immessi, previo accertamento finale sulla formazione conseguita nell'apposito corso di aggiornamento e riqualificazione previsto dall'art. 50:

a) a domanda, gli operatori della formazione professionale addetti alle attività formative gestite direttamente dalla Regione, ivi compreso il personale docente del settore formativo socio - sanitario, con rapporto a tempo indeterminato in atto alla data del 30 giugno 1984, che risultino, comunque, in servizio nell'anno formativo 1983/1984;

b) previo superamento di un concorso per titoli ed esami, riservato agli operatori della formazione professionale addetti anch'essi alle attività formative gestite direttamente dalla Regione, ivi compreso il personale docente del settore formativo socio - sanitario, i quali abbiano prestato servizio, con incarico non inferiore a 10 ore settimanali, per un periodo di tempo di almeno cinque mesi continuativi nell'anno formativo 1983/1984 o che abbiano maturato il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato, per avere prestato servizio per due anni formativi nell'ultimo quinquennio anteriore al 31 dicembre 1984 e ottenuta la nomina per il terzo anno formativo.

Il concorso di cui al precedente comma, lettera b), sarà indetto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la normativa regionale di recepimento degli accordi contrattuali nazionali e sulla base delle procedure che saranno fissate con provvedimento della Giunta regionale.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti, oltre a versare nelle condizioni del primo comma, debbono possedere i requisiti richiesti dalle leggi regionali per l'ammissione all'impiego, fatta eccezione per il limite massimo di età ivi previsto.

I singoli candidati sono ammessi al concorso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente alle mansioni previste nel provvedimento di assunzione, giusta la tabella di comparazione di cui all'art. 3 della L.R. 16 maggio 1980, n. 8.

I candidati dichiarati vincitori sono tenuti ad assumere servizio nella sede cui saranno destinati con atto del Presidente della Giunta regionale.

In caso di mancata partecipazione ai concorsi ovvero se la partecipazione ai concorsi riservati abbia dato esito negativo, il rapporto di lavoro dei singoli impiegati cessa, a decorrere dal momento della esecutività della deliberazione della Giunta regionale di approvazione delle risultanze concorsuali e della graduatoria finale.

Il bando che indice il concorso di cui al primo comma, lettera b), individua:

1) la ripartizione dei posti per singoli profili professionali fino alla concorrenza dei posti disponibili per ciascun livello funzionale, come determinati nella tabella di cui al precedente art. 47, tenuto altresì conto degli effetti del conferimento dei posti ai sensi della lettera a) del primo comma;

2) requisiti generali di ammissione integrati da quanto previsto in proposito dalle declaratorie dei profili professionali allegate al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale;

3) il programma e le materie degli esami.

La commissione d'esame, per la valutazione dei titoli e delle prove di esame di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo, ha a disposizione 100 punti, 50 dei quali sono riservati alle prove di esame, articolate come segue:

a) prova scritta punti 25;

b) colloquio punti 25;

per la valutazione dei titoli, la commissione dispone di punti 50 casi articolati:

a) titoli di servizio: fino ad un massimo di punti 45;

b) titoli di studio e accademici: fino a un massimo di punti 4, di cui 1 per il diploma;

c) titoli professionali o diversi dalle altre categorie: fino ad un massimo di 1 punto.

L'inquadramento nel livello funzionale del ruolo regionale di cui al primo comma, punti a) e b), ha efficacia, agli effetti giuridici ed economici, dalla data del decreto di nomina in ruolo.

## **Art. 49**

### *Corso di aggiornamento e riqualificazione.*

Gli operatori che hanno titolo, ai sensi del primo comma, lettera a) e b) dell'art. 48 all'immissione nel ruolo unico regionale, debbono frequentare un apposito corso di aggiornamento e riqualificazione organizzato dalla Regione, il cui esito, da verificarsi mediante accertamento finale, per singolo livello e profilo professionale, sulla formazione conseguita, costituirà titolo per l'ordine di precedenza nella iscrizione nel predetto ruolo.

La frequenza al corso è obbligatoria e non potrà essere inferiore ai 4/5 delle lezioni previste nel predetto corso, salvo comprovate cause di forza maggiore, nel qual caso il candidato avrà comunque diritto a sostenere la prova di accertamento finale.

## **Art. 50**

### *Regolamento di attuazione.*

Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, il Consiglio regionale adotterà il relativo regolamento di attuazione.

**Regione Calabria**  
**DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
29 dicembre 2010, n. 872

**Approvazione nuovo regolamento per l'Accreditamento degli Organismi che erogano attività di formazione ed orientamento nella Regione Calabria.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

— il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;

— il Regolamento (CE) n. 396 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

— il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

— il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

— il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

— il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)3329 del 13/7/07;

— il Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6711 del 17/12/07;

— la deliberazione della Giunta regionale n. 882 del 24/12/07 con la quale si è preso atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6711 del 17/12/07 del Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007-2013;

— il Piano di Comunicazione POR Calabria FSE 2007-2013.

VISTI INOLTRE:

— la L.R. n. 7/96, recante norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale;

— il D.P.G.R. n. 354/1999 e n. 206/2000, recanti norme sulla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e controllo da quella di gestione;

— il D.P.G.R. n. 71 del 2/5/2005, avente ad oggetto il riordino della Giunta Regionale;

— la D.G.R. n. 770 dell'11/11/2006, avente ad oggetto ordinamento generale della struttura organizzativa della Giunta Regionale;

— la D.G.R. n. 258 del 14/5/2007, avente ad oggetto modifica dell'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale;

— il DPR 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

— la Legge 845 del 21/12/1978 avente ad oggetto la «Legge Quadro in materia di Formazione Professionale»;

— la Legge Regionale n. 18 del 19/4/1985 successive modifiche ad integrazione relativa all'Ordinamento della Formazione Professionale in Calabria;

— la Legge n. 196 del 24/6/1997 recante norme in materia di Promozione dell'Occupazione e riordino del Sistema Formativo;

— il D.Lgs. n. 112 del 31/3/1998 concernente il conferimento di Funzioni e Compiti Amministrativi, dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo 1 Legge n. 59 del 15/3/1997;

— l'articolo 117 comma 3 Costituzione il quale distingue il Ruolo Istituzionale dello Stato, delle Regioni e Province Autonome, precisando le materie di relativa competenza ex Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001 recante «modifiche al Titolo V della Parte Seconda Costituzione»;

— la legge n. 30 del 14/2/2003 concernente la Delega al Governo in materia di Occupazione e Mercato del Lavoro in attuazione del D.Lgs. n. 276 del 10/9/2003;

— la Legge n. 53 del 28/3/2003 concernente la delega di Governo per l'emanazione delle Norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di Istruzione Professionale;

— il D.M. (Ministero della Pubblica Istruzione) n. 139 del 22/8/2007 contenente il regolamento di Attuazione del nuovo obbligo di istruzione;

— il D.M. (Ministero della Pubblica Istruzione – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) del 29/11/2007 contenente i criteri per la Prima Attuazione dell'obbligo di Istruzione nei percorsi Sperimentali triennali e l'accreditamento delle Sedi Formative;

— il D.lgs. 14/1/2008 n. 22 «Definizione dei percorsi di Orientamento finalizzato alle Professioni e al Lavoro a norma dell'art. 2 comma 1 della Legge n. 1 dell'11/1/2007»;

— l'accordo Stato Regioni del 18/2/2000 relativo all'Accreditamento Strutture Formative;

— il D.M. (Ministero del Lavoro e Politiche Sociali) n. 166, in materia di accreditamento delle sedi formative;

— l'Accordo Stato-Regioni dell'1/8/2002, sull'accREDITAMENTO delle Strutture formative;

— l'Accordo Stato-Regioni del 20/3/2008 relativo al nuovo sistema di accreditamento.

PREMESSO CHE con Delibera n. 877 del 23/12/2004 la Regione Calabria ha approvato il Regolamento sull'AccREDITAMENTO delle Strutture formative.

CHE il Regolamento di accreditamento deve essere considerato come uno degli strumenti che la Regione Calabria adotta per rendere l'offerta formativa sul territorio sempre più rispondente alle istanze comunitarie e alle esigenze di maggiore efficacia ed efficienza.

RILEVATA la necessità di modificare, alla luce del nuovo Accordo Stato Regioni, il predetto regolamento sull'accREDITAMENTO in modo da garantire il miglioramento della qualità dei sistemi di erogazione dei servizi formativi ed orientativi, nonché la verifica del possesso dei requisiti relativi all'aspetto logistico, gestionale, relazionale e affidabilità del Soggetto Formativo.

RITENUTO di dover revocare con effetti di Legge la propria Delibera n. 877 del 23/12/2004 e di dover conseguentemente approvare il nuovo regolamento le Tabelle, le schede e il formulario, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni.

Su proposta dell'Assessore Regionale al Lavoro alla Formazione, Politiche della Famiglia, Pari Opportunità, Cooperative e Volontariato, On. Francesco Antonio Stillitano vista la dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente Generale.

## DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente trascritti ed approvati:

— di approvare il nuovo regolamento per l'accREDITAMENTO dei soggetti che erogano attività di Formazione e di Orientamento nella Regione Calabria; le Tabelle e il Formulario che costituiscono parte integrante del presente Atto;

— di abrogare, con tutti gli effetti di Legge, la propria Deliberazione n. 877 del 23/12/2004 recante Approvazione Regolamento Regionale n. 2 del 9/12/2004 e Avviso Pubblico;

— di demandare al settore Formazione Professionale l'Assunzione di tutti gli Atti consequenziali;

— di disporre che le spese per i sopralluoghi siano a carico del Soggetto richiedente l'AccREDITAMENTO;

— di disporre la Pubblicazione del presente Atto e degli allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 29 dicembre 2010

*Il Dirigente Generale  
del Dipartimento Presidenza*

*Il Presidente  
F.to Scopelliti*

(segue allegato)



## **REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE DELLA REGIONE CALABRIA**

### **Art. 1**

#### **Definizione ambiti dell'accREDITamento**

1. L'accREDITamento è l'atto con il quale l'Amministrazione regionale riconosce ad un organismo pubblico e privato, con sedi operative presenti sul territorio regionale il possesso dei requisiti definiti nel presente regolamento, per realizzare interventi di formazione professionale e/o di orientamento finanziati con risorse pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale, delle *leggi* sulla parità e sulle pari opportunità, in un ottica di qualità.

### **Art. 2**

#### **Disciplina giuridica**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applica la normativa delineata nell'Accordo Stato Regioni del 20 Marzo 2008 e nel Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 166/2001, che qui si intendono integralmente richiamate.

### **Art. 3**

#### **Destinatari**

1. L'accREDITamento viene effettuato dalla Regione e rilasciato agli organismi in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7 e titolari di almeno una sede operativa in Calabria.

2. Per organismo si intende ogni complesso pubblico o privato compresi i Centri Provinciali di Formazione Professionale che, indipendentemente dalla propria natura giuridica, abbia, tra i propri fini istituzionali, l'attività di formazione professionale e/o di orientamento e che non persegua fini di lucro.

3. Gli organismi che richiedono l'accREDITamento sono tenuti ad accettare i controlli pubblici e ad applicare le prescrizione di legge sulla pubblicità dei propri bilanci. Laddove il soggetto, per propria natura giuridica, non sia tenuto a rendere pubblici i propri bilanci, interverrà l'obbligo dell'invio in Regione, entro 30 giorni dalle scadenze fiscali, delle dichiarazioni di legge circa i redditi di impresa.

4 I soggetti che richiedono l'accREDITamento sono tenuti ad applicare:

- Per il personale dipendente, il contratto nazionale collettivo di lavoro ed eventuali contratti integrativi;
- Per i lavoratori cosiddetti ATIPICI e per i Professionisti, il contratto di collaborazione / prestazione professionale e la normativa di riferimento;
- Le disposizioni di legge riguardante il collocamento dei disabili.

5 I soggetti che richiedono l'accreditamento per la macrotipologia " Obbligo Formativo / Obbligo di Istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale " sono tenuti ad applicare, al personale dipendente impegnato nei percorsi " Obbligo Formativo / Obbligo di Istruzione ", il CCNL degli operatori della formazione professionale convenzionata. Inoltre ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del regolamento adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n°139/07, tali soggetti dovranno essere organismi senza fini di lucro e che offrano servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo.

6 Per i centri di formazione pubblici, titolare del processo di accreditamento è la singola struttura richiedente considerata sede operativa.

7 Per i consorzi e le società consortili, che presentano domanda di accreditamento, i requisiti per l'accreditamento devono essere soddisfatti direttamente dal consorzio o società consortile, anche tramite risorse che i soci mettono a disposizione del consorzio o società consortile attraverso apposite convenzioni.

8. Possono essere accreditati per le attività di formazione nell'area dello svantaggio (utenze speciali) di cui al successivo art.6 , i soggetti che:

- Abbiano svolto in precedenza per almeno un anno attività di formazione professionale per l'utenza speciale di cui alla richiesta di accreditamento in convenzione con le Regioni, il Ministero del Lavoro o l'Unione Europea;
- Abbiano svolto in precedenza per almeno tre anni attività sociali, professionali, educative ed assistenziale per l'utenza speciale di cui alla richiesta con finanziamento pubblico;
- Siano Associazioni di Categoria, riconosciute per legge, di tutela e rappresentanza per l'utenza speciale di cui alla richiesta,

9 Le scuole pubbliche e paritarie di istruzione, le Università statali e non statali legalmente riconosciute ed i centri di formazione pubblici sono esentate dalla compilazione del formulario di accreditamento per le parti incompatibili con la natura giuridica degli istituti stessi ed evidenziati nel formulario.

10 Le scuole pubbliche e paritarie d'istruzione che risultano autorizzate da specifiche norme di legge, alla conclusione di procedure di adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione, in base a moratorie previste dalle normative vigenti, sono accreditate dalla Regione Calabria in via provvisoria, con la riserva di verifica alla scadenza della moratoria stessa. Nelle more delle procedure di legge i soggetti di cui sopra sono tenuti ad autocertificare le ricorrenze delle circostanze dichiarate.

11. Gli organismi che, all'atto della presentazione della domanda di accreditamento, hanno in corso lavori di adeguamento delle sedi per il raggiungimento dei prescritti requisiti per conseguire quanto previsto dal successivo art. 7, devono presentare autocertificazione (ex DPR n. 445/00) con la quale attestano l'avvio delle procedure citate. In tal caso l'accreditamento è concesso dalla Regione Calabria per un periodo di dodici mesi , con l'obbligo per i soggetti di dimostrare l'avvenuta conclusione delle procedure, prima della stipula dell'accordo relativo alle attività formative finanziate e comunque allo scadere dell'anno.



## 12. Non sono tenuti all'accREDITAMENTO:

- i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale sono comunque tenuti a rispettare le specifiche disposizioni previste dall'Amministrazione titolare delle forme di intervento o di quelle delegate.
- le imprese per interventi di formazione finalizzati ad un esito occupazionale diretto nelle imprese stesse nella misura stabilita dalle procedure di evidenza pubblica emanate dalla Regione Calabria;
- Le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio.
- Le strutture che prestano servizi configurabili come azioni di assistenza tecnica.

### **Art. 4**

#### **Tipologia di AccredITAMENTO**

L'accREDITAMENTO si articola in :

- accREDITAMENTO provvisorio;
- accREDITAMENTO definitivo.

#### **AccREDITAMENTO Provvisorio**

- Possono richiedere l'accREDITAMENTO provvisorio i soggetti che alla data di presentazione della domanda :.non hanno svolto attività formativa e/o di orientamento finanziata con fondi pubblici .e .non devono dimostrare il possesso dei requisiti relativi a

-interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio;

-efficacia ed efficienza, in quanto non hanno realizzato , avviato e concluso attività a finanziamento;

volume dell'attività di formazione e/o orientamento derivati dai dati di bilancio degli ultimi tre anni.

L'accREDITAMENTO provvisorio ha durata biennale salvo il verificarsi di revoca dovuta alla non osservanza dei criteri previsti nel presente regolamento.

Allo scadere dei 24 mesi dall'ottenimento dell'accREDITAMENTO provvisorio il soggetto può richiedere l'accREDITAMENTO definitivo con le modalità previste.

#### **AccREDITAMENTO Definitivo e certificazione di qualità**

Possono richiedere l'accREDITAMENTO definitivo gli organismi che allo scadere dei 24 mesi ( accREDITAMENTO provvisorio ) hanno conseguito la certificazione di qualità in conformità alle norme ISO UNI EN 9001 settore 37 rilasciata da organismi di certificazione accreditati da Sincert o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA multilateral agreement in ambito EA European accreditation e per sistemi equipollenti ,da analoghe strutture. La certificazione deve riguardare l'organismo di formazione ed orientamento

In caso di mutamento della ragione sociale, fusione, dell'ente ovvero in qualsiasi situazione di mutamento deve essere garantita e rintracciabile la continuità del nuovo soggetto rispetto al vecchio. Pertanto facendo riferimento a quanto previsto dal codice civile in materia di fusione si richiede che nell'atto costitutivo del nuovo soggetto sia espressamente indicato l'acquisizione delle attrezzature, del personale e le obbligazioni attive e passive del soggetto precedente ai fini dell'accreditamento qual ora nell'atto costitutivo del nuovo soggetto, o altro atto di acquisizione, sia chiaramente evidenziata la continuità rispetto al soggetto precedente l'esperienza pregressa può essere riconosciuta al nuovo soggetto.

## Art. 5

### Ambiti dell'accreditamento

L'accreditamento è condizione indispensabile per la partecipazione agli avvisi pubblici approvati dai dipartimenti della Regione Calabria che prevedono la concessione di finanziamenti pubblici L'accreditamento degli enti concerne gli ambiti di attività relativi all'orientamento ed alla formazione professionale ( Obbligo Formativo , Formazione Superiore, Formazione Continua); questa suddivisione deve essere letta alla luce di un principio generale di riferimento, quale oggi il LIFELONG LEARNING che sintetizza la molteplicità e la complessità della domanda di formazione cui le amministrazioni sono tenute a rispondere in tal senso il sistema di accreditamento riduce la distinzione di requisiti tra le diverse tipologie di formazione, al fine di garantire un continuum di qualità della performance e si riserva la possibilità di condividere progressivamente con le parti sociali attraverso l'individuazione di ulteriore momento di confronto e riflessione, una base comune implementabile di tipologie formative specifiche rispondenti alle esigenze di specifici profili di utenza.

Per attività di **orientamento** si intendono interventi di carattere informativo, formativo, consulenziali, finalizzati a facilitare l'orientamento professionale, a supportare la definizione di percorsi di formazione e di lavoro e il sostegno all'inserimento e al reinserimento occupazionale, nonché al recupero della dispersione scolastica ed alla sperimentazione di attività di supporto nell'ambito dei percorsi connessi all'obbligo formativo / obbligo d'istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale.

L'accreditamento viene rilasciato per le attività di orientamento citate e per le tipologie di destinatari richieste.

Per attività di **formazione professionale** si intendono : interventi di pre qualificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, aggiornamento e riconversione realizzati con sistemi che utilizzano metodologia di presenza e/o a distanza.

L'accreditamento per le attività di formazione professionale viene rilasciato in relazione a tre macrotipologie formative, così come previste dall'art.5 comma 3 del D.M. 166/2001:

-Obbligo Formativo / Obbligo d'Istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale: comprende i servizi di formazione volti all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione o fino al conseguimento di una qualifica professionale ed i percorsi di formazione esterna all'impresa per l'apprendistato svolto tra i 16 e i 18 anni di età di cui all'art.48 del Dlgs 276/2003. Per detta macrotipologia è richiesta l'assunzione delle quattro figure evidenziate nella tabella B.



1. **Formazione Superiore:** comprende la formazione post obbligatoria, l'istruzione e formazione tecnica superiore, l'alta formazione relativa agli interventi all'interno e/o successivi ai cicli universitari e la formazione esterna all'impresa, per gli apprendisti di cui all'art. 50 del D.lgs. 276/2003;
2. **Formazione Continua:** comprende la formazione destinata a soggetti occupati, in cassa integrazione guadagni e mobilità, o sospesi nonché la formazione esterna all'impresa per gli apprendisti di cui all'art. 49 del D.lgs 276/2003

## **Art. 6**

### **Accreditamento Utenze Speciali**

L'accREDITAMENTO, per le attività di formazione e/o orientamento nell'area dello svantaggio (utenze speciali), viene rilasciato all'interno di ogni macrotipologia a condizione che i requisiti specifici previsti siano rispettati come specificato al precedente art.3 comma 4. Rientrano nell'area dello svantaggio gli interventi formativi e/o orientamento rivolti alle utenze speciali quali:

- diversamente abili;
- minori a rischio e minori in ristrettezza
- tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti
- detenuti ed ex detenuti
- immigrati
- nomadi
- tutti i soggetti individuati dalla normativa regionale e comunitaria come soggetti svantaggiati

## **Art.7**

### **Requisiti per l'accREDITAMENTO**

1. Gli organismi richiedenti per quanto concerne i requisiti di accREDITAMENTO devono rispondere ai seguenti criteri

- a) ;affidabilità economica e finanziaria;
- b) capacità gestionale e risorse professionali;
- c) efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate;

- d) interrelazione maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio ;
- e) per quanto riguarda la sede operativa deve rispondere al criterio “ risorse infrastrutturale e logistiche “.

2. I suddetti criteri i parametri e gli indici per macrotipologia con relativa modalità di verifica cui i soggetti devono conformarsi per ottenere l'accreditamento, sono previsti nel formulario e nelle tabelle allegate che rispondono ai requisiti previsti nell'accordo Stato Regione del 20 Marzo 2008, l'Amministrazione si riserva la richiesta dell'informativa antimafia per come prevista dalla Legge.

### **Art. 8**

#### **Dotazione logistica minima per l'accoglimento della domanda di accreditamento risorse infrastrutturali e logistiche**

1. Per dimensionare correttamente le dotazioni minime che danno accesso all'accreditamento delle sedi operative, oltre a quelle indicate successivamente nella specifica dei criteri, le stesse dovranno essere composte almeno da:

se sede *formativa*:

- a) un'aula informatica dotata di un'attrezzatura minima in ragione di 1 PC ogni 2 allievi per un minimo di 12 allievi. Per gli indirizzi di settore nei quali il soggetto intende operare si richiede un'aula tecnica o laboratorio professionale specialistico con attrezzatura di base in ragione di uno ogni due allievi. Dette aule dovranno avere la misura minima di 26 mq.
- b) un'aula didattica con rapporto minimo di superficie di 2 mq allievo per un minimo di 12 allievi ivi compreso il docente;
- c) un ufficio di direzione e/o coordinamento;
- d) un locale di accoglienza e disimpegno;
- e) servizi igienici per portatori di handicap come da normativa vigente.

Se sede di orientamento:

- f) un'aula di minimo 22 mq per la realizzazione di incontri e seminari;
- g) un ufficio per colloqui individuali, di almeno 10 mq;
- h) un locale di almeno 10 mq, per la consultazione di banche dati con una dotazione minima di due personal computer collegati ad internet.

Le sedi orientative accreditate anche come sedi formative non hanno la necessità di soddisfare il punto f (sedi di orientamento )

Il numero massimo dei partecipanti alle attività formative nella singola aula e nei laboratori deve essere determinata garantendo 2 mq di superficie utile per allievo

La dotazione infrastrutturale minima della sede operativa deve prevedere:



apposita segnaletica-targa- in spazio visibile dall'utenza, con la denominazione dell'organismo, logo della Comunità Europea, della Repubblica Italiana, e della Regione Calabria recapito telefonico,orario di apertura al pubblico e i dati del provvedimento di accreditamento regionale

una linea telefonica di rete fissa ed un servizio fax

una connessione ad internet,un indirizzo e-mail ed un sito o una pagina web

un PC ed uno scanner digitale per le attività amministrative e contabili

requisiti infrastrutturali e la dotazione logistica della sede operativa deve essere ad uso esclusivo del soggetto che richiede l'accREDITamento, e devono essere certificati da documenti riportati nell'apposita tabella " allegato E "sia per la formazione che per l'orientamento.

La dotazione indicata nei punti precedenti deve essere posseduta e disponibile al momento della domanda in una unica unità immobiliare oppure in più unità immobiliari purché funzionalmente congiunte da unitarietà di edificio o di superficie di edificazione.

Non sono utilizzabili locali inseriti in struttura alberghiera se non per attività formativa del Settore Turistico Alberghiero.

Gli interventi formativi rivolti a detenuti o ad altri soggetti sottoposti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria possono essere svolti dai soggetti accreditati anche presso il luogo di restrizione.

## **Art.9**

### **Affidabilità economica e finanziaria**

Prevede la predisposizione del bilancio di esercizio redatto in forma riclassificata in base alla normativa europea, recepita dall'ordinamento italiano art.2423 del codice civile, anche gli organismi non sottoposti al vincolo del codice civile devono rielaborare le voci del proprio bilancio

In coerenza con lo spirito della direttiva CEE 660/78 che stabilisce che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale economica e finanziaria, i requisiti richiesti all'organismo che si accredita , evidenziati nella tabella A. sono:.

Esistenza di bilancio di esercizio certificato e redatto secondo il prospetto predisposto dalla Regione Calabria e che riguarda la riclassificazione dei bilanci degli ultimi tre anni , detto prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e sottoposto a revisione da parte di un revisore contabile iscritto nel registro dei revisori contabili o da una società di revisori ( A1 ).

Sistema contabile organizzato per centri di costo ovvero adeguata codificazione contabile al fine di assicurare la trasparenza dei costi per attività regolamento CE 1083-2006. ( A2 )

'Assenza di fallimento,liquidazione coatta,concordato preventivo e di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni nei confronti del soggetto attuatore ( A3 ).

Rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali secondo la legislazione nazionale. ( A4 )

Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ( A5 )

Il rappresentante legale, il direttore di sede, il Dirigente munito di rappresentanza devono dimostrare di possedere i requisiti previsti dalla tabella ( A6 ).

Rispetto per i propri dipendenti del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento ( tabella A7 ).

Non sono tenuti a dimostrare i requisiti relativi al criterio "affidabilità economica e finanziaria":

Università statali e non statali legalmente riconosciute;

Scuole ed istituti professionali statali e paritari;

Centri di formazione pubblici .

### Art. 10

#### CAPACITA' GESTIONALI E RISORSE PROFESSIONALI

La capacità complessiva dell'organismo di governare i diversi processi di lavoro necessari per la produzione dei servizi di formazione ed orientamento e quindi la sua capacità gestionale, poiché in tali processi la ragione strategica è rappresentata dalle persone che li realizzano, una delle condizioni principali che concorrono al governo dei processi stessi è costituita dalla qualità delle credenziali professionali possedute dagli operatori responsabili delle sotto elencate funzioni

Direzioni

Gestione economico-amministrativa

Analisi dei fabbisogni

Progettazione

Erogazione dei servizi

I requisiti che il personale deve possedere sono esplicitate nella tabella B allegata e nella stessa sono previste tre tipologie di requisiti relativi::

- garanzia da parte del soggetto, della qualità dei processi di lavoro e dello sviluppo professionale di tutte le risorse umane impegnate;
- credenziali degli operatori che ricoprono la funzione di responsabile di processo;
- credenziali dei docenti e dei tutor.

Le, funzioni ricoperte possono essere garantite da esperienze professionali pregresse maturate con rapporti di lavoro diversi e anche part-time Per le macrotipologie formazione continua e formazione superiore è opportuno che un singolo operatore, per garantire il presidio dei processi in maniera continuata, possa svolgere fino ad un massimo di tre funzioni di responsabilità (limitata a due per chi svolge la funzione di presidio di direzione). l'operatore, pertanto può svolgere altri ruoli che devono però essere distinti dalle funzioni di presidio di processo per le quali sono richieste le credenziali per l'accREDITAMENTO. I responsabili del presidio del processo di direzione e del processo di erogazione non possono svolgere tali funzioni in più di un soggetto formativo.

Le credenziali dei docenti e dei tutor vengono verificate attraverso il curriculum vitae.



Si fa comunque riferimento al CCNL per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di formazione per l'obbligo formativo; per detta macrotipologia è richiesta l'assunzione dei quattro operatori che ricoprono, ciascuno, una delle seguenti funzioni::

- Responsabile del processo di direzione
- -Responsabile del processo di gestione economica-amministrativa
- -Responsabile del processo di erogazione dei servizi
- -Tutor

Le suddette figure possono essere utilizzate in non più di due sedi formative e non possono coincidere con il rappresentante legale dell'Ente.

Non sono tenute a dimostrare il criterio-capacità gestionale e risorse professionali- le università e gli istituti scolastici statali e non statali legalmente riconosciute, i centri di formazione pubblici.

#### **Art. 11**

#### **EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLE ATTIVITA' PRECEDENTEMENTE REALIZZATE.**

Il criterio si riferisce alla capacità del soggetto di realizzare attività di formazione e/o orientamento con buona qualità e quantità dei risultati, di ottimizzare l'uso delle risorse a disposizione, i requisiti sono evidenziati nella Tabella C

Il requisito va calcolato con riferimento alle attività concluse nei tre anni precedenti la data di presentazione della richiesta di accreditamento.

#### **Art. 12**

#### **INTERRELAZIONI MATURE CON IL SISTEMA SOCIALE E PRODUTTIVO PRESENTE SUL TERRITORIO.**

Ha lo scopo di garantire il radicamento sul territorio del soggetto , i requisiti sono evidenziati nella tabella D

Esistenza di relazione con gli attori dei sistemi che operano nella rete regionale dei servizi per il lifelong learning

Non sono tenuti a dimostrare il criterio le Università statali e para statali gli Istituti scolastici e i Centri di formazione pubblici.

#### **Art. 13**

#### **Richiesta di accreditamento**

1. La procedura per la richiesta di accreditamento è a sportello e consente di presentare domanda in ogni periodo dell'anno.

Il soggetto responsabile del procedimento è la Regione Calabria.

Le procedure da seguire sono di seguito esplicitate:

1. presentazione della domanda con allegato apposito formulario;
2. il soggetto è tenuto a compilare una sola domanda con la specifica della tipologia, della sede operativa con indicati i rispettivi ambiti delle macrotipologie formative e delle utenze speciali per le quali richiede l'accreditamento. Alla domanda devono essere allegati i formulari uno per ogni macrotipologia richiesta.
3. la richiesta va trasmessa al Settore Formazione Professionale della Regione Calabria
4. una volta esaminati i formulari in assenza di difformità o carenze, l'analisi dei formulari dovrà essere svolta entro trenta giorni lavorativi, dalla data di ricevimento della richiesta. Si procederà all'Audit c/o la sede formativa., entro i successivi trenta giorni
5. in caso di errata compilazione del formulario la domanda verrà rigettata specificandone le difformità o le carenze riscontrate.
6. l'Ente tuttavia potrà proporre in qualsiasi momento la richiesta di accreditamento ripresentando nuova istanza.

7. Ciascuna sede è accreditata per le macrotipologie e le tipologie richieste, nonché per il numero di allievi e numero di ore annue che è in grado di garantire e di produrre. Il criterio secondo il quale vengono riconosciute le ore di accreditamento è il seguente:

***ore annue di formazione = numero di aule e laboratori x 8 ore giornaliere x 260 giorni annui, correlate alle risorse umane disponibili.***

8. Gli organismi in possesso dei prescritti requisiti, a conclusione dell'iter previsto, avranno, con provvedimento dirigenziale, decreto di accreditamento della durata di due anni in ragione dell'esperienza maturata, con la specifica della macrotipologia, della tipologia numero ore formative erogabili. e numero di allievi

9. Agli organismi che non ottengono, a conclusione dell'iter previsto, il riconoscimento dell'accreditamento, verrà comunicato l'esito negativo con l'indicazione dei requisiti mancanti.

10. Gli organismi che al termine dell'accreditamento provvisorio saranno in possesso della certificazione di qualità otterranno l'accreditamento definitivo come previsto all'articolo 14 comma 3 del presente regolamento.

11. Nei confronti della documentazione trasmessa per la richiesta di accreditamento, la Regione tratterà i dati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Tutela dei dati personali" e successive integrazioni e modifiche.

i soggetti che ottengono l'accreditamento e le loro sedi operative verranno inserite nell'elenco degli enti accreditati con le specifiche degli ambiti, delle macrotipologie, delle utenze speciali e nel caso di accreditamento provvisorio la data della scadenza del provvedimento stesso.



#### **Art.14**

##### **Durata e validità dell'accREDITamento**

1. Per gli Organismi di nuova costituzione e/o privi di esperienza l'accREDITamento ha durata 24 mesi
2. Gli Organismi che allo scadere dei 24 mesi di accREDITamento hanno conseguito la certificazione di qualità , su nuova richiesta corredata dalla certificazione medesima, e in seguito ad esito positivo del controllo audit, otterranno con Decreto Dirigenziale l'accREDITamento definitivo.
3. Gli Organismi che ottengono l'accREDITamento definitivo, pena la sospensione dello stesso , sono tenuti ad inviare annualmente alla Regione Calabria Settore Formazione Professionale, autocertificazione che attesti il mantenimento dei requisiti relativi ai criteri di cui all'art.7 del presente regolamento, allegando copia della certificazione di qualità: Gli Enti accREDITati per la macrotipologia dell'obbligo formativo dovranno allegare, per il personale assunto, copia del contratto , comunicazione UniLav , copia libro unico. La Regione Calabria potrà effettuare le verifiche nei modi previsti dalla legge..

L'accREDITamento è sospeso in caso di riscontrate difformità rispetto alle condizioni che ne hanno determinato la concessione. Qualora gli organismi siano anche certificati in qualità, delle difformità riscontrate sarà data comunicazione all'organismo che ha certificato il Sistema di qualità.

#### **Art.15**

##### **Elenco regionale delle sedi accREDITate**

1. Gli organismi e le sedi accREDITati, con la specifica della tipologia di accREDITamento, sono inseriti in un apposito elenco regionale, tenuto ed aggiornato annualmente dal Settore Formazione Professionale.
2. Dell'avvenuto accREDITamento e dei successivi aggiornamenti è data comunicazione al Ministero del Lavoro, al fine dell'inserimento degli organismi in un elenco nazionale.
3. Gli organismi accREDITati ed inseriti nell'albo, annualmente hanno obbligo di autocertificare il mantenimento dei requisiti. La Regione si riserva la verifica nei modi previsti dalla legge.

#### **Art.16**

##### **Periodicità delle domande di accREDITamento**

La Regione Calabria per non precludere la possibilità di ingresso nel sistema regionale di nuovi soggetti qualificati che intendono concorrere nell'ambito dei bandi per la gestione di attività di formazione e/o orientamento, adotta un sistema di accREDITamento "a sportello".

#### **ART.17**

##### **Vincoli delle sedi accREDITate**

1. Le sedi accREDITate devono mantenere le finalità stabilite, quindi non possono essere utilizzate per la produzione di beni e servizi ad eccezioni di quelli che fanno riferimento ad attività di orientamento, istruzione, formazione, ricerca e accompagnamento al lavoro, comunque finanziate. Il mancato rispetto di tale prescrizione è motivo di revoca immediata dell'accREDITamento della sede.

## **Art.18**

### **Modalità operativa**

La Regione Calabria nell'attuazione del proprio sistema di accreditamento si avvarrà ,anche,degli Uffici Ispettivi periferici del settore formazione professionale per le verifiche audit e per fornire ai soggetti accreditandi informazioni e assistenza in riferimento alla documentazione e alla compilazione del formulario.

## **Art. 19**

### **Norme transitorie**

Il presente regolamento avrà validità dalla data di pubblicazione sul BURC

I soggetti che hanno ottenuto l'accREDITAMENTO definitivo,secondo il modello adottato dalla Regione Calabria con regolamento n°2 del 2004 delibera G.R.n°877 del 23-12-2004, che non sono stati oggetto di procedimento di revoca ,dovranno entro 90 giorni dall'entrata in vigore della normativa adeguarsi ai nuovi requisiti previsti dal presente regolamento ,presentando al settore F.P. la documentazione integrativa.

I soggetti che hanno ottenuto l'accREDITAMENTO temporaneo(12 mesi) secondo i requisiti previsti dalla delibera G.R. 877 del 23-12-2004 regolamento n°2 del 2004,allo scadere del decreto di accREDITAMENTO ,in via eccezionale,possano richiedere il rinnovo per il secondo anno ( altri 12 mesi),presentando istanza di accREDITAMENTO adeguandosi ai requisiti previsti dalla nuova normativa Eventuali modalità attuative e successive integrazioni al presente regolamento) potranno essere oggetto di decreto del dirigente del settore

I presente atto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Calabria E' fatto obbligo di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.



**TABELLA A: AFFIDABILITA' ECONOMICA E FINANZIARIA**

REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DOCUMENTALE
<p><b>A 1 )</b> Esistenza di bilancio di esercizio certificato. Non sono tenuti a dimostrare tale requisito i soggetti richiamati all'art.9.</p>	<p>Bilanci degli ultimi tre anni secondo il prospetto predisposto dalla Regione Calabria e sottoscritto dal legale rappresentante e da un revisore contabile, o da una società di revisione che ne attesti la conformità alle scritture e ai documenti contabili dell'ente.</p> <p>Per gli organismi di recente costituzione autocertificazione del legale rappresentante che si obbliga presentare il prospetto di bilancio entro il primo esercizio utile.</p>	<p>Verifica conformità documentazione.</p>
<p><b>A 2 )</b> Sistema contabile organizzato per centri di costo per come da regolamento ( CE n°1083/2006 ) non sono tenuti a dimostrare tale requisito i soggetti richiamati all'art. 9</p>	<p>Autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesta il possesso di un sistema contabile organizzato per centri di costo per attività secondo procedure formalizzate.</p>	<p>Correttezza della dichiarazione presentata con accertamento diretto della presenza di una procedura documentata digestione finanziaria per centro di costo.</p>
<p><b>A 3 )</b> Assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni non sono tenuti a dimostrare tale requisito i soggetti richiamati all'art. 9</p>	<p>Autocertificazione firmata dal legale rappresentante. Per i soggetti iscritti alla camera di commercio certificato con vigenza della camera di commercio con l'indicazione della situazione fallimentare.</p>	<p>Verifica conformità documentazione.</p>
<p><b>A 4 )</b> Rispetto degli obblighi relativo al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale dei contributi previdenziali e degli obblighi derivanti non sono tenuti a dimostrare tale requisito i soggetti richiamati all'art. 9</p>	<p>Autocertificazione firmata dal legale rappresentante.</p>	<p>Verifica F 24 o D.U.R.C.</p>

REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DOCUMENTALE
<b>A 5 )</b> Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ( L. 68 del 12/03/99 art. 17 ) non sono tenuti a dimostrare tale requisito i soggetti richiamati all'art. 9	Autocertificazione firmata dal legale rappresentante.	Acquisizione autocertificazione
<b>A 6 )</b> In capo al rappresentante legale, al direttore di sede al dirigente munito di rappresentanza: assenza di sentenza di condanna passata in giudicata per reati gravi in danni dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione ad organizzazioni criminali o associazioni di tipo mafioso L.575/65 e s.m.i., di corruzione, di frode, di riciclaggio. Assenza di misure cautelare o sanzioni interdittive e assenza di divieto a stipulare contratti con pubbliche amministrazioni di cui al D.L.vo 231/2001, non sono tenuti a dimostrare tale requisito i soggetti richiamati all'art. 9	Autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesta di essere in possesso delle dichiarazioni sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti, e riportanti i requisiti richiesti.	Acquisizione delle certificazioni sottoscritte dai soggetti coinvolti o esibizione del certificato casellario giudiziale.
<b>A 7 )</b> Rispetto contratto collettivo nazionale di lavoro per i propri dipendenti non sono tenuti a dimostrare tale requisito i soggetti richiamati all'art. 9	Autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesta il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro	Verifica conformità documentale

**TABELLA B: CAPACITA' GESTIONALI E RISORSE PROFESSIONALI**

REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DIRETTA E DOCUMENTALE
<b>B 1 )</b> Trasparenza modello organizzativo.	Organigramma completo dei nominativi descrizione di processi e ruoli – responsabilità e compiti delle risorse umane	Esame modello organigramma, lettere d'incarico contratto di lavoro o altri documenti di nomina formale.
<b>B 2)</b> Procedure di pubblicizzazione.	Documento descrittivo delle procedure e modalità di pubblicizzazione dei corsi attivati.	Verifica dell'utilizzo dei canali informativi idonei, pubblicizzazione dell'offerta formativa sul sito web.
<b>B 3)</b> Aggiornamento delle competenze delle risorse umane che operano nella sede operativa	Piano annuale di sviluppo professionale per l'aggiornamento delle competenze professionali attraverso la partecipazione ad attività formative ( interne o esterne all'organizzazione ) e attinenti alla funzione ricoperta per almeno 30 ore negli ultimi 24 mesi.	Verifica della documentazione relativa alle attività formative di aggiornamento.
<b>Funzione</b> <b>B 4) Responsabile del processo di Direzione.</b>	<b>Aree di attività:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione delle strategie organizzative, commerciali e standard del servizio;</li> <li>• Pianificazione e Coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative;</li> <li>• Supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio;</li> <li>• Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza;</li> <li>• Valutazione e sviluppo delle risorse umane;</li> <li>• Pianificazione e Gestione delle relazioni locali con le imprese, le istituzioni, i servizi per l'impiego e gli attori locali;</li> <li>• Promozione e Pubblicizzazione dei servizi della struttura;</li> <li>• Gestione della qualità inerente tutti i processi.</li> </ul>	



REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DIRETTA E DOCUMENTALE
<p>Livello di istruzione ed esperienza lavorativa in alternativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diploma di laurea e 2 anni di esperienza in posizione di responsabilità in attività di Direzione – Amministrazione – Gestione risorse umane nel settore della formazione – Educazione – Orientamento e/o dei servizi alle imprese.</li> <li>2. Diploma di laurea e 3 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica – gestione risorse umane in altri settori.</li> <li>3. Titolo di studio secondario superiore e 4 anni di esperienza in posizione di responsabilità in attività di Direzione – Amministrazione – Gestione risorse umane nel settore della Formazione – Educazione – Orientamento e/o dei servizi alle imprese.</li> <li>4. Titolo di studio secondario superiore e 5 anni di esperienza in attività di pianificazione Strategica – Gestione risorse umane in altri settori .</li> </ol>	<p>Dossier individuale delle credenziali contenente i sotto elencati dati:</p> <p>riferimenti anagrafici del titolare del dossier</p> <p>Funzione/i ricoperta/e nell'ambito dell'organizzazione del soggetto attuatore;</p> <p>Tipologia e durata del rapporto di lavoro;</p> <p>Impegno temporale nella/e funzione/i;</p> <p>Esperienze di istruzione e formazione, con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi 24 mesi coerenti alla/e funzione/i ricoperta/e: periodo, istituzione formativa/ soggetto erogatore, denominazione del percorso, obiettivi/contenuti, durata, attestazione in esito;</p> <p>Esperienze professionali pregresse in relazione alla/e funzione/i ricoperta/e: periodo, organizzazione, settore di riferimento, rapporto di lavoro, posizione ricoperta, attività svolte;</p> <p>Autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo i termini di legge;</p> <p>Dichiarazione della veridicità dei dati riportati, in base al D.P.R. 445 del 28/12/2000, firmata dal titolare del dossier; data di compilazione</p> <p>Il dossier deve essere firmato dal titolare delle funzioni e dal responsabile del soggetto che richiede l'accreditamento.</p>	<p>Indice della documentazione da rendere disponibile in fase di verifica diretta: copia del contratto di lavoro/ incarichi professionale, certificati/ attestati relativi alle esperienze formative ( con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi 24 mesi ), in coerenza alla/e funzione/i ricoperta/e attestazioni rilasciate da datori di lavoro o dichiarazioni rese dallo stesso titolare del dossier ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative alle esperienze professionali pregresse, riportanti evidenze oggettive e riferimenti significativi.</p> <p>Valutazione della completezza dei dati e della conformità al requisito.</p> <p>Curriculum ,inoltre per la macrotipologia dell'obbligo formativo oltre al contratto di assunzione la comunicazione UniLav e copia del libro unico. L'Ente dovrà comunicare alla Regione eventuali cambiamenti,trasmettendo la documentazione aggiornata.</p>
<p>Svolgimento della funzione in maniera continuata ed esclusiva con rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla legge, o mandato, di durata</p>		



REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DIRETTA E DOCUMENTALE
<p>non inferiore a 12 mesi.</p> <p>Per la macrotipologia “ Obbligo Formativo “: obbligatorietà dell’assunzione e applicazione del CCNL degli operatori della Formazione Professionale non inferiore a 12 mesi.</p>		
<p><b>,B 5)</b> Responsabile dei processi di gestione economico – amministrativa.</p>	<p>Aree di attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi;</li> <li>• Controllo economico;</li> <li>• Rendicontazione delle spese;</li> <li>• Gestione amministrativa del personale;</li> <li>• Gestione della qualità inerente il processo.</li> </ul>	
REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DIRETTA E DOCUMENTALE
<p>Livello di istruzione ed esperienza lavorativa.</p> <p>In alternativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diploma di laurea e 1 anno di esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche nel settore della Formazione, dell’educazione e dell’orientamento.</li> <li>2. Diploma di laurea e 2 anni di esperienza nella gestione amministrativa in altri settori.</li> <li>3. Titolo di studio secondario superiore e 3 anni di esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche nel settore della Formazione, dell’educazione e dell’orientamento.</li> <li>4. Titolo di studio secondario superiore e 5 anni di esperienza nella gestione amministrativa in altri settori.</li> <li>5. Svolgimento della</li> </ol>	<p>Dossier individuale delle credenziali contenente i dati:evidenziati nel punto B4 della presente scheda.</p>	<p>Indice della documentazione da rendere disponibile in fase di verifica diretta:: copia del contratto di lavoro/ incarichi professionale, certificati/ attestati relativi alle esperienze formative ( con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi 24 mesi ), in coerenza alla/e funzione/i ricoperta/e attestazioni rilasciate da datori di lavoro o dichiarazioni rese dallo stesso titolare del dossier ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative alle esperienze professionali pregresse, riportanti evidenze oggettive e riferimenti s Valutazione della completezza dei dati e della conformità al requisito.</p> <p>Curriculum ,inoltre per la macrotipologia dell’obbligo formativo oltre al contratto di assunzione la comunicazione UniLav e copia del libro unico. L’Ente dovrà comunicare alla Regione eventuali cambiamenti,trasmettendo la documentazione aggiornata.</p>

REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DIRETTA E DOCUMENTALE
<p>funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla legge, di durata non inferiore a 12 mesi.</p> <p>Per la macrotipologia “Obbligo Formativo obbligatorietà dell’assunzione e applicazione del CCNL degli operatori della Formazione Professionale non inferiore a 12 mesi.” :</p>		
<p><b>B 6) FUNZIONE</b> Responsabile del processo di analisi e definizione dei fabbisogni.</p>	<p>Aree di attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettura del fabbisogno occupazionale a livello territoriale, settoriale e/o aziendale;</li> <li>• Rilevazione del fabbisogno formativo e/o orientativo;</li> <li>• Definizione della strategia formativa;</li> <li>• Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza;</li> <li>• Gestione della qualità inerente il processo.</li> </ul>	
REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DIRETTA E DOCUMENTALE
<p>Livello di istruzione ed esperienza lavorativa. In alternativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diploma di laurea e 1 anno di esperienza nelle attività di analisi dei fabbisogni.</li> <li>2. Diploma di laurea e 3 anni di esperienza nel settore della formazione, dell’educazione e dell’orientamento.</li> <li>3. Titolo di studio secondario superiore e 3 anni di esperienza nelle attività di analisi dei fabbisogni.</li> <li>4. Titolo di studio secondario superiore e 5 anni di esperienza nel</li> </ol>	<p>Dossier individuale delle credenziali contenente i dati evidenziati nella presente tabella al punto B4</p>	<p>Indice della documentazione da rendere disponibile in fase di verifica diretta: copia del contratto di lavoro/ incarichi professionale, certificati/ attestati relativi alle esperienze formative ( con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi 24 mesi ), in coerenza alla/e funzione/i ricoperta/e attestazioni rilasciate da datori di lavoro o dichiarazioni rese dallo stesso titolare del dossier ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative alle esperienze professionali pregresse, riportanti evidenze oggettive e riferimenti s Valutazione della completezza dei dati e della conformità al requisito. Curriculum.</p>



REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DIRETTA E DOCUMENTALE
<p>settore della Formazione, dell'educazione e dell'orientamento.</p> <p>1. Svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla legge, di durata non inferiore a 12 mesi.</p>		
<p><b>B 7) FUNZIONE</b> Responsabile del processo di progettazione</p>	<p>Aree di attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progettazione di massima di un'azione corsale;</li> <li>• Progettazione di dettaglio di un'azione corsale;</li> <li>• Progettazione di un intervento individualizzato;</li> <li>• Gestione della qualità inerente il processo.</li> </ul>	
REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DIRETTA E DOCUMENTALE
<p>Livello di istruzione ed esperienza lavorativa.</p> <p>In alternativa:</p> <p>Diploma di laurea e un anno di esperienza nelle attività di progettazione. Diploma di laurea e 3 anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento.</p> <p>Titolo di studio secondario superiore e tre anni di esperienza nelle attività di progettazione.</p> <p>Titolo di studio secondario superiore e cinque anni di esperienza nel settore della Formazione, dell'educazione e dell'orientamento.</p> <p>Svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di</p>	<p>Dossier individuale delle credenziali contenente i dati evidenziati nella presente tabella al punto B4</p>	<p>Indice della documentazione da rendere disponibile in fase di verifica diretta: copia del contratto di lavoro/ incarichi professionali, certificati/ attestati relativi alle esperienze formative ( con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi 24 mesi ), in coerenza alla/e funzione/i ricoperta/e attestazioni rilasciate da datori di lavoro o dichiarazioni rese dallo stesso titolare del dossier ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative alle esperienze professionali pregresse, riportanti evidenze oggettive e riferimenti s Valutazione della completezza dei dati e della conformità al requisito. Curriculum.</p>

REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DIRETTA E DOCUMENTALE
impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla legge, di durata non inferiore a 12 mesi.		
<b>B 8) FUNZIONE</b> Responsabile del processo di erogazione dei servizi.	Aree di Attività : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinamento delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie del processo di erogazione;</li> <li>• Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza;</li> <li>• Monitoraggio delle azioni e dei programmi;</li> <li>• Valutazione dei risultati ed identificazione delle azioni di miglioramento;</li> <li>• Gestione della qualità inerente il processo.</li> </ul>	
REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DIRETTA E DOCUMENTALE
<p>Livello di istruzione ed esperienza lavorativa.</p> <p>In alternativa:</p> <p>Diploma di laurea e un anno di esperienza nelle attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione.</p> <p>Diploma di laurea e tre anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento.</p> <p>Titolo di studio secondario superiore e tre anni di esperienza nelle attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione.</p> <p>Titolo di studio secondario superiore e cinque anni di esperienza nel settore</p>	<p>Dossier individuale delle credenziali contenente i dati evidenziati nella presente tabella al punto B4</p>	<p>Indice della documentazione da rendere disponibile in fase di verifica diretta: copia del contratto di lavoro/ incarichi professionale, certificati/ attestati relativi alle esperienze formative ( con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi 24 mesi ), in coerenza alla/e funzione/i ricoperta/e attestazioni rilasciate da datori di lavoro o dichiarazioni rese dallo stesso titolare del dossier ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative alle esperienze professionali pregresse, riportanti evidenze oggettive e riferimenti s Valutazione della completezza dei dati e della conformità al requisito.</p> <p>Curriculum ,inoltre per la macrotipologia dell'obbligo formativo oltre al contratto di assunzione la comunicazione UniLav e copia del libro unico. L'Ente dovrà comunicare alla Regione eventuali cambiamenti,trasmettendo la documentazione aggiornata.</p>



REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DIRETTA E DOCUMENTALE
<p>della Formazione, dell'educazione e dell'orientamento.</p> <p>Svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla legge, di durata non inferiore a 12 mesi.</p> <p>Per la macrotipologia "Obbligo Formativo": obbligatorietà dell'assunzione e applicazione del CCNL degli operatori della Formazione Professionale non inferiore a 12 mesi.</p>		
<p><b>B 9) RUOLO</b> Docenza per la macrotipologia Obbligo Formativo.</p>	<p>Aree di attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erogazione della Formazione;</li> <li>• Monitoraggio e valutazione degli apprendimenti e delle competenze in uscita;</li> <li>• Compilazione del portafoglio e determinazione dei crediti formativi;</li> <li>• Progettazione e verifica collegiale del piano formativo;</li> <li>• Progettazione dei piani personalizzati di studio;</li> <li>• Produzione e gestione del materiale e della documentazione didattica;</li> <li>• Raccolta e trasmissione dei dati relativi al monitoraggio territoriale dell'offerta formativa.</li> </ul>	
REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DIRETTA E DOCUMENTALE
<p>Livello di istruzione ed esperienza lavorativa, abilitazione insegnamento per la scuola secondaria superiore, diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza oppure diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale nell'area di competenza specifica.</p> <p>Per utenze speciali : due anni di esperienza in attività rivolte ad utenze speciali. Docente sostegno.</p>	<p>Rispondenza ai criteri di cui al Decreto Ministero Pubblica Istruzione 139/07.</p>	<p>Curriculum, certificato abilitazioni insegnamento, attestato scuola specialistica sostegno.</p>

REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DIRETTA E DOCUMENTALE
<b>B 10) RUOLO</b> Tutor	Aree di attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione dell'accoglienza e dello screening dell'utenza;</li> <li>• Erogazione dei servizi orientativi ( informazione – formazione – consulenza );</li> <li>• Animazione e facilitazione dell'apprendimento individuale e di gruppo;</li> <li>• Progettazione e realizzazione stage e tirocini formativi e di orientamento;</li> <li>• Analisi dei bisogni individuali di assistenza all'inserimento lavorativo;</li> <li>• Coordinamento dei diversi attori del processo educativo e formativo ( genitori, docenti formatori, tutor aziendali, agenzie educative del territorio, ecc.;</li> <li>• Relazioni operative con imprese, servizi per l'impiego, istituzioni, attori locali anche per l'inserimento lavorativo;</li> <li>• Supporto personalizzato agli allievi;</li> <li>• Progettazione e coordinamento di percorsi individualizzati e di azioni rivolte al recupero della dispersione e al successo formativo.</li> </ul>	
REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DIRETTA E DOCUMENTALE
Livello di istruzione ed esperienza lavorativa, diploma di laurea o titolo di studio secondario e almeno due anni di esperienza nel sistema d'istruzione e della formazione professionale. Per utenze speciali due anni di esperienza nel settore.		Curriculum. Per la macrotipologia dell'obbligo formativo: contratto di assunzione, comunicazione Unilav e copia del libro unico del lavoro.
<b>B 11) RUOLO</b> – Docenza: Orientamento, macrotipologia formazione continua e formazione superiore	Aree di attività: Orientamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione dell'accoglienza e dello screening dell'utenza;</li> <li>• Erogazione dei servizi orientativi ( informazione – formazione – consulenza )</li> </ul> Docenza <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progettazione di dettaglio di singole azioni o sessioni di formazione;</li> <li>• Erogazione della formazione;</li> <li>• Monitoraggio e valutazione degli apprendimenti,</li> </ul>	
REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DIRETTA E DOCUMENTALE
Livello di istruzione ed esperienza lavorativa, diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza oppure		Curriculum

REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DIRETTA E DOCUMENTALE
<p>diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale nell'area di competenza specifica.</p> <p>Per utenze speciali : due anni di esperienza in attività rivolte ad utenze speciali. Docente sostegno.</p>		
REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DIRETTA E DOCUMENTALE
<b>B 12) UTENZE SPECIALI.</b>	<p>Possedere almeno uno dei requisiti di cui all'art.3 comma 8.del regolamento</p>	<p>Convenzione con Regioni – Ministero del Lavoro o di assegnazione per almeno un anno di attività professionale per le utenze speciali .</p> <p>Documento attestante assegnazione di finanziamenti pubblici per almeno tre anni, o finanziamenti per lo svolgimento di attività sociali, professionali, educative ed assistenza sociali per utenze speciali. Rendiconti presentati negli ultimi tre anni . Documento che attesti che l'ente può essere classificato come associazione di categoria riconosciuta per legge.</p>
<b>B 13) Personale utenze speciali.</b>	<p>Dotazione minima di personale per conseguire l'idoneità e di almeno tre delle sei figure previste.</p>	Curriculum.
<p>Psicologo – Sociologo – Pedagogista – Operatore Formazione speciale</p>		



**TABELLA C: EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLE ATTIVITA' PRECEDENTEMENTE REALIZZATA.**

REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DIRETTA E DOCUMENTALE
<b>C 1 ) Livello di attuazione</b>	Corsi finanziati dalla Regione Calabria negli ultimi tre anni, con rilascio di attestato di frequenza, qualifica o specializzazione.	Convenzione o disciplinare di affidamento
<b>C 2 ) Livello di abbandono</b>	Totale allievi autorizzati e totale allievi che hanno terminato i percorsi formativi con indicazione del titolo previsto.	Autocertificazione legale rappresentante, convenzione o atto di concessione, verbale di rendicontazione.
<b>C 3 ) Livello di spesa</b>	Totale finanziamento ottenuto per anno formativo.	Delibera assegnazione.
<b>C 4 ) Costo allievo</b>	Costo allievo previsto importo finanziato – allievo formazione e quello, invece, presentato a rendiconto importo rendicontato / ore allievo formazione.	Rendiconti



**TABELLA D: INTERRELAZIONI MATURATE CON IL TERRITORIO.**

REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DIRETTA E DOCUMENTALE
<b>D1)</b> Esistenza di relazione con gli attori dei sistemi che operano nella rete regionale dei servizi per il LIFELONG LEARNING, ( scuole, università, agenzie formative, imprese che erogano servizi formativi, servizi al lavoro, servizi sociali, associazioni di volontariato, terzo settore	Protocolli d'intesa, convenzioni che comprovino la cooperazione in attività e prodotti, scambi informativi, stage, progettazione formativa, formazione in aula, tutoraggio, orientamento con almeno uno dei sotto elencati soggetti : istituzioni scolastiche o altri organismi formativi che operano nel medesimo ambito di attività - imprese, servizi sociali - formazione superiore - università - aziende, servizi per <u>l'impiego - parti sociali</u>	Convenzione o atto di concessione o altri documenti che comprovino la cooperazione in attività, scambi informativi ecc.
<b>D 2)</b> Relazione con soggetti del contesto socio economico produttivo finalizzati alla conoscenza, capacità di lettura ed interpretazione dei fabbisogni formativi e di professionalità espressi:  a ) dal mondo produttivo e dal lavoro (imprese , associazioni lavoratori, organismi bilaterali  b ) dalle diverse tipologie di utenti e dalle loro diverse forme di rappresentanza dimostrando di saper interpretare il fabbisogno di formazione esplicito dei diversi target (es. famiglie per i <i>ragazzi</i> dai 16 ai 18 anni, associazioni per i <u>diversamente abili ecc.</u> ).	a ) Realizzazione di almeno una indagine negli ultimi due anni in partenariato con un attore specifico per macrotipologia : Obbligo Formativo istituzioni scolastiche; Formazione Superiore, Università, Aziende; Formazione Continua: Aziende, Associazioni datoriali e parti sociali.	Documentazione relativa ai progetti, studi e ricerche.
<b>D3) ORIENTAMENTO:</b>  1) Studio del territorio con la valutazione delle opportunità di occupazione nei diversi settori dell'economia.  2) Relazione con il sistema sociale, Istituzionale, Sociale ed Economico Territoriale	Studi e Ricerca  Incontri con almeno due tipi di soggetti Istituzionali, Sociali ed Economici per collaborazione in attività di orientamento	Relazione o dati raccolti  Documenti

**TABELLA E : RISORSE INFRASTRUTTURALI E LOGISTICHE**

REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DIRETTA E DOCUMENTALE
<b>E 1)Disponibilità dei locali – titolo d’uso.</b>	<p>Documento di disponibilità esclusiva dei locali della sede operativa per almeno un anno a partire dalla data della domanda di accreditamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il contratto di fitto o di comodato deve essere registrato a norma di legge c/o l’ufficio del Registro, nel caso siano previsti, per l’affitto o il comodato, clausole risolutorie sull’esclusività dei locali o sulla riduzione del tempo di disponibilità indicato il requisito non si ritiene posseduto.</li> <li>• Per gli istituti scolastici pubblici dichiarazione dell’ente proprietario dei locali di concessione della struttura per le attività di formazione e/o orientamento. Per i centri di Formazione o Pubblici dichiarazione del Dirigente di Settore sulla disponibilità della struttura ad essere utilizzata come sede operativa.</li> </ul>	<p>Verifica della disponibilità dei locali rispetto allo stato dei luoghi, visione del contratto di fitto o comodato con allegato il modello di pagamento della tassa di registrazione. Nel caso di scuole pubbliche esame documentale della dichiarazione di disponibilità.</p>
<b>E2)Destinazione catastale.</b>	<p>Visura catastale relativa alla sede operativa. I locali possono avere destinazione catastale diversa, unica eccezione è quella per uso civile, in questo caso la domanda non sarà accolta.</p>	<p>Accertamento dei dati riportati nella visura catastale</p>
<b>E3)Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.</b>	<p>Le normative relative all’igiene e alla sicurezza devono essere rispettate nella loro interezza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nulla osta tecnico sanitario rilasciato</li> </ul>	<p>Verifica del possesso della documentazione. Per i centri di formazione pubblici scuole ed università può essere accettata</p>

REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DIRETTA E DOCUMENTALE
	<p>dall'ASL per la rispondenza dei locali all'uso didattico.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Certificato di collaudo statico o perizia giurata redatta da un tecnico abilitato o certificato di agibilità rilasciato dal comune in cui è ubicata la sede in operativa, recante indicazione esplicità sulla destinazione d'uso dei locali.</li><li>• Nei casi in cui non sia possibile ottenere il certificato di collaudo statico può essere accettato, il certificato di idoneità statica accompagnato da concessione edilizia in sanatoria .oppure il certificato di agibilità</li><li>• Certificato di prevenzione incendi rilasciata dai VVFF, detta certificazione è obbligatoria per le strutture che prevedono la presenza contemporanea di un numero di persone maggiore o uguale a 100 ,al di sotto delle cento unità.devono essere dislocati gli estintori</li><li>• Dichiarazione di conformità degli impianti e delle attrezzature ai sensi della L.46/90 e del D.P.R. 380/2001 rilasciata dalla ditta installatrice.</li><li>• Perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato contenente: dichiarazione di conformità</li></ul>	<p>dichiarazione rilasciata dal Dirigente dell'ufficio tecnico.</p>



REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DIRETTA E DOCUMENTALE
	<p>dell'immobile alle leggi sull'abbattimento delle barriere architettoniche. conformità alle norme di sicurezza - destinazione d'uso e superficie di ogni locale – numero allievi per singola aula, elaborati grafici completi di arredi ed attrezzature,per aula didattica,aula informatica e/o laboratorio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento sulla sicurezza ai sensi del T.U. 81/2008 e nomina del responsabile della sicurezza che deve essere in possesso dell'attestato previsto dalla normativa vigente al momento della domanda.</li> </ul>	
<b>E 4) Rintracciabilità e visibilità dei locali.</b>	<p>Apposita segnalazione in spazio visibile all'utenza riportante la denominazione del soggetto, logo, recapito telefonico, orario di apertura al pubblico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Linea telefonica di rete fissa – servizio fax.</li> <li>• Connessione ad internet indirizzo E-MAIL – sito o pagina web</li> </ul>	Verifica del possesso dei requisiti.
<b>E 5) Disponibilità di arredi e attrezzature</b>	<p>Le attrezzature e gli arredi devono essere disponibili al momento dell'inoltro della domanda di accreditamento non possono essere indicate attrezzature che non siano effettivamente localizzate e verificabili presso la sede. Per ciascun tipo di attrezzatura deve essere indicato il titolo di possesso. In caso di affitto o comodato il contratto stipulato deve essere registrato e non deve contenere clausole risolutive, il non rispetto delle suddette condizioni definite comporta il non possesso del requisito</p>	<p>Verifica efficienza del funzionamento degli arredi e attrezzature, contratti di fitto o comodato con allegato il modello di pagamento della tassa di registrazione. Attinenza tra la tipologia delle attrezzature e il settore formativo. Autocertificazione del legale rappresentante completa dell'elenco delle attrezzature e ausili audiovisivi. Specifica per ogni attrezzatura del titolo di possesso, marca e numero di matricola.: Contratto di fitto,comodato ,leasing Fatture o registro inventario se</p>
	.Non richiesto per scuole , università e .centri di formazione pubblici	di proprietà
<b>E 6) Ausili audiovisivi</b>	Devono essere presenti e disponibili all'inoltro della domanda.	Contratto di fitto,leasing, fatture o registro inventario se di proprietà-



TABELLA O : DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO		
REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DIRETTA E DOCUMENTALE
1) Denominazione	Il soggetto deve dichiarare con esattezza e correttezza la propria denominazione. Nel caso sia presente un acronimo deve essere espresso anche in forma estesa.	
2) Sede Legale	Deve essere indicata la sede legale risultante dall'Atto Costitutivo o dalle eventuali successive modifiche.	Atto Costitutivo ed eventuali modifiche.
3) Telefono	Devono essere indicati i numeri telefonici della sede legale.	
4) Internet	Indicare sia l'indirizzo di posta elettronica che il sito web.	
5) Ragione sociale	Indicare la ragione sociale come da Statuto e Atto Costitutivo. Tutti i soggetti diversi dagli Enti privati di Formazione Professionale, possono in fase di compilazione del formulario omettere le parti non rispondenti alla propria natura giuridica ( Scuole Pubbliche -Università - C.F.P. - Comuni -ecc.)	Atto Costitutivo ed eventuali modifiche e statuto.
6) Anno di costituzione	Indicare l'anno di costituzione dell'organismo, nel caso l'organismo abbia mutato nel tempo la propria ragione sociale indicare l'anno di trasformazione.	
7) Iscrizione CCIAA	Indicare laddove previsto.	
8) Partita Iva	Tutti i soggetti attuatori di attività autorizzate e finanziate devono, pertanto essere titolari di una posizione IVA.	
9) Codice Fiscale	Indicare con esattezza il codice fiscale del soggetto.	
10) Legale Rappresentante	Indicare con esattezza i dati del Legale rappresentante.	
1 1) Residenza Legale Rappresentante	Indicare domicilio del Legale Rappresentante.	

REQUISITO	TIPOLOGIA DI EVIDENZA	VERIFICA DIRETTA E DOCUMENTALE
12) Finalità del soggetto	Nello Statuto e nell'Atto Costitutivo deve essere chiaramente identificata ed espressa la finalità relativa all'attività di formazione o istruzione, tale finalità non deve avere carattere di esclusività o di priorità ma deve essere espressamente richiamata.	Atto Costitutivo ed eventuali modifiche, statuto.
13) Finalità del Soggetto	La specifica riguarda la totale assenza di finalità di lucro da parte del soggetto che avanza richiesta di accreditamento . Qualora il soggetto non sia senza fine di lucro, per la realizzazione di attività di formazione Professionale in regime di convenzione con la Regione Calabria, sarà tenuto ad effettuare una modifica statutaria con atto notarile, dalla quale si evinca con chiarezza che l'eventuale utile prodotto non viene ridistribuito fra i soci.	Atto Costitutivo ed eventuali modifiche, statuto.

## DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO

(TABELLA O)

Denominazione Soggetto

Sede Legale

Via

n°

cap.

Città

Prov.

telefono/ cell.

fax

e-mail

sito WEB

Regione Sociale

Ente senza fine di lucro

(Associazione – Fondazione – Scuole – Università – C.R.F.P. Altro)

Ente con finalità di lucro

(Società di persone – Società di capitali)

Modifiche statuto

Si

No

Anno di costituzione

Iscrizione **CCIAA** di

n°

del

P. IVA

Codice Fiscale

Legale Rappresentante

nato a

il

Codice Fiscale

Residente in

Via

n°

Cap.

Tipologia di accreditamento richiesto :

- Obbligo formativo
- Formazione superiore
- Formazione continua
- Orientamento

% ore

Utenze speciali per le quali viene richiesto l'accREDITAMENTO:

- diversamente abili  minori a rischio e minori in ristrettezza  tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti
- detenuti ed ex detenuti  immigrati  nomadi  soggetti svantaggiati

L'accREDITAMENTO richiesto :

- Provvisorio
- Definitivo

Il Soggetto è già accreditato presso

- Regione
- Provincia Autonoma
- Stato Aderente all' U. E.

Indicare gli estremi del provvedimento di accREDITAMENTO

Nello statuto è espressamente prevista come finalità la formazione professionale

- Si  No

È previsto nell'atto costitutivo o statuto il fine di lucro

- Si  No

Il soggetto è Certificato ISO UNI EN 9001 – Settore 37 – o versioni successive

- Si  No

Tutta la documentazione con il presente formulario è disponibile al seguente indirizzo



**AFFIDABILITA' ECONOMICA E FINANZIARIA****(TABELLA A)**

Bilancio certificato	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Bilancio degli ultimi tre anni come da prospetto allegato (firmato dal rappresentante legale, o da un revisore contabile, etc)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Sistema contabile per centri di costo	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Il soggetto si trova in una delle seguenti condizioni: Fallimento Liquidazione Amm. Controlli Concord. Prev.	Si <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Laddove ne esista l'obbligo i bilanci sono stati:  certificati dal collegio del Revisore dei Conti certificati da un revisore esterno iscritto all'Albo	Si <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Sono stati regolarmente assolti per il personale dipendente e per quello a prestazione gli obblighi previdenziali con il versamento degli importi sia a carico del lavoratore che quelli a carico del datore di lavoro.	Si. <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Il soggetto si trova nelle condizioni di assolvimento della L. 68/99	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Se Si assolve tali obblighi	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Se No esistono documentati motivi di esenzione	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale al personale assunto (per la macrotipologia dell'obbligo formativo)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

**CAPACITA' GESTIONALI E RISORSE PROFESSIONALI****(TABELLA B)**

L'organigramma aziendale presenta ad oggi almeno le seguenti funzioni :

Responsabile del Processo di direzione	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Responsabile dei Processi economico amministrativa	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Responsabile del Processo di analisi e dei Fabbisogni	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Responsabile del Processo di Progettazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Responsabile del Processo di erogazione dei Servizi	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

Che le sotto indicate figure, possiedono le seguenti caratteristiche :

Nome	Cognome	Rapp. Lav.	Titolo di studio	Esperienze Nella Funzione	O. F.	
					CCNL	Op. Form. Prof.
					Si	No
Responsabile del Processo di direzione						
Responsabile dei Processi economico amministrativa						
Responsabile del Processo di analisi e dei Fabbisogno						
Responsabile del Processo di Progettazione						
Responsabile del Processo di erogazione dei Servizi						
Tutor						

Il personale docente è il seguente

Nome	Cognome	Titolo di Studio	Rapporto di Lavoro	OF	FC	F\$	Orientamento

Procedure di pubblicizzazione dell'attività formativa

Si  No

Aggiornamento delle competenze delle risorse umane

Si  No

Accreditamento Utenze speciali :

- 1- Che abbiano svolto in precedenza per almeno un anno attività di formazione professionale per l'utenza speciale di cui alla richiesta di accreditamento con le Regioni, Ministero del Lavoro o L'Unione Europea  
Si  No
- 2- Che abbiano svolto in precedenza per almeno tre anni attività sociali, professionali, educative ed assistenziale per l'utenza speciale di cui alla richiesta con finanziamento pubblico  
Si  No
- 3- Che siamo Associazioni di Categoria, riconosciute per legge, di tutela o rappresentanza per l'utenza speciale di cui alla richiesta  
Si  No

Relativamente alle attività formative per utenze speciali per le quali si richiede l'accreditamento il personale con competenze specifiche e il seguente:

Funzione	Cognome	Nome	Titolo di Studio	Rapporto di lavoro
Psicologo				
Sociologo				
Pedagogista				
Ass. Sociale				
Doc. di Sostegno				
Operat. Inserviente				

**EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLE ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE REALIZZATA**

(TABELLA C)

Corsi finanziati dalla Regione Calabria negli ultimi tre anni

Anno	Ore partecipate autorizzate	Ore partecipate rendicontate

OF   
SE < 20%   
SE > 20%

Totale	% Attuazione

FC/ FS   
SE < 20%   
SE > 20%

I livelli di abbandono delle attività formative precedentemente realizzate in regime di convenzione  
Con la Regione Calabria sono stati i seguenti

Anno	Ore partecipate autorizzate	Ore partecipate rendicontate

OF   
SE < 20%   
SE > 20%

Totale	% Attuazione

FC/ FS   
SE < 20%   
SE > 20%

I livelli di spesa delle attività formative precedentemente realizzate in regime di convenzione  
Con la Regione Calabria sono stati i seguenti

Anno	Ore partecipate autorizzate	Ore partecipate rendicontate

OF   
SE < 20%   
SE > 20%

Totale	% Attuazione

FC/ FS   
SE < 20%   
SE > 20%

I costi allievo delle attività formative precedentemente realizzate in regime di convenzione  
con la Regione Calabria per utenze speciali sono stati i seguenti

Anno	Ore partecipate autorizzate	Ore partecipate rendicontate

OF   
SE < 20%   
SE > 20%

Totale	% Attuazione

FC/ FS   
SE < 20%   
SE > 20%



## INTERRELAZIONI MATURATE CON IL TERRITORIO

(TABELLA D)

Sono stati stabiliti protocolli di intesa vigenti e altre forme di convenzioni con gli attori dei sistemi che operano nella rete regionale dei servizi per il LIFELONG LEARNING

	OF	FC	FS	Orientamento
1. Università	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Scuole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Agenzie Formative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Servizi al lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Servizi sociali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Associazioni di volontariato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Terzo settore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Realizzazione di almeno una indagine negli ultimi due anni in partenariato con un attore specifico per macrotipologia:

- Obbligo formativo: Istituzione scolastiche  Rapporto con famiglie (ragazzi dai 16 ai 18 anni)  Altro
- Formazione Superiore: Università,  Aziende  Altro
- Formazione Continua: Aziende  Associazioni datoriali  parti sociali
- UtENZE speciali: Servizi sociali  Associazioni di volontariato

Per l' Orientamento:

- a) Studio del Territoriale con la valutazione delle opportunità di occupazione nei diversi settori dell'economia
- Si  No
- b) Relazione con il sistema sociale, economico e territoriale
- |                      |                          |         |                          |                        |                          |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|---------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Università           | <input type="checkbox"/> | Scuole  | <input type="checkbox"/> | Enti Locali            | <input type="checkbox"/> | Centri di formazione | <input type="checkbox"/> |
| Ordini professionali | <input type="checkbox"/> | Aziende | <input type="checkbox"/> | Associazioni Sindacali | <input type="checkbox"/> | Altro                | <input type="checkbox"/> |

## RISORSE INFRASTRUTTURALI E DISPONIBILITÀ LOGISTICHE

(TABELLA E)

### Caratteristiche della sede

Città  Prov.  Cap.  Via  n°

Telefono/Cell.  Fax  e-mail

Titolo d'uso dei locali:

Proprietà  Affitto  Comodato

Se in affitto o comodato, contratto :

Registrano in data  in vigore dal  presso l'Ufficio di registro di

Con scadenza

Sono previste clausole risolutorie Si  No

La destinazione d'uso catastale è:

didattica   
uffici   
servizi   
commerciale   
civile

La durata della disponibilità è di almeno 24 mesi dalla data della domanda :

Si  No

La sede formativa viene utilizzata esclusivamente per attività formative, di ricerca e di orientamento anche se non soggetta ad accreditamento:

Si  No

Composizione Struttura Sede Formativa

Denominazione	Mq	N° Allievi	Indirizzo
Direzione/Segreteria			
Sala Accoglienza			
Aula			
Aula			
Aula Informatica			
Laboratorio			

Composizione Struttura Sede Orientamento

Denominazione	Mq	Indirizzo
Aula Incontro e Seminario		
Ufficio colloqui individuale		
Locale consultazione banca dati		

Rispetto delle normative – possesso dei seguenti documenti :

- |   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Nulla osta tecnico sanitario rilasciato dalla ASL per la rispondenza dei locali all'uso didattico  | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| 2. Copia del certificato di collaudo statico o perizia giurata effettuata da tecnico abilitato, oppure certificato di agibilità rilasciato dal comune   | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| 3. Certificato di prevenzione incendi, se previsto rilasciato dai Vigili del fuoco o equipollente dichiarazione rilasciata da professionista abilitato iscritto negli elenchi del ministero, ai sensi della legge n° 818/95 | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| 4. Copia conforme di collaudo degli impianti e delle attrezzature   | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| 5. Perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato contenente:  |                             |                             |
| a. Dichiarazione di conformità dell'immobile alla legge 104/92 relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche   | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| b. Dichiarazione di conformità dell'immobile alle norme di sicurezza  | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| 6. Relazione ed elaborati grafici completi di arredi e attrezzature disponibile nei locali relativi ai locali oggetto di accreditamento redatti da tec. Abilitato.  | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| 7. Documento sulla sicurezza ai sensi D. lgs. o 81/2008 art. 17 e 18 contenente :   |                             |                             |
| a) Relazione sulla valutazione dei rischi   | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| b) Individuazione delle misure di prevenzione e protezione e delle procedure di sicurezza   | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| 8. Copia della comunicazione, agli organi competenti, della nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e dei relativi addetti  | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| 9. Copia della comunicazione agli organi competenti (ove necessario) della nomina del medico.   | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| 10. Certificato catastale   | Si <input type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |



Rintracciabilità e visibilità dei locali:

- Apposita segnaletica                    Si     No
- Linea di telefonica di rete fissa        Si     No
- Fax    Si     No
- Collegamento ad internet            Si     No
- Pagina Web                                Si     No
- Indirizzo e mail                         Si     No

Le attrezzature e arredi disponibili presso la sede formativa sono le seguenti:

<b>Tipologia</b>	<b>Mei di disponibilità dalla data della domanda</b>	<b>Titolo di possesso</b>

Le attrezzature disponibili presso la sede di orientamento sono le seguenti:

<b>Tipologia</b>	<b>Mei di disponibilità dalla data della domanda</b>	<b>Titolo di possesso</b>

Gli ausili audiovisivi disponibili presso la sede sono i seguenti:

<b>Ausili</b>	<b>Quantità</b>	<b>Aule</b>

Il titolo di possesso delle attrezzature :

Proprietà  leasing  Affitto  Comodato

Se in affitto, comodato o leasing, contratto :

Registrano in data  in vigore dal  presso l'Ufficio di registro di

Con scadenza

Sono previste clausole risolutorie Si  No

Le attrezzature indicate sono tutte disponibili presso la sede indicata all'atto della presente domanda:

Si  No

Allegato I

**REGIONE CALABRIA**  
Dipartimento Formazione Professionale  
Via Lucrezia Della Valle  
88100 CATANZARO

OGGETTO : Domanda di accreditamento di sede formativa.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_,

residente in \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Legale rappresentante di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

P. IVA \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_

**CHIEDO**

Con la presente, L'accREDITAMENTO della sede formativa sita presso il seguente indirizzo:

Città \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

L'accREDITAMENTO richiesto è, per le macrotipologie :

OF  FC  FS  Orientamento  Utenze Speciali

Provvisorio  Definitivo

**DICHIARO**

Che le informazioni, i dati e i risultati indicati nel formulario allegato, corrispondono al vero e che i documenti atti a comprovare quanto dichiarato sono custoditi nella sede indicata.

Che la presente vale come autocertificazione prodotta sotto la propria responsabilità ed essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci.

**DICHIARO INOLTRE**

Di essere a conoscenza che una volta trasmesso il formulario completo dei dati, non sarà possibile apportare modifiche ed integrazioni.

Che l'imposta di bollo è stata assolta per come previsto dalle vigenti disposizioni di Legge.

Sottoscritta in data \_\_\_\_\_

Firma

*Nota: Allegare fotocopia di documento di identità valido controfirmato in originale*

Allegato 2

**REGIONE CALABRIA**  
Dipartimento Formazione Professionale  
Via Lucrezia Della Valle  
88100 CATANZARO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_,

residente in \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Legale rappresentante di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

P. IVA \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_

Sede oggetto di accreditamento:

Città \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

**DICHIARO**

Che la struttura formativa è di nuova costituzione.

Che la presente vale come autocertificazione prodotta sotto la propria responsabilità ed essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci.

Sottoscritta in data \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_*Nota: Allegare fotocopia di documento di identità valido controfirmato in originale*



Allegato 3

**REGIONE CALABRIA**  
Dipartimento Formazione Professionale  
Via Lucrezia Della Valle  
88100 CATANZARO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_  
Cap. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Legale rappresentante di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
P. IVA \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_

Sede oggetto di accreditamento:

Città \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
Cap. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

**DICHIARO**

Di possedere la certificazione del Sistema Qualità in conformità alle norme ISO 9001 e successive versioni o sistemi equipollenti riconosciuti a livello europeo, dal \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_

Ente Certificatore \_\_\_\_\_

Che la presente vale come autocertificazione prodotta sotto la propria responsabilità ed essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci.

Sottoscritta in data \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_

*Nota: Allegare fotocopia di documento di identità valido controfirmato in originale*

Allegato 4

**REGIONE CALABRIA**Dipartimento Formazione Professionale  
Via Lucrezia Della Valle  
88100 CATANZARO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_,

residente in \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Legale rappresentante di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

P. IVA \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_

Sede oggetto di accreditamento:

Città \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

CAP. \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

**DICHIARO**

Di avere avviato i lavori di adeguamento della sede formativa e di concluderli entro il \_\_\_\_\_.

Che la presente vale come autocertificazione prodotta sotto la propria responsabilità ed essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci.

Sottoscritta in data \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_*Nota: Allegare fotocopia di documento di identità valido controfirmato in originale*

**Corte cost., Sent., (ud. 05/11/2019) 14-02-2020, n. 20****IMPIEGO PUBBLICO**

Questioni di legittimità costituzionale

**SANITA' E SANITARI**

Questioni di legittimità costituzionale

**Fatto Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Aldo CAROSI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

## Svolgimento del processo

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della L.R. Lazio 2 maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 giugno-3 luglio 2017, depositato in cancelleria il 7 luglio 2017, iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 2017.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 2019 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

udito l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 5 novembre 2019.

1.- Con ricorso notificato il 30 giugno-3 luglio 2017 e depositato il 7 luglio 2017 (reg. ric. n. 49 del 2017), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della L.R. Lazio 2 maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale), in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativamente alla materia "tutela della salute".

1.1.- Espone il ricorrente che l'art. 1, comma 1, della citata L.R. Lazio n. 4 del 2017 prevede: "Ferme restando le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione: a) ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.P.C.M. del 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità) e dall'articolo 1, comma 543, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, si considera, per il personale in possesso dei requisiti ivi richiesti, il servizio svolto, anche in deroga alle procedure previste dalla normativa regionale; b) al personale che non rientra nelle fattispecie di cui alla lettera a), impiegato in forme riconducibili a processi di esternalizzazione nell'assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale, sarà riconosciuto, nelle procedure concorsuali, un punteggio nell'ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto".

1.2.- Ad avviso del ricorrente, la disposizione contenuta nella riportata lettera b) dell'art. 1, comma 1, della L.R. Lazio n. 4 del 2017, nell'imporre alla commissione esaminatrice di assegnare uno specifico punteggio, in relazione agli anni di lavoro svolto, unicamente al personale che sia stato impiegato nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione, contrasta con i criteri di valutazione dei titoli stabiliti nell'ambito della disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario dall'art. 11 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) e dall'art. 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), emanati in attuazione dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).

Tali disposizioni statali distinguono i criteri di valutazione dei titoli in tre categorie (carriera, titoli accademici e di studio, curriculum formativo e professionale) e stabiliscono che il punteggio attribuibile dalla commissione per il curriculum formativo e professionale è "globale", in quanto sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, l'attribuzione di tale punteggio globale da parte della commissione esaminatrice, che dovrà essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo, "mira a garantire un certo margine di discrezionalità riconosciuta alla Commissione stessa, al fine di valutare gli elementi del curriculum ritenuti qualificanti rispetto all'incarico da ricoprire". La disposizione regionale impugnata, nell'imporre invece un obbligo alla commissione esaminatrice

di assegnare un distinto, specifico "punteggio nell'ambito del curriculum formativo e professionale" per l'attività svolta attraverso processi di esternalizzazione, lederebbe il carattere "globale", previsto dalle disposizioni statali, del punteggio attribuibile per tale curriculum.

Il ricorrente ritiene pertanto che l'intervento normativo regionale "modifica ed integra la griglia recante i criteri di valutazione dei titoli stabilita dalla disciplina statale sopra menzionata, incidendo altresì sulla discrezionalità attribuita alla commissione da detta disciplina statale". In tal modo esso comporta la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di "tutela della salute" contenuti nella disciplina statale sopra citata costituente parametro interposto.

In proposito, la difesa statale rappresenta che "la Corte Costituzionale ha infatti affermato in varie occasioni (sent. nn. 422/2006; 295/2009; 181/2006; 251/2016) che i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie essendo strumentali alla prestazione del servizio, e incidendo sulle condizioni di fruizione delle prestazioni rese all'utenza, condizionate dalla capacità e professionalità di tutti i sanitari addetti al servizio, attengono alla potestà legislativa regionale in materia concorrente di tutela della salute. Ne consegue il doveroso rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legge statale, tra cui devono annoverarsi quei principi, dati con riferimento alle modalità e ai requisiti di accesso, che si collocano in una prospettiva di miglioramento del "rendimento" del servizio offerto e dunque di garanzia, oltre che del buon andamento dell'amministrazione e della qualità dell'attività assistenziale erogata".

1.3.- Il ricorrente afferma poi che la disposizione regionale, nel riconoscere "l'assegnazione di "un punteggio nell'ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto..." solo ai soggetti impiegati nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione ..., rischia di privilegiare tale categoria di concorrenti rispetto ad altri concorrenti che, partecipando alle procedure concorsuali straordinarie previste dalla menzionata L. n. 208 del 2015 per l'assunzione a tempo indeterminato, siano stati già assunti a tempo determinato nell'ambito del servizio sanitario regionale attraverso procedure selettive ad evidenza pubblica".

2.- La Regione Lazio si è costituita con atto depositato il 10 agosto 2017, riservandosi di presentare memoria difensiva.

3.- Successivamente alla presentazione del ricorso la disposizione impugnata è stata modificata dall'art. 17, comma 92, della L.R. Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie), a decorrere dal 17 agosto 2017, nei seguenti termini: "alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della L.R. 2 maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale) sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "al personale che non rientra nella fattispecie di cui alla lettera a)," sono sostituite dalle seguenti: "esaurite le procedure concorsuali straordinarie di cui alla lettera a), al personale non rientrante nelle fattispecie ivi previste"; b) le parole: "sarà riconosciuto, nelle procedure concorsuali," sono sostituite dalle seguenti: "viene riconosciuto, nelle procedure concorsuali successive".

4.- In prossimità dell'udienza di discussione, originariamente fissata per il 17 aprile 2018, la Regione Lazio ha depositato memoria, deducendo che la disposizione impugnata non comporta alcuna lesione della normativa statale e nemmeno dell'art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento ai principi in materia di "tutela della salute", poiché essa costituisce espressione della potestà legislativa concorrente della Regione, specificando "quale attività professionale può essere considerata nell'attribuzione del punteggio al curriculum".

Nel sostenere che la intervenuta modifica normativa chiarisce che la disposizione "si applica alle procedure concorsuali ordinarie eventualmente bandite dopo l'espletamento delle procedure concorsuali straordinarie di cui al D.P.C.M. 6 marzo 2015 e all'articolo 1 comma 543 L. n. 208 del 2015", la Regione assume che in tal modo, per i soggetti che partecipano alle procedure concorsuali ordinarie, l'attività sanitaria svolta in forma esternalizzata o interinale, "non potendo esser valutata come servizio prestato, viene valutata in misura minima nell'ambito del curriculum, quale "attività professionale idonea ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione personale acquisito", così come previsto dall'art. 11 comma 1 lett. c), del D.P.R. n. 483 del 1997 e art. 11 comma 1 n. 4 lett. a) D.P.R. n. 220 del 2001".

La resistente ritiene che "contrariamente a quanto sostiene la difesa erariale la commissione non è obbligata ad assegnare un punteggio ai concorrenti, integrando in tal modo la griglia di valutazione prevista dalla normativa statale", limitandosi la norma "ad indicare un elemento da considerare (l'attività sanitaria svolta) nell'ambito della valutazione del curriculum, il quale rimane titolo valutabile nel suo insieme".

Nel contestare l'interpretazione della norma fornita dal ricorrente e gli effetti che ne farebbe discendere, la difesa regionale sostiene che "i lavoratori già assunti con contratti a tempo determinato da enti sanitari possono partecipare alle procedure di assunzione straordinarie disciplinate dalla L. n. 208 del 2015, mentre i lavoratori impiegati nelle aziende sanitarie con processi di esternalizzazione possono partecipare solo alle procedure concorsuali ordinarie", ed afferma che, in riferimento invece alle procedure ordinarie cui possono partecipare entrambe le categorie di lavoratori, per coloro che hanno prestato lavoro alle dipendenze degli enti sanitari, il servizio svolto sarà valutato come titolo di carriera in modo più incisivo, mentre per i soggetti che hanno prestato attività interinale o come dipendenti di cooperative per aziende sanitarie, l'attività espletata verrà considerata per la valutazione del curriculum.

La Regione assume che tale portata della previsione normativa in esame era già sufficientemente chiara nella formulazione originaria della disposizione, ancorché precisata dalla sua intervenuta modifica, e conclude chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque non fondata la questione di legittimità.

4.1.- Anche il ricorrente, in prossimità dell'udienza originariamente fissata, ha presentato memoria deducendo la irrilevanza, ai fini del giudizio di costituzionalità, della modifica così apportata dall'art. 17, comma 92, della L.R. Lazio n. 9 del 2017 alla disposizione impugnata.

Secondo la difesa statale la novella non modifica sostanzialmente i profili di illegittimità già ravvisati nella disposizione impugnata, mentre, a sua volta, è "censurabile per gli stessi motivi in quanto lascia invariato l'obbligo imposto alla commissione esaminatrice di assegnare uno specifico punteggio, in relazione agli anni



di lavoro svolto, unicamente al personale sanitario che sia stato impiegato nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione".

Confermata pertanto l'impugnativa promossa avverso la disposizione regionale in oggetto, il ricorrente, rappresentando che era nel frattempo emersa la possibilità di un intervento normativo da parte della Regione Lazio, inteso a modificare l'art. 17, comma 92, della L.R. n. 9 del 2017, per superare le perduranti criticità recate dalla disposizione impugnata, chiedeva il rinvio a nuovo ruolo per consentire di definire l'iter normativo.

5.- In assenza di un tale nuovo intervento normativo ad opera della Regione Lazio, la questione è pervenuta all'udienza per la discussione.

#### Motivi della decisione

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della L.R. Lazio 2 maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale), in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativamente alla materia "tutela della salute".

1.1.- La disposizione impugnata stabilisce: "b) al personale che non rientra nelle fattispecie di cui alla lettera a), impiegato in forme riconducibili a processi di esternalizzazione nell'assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale, sarà riconosciuto, nelle procedure concorsuali, un punteggio nell'ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto".

1.2.- Secondo il ricorrente la disposizione regionale violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., ledendo i principi fondamentali in materia di "tutela della salute" configurati dalle disposizioni in materia di criteri di valutazione dei titoli nell'ambito della disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario, dettate dagli artt. 11 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) e 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), emanati in attuazione dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).

In particolare la difesa statale assume che la disposizione regionale contrasterebbe con i criteri di valutazione del curriculum professionale e formativo, stabiliti dalla normativa statale, in quanto modifica e integra la griglia recante i criteri di valutazione dei titoli, e incide altresì sulla discrezionalità attribuita alla commissione, laddove le impone di assegnare uno specifico punteggio, in relazione agli anni di lavoro svolto, unicamente al personale sanitario che sia stato impiegato nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione.

Inoltre, la disposizione regionale impugnata, nel riconoscere l'assegnazione del predetto punteggio solo ai soggetti impiegati nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione, rischierebbe di privilegiare tale categoria di concorrenti rispetto ad altri concorrenti che, partecipando alle procedure concorsuali straordinarie previste dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", per l'assunzione a tempo indeterminato, siano stati già assunti a tempo determinato nell'ambito del Servizio sanitario regionale attraverso procedure selettive ad evidenza pubblica.

Infine, il ricorrente assume che la sopravvenuta modifica della disposizione in esame ad opera dell'art. 17, comma 92, della L.R. Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie), a decorrere dal 17 agosto 2017, non incide sui prospettati termini della questione, lasciando inalterati i profili di illegittimità riscontrati nella disposizione regionale.

2.- In via preliminare, occorre verificare se la novella recata dall'art. 17, comma 92, della L.R. Lazio n. 9 del 2017, non oggetto di autonoma impugnativa, espliciti effetti sul presente giudizio, avendo il ricorrente sostenuto la sua irrilevanza in quanto non avrebbe modificato il contenuto sostanziale della disposizione impugnata.

2.1.- L'art. 17, comma 92, lettere a) e b), della L.R. Lazio n. 9 del 2017 dispone, con decorrenza dal 17 agosto 2017: "alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della L.R. 2 maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale) sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "al personale che non rientra nella fattispecie di cui alla lettera a)," sono sostituite dalle seguenti: "esaurite le procedure concorsuali straordinarie di cui alla lettera a), al personale non rientrante nelle fattispecie ivi previste"; b) le parole: "sarà riconosciuto, nelle procedure concorsuali," sono sostituite dalle seguenti: "viene riconosciuto, nelle procedure concorsuali successive".

2.2.- Risulta evidente che tali modifiche lasciano intatto il nucleo precettivo dell'originaria versione della disposizione regionale contestato dal ricorrente.

Conseguentemente lo ius superveniens non incide sul contenuto essenziale della questione, costituito dalla asserita impossibilità per il legislatore regionale di disporre in ordine ai criteri di valutazione dei titoli come stabiliti dalla normativa statale, in quanto integranti un principio fondamentale da essa posto nella materia "tutela della salute".

Pertanto, in forza del principio di effettività della tutela delle parti nei giudizi in via di azione più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 87 del 2014, n. 193 e n. 159 del 2012), l'odierna questione va estesa alla intervenuta modifica normativa della disposizione in esame, non rilevando che tale modifica non sia stata oggetto di autonoma impugnativa.

3.- Nel merito la questione non è fondata.

3.1.- La disposizione regionale in esame inerisce al sistema di valutazione del curriculum formativo e professionale come delineato dalle ricordate disposizioni statali, prevedendo l'attribuzione nel suo ambito di

un punteggio al personale impegnato in forme esternalizzate di assistenza ai pazienti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale.

Il thema decidendum del presente giudizio è dunque costituito dalla prospettata lesione, ad opera del legislatore regionale, dei principi fondamentali in materia di "tutela della salute" che, ad avviso del ricorrente, sono configurati dalle ricordate disposizioni statali in materia di criteri di valutazione dei titoli nell'ambito della disciplina concorsuale per l'assunzione del personale del Servizio sanitario nazionale.

3.2.- La Regione Lazio non contesta la riconducibilità dell'intervento normativo alla materia "tutela della salute", ma afferma che esso costituisce legittima espressione della sua competenza concorrente nella materia stessa, in quanto specifica "quale attività professionale può essere considerata nell'attribuzione del punteggio al curriculum".

3.3.- La causa et ratio dell'intervento normativo in oggetto sono, con ogni evidenza, individuabili nella esigenza avvertita dal legislatore regionale di integrare il risalente sistema di valutazione dei titoli ai fini del curriculum formativo e professionale configurato dalle previsioni statali, allo scopo di tener conto della evoluzione del sistema organizzativo e funzionale adottato dalla Regione Lazio per adempiere alle esigenze del Servizio sanitario nazionale in esito alle profonde innovazioni dell'assetto organizzativo del settore intervenute dopo la riforma operata dal D.Lgs. n. 502 del 1992.

Occorre difatti rilevare che, anche a seguito degli interventi statali adottati, in particolare a partire dalla fine del primo decennio del secolo, per contenere la spesa pubblica nel settore sanitario attraverso la riduzione dei costi per il personale e il prolungato blocco del turnover, la Regione Lazio si è avvalsa, per l'assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, di forme esternalizzate di impiego, ossia di prestazioni lavorative svolte da dipendenti di cooperative e di società di somministrazione (già di lavoro interinale).

Al contempo, il ricorso alle predette modalità di assistenza diretta e indiretta ai pazienti è stato reso possibile anche dalle profonde innovazioni della disciplina in materia di lavoro e, segnatamente, di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, con applicazione ad esso delle forme di lavoro flessibile previste dalle leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Pur non avendo avuto un "rapporto diretto" con il datore di lavoro pubblico, i lavoratori impiegati in forme riconducibili a processi di esternalizzazione hanno comunque prestato assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, così contribuendo a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito del Servizio sanitario.

La Regione Lazio, pertanto, ritiene legittimo, ai fini delle procedure di assunzione del personale nel Servizio sanitario regionale, riconoscere, nell'ambito del curriculum formativo e professionale, l'esperienza in tal modo acquisita dai predetti lavoratori nello specifico settore per il quale è indetta la procedura ordinaria di reclutamento, attesa la congruità di una tale esperienza con gli impieghi oggetto della procedura stessa.

Diversamente, accedendo ad interpretazione rigorosa dei termini "servizio reso" e "carriera" presenti nelle ricordate disposizioni statali, in assenza della previsione regionale in esame la commissione non potrebbe operare autonomamente la valutazione di tali esperienze, sicché i lavoratori interessati, pur avendo acquisito specifica esperienza nel settore sanitario, sarebbero equiparati ad aspiranti all'impiego presso il Servizio sanitario regionale privi di specifiche conoscenze.

4.- Alla stregua delle considerazioni svolte, la disposizione regionale in esame deve ritenersi legittima espressione della competenza regionale concorrente in materia di "tutela della salute", in quanto apporta una integrazione al sistema configurato dall'ordinamento statale per profili non da esso considerati, ma pur sempre coerente con l'assetto e le finalità del sistema valutativo dei titoli da esso contemplato.

4.1.- Con riguardo alla fattispecie in esame, la previsione regionale non risulta violare alcun principio fondamentale rinvenibile nella disciplina statale in materia.

Nel rispetto dell'impianto generale configurato dal legislatore statale, la Regione Lazio ha assunto, nell'esercizio della competenza concorrente in materia di "tutela della salute", una misura che risulta oggettivamente e ragionevolmente conseguente e funzionale alla concreta struttura organizzativa e gestionale da essa adottata per assicurare il Servizio sanitario, nonché il portato delle esperienze maturate nello specifico ambito territoriale per effetto delle tipologie di prestazioni lavorative di cui si è avvalsa la Regione stessa nell'esercizio della sua competenza in materia di "organizzazione amministrativa".

In tal senso la disposizione regionale in oggetto risulta pienamente coerente con l'assetto costituzionale e ordinamentale nello specifico settore di attività in esame: se la Regione può assicurare i servizi di assistenza sanitaria tramite forme esternalizzate nell'esercizio della sua competenza residuale in materia di "organizzazione amministrativa" e, al contempo, di quella concorrente in materia di "tutela della salute", può altresì, avvalendosi di questa stessa competenza concorrente, prevedere una misura intesa a riconoscere, nell'ambito del curriculum formativo e professionale, l'esperienza maturata dai soggetti impiegati nel settore sanitario attraverso forme esternalizzate che intendano concorrere per l'assunzione nel Servizio sanitario regionale.

4.2.- Non ostano all'affermata conclusione le considerazioni svolte dal ricorrente in ordine al carattere necessariamente "globale" del punteggio attribuibile per il curriculum formativo e professionale, imposto dalle norme statali evocate come norme interposte.

Difatti, se letta in coerenza con il complessivo sistema di valutazione del curriculum formativo e professionale dettato dalle ricordate previsioni statali, la disposizione regionale deve essere intesa nel senso di prevedere che, nell'ambito del punteggio globale stabilito per il curriculum formativo e professionale, la commissione è tenuta a enucleare e valutare specificamente quale elemento curriculare l'esperienza lavorativa prestata dal candidato in forme esternalizzate.

Parimenti non è ravvisabile una lesione ad opera della disposizione regionale in esame della sfera di discrezionalità che il sistema delineato dalle disposizioni statali attribuirebbe alla commissione di concorso.

La discrezionalità, difatti, rimane integra con riguardo alla valutazione della concreta incidenza delle predette specifiche esperienze lavorative nella determinazione del punteggio globale attribuibile al curriculum formativo e professionale, ovvero in che termini e in che misura essa concorre all'attribuzione del punteggio globale, rimanendo affidato alla commissione il compito di operare la concreta "pesatura" di tale esperienza lavorativa nell'ambito del curriculum formativo e professionale.

Inoltre, la disposizione regionale prevede che la valutazione operi, genericamente, in relazione agli "anni di lavoro svolto" e dunque lascia alla commissione amplissimi margini decisionali.

4.3.- La considerazione consente anche di superare la ricordata obiezione sollevata dalla difesa statale, secondo cui la disposizione censurata comporterebbe il rischio di favorire i soggetti impiegati attraverso processi di esternalizzazione "rispetto ad altri concorrenti che, partecipando alle procedure concorsuali straordinarie previste dalla menzionata L. n. 208 del 2015 per l'assunzione a tempo indeterminato, siano stati già assunti a tempo determinato nell'ambito del servizio sanitario regionale attraverso procedure selettive ad evidenza pubblica".

Il rischio così paventato dal ricorrente non è configurabile.

Già si è evidenziato che la disposizione impugnata opera al di fuori delle procedure concorsuali straordinarie previste dalla ricordata normativa statale.

D'altro canto l'attività svolta in forma diretta presso il Servizio sanitario regionale è valutabile, ove ne ricorrano i requisiti previsti dalla legge per l'accesso alla professione sanitaria cui inerisce il concorso, nell'ambito di altre categorie di titoli contemplate dalle disposizioni statali.

Inoltre, alla commissione compete comunque operare una ponderata e motivata differenziazione fra la valutazione dell'attività espletata in forma diretta e la valutazione di quella svolta tramite processi di esternalizzazione, in considerazione della diversa natura delle rispettive tipologie di rapporto di lavoro, laddove poi, naturalmente, l'operato della commissione rimane soggetto al sindacato di legittimità in ordine al corretto uso dei poteri discrezionali.

5.- In conclusione, deve ritenersi che la disposizione regionale impugnata, interpretata nel senso innanzi chiarito, nel costituire esercizio della competenza concorrente regionale in materia di "tutela della salute", non viola alcun principio fondamentale della legislazione statale in materia.

Ne consegue la declaratoria di non fondatezza della questione promossa con il ricorso in esame.

P.Q.M.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della L.R. Lazio 2 maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale), nel testo originario e in quello modificato dall'art. 17, comma 92, della L.R. Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie) promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2020.

**Cons. Stato Sez. III, Sent., (ud. 01/03/2018) 12-03-2018, n. 1571**

**AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**

Contratti

**OPERE PUBBLICHE E SERVIZI (APPALTO DI)**

In genere

**Fatto Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8083 del 2017, proposto da:

R.I. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni N. 26/B;

contro

AZIENDA U.R. 6, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Merelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vincenza Di Martino in Roma, via Pompeo Magno N. 7;  
e con l'intervento di

ad adiuvandum:

ASSOCIAZIONE N.A. - ASSOLAVORO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni N. 26/B;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n. 11292/2017, resa tra le parti, concernente l'affidamento di attività di supporto amministrativo agli uffici della ASL Roma 6;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della ASL Roma 6;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2018 il Cons. Giovanni Pescatore e udito per la parte appellante l'avvocato Massimiliano Brugnoletti;

**Svolgimento del processo**

1. Con bando pubblicato il 22 settembre 2017, la ASL Roma 6 ha indetto una procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento delle seguenti attività di supporto agli uffici della stazione appaltante: supporto giuridico, amministrativo, tecnico e contabile; supporto e gestione dei servizi centrali, distrettuali e ospedalieri; archiviazione, data entry e front office; supporto amministrativo contabile riferito al procedimento di liquidazione fatture e degli ulteriori documenti contabili; segreteria alle Direzioni Aziendali, Ospedaliere e Distrettuali.

Per l'appalto, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono stati previsti una durata biennale e un valore annuo di Euro 3.565.270,00.

2. La società appellante, nell'impugnare in primo grado gli atti di gara, ha sostenuto che la procedura avviata dalla ASL è stata erroneamente impostata come un "appalto di servizi", ma che in realtà essa ha ad oggetto una somministrazione di personale - attività, quest'ultima, ex lege riservata alle Agenzie per il Lavoro iscritte nell'apposito Albo presso il Ministero del Lavoro (cfr. art. 4 del D.Lgs. n. 276 del 2013).

Conseguenza di tale erronea impostazione è che la partecipazione alla gara è stata consentita a tutte le imprese commerciali, a cui è vietata la somministrazione di personale pena la commissione di un illecito amministrativo (cfr. art. 40 del D.Lgs. n. 81 del 2015); mentre è stata preclusa alle Agenzie per il Lavoro - e tra queste alla società appellante - a causa dei particolari requisiti d'accesso richiesti, incentrati sullo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto di gara.

3. Con la sentenza qui appellata n. 1129/2017, il Tar Lazio ha respinto il ricorso, conducendo una verifica in ordine ai tratti distintivi tra l'appalto e la somministrazione di personale e giungendo alla conclusione che la fattispecie in esame è configurabile come un genuino appalto di servizi.

Tale qualificazione risulterebbe avvalorata dalle seguenti circostanze: "a) l'aggiudicataria è tenuta ad elaborare e presentare un progetto tecnico in cui devono essere esplicitate le modalità organizzative di svolgimento del servizio, alla luce delle esigenze definite ex ante dalla stazione appaltante nella lex specialis; b) il personale è chiamato a svolgere le prestazioni de quibus sulla base di ordini di servizio impartiti dall'impresa aggiudicataria; c) la gestione dei singoli rapporti di lavoro del personale de quo (pagamento delle retribuzioni, concessione delle ferie e dei permessi) è a carico dell'appaltatore; d) l'appaltatore è in ogni caso tenuto a garantire l'erogazione dei servizi anche in caso di sciopero del personale addetto; e) a carico di quest'ultimo è anche la responsabilità dei danni prodotti ai locali, alle persone o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali (art. 6 del capitolato tecnico) ... Anche per quanto concerne la presenza del rischio di impresa la conclusione non muta, avuto presente che, se è incontestabile che il corrispettivo viene quantificato calcolando il numero delle ore lavorative previste per la tariffa oraria



proposta e che l'impresa aggiudicataria verrà compensata per le ore effettivamente lavorate dal personale, non può non essere disconosciuto che sull'impresa aggiudicataria potranno gravare ulteriori costi connessi alla sostituzione a vario titolo del personale adibito ovvero alle diverse categorie di danni indicate dal citato articolo 6 del capitolato tecnico che giustificano la sussistenza di un concreto rischio di impresa".

4. La pronuncia viene qui appellata con un unico articolato motivo di censura, inteso a ribadire la tesi già svolta in primo grado - ma ampliata alla luce della sentenza impugnata - secondo la quale le singole disposizioni del capitolato e del disciplinare, analiticamente e organicamente esaminate, delineano una fattispecie di somministrazione di personale, donde la non genuinità dell'appalto e l'ingiustizia delle clausole della legge di gara che impediscono la partecipazione alle agenzie di lavoro.

5. La Asl Roma 6 si è ritualmente costituita in giudizio, replicando alle deduzioni avversarie e chiedendone il rigetto.

6. E' intervenuta ad adiuvandum la Assolavoro - Associazione N.A.. La parte resistente ha tuttavia eccepito l'inammissibilità dell'intervento, per carenza di legittimazione attiva dell'associazione interveniente.

7. A seguito della rinuncia all'istanza cautelare, espletato lo scambio di memorie e repliche ex art. 73 c.p.a., la causa è stata discussa e posta in decisione all'udienza pubblica del 1 marzo 2018.

#### Motivi della decisione

1. L'eccezione di carenza di legittimazione dell'associazione interveniente viene argomentata dalla Asl Roma 6 mediante il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 21 luglio 2016, n. 3303 e al principio, da questa asseritamente sancito, secondo il quale gli enti esponenziali possono agire solo se previsto in una puntuale disciplina normativa che stabilisca chi può agire e che tipo di azione può esercitare.

1.1. L'eccezione non può essere accolta.

Innanzitutto, essa invoca a suo fondamento un precedente giurisprudenziale inconferente con il caso di specie, nel quale il difetto di legittimazione è stato deliberato con riguardo ad una associazione (Codacons) che agiva come appellante (e non come interveniente), e sulla base di una normativa speciale (artt. 139 e 140 del Codice del consumo) che circoscrive a casi specifici le azioni esperibili dalle associazioni dei consumatori.

1.2. Depurata dell'impropria citazione giurisprudenziale, l'eccezione in esame rimane sguarnita di ulteriori argomenti e, per di più, si pone in aperta contraddizione con la costante giurisprudenza che individua le condizioni legittimanti l'intervento in giudizio delle associazioni di categoria, da un lato, nella lesione dello scopo istituzionale associativo che i fatti di causa vengono a configurare; e, dall'altro, nell'interesse comune agli associati, che attraverso l'intervento in giudizio l'associazione medesima deduce e fa valere (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2017, n. 3029; Id., sez. III, 27 aprile 2015, n. 2150).

1.3. Entrambi i presupposti ricorrono nel caso di specie e legittimano l'intervento ad adiuvandum della Assolavoro.

2. Nel merito, corretta premessa metodologica dalla quale prendono le mosse le tesi difensive delle parti contendenti - condivisa anche dai giudici di primo grado - è quella secondo cui la natura dell'affidamento in oggetto va indagata in concreto, esaminando gli elementi che caratterizzano il singolo rapporto contrattuale e tenendo presenti i tratti distintivi che connotano in modo tipico il contratto d'appalto e valgono a differenziarlo dalla somministrazione di personale.

Essi consistono nell'assunzione da parte dell'appaltatore: a) del potere di organizzazione dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività richiesta; b) del potere direttivo sui lavoratori impiegati nella stessa; c) del rischio di impresa (si veda in tal senso l'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, il quale recita: "Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione di mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa").

2.1. I richiamati profili di differenziazione si compendiano nel fatto che attraverso il contratto di appalto una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro - secondo lo schema dell'obbligazione di risultato; nel contratto di somministrazione, al contrario, l'agenzia invia in missione dei lavoratori, che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore - secondo lo schema dell'obbligazione di mezzi.

2.2. Dal che ulteriormente consegue che nel contratto di appalto i lavoratori restano nella disponibilità della società appaltatrice, la quale ne cura la direzione ed il controllo; nella somministrazione è invece l'utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive da eseguire.

2.3. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta a dettagliare in modo ancor più specifico gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come "appalto", ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi: a) la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro; b) l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente; c) l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente; d) la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività; e) l'organizzazione da parte del committente dell'attività dei dipendenti dell'appaltatore (Cass. civ., sez. lav., 7 febbraio 2017, n. 3178).

3. Si tratta di indici ricorrenti anche nella fattispecie qui all'esame e complessivamente attestanti il carattere fittizio dell'appalto.

3.1. Nell'ordine, seguendo la successione dei criteri sopra richiamati, sotto il profilo della natura della prestazione richiesta, appare chiaro che le prestazioni richieste dalla ASL appellata sono identificate non

già in "servizi", bensì in numero di ore di lavoro annue: per il "supporto giuridico, amministrativo, tecnico e contabile" la ASL chiede 31.200 ore annue di lavoro; per il "supporto e gestione dei servizi centrali, distrettuali e ospedalieri" la ASL chiede 22.568 ore annue di lavoro; per l'attività di "archiviazione, data entry e front office" la ASL chiede 62.566 ore annue di lavoro; per il supporto alla liquidazione e gestione ordini, consegne e pagamenti la ASL chiede 18.928 ore annue; per la segreteria alle Direzioni Aziendali, Ospedaliere e Distrettuali la ASL chiede 36.296 ore annue di lavoro (cfr. disciplinare, pagg. da 3 a 6).

3.2. Questo primo dato dimostra che l'Azienda resistente mira sostanzialmente ad integrare il proprio personale interno, dimostratosi insufficiente, con altro personale esterno, in modo garantire il regolare svolgimento delle proprie attività d'ufficio.

3.3. Un simile scenario sfugge alla logica tipica dell'appalto di servizi - ove l'appaltante affida all'appaltatore lo svolgimento di prestazioni connesse ad un preciso risultato, finalizzate alla realizzazione di un opus dotato di consistenza autonoma - e manifesta affinità, piuttosto, con lo schema tipico della "somministrazione di lavoro" a tempo determinato, che si caratterizza per la ricerca di lavoratori da utilizzare per i generici scopi del committente, in chiave d'integrazione del personale già presente in organico.

3.4. Induce alla medesima conclusione l'analisi delle modalità di individuazione della base d'asta e di disciplina della remunerazione del servizio:

- la base d'asta è stata esclusivamente correlata alle ore/lavoro richieste all'aggiudicatario: il disciplinare specifica, infatti, che la base d'asta è stata "determinata ... tenendo conto delle ore di servizio richiesto e quantificate in 171.548 (ore servizio richieste) X Euro 20,782 (quota oraria posta a base d'asta)" (disciplinare, pag. 7 e capitolato, pag. 2);

- coerente con la determinazione della base d'asta è la modalità di formulazione dell'offerta economica. Il disciplinare prevede infatti che l'offerta "dovrà essere formulata quantificando il costo orario del servizio ... (l'offerente - n.d.r.) dovrà specificare la percentuale di ribasso rispetto alla base d'asta, fissata in Euro 20,782 (che è il costo/ora posto a base d'asta - n.d.r.)" (disciplinare, pag. 21);

- quanto alla modalità per individuare il corrispettivo da corrispondere all'aggiudicatario, si prevede che questo sarà calcolato sulla base delle ore di lavoro mensilmente svolte, moltiplicate per il corrispettivo orario offerto, senza che assuma alcun rilievo il concreto risultato conseguito allo svolgimento delle prestazioni lavorative (disciplinare, pag. 28).

3.5. Anche con riguardo all'ulteriore profilo concernente l'inserimento del personale nel ciclo produttivo del committente, prevalgono elementi indicatori di una sostanziale contaminazione tra l'attività dei lavoratori della ASL Roma 6 ed i lavoratori inviati dall'appaltatore: quest'ultimi, infatti, come dimostra la definizione contenuta nell'oggetto della prestazione, forniscono un contributo di supporto nell'attività "amministrativa" della ASL; e la dettagliata declinazione di detta funzione di supporto evidenzia come essa si traduca nella "collaborazione" dei lavoratori dell'appaltatore con i dipendenti della ASL e consista nello svolgimento di attività di istruttoria documentale, nella redazione di atti preliminari tesi alla redazione di successivi provvedimenti da parte del personale interno, nel supporto alla stesura delle gare, nell'inserimento ordini, nell'inserimento di dati nell'albo, nel supporto alla liquidazione e gestione ordini, consegne e pagamenti, nello svolgimento di attività di segreteria amministrativa e di gestione della corrispondenza (disciplinare, pagg. da 3 a 6).

3.6. Dunque, risulta sufficientemente chiaro che l'appaltatore non svolge alcun servizio "diverso" da una mera attività di ausilio collaborativo al personale dipendente della ASL.

3.7. Neppure è previsto che l'appaltatore metta a disposizione mezzi ed attrezzature: il personale dell'appaltatore, per la prestazione della propria attività, utilizzerà infatti mezzi ed attrezzature della ASL (quali computer, cancelleria, fotocopiatrici etc.), prestando la propria attività presso la sede della stessa e avvalendosi dello strumentario di lavoro ivi presente.

3.8. Sui profili in esame, la parte appellata ha eccepito che la gara in questione avrebbe ad oggetto "intere linee di attività" e non singole collaborazioni in sostituzione di personale "a macchia di leopardo"; e che, dunque, le prestazioni rese in esecuzione dell'appalto assumerebbero una loro autonomia di contenuto e di risultato in grado di sconfinare qualunque fenomeno di osmosi e di continuità operativa tra il personale esterno e quello interno.

3.9. Il Collegio reputa la deduzione non persuasiva, innanzitutto perché sprovvista di più concreti elementi di supporto, ricavabili dal disciplinare e dal capitolato di gara, che forniscano conferma della effettiva autonomia delle linee produttive assegnate all'appaltatore. Si tratta, inoltre, di affermazione contraddetta dalle note descrittive delle prestazioni appaltate, ricavabili direttamente dal disciplinare di gara, dalle quali emerge che dette prestazioni sono pienamente integrate nel ciclo di produzione degli uffici aziendali e presentano un contenuto omogeneo a quello delle attività svolte dal personale stabilmente inserito nella pianta organica della ASL. Non vi è traccia, infine, del fatto che il personale della appaltatrice sia munito di un know-how specifico, ovvero di un patrimonio di conoscenze e di pratiche di uso non comune, quindi di un quid pluris rispetto alla mera capacità professionale dei lavoratori già impiegati presso la ASL, tale da far emergere un apporto qualitativo specifico riconducibile all'appalto di servizio.

Da qui l'impossibilità di individuare un obiettivo di risultato, concluso e autonomo, realizzabile dall'appaltatore e distinguibile dal continuum delle attività principali alle quali quelle appaltate sono chiamate a fornire ausilio.

3.10. Ricorre, dunque, la causa "tipica" della somministrazione di lavoro, il cui fine tipico è proprio l'"integrazione" del personale nell'organigramma del committente (cfr. Cass. civ., sez. lav., 27 marzo 2017, n. 7796).

3.11. Peraltro, in ipotesi di affiancamento di personale, ciò che può rilevare come indice sintomatico dell'appalto sono proprio le particolari modalità di coordinamento tra le imprese interessate, laddove concepite per escludere commistioni, interferenze o sovrapposizioni tra le due realtà organizzative; ovvero

per rendere del tutto evidente, anche sul piano logistico, la separazione tra le due imprese e tra le rispettive fasi della produzione (si veda in tal senso la circolare del Ministero del Lavoro del 22.10.2009).

3.12. Anche sotto questo specifico profilo, il capitolato qui in esame non fornisce indicazioni coerenti con la qualificazione del contratto come appalto, limitandosi ad assegnare all'aggiudicatario un generico onere di "coordinamento complessivo dei servizi affidatigli.. al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi nella loro continuità e nel rispetto degli obiettivi e degli standard fissati dalla Direzione dell'Azienda" (art. 4). Dunque, la carenza di misure atte a scongiurare l'interferenza e la commistione tra i lavoratori, unitamente all'assenza di linee di cesura in grado di differenziare autonome fasi di produzione, forniscono ulteriore conferma della natura fittizia dell'appalto.

4. Anche se inquadrata sotto la lente prospettiva dei tre più generali e tipici parametri distintivi dell'appalto - richiamati in premessa - la commessa in oggetto rivela connotati del tutto affini alla somministrazione di personale.

4.1. Partendo dal potere dell'appaltatore di organizzazione dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività richiesta, il Tar ha ritenuto di poterlo rinvenire nel disposto dell'art. 4 del capitolato, il quale prevede che:

- "l'aggiudicatario dovrà garantire un coordinamento complessivo dei servizi affidati ed esplicitare nel progetto tecnico le modalità tecniche e gli strumenti aggiuntivi rispetto a quelli già messi a disposizione dalla ASL con i quali procederà ad organizzare le attività e ad impartire gli ordini di servizio al proprio personale al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi nella loro continuità e nel rispetto degli obiettivi e degli standard fissati dalla Direzione dell'Azienda e/o dalle singole strutture";

- "le attività di coordinamento e la garanzia della continuità dei servizi secondo gli standard fissati dalla Direzione Aziendale e dai soggetti da questa indicati saranno assicurate ad esclusivo carico del fornitore secondo le modalità di cui al progetto tecnico oggetto di apposita valutazione".

Il giudice di prime cure ha ritenuto che le attività appaltate siano qualificabili come una autonoma attività imprenditoriale, in quanto l'impresa aggiudicataria è tenuta ad elaborare e presentare un progetto tecnico in cui devono essere esplicitate le modalità organizzative di svolgimento del servizio, alla luce delle esigenze definite ex ante dalla stazione appaltante nella lex specialis.

4.2. Occorre tuttavia osservare che - secondo costante giurisprudenza - il tratto qualificante della direzione tecnica ed organizzativa della prestazione da parte dell'appaltatore va verificato attraverso un accertamento operato in concreto, con riferimento all'oggetto e al contenuto intrinseco dell'appalto.

Tale principio va applicato con particolare attenzione nei casi di appalti endoaziendali (quale quello qui in esame), caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente (cfr., Cass. civ. sez. lav., 3 giugno 2014, n. 12357).

E giova ulteriormente precisare, sul punto, come, sotto il profilo eminentemente processuale, l'onere probatorio gravi in via esclusiva sul soggetto che, avanzando la domanda costitutiva, assume trattarsi di una fattispecie interpositoria illecita (Cass. civ., sez. lav., 11 marzo 2014, n. 5568).

4.3. Ebbene, anche se tra guardato sotto il profilo della sussistenza di una effettiva e sostanziale organizzazione dei mezzi, l'appalto in esame presenta vistose contiguità con la fattispecie della somministrazione di personale, se solo si considera che:

- gli orari di lavoro non vengono definiti autonomamente dall'aggiudicatario, ma sono da esso programmati sulla base delle specifiche esigenze della ASL, che si riserva la possibilità di richiedere prestazioni lavorative anche in giornate festive: "gli operatori economici dovranno attenersi scrupolosamente agli orari programmati ad opera dell'Impresa aggiudicataria sulla base delle esigenze manifestate dai Responsabili dei Servizi ASL interessati e non potrà essere in alcun modo variata se non per gravi motivi opportunamente comunicati agli stessi o al personale a tale scopo individuato dalla ASL" (disciplinare, pag. 8);

- quanto alle sostituzioni del personale, si prevede che la ASL possa richiedere la sostituzione del singolo lavoratore assente; e che soluzioni alternative per fronteggiare le assenze debbano essere concordate con la ASL (capitolato, pag. 8);

- non vi è traccia di una qualche attività di organizzazione di mezzi e di attrezzature destinate alla esecuzione del servizio, dovendo l'aggiudicatario limitarsi a "fornire" lavoratori.

4.4. Non miglior successo può ascriversi al tentativo di collocare la gara nell'ambito degli appalti di servizi, in virtù della prescrizione, contenuta nel capitolato di gara, che pone a carico dell'aggiudicatario l'onere della gestione "amministrativa" dei rapporti di lavoro: pagamento della retribuzione, riconoscimento delle ferie, etc..

Anche in questo caso, si tratta di previsione immanente alla somministrazione di lavoro: gli artt. 32 e 37 del D.Lgs. n. 81 del 2015 pongono infatti tale gestione in capo all'Agenzia per il Lavoro, la quale, essendo il "datore di lavoro formale" (mentre, nel rapporto trilatero che si genera, il committente assume il ruolo di "datore di lavoro sostanziale"), provvede alla "gestione amministrativa" del rapporto di lavoro, elaborando le buste paga, pagando le retribuzioni, versando i contributi: "Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori" (art. 32 D.Lgs. n. 81 del 2015); "Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore" (art. 37 D.Lgs. n. 81 del 2015).

4.5. Dunque, per quanto sin qui esposto, non pare ravvisabile un potere di autonoma ed effettiva organizzazione produttiva da parte dell'aggiudicatario dell'appalto.

4.6. Sicché le generiche clausole del capitolato secondo le quali "i servizi verranno svolti con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio della ditta aggiudicataria" (capitolato, pag. 3), si svuotano di effettiva rilevanza, a fronte dell'assenza di concrete modalità di organizzazione delle attività che ne assegnino la conduzione all'autonomia e alla iniziativa imprenditoriale dell'appaltatore.



4.7. D'altra parte, se la distinzione tra le due figure contrattuali è marcata dal fatto che il "contratto di appalto" ha ad oggetto un'obbligazione di risultato (con cui l'appaltatore assume con la propria organizzazione il compito di far conseguire al committente il risultato promesso), mentre la somministrazione di lavoro sottende una tipica obbligazione di mezzi (attraverso cui l'Agenzia per il Lavoro si limita a fornire prestazioni lavorative organizzate e finalizzate dal committente), è evidente che nella gara de qua l'aggiudicatario non ha alcun risultato da raggiungere, poiché oggetto esclusivo della procedura, per quanto già si è esposto, sono mere prestazioni lavorative (di segreteria, istruttorie o di supporto alla gestione delle attività amministrative) che, evidentemente, non rappresentano un'articolata ed organizzata prestazione di servizi.

5. Con riguardo al potere direttivo sui lavoratori impiegati nella commessa - secondo tratto distintivo dell'appalto - il Tar ha ritenuto di rinvenirlo nella previsione di cui all'art. 4 del capitolato, ai sensi della quale "l'aggiudicatario dovrà garantire un coordinamento complessivo dei servizi ed esplicitare nel progetto tecnico le modalità tecniche e gli strumenti aggiuntivi rispetto a quelli già messi a disposizione dalla ASL, con i quali procederà ad organizzare l'attività ed impartire gli ordini di servizio".

Da tale prescrizione il TAR è dunque giunto alle conclusioni che gli ordini di servizio al personale verranno impartiti dall'aggiudicatario e non dalla Azienda sanitaria.

5.1. Si tratta tuttavia di affermazione ampiamente ridimensionata da ulteriori previsioni del capitolato, trascurate dal giudice di primo grado.

In particolare, l'art. 5 del capitolato, in cui è espressamente fissata la regola sugli ordini al personale, prevede che gli stessi "dovranno ... attenersi alle direttive dei Responsabili dei Servizi Asl interessati": le direttive, dunque, non verranno impartite dal committente all'aggiudicatario (come avviene nell'appalto), bensì direttamente dal committente ai lavoratori, elemento questo che caratterizza tipicamente la somministrazione di lavoro, come definita dall'art. 30 del D.Lgs. n. 81 del 2015, che ne individua una delle caratteristiche nel fatto che i lavoratori soggiacciono al potere di direzione e controllo dell'utilizzatore.

5.2. Peraltro, è vero che l'art. 4 del capitolato prevede che gli ordini di servizio potranno essere impartiti dall'aggiudicatario, o meglio, che il concorrente indichi in offerta gli strumenti "ulteriori rispetto a quelli messi a disposizione dalle ASL" (capitolato, pag. 3) con cui impartire gli ordini di servizio. Ma occorre rilevare, altresì, che è la stessa ASL a "determinare" le "regole" cui dovrà attenersi il personale. Invero, le stesse prescrizioni valorizzate dal TAR (laddove vi si legge che l'impresa impartirà ordini di servizio) prevedono espressamente che la ASL definisca "obiettivi" e "regole standard", che l'aggiudicatario - rimanendo il "formale datore di lavoro" (situazione tipica della somministrazione) - trasferirà ai lavoratori: l'art. 4 del capitolato stabilisce infatti che l'aggiudicatario provvederà ad "impartire ordini di servizio ..nel rispetto degli obiettivi e degli standard fissati dalla Direzione dell'Azienda e/o delle singole strutture" (capitolato, pag. 3). Dunque, le scelte organizzative dalle quali promanano le direttive sono rimesse all'utilizzatore delle prestazioni, sebbene promanino dal soggetto fornitore di personale.

5.4. Si tratta, peraltro, di disposizioni riconducibili ad un effettivo potere direttivo del committente, e non di meri suggerimenti o indicazioni finalizzate ad ottimizzare il risultato del prodotto facente comunque capo all'organizzazione e alla gestione proprie dell'appaltatore.

5.5. Pertanto, anche sotto il profilo del potere direttivo del personale messo a disposizione della Asl, la tesi della genuinità dell'appalto sconta limiti di coerenza con il concreto contenuto sostanziale delle prescrizioni di gara.

Si profila, al contrario, un ulteriore elemento tipizzante del contratto di somministrazione, costituito dalla dissociazione dei poteri del datore di lavoro, come delineato dal comma 2 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 276 del 2003, secondo il quale "Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore".

5.6. Il passaggio argomentativo in esame è assai rilevante, in quanto la giurisprudenza ha chiarito che, laddove si verta in fattispecie di appalto in cui la prestazione richiede esclusivamente l'impiego di manodopera, il criterio dell'effettivo esercizio del potere di organizzazione e di direzione, da parte dell'appaltatore o del committente, assume valore decisivo al fine di valutare la genuinità o meno dell'appalto (Cass. civ., sez. lav., 27 marzo 2017, n. 7796).

6. Venendo infine al rischio di impresa - terzo tratto distintivo dell'appalto - il giudice di prime cure ha ritenuto di poterlo rinvenire nei "costi della sostituzione" del personale (anche in caso di sciopero) che l'appaltatore assume nell'erogazione dei servizi, oltre che nella prescrizione dettata dall'art. 6 del capitolato, che pone a carico dell'aggiudicatario i costi per i danni causati dai lavoratori (elemento valorizzato in sentenza alle pagine 4, 5 e 6).

6.1. Anche tali elementi, tuttavia, nell'ottica di una ponderazione complessiva dei tratti caratterizzanti il contenuto del rapporto, non dimostrano l'effettiva presenza di un reale rischio imprenditoriale in capo all'appaltatore.

In proposito occorre considerare che nella fattispecie in esame:

- sono in primo luogo assenti investimenti a carico dell'aggiudicatario, il quale non si fa carico dei costi per l'acquisto e l'organizzazione dei mezzi strumentali alla esecuzione della prestazione richiesta;
- non è stata resa dimostrazione di un apporto di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni e, in genere, per sostenere il costo del lavoro), ovvero di know-how e beni immateriali in concreto forniti dalla appaltatrice, aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto;
- i servizi richiesti dalla ASL vengono quantificati in ore lavoro (disciplinare, pagg. da 2 a 6) e retribuiti unicamente per le ore lavorate (disciplinare, pag. 28). Altrettanto accade nella somministrazione di lavoro, nella quale non viene retribuito il servizio in quanto tale, ma vengono remunerate le ore di lavoro effettivamente prestate, secondo un meccanismo che elide ogni forma di rischio e che fa corrispondere ad un certo numero di ore lavorate un certo costo per il personale impegnato e un correlato prezzo conseguito dal somministrante;



- anche la prescrizione che pone a carico dell'aggiudicatario gli oneri della sostituzione del personale assente (capitolato, pag. 8) non contraddice, quindi, la natura tipica della somministrazione di personale: essendo l'oggetto della prestazione la "fornitura" del lavoratore, questi, se assente, deve essere sostituito senza oneri per il committente, che retribuisce la singola prestazione lavorativa oraria effettivamente resa (sia pure sulla base di un costo orario che in sé ingloba anche gli oneri della tutela assicurativa del lavoro).

6.3. Analogo rilievo vale per la clausola che esenta la ASL dai danni subiti dai lavoratori, posto che, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 2015, è l'Agenzia a sostenere gli oneri assicurativi a tutela degli infortuni subiti dai dipendenti.

6.4. Il rischio di impresa non può essere ricondotto neppure alla previsione di penali, come sostenuto dalla ASL.

La penale, infatti, come correttamente eccepito dalla parte appellante, non costituisce indice di rischio di impresa, dovendo questo desumersi dall'alea economica insita nell'attività affidata e derivante dall'imprevedibile andamento del mercato ovvero dalla riuscita delle scelte imprenditoriali compiute dall'appaltatore. Per converso, nulla osta alla previsione di penali anche nella somministrazione di lavoro, se connesse al grado di diligenza con il quale il somministrante è chiamato ad adempiere le sue obbligazioni (e quindi, ad esempio, al ritardo con cui invia i lavoratori in somministrazione o sostituisce i lavoratori assenti - cfr. i capitolati di gare di somministrazione allegate dalla parte appellante - doc. 6).

In questi casi, la presenza della penale non muta la natura del contratto, ma corrobora l'obbligo di diligenza del contraente ( art. 1176 c.c.) - valido per ogni fattispecie di obbligazione - secondo un meccanismo innestabile in qualunque tipologia di contratto.

Peraltro, le penali contenute nel disciplinare della gara de qua (art. 35) risultano coerenti con lo schema della somministrazione di lavoro, essendo comminate per l'omesso o il ritardato avvio del servizio, la mancata sostituzione del personale o per eventuali errori commessi dallo stesso.

6.5. Per quanto concerne i danni causati dai lavoratori, è vero che l'articolo 35 comma 7 del D.Lgs. n. 81 del 2015 (e ancor prima l'art. 26 del D.Lgs. n. 276 del 2003), applicabile anche alle somministrazioni instaurate con pubbliche amministrazioni, pone la relativa responsabilità civile in capo all'utilizzatore, quale "datore di lavoro sostanziale", in deroga alla previsione generale contenuta nell'articolo 2049 del codice civile (si veda in tal senso la circolare n. 9/2007 sui contratti di somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni).

Nondimeno, non vi è alcuna preclusione normativa a che l'Agenzia possa pattiziamente porre a proprio carico detti costi, come avviene nel caso di specie.

6.6. In ogni caso, se la disciplina in materia di danni causati dai lavoratori fornisce uno spunto utile alla tesi della parte resistente, è anche vero che per potersi predicare l'esistenza di un contratto d'appalto, occorre che l'oggetto negoziale sia costruito in modo da attribuire - in modo rilevante e per elementi qualificanti l'intero rapporto - il rischio contrattuale all'appaltatore; una condizione, quest'ultima, che nel caso di specie non si realizza, atteso che l'oggetto principale della prestazione è la "fornitura di lavoratori", senza che assuma alcun rilievo, neppure sul piano remunerativo, il concreto risultato conseguito allo svolgimento delle prestazioni lavorative. La presenza di qualche secondaria deviazione da tale modello appare di rilievo marginale e, come tale, non idonea a contraddire la strutturale e prevalente incompatibilità dell'oggetto contrattuale con lo schema dell'appalto di servizi.

7. Per tutto quanto esposto, la disamina in concreto dei contenuti del contratto smentisce la qualificazione giuridica ad esso assegnata dalla ASL e conduce a ravvisarvi una somministrazione di lavoro.

8. Così riconfigurata, la gara si appalesa illegittima sia nella parte in cui non omette di richiamare, quali requisiti di partecipazione, il possesso dell'Autorizzazione Ministeriale e la conseguente iscrizione all'Albo - tutte norme di garanzia applicabili esclusivamente alla "somministrazione di lavoro" e non invece ai contratti d'appalto di servizi - ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 276 del 2003, dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81 del 2015 e dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016; sia nella parte in cui prevede requisiti di ammissione inerenti lo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto di gara (cfr. disciplinare pag. 2) - essendo questi propri delle imprese che svolgono appalti di servizi ma non anche delle agenzie di lavoro che, come la società appellante, operino esclusivamente nel campo della somministrazione di personale.

9. Per tutte le ragioni esposte, l'appello è fondato e determina, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento del ricorso di primo grado e il conseguente annullamento degli atti con esso gravati.

10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la peculiarità e la complessità delle questioni trattate ne giustificano la compensazione per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti con esso gravati.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Lafranco Balucani, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore



- A Regioni e Province autonome  
Assessorati al lavoro
- Agenzie Regionali per il lavoro
- INPS – Direzione generale
- e, p.c. Presidente ANPAL
- Consiglio di amministrazione  
ANPAL
- Collegio dei revisori
- Ministero del lavoro e delle  
politiche sociali  
Capo di Gabinetto  
Capo Segreteria tecnica  
Segretario generale

## CIRCOLARE N. 1/2019

**Oggetto: Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del d.l. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019).**

Con riferimento alle regole relative allo stato di disoccupazione, alla luce delle innovazioni introdotte dal d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26), acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota 31/0006890 dell' 11 luglio 2019, si forniscono di seguito le prime indicazioni operative in merito allo stato di disoccupazione.

### 1 Stato di disoccupazione

L'articolo 4, comma 15-quater del d.l. n. 4/2019 (introdotto, in fase di conversione) prevede che *“Per le finalità di cui al presente decreto ed ad ogni altro fine,*

*si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".*

La norma interviene a sanare una incoerenza che si era venuta a creare con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2015, tra la normativa in materia di stato di disoccupazione per la generalità dei lavoratori (articolo 19), quella considerata ai fini del reddito di inclusione (articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 147/2017) e la normativa in materia di compatibilità della NASpI con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo inferiori ai limiti esenti da imposizione fiscale (articoli 9 e 10 del d.lgs. n. 22/2015).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, sono considerati disoccupati, coloro che sono privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente.

Conseguentemente, il combinato disposto delle due disposizioni citate comporta che sono in "stato di disoccupazione", i soggetti che rilasciano la DID e che *alternativamente* soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Il rilascio della DID online avviene secondo le modalità indicate nella nota ANPAL n. 1/2017.

Pertanto, i soggetti che presentano i requisiti sopra descritti sono in stato di disoccupazione e/o possono iscriversi e/o rimanere iscritti al collocamento ordinario e mirato (sia ai fini dell'accesso che del mantenimento dello stato di disoccupazione).

### **1.1 Durata della disoccupazione**

La durata della disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della DID, fino al giorno antecedente a quello della revoca.

Ai fini del computo dei 12 mesi per il disoccupato di lungo periodo è necessario che lo stesso abbia un'anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1 giorno. Allo stesso modo, ai fini del computo dei 6 mesi di disoccupazione è necessario che il disoccupato abbia un'anzianità di disoccupazione pari a 180 giorni più 1 giorno.

Ai fine del calcolo dell'anzianità di disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità della DID con l'eccezione di quelli di sospensione (si considerano in

stato di sospensione il giorno iniziale ed il giorno finale di un rapporto di lavoro).

## **2 Conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro**

### **2.1 Attività di lavoro subordinato**

#### *2.1.1 Conservazione dello stato di disoccupazione*

Come si è ricordato in apertura della presente circolare, l'articolo 4, comma 15-quater del d.l. n. 4/2019 (introdotto, in fase di conversione) prevede che *“Per le finalità di cui al presente decreto ed ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”*.

Il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione (rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità) ovvero conservare lo stato di disoccupazione (in caso di dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata precedentemente) anche nel caso in cui svolga un'attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986. Nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in € 8.145 annui.

La valutazione circa il reddito va effettuata in termini prospettici: la valutazione riguarda cioè l'idoneità potenziale del rapporto di lavoro instaurato, a produrre nell'anno un reddito superiore alla soglia suddetta. Va quindi considerata, indipendentemente dalla durata prevista del rapporto di lavoro, la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF (quindi al netto dei contributi a carico del lavoratore) di riferimento. Il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro provvede ad effettuare i relativi calcoli a partire dalla retribuzione lorda comunicata in ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 novembre 1996, n. 608, scomputandone i contributi a carico del lavoratore. Sospensione dello stato di disoccupazione.

L'articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 150/2015 prevede che *“Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi”*. Con riferimento al rapporto tra l'istituto della sospensione e della conservazione dello stato di disoccupazione per il lavoratore subordinato si specifica che, al momento dell'avvio di un rapporto di lavoro dipendente, la sospensione scatta unicamente se non vi è conservazione dello stato di disoccupazione come sopra specificato.



Tale valutazione sarà fatta automaticamente dal sistema informativo unitario per le politiche del lavoro al momento della instaurazione del rapporto di lavoro.

In caso di inizio di una attività di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato (ivi incluso il contratto di apprendistato), fatto salvo quanto definito al punto 2.1.1 della presente circolare, lo stato di disoccupazione si sospende fino ad un massimo di 180 giorni.

Il computo dei 180 giorni è riferito al singolo rapporto di lavoro anche qualora il lavoratore abbia attivato più rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno: pertanto nel caso in cui il lavoratore instauri un contratto di lavoro con un nuovo datore di lavoro, anche senza soluzione di continuità, il periodo di sospensione ricomincia a decorrere.

Qualora il contratto di lavoro in questione termini, per qualsivoglia motivazione, prima che siano decorsi i 180 giorni, la persona interessata ritorna in stato di disoccupazione e l'anzianità della disoccupazione ricomincia a decorrere dal momento della fine della sospensione.

Il termine della sospensione (così come la sospensione stessa) è accertato d'ufficio e il lavoratore interessato non ha alcun onere di comunicazione nei confronti del servizio competente.

Decorsi i 180 giorni continuativi dall'inizio dell'attività lavorativa, se il contratto è ancora in vigore, l'interessato decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione prospettica annua è superiore ai 8.145 €.

### *2.1.2 Esempi*

Di seguito alcuni esempi concreti sull'attuazione di quanto previsto dai paragrafi precedenti:

1. Tizio viene assunto il 1.1.2019 con una retribuzione mensile pari a 600 € e il contratto ha una durata di 12 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a € 7.200, pertanto Tizio conserva lo stato di disoccupazione.
2. Tizio viene assunto il 1.1.2019 con una retribuzione mensile pari a € 900 e il contratto ha una durata 10 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a € 10.800, e quindi non si applica la conservazione. Pertanto a Tizio viene sospeso lo stato di disoccupazione fino a 6 mesi (ossia, al massimo fino al 30.6.2019); se il contratto perdura oltre il 30.6.2019 Tizio perde lo stato di disoccupazione.
3. Tizio viene assunto il 1.9.2019 con una retribuzione mensile pari a € 800 e il contratto ha una durata 12 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a 9.600 €, pertanto a Tizio viene sospeso lo stato di disoccupazione fino al 28.02.2020 e poi se il contratto continua fino alla scadenza naturale del contratto Tizio al 1.3.2020 perde lo stato di disoccupazione;
4. Tizio viene assunto il 1.1.2019 con una retribuzione mensile pari a € 1.500 e il contratto ha una durata di 4 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a € 18.000, e quindi non si applica la conservazione. Pertanto

a Tizio viene sospeso lo stato di disoccupazione fino al termine del contratto e poi ritorna essere disoccupato. Qualora a Tizio venga prorogato il contratto per ulteriori 3 mesi fino al 31.7.2019, la sospensione si protrae al massimo fino al 30.6.2019 e dal 1.7.2019 decade dallo stato di disoccupazione.

## **2.2 Attività di lavoro autonomo**

Alla luce del citato articolo 4, comma 15-quater del d.l. n. 4/2019, anche nel caso in cui l'attività svolta sia una attività di lavoro autonomo, il cui reddito imponibile ai fini IRPEF corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), il lavoratore acquisisce o conserva lo stato di disoccupazione. In nessun caso, lo svolgimento di attività di lavoro autonomo dà luogo a sospensione del periodo di disoccupazione.

Con riferimento ai limiti reddituali per il conseguimento o la conservazione dello stato di disoccupazione, va ricordato che in caso di attività di lavoro autonomo, il limite esente da imposizione fiscale è, nella generalità dei casi, quantificabile in € 4.800 annui.

Fanno tuttavia eccezione i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo che, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del T.U.I.R. sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è di € 8.145 annui. Ai fini della presente circolare rilevano in particolare i seguenti:

- a) i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, anche se con rapporto di lavoro autonomo (anche in forma di collaborazione), sempre che il reddito ricavato da tale attività sia compreso entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- b) i redditi percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Pertanto, il lavoratore che, nello svolgimento dell'attività autonoma, superi tale limite di reddito nell'anno, perde lo stato di disoccupazione.

Nel computo del reddito annuo vanno seguite le regole valide ai fini del calcolo dell'IRPEF, seguendo il principio di cassa sia nell'imputazione dei compensi percepiti sia in quello delle spese sostenute. In base a tale criterio un compenso e una spesa diventano, rispettivamente, componente positivo e negativo di

reddito in un determinato periodo, solo se il compenso è stato effettivamente incassato e la spesa realmente pagata in tale periodo.

Dal reddito lordo sono detratti, se dovuti, i contributi versati alle eventuali gestioni previdenziali obbligatorie, deducibili ai fini IRPEF.

Al lavoratore che superi tale limite di reddito è fatto obbligo di comunicare tale superamento ai servizi competenti ai fini della perdita dello stato di disoccupazione che decorre dalla data di superamento del limite reddituale. Il lavoratore che non comunichi tale informazione è responsabile civilmente degli oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione connessi alla mancata cessazione dello stato di disoccupazione.

### **2.3 Lo svolgimento di più attività lavorative di diversa tipologia**

Si specifica che un lavoratore conserva lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) da cui derivino redditi che non superino in ciascuno dei predetti ambiti i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione e che il reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attività svolte in vari settori sia inferiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (€ 8.145).

### **2.4 Attività di lavoro intermittente**

Il lavoratore con contratto di lavoro intermittente conserva lo stato di disoccupazione per tutto il periodo del contratto solo nel caso in cui la retribuzione annua prevista (calcolata secondo quanto già illustrato al punto 2.1.1) sia inferiore al limite esente da imposizione fiscale (€ 8.145 annui).

In caso contrario, ai fini della sospensione dello stato di disoccupazione, occorre invece distinguere a seconda che il contratto preveda o meno l'obbligo di risposta da parte del lavoratore, e di conseguenza la corresponsione o meno di una indennità di disponibilità per i periodi di non lavoro di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 81/2015.

Nel caso in cui non sia previsto un obbligo di risposta (e quindi una indennità di disponibilità), lo stato di disoccupazione sarà sospeso nei periodi di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, mentre il lavoratore resterà disoccupato nei periodi di non lavoro. Ai fini della sospensione e dell'eventuale decadenza dallo stato di disoccupazione, saranno pertanto computati unicamente i periodi di lavoro effettivo, come comunicati ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015. Qualora il lavoratore intermittente svolga più di 180 giorni continuativi di lavoro effettivo presso il medesimo datore di lavoro decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a € 8.145.

Nel caso in cui, invece, sia previsto un obbligo di risposta (e quindi una indennità di disponibilità), lo stato di disoccupazione<sup>1</sup> è sospeso per tutto il periodo di durata del contratto ove la retribuzione annua prospettiva sia superiore a € 8.145. Qualora la durata effettiva del rapporto di lavoro intermittente superi i 180 giorni il lavoratore decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prospettiva è superiore a € 8.145.

## **2.5 Tirocinio extracurricolare e lavori di pubblica utilità/lavori socialmente utili**

Posto che il tirocinio non è un rapporto di lavoro, pur prevedendo un'indennità di partecipazione, una persona che sta svolgendo un'esperienza di tirocinio (in assenza di rapporti di lavoro) potrà rilasciare la DIDonline ed essere considerata in stato di disoccupazione.

Parimenti, una persona in stato di disoccupazione, che cominci un'esperienza di tirocinio, mantiene lo stato di disoccupazione.

Le medesime considerazioni possono estendersi anche all'attivazione di un lavoro di pubblica utilità/lavoro socialmente utile, giacché in tali ipotesi non si determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

## **2.6 Svolgimento di prestazioni occasionali ai sensi dell'articolo 54-bis del d.l. n. 50/2017**

Si evidenzia che coloro che svolgono prestazioni occasionali, ai sensi dell'articolo 54-bis del d.l. n. 50/2017, conv. con mod. dalla l. n. 96/2017, sono considerati in stato di disoccupazione, giacché i compensi percepiti dal prestatore “*non incidono sul suo stato di disoccupato*”, per espressa previsione normativa.

## **3 Stato di disoccupazione e collocamento mirato**

Presupposto per l'iscrizione al collocamento mirato è lo stato di disoccupazione, ai sensi del comma 1, articolo 8, della l. n. 68/1999 s.m.i.. Tale articolo, difatti, prevede che “*Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato...*”.

Per la definizione di stato di disoccupazione non può che rinviarsi alle previsioni di cui all'articolo 4 del d.l. n. 4/2019, come sopra descritte.

---

<sup>1</sup> Tale fattispecie, difatti, si differenzia dall'ipotesi in cui il lavoratore non percepisce l'indennità di disponibilità, anche sotto il profilo della compatibilità con la NASpI. Con riferimento a tale ipotesi, l'INPS, con messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018, ha chiarito che “Qualora il contratto di lavoro intermittente sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l'istituto della sospensione della prestazione. In particolare, laddove il rapporto di lavoro intermittente sia con obbligo di risposta alla chiamata, e quindi con indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa per il periodo di durata del rapporto. Qualora, invece, il rapporto di lavoro intermittente sia senza obbligo di risposta alla chiamata, e quindi senza indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa per le giornate di effettiva prestazione lavorativa”.



#### **4 Entrata in vigore**

Le disposizioni di cui all'articolo 4 del d.l. n. 4/2019 conv. con mod. dalla l. n. 26/2019 si applicano a decorrere dal 30 marzo 2019. Conseguentemente verranno in rilievo, ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, i soli contratti di lavoro e le attività di lavoro autonomo iniziati successivamente alla data del 29 marzo 2019.

Il soggetto che a decorre dal 30 marzo 2019 termina la sospensione dello stato di disoccupazione e ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un reddito inferiore a € 8.145 nell'anno solare conserva lo stato di disoccupazione nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Salvatore Pirrone

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs.82/2005)